

*Agenzia Regionale per l'Energia della Liguria*

*A.R.E. Liguria S.p.A.*

# Strumenti per una Politica Energetica

*Agenzia Regionale per l'Energia della Liguria – A.R.E. Liguria S.p.A.*

***Agenzia Regionale per l'Energia della Liguria***  
***A.R.E. Liguria S.p.A.***

**Gruppo di Lavoro:**

**Dott.ssa Daniela D'Arco**

*Agenzia Regionale per l'Energia della Liguria, A.R.E. Liguria S.p.A.*

**Dott.ssa Maria Fabianelli**

*Agenzia Regionale per l'Energia della Liguria, A.R.E. Liguria S.p.A.*

**Ing. Giulio Marice**

*Agenzia Regionale per l'Energia della Liguria, A.R.E. Liguria S.p.A.*

# INDICE

## *INTRODUZIONE*

### ***1 STRUMENTI COMUNITARI ESISTENTI .....9***

1.1	V PROGRAMMA QUADRO PER LA RICERCA, LO SVILUPPO TECNOLOGICO E LA DIMOSTRAZIONE .....	9
1.2	I FONDI STRUTTURALI EUROPEI .....	10
1.3	LA POLITICA FORESTALE EUROPEA: IL PROGRAMMA D'AZIONE FORESTALE.....	11
1.4	LA PROCEDURA EMAS.....	13
1.5	SVILUPPO DEL PROCESSO DI LIBERALIZZAZIONE DEL MERCATO DELL'ENERGIA ELETTRICA .....	15
1.6	SVILUPPO DEL PROCESSO DI LIBERALIZZAZIONE DEL MERCATO DEL GAS NATURALE .....	16
1.7	IL LIBRO VERDE SULLA SICUREZZA DELL'APPROVVIGIONAMENTO ENERGETICO .....	17
1.8	IL LIBRO BIANCO SUI TRASPORTI: LA POLITICA EUROPEA DEI TRASPORTI FINO AL 2010, IL MOMENTO DELLE SCELTE .....	18
1.9	DIRETTIVA 2001/42/CE SULLA VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI DI DETERMINATI PIANI E PROGRAMMI SULL'AMBIENTE.....	20
1.10	DIRETTIVA 2001/77/CE SULLA PROMOZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA PRODotta DA FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI NEL MERCATO INTERNO DELL'ELETTRICITÀ.....	23

## **2      *STRUMENTI NAZIONALI ESISTENTI .....25***

2.1	LEGGE N°9 DEL 9 GENNAIO 1991 .....	25
2.2	LEGGE N°10 DEL 9 GENNAIO 1991 .....	26
2.3	LEGGE N. 97/94 - "NUOVE DISPOSIZIONI PER LE ZONE MONTANE" .....	29
2.4	LA LEGGE BASSANINI 59/97 .....	30
2.5	IL DECRETO BASSANINI 112/98 .....	31
2.6	TASSAZIONE SULLE EMISSIONI DI ANIDRIDE CARBONICA E MISURE COMPENSATIVE.....	33
2.7	IL LIBRO BIANCO SULLE FONTI RINNOVABILI .....	34
2.8	DECRETO LEGISLATIVO BERSANI 79/99 .....	35
2.9	IL DECRETO LEGISLATIVO LETTA 164/2000 .....	37
2.10	I DECRETI SUL RISPARMIO ENERGETICO.....	39
2.11	LA PROCEDURA ISO 14001 .....	41
2.12	TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI EDILIZIA.....	42

## **3      *STRUMENTI REGIONALI ESISTENTI.....44***

3.1	IL PIANO TERRITORIALE REGIONALE .....	44
3.2	AGENDA XXI REGIONALE .....	46
3.3	IL PIANO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI.....	47
3.4	PIANO DI RISANAMENTO E TUTELA DELLA QUALITÀ DELL'ARIA PER LA RIDUZIONE DEI GAS SERRA .....	49
3.5	PIANO REGIONALE PER LA DIFESA E LA CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO BOSCHIVO (PERIODO 1998 - 2002) .....	51
3.6	IL PIANO REGIONALE PER LA PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI PREVISIONE, PREVENZIONE E LOTTA ATTIVA CONTRO GLI INCENDI BOSCHIVI .....	52
3.7	LEGGE REGIONALE 22 GENNAIO 1999 N. 4 "NORME IN MATERIA DI FORESTE E DI ASSETTO IDROGEOLOGICO" .....	53
3.8	PROGRAMMA QUADRIENNALE REGIONALE 2001-2004 PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE.....	55
3.9	PIANO REGIONALE DI SVILUPPO RURALE PER IL PERIODO 2000-2006 .....	57
3.9.1	MISURA 6: AGROAMBIENTE.....	58

3.9.1.1	Sottomisura 6.6: Coltura e moltiplicazione dei vegetali adatti alle condizioni locali e minacciati di erosione genetica .....	62
3.9.2	MISURA 8: FORESTAZIONE DI TERRENI AGRICOLI .....	65
3.9.3	MISURA 9: ALTRE MISURE FORESTALI .....	72
3.9.3.1	Sottomisura 9.1: Forestazione di terreni attualmente non agricoli .....	74
3.9.3.2	Sottomisura 9.2: Razionalizzazione della gestione forestale.....	78
3.9.3.3	Sottomisura 9.3: Miglioramento economico, ecologico e sociale delle foreste.....	80
3.9.3.4	Sottomisura 9.4: Raccolta trasformazione e commercializzazione dei prodotti della silvicoltura .....	86
3.9.3.5	Sottomisura 9.5: Associazionismo forestale.....	89
3.9.3.6	Sottomisura 9.6: Ricostituzione boschi danneggiati.....	91
3.9.3.7	Sottomisura 9.7: Strumenti di prevenzione.....	94
3.9.4	MISURA 20: PROTEZIONE DELL'AMBIENTE .....	98
3.9.4.1	Sottomisura 20.2: Tutela dell'ambiente in relazione alla silvicoltura e alla conservazione delle risorse naturali.....	98
<b>3.10</b>	<b>COMPLEMENTO DI PROGRAMMAZIONE DEL DOC.UP. OBIETTIVO 2 LIGURIA.....</b>	<b>99</b>
3.10.1	MISURA 2.1: GESTIONE CICLO RIFIUTI E SOSTEGNO ALLA TUTELA AMBIENTALE .....	100
3.10.2	MISURA 2.2: CONSOLIDAMENTO IDROGEOLOGICO .....	107
3.10.3	MISURA 2.3: SVILUPPO FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI E RISPARMIO ENERGETICO.....	111
3.10.4	MISURA 2.6: ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALLA GESTIONE AMBIENTALE REGIONALE .....	116
3.10.5	MISURA 3.1: AREE INDUSTRIALI ED AREE ECOLOGICAMENTE ATTREZZATE .....	120
3.10.6	MISURA 3.2: RIQUALIFICAZIONE AREE PORTUALI.....	125
3.10.7	MISURA 3.3: POTENZIAMENTO E QUALIFICAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA .....	133
3.10.8	MISURA 3.6: POTENZIAMENTO DELLA SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE.....	140
<b>3.11</b>	<b>LEGGE REGIONALE N. 18/1999 “ADEGUAMENTO DELLE DISCIPLINE E CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI AGLI ENTI LOCALI IN MATERIA DI AMBIENTE, DIFESA DEL SUOLO ED ENERGIA” .....</b>	<b>144</b>
<b>3.12</b>	<b>LEGGE REGIONALE DEL 20 MARZO 2001 N. 6 “NORME PER L'UTILIZZAZIONE DELLE TERRE INCOLTE, ABBANDONATE O INSUFFICIENTEMENTE COLTIVATE” .....</b>	<b>145</b>
<b>3.13</b>	<b>AREE INDUSTRIALI E AREE ECOLOGICAMENTE ATTREZZATE.....</b>	<b>146</b>
<b>3.14</b>	<b>IL PROGETTO ECOZERO.....</b>	<b>148</b>
<b>3.15</b>	<b>LA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE.....</b>	<b>149</b>
<b>4</b>	<b><i>STRUMENTI LOCALI ESISTENTI.....</i></b>	<b><i>151</i></b>
4.1	PIANO ENERGETICO COMUNALE .....	151
4.2	PIANI TERRITORIALI DI COORDINAMENTO PROVINCIALI.....	151

<b>4.3</b>	<b>PIANI DI BACINO .....</b>	<b>153</b>
<b>4.4</b>	<b>PIANI DI SVILUPPO ECONOMICO-SOCIALE DELLE COMUNITÀ MONTANE.....</b>	<b>155</b>
<b>4.5</b>	<b>PIANI DI SVILUPPO AGRICOLO DELLE COMUNITÀ MONTANE .....</b>	<b>156</b>
<b>4.6</b>	<b>PIANO URBANISTICO COMUNALE .....</b>	<b>157</b>
<b>4.7</b>	<b>SPORTELLO UNICO PER LE IMPRESE .....</b>	<b>159</b>
<b>4.8</b>	<b>IL RESPONSABILE PER LA CONSERVAZIONE E L'USO RAZIONALE DELL'ENERGIA - L'ENERGY MANAGER .....</b>	<b>163</b>
<b>4.9</b>	<b>LA MOBILITÀ URBANA – IL MOBILITY MANAGER.....</b>	<b>165</b>
<b>5</b>	<b><i>STRUMENTI IN VIA DI DEFINIZIONE .....</i></b>	<b><i>167</i></b>
<b>5.1</b>	<b>STRUMENTI COMUNITARI.....</b>	<b>167</b>
5.1.1	PROPOSTA DI DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO SUL RENDIMENTO ENERGETICO NELL'EDILIZIA .....	167
5.1.2	VI PROGRAMMA QUADRO PER LO SPAZIO EUROPEO DELLA RICERCA .....	168
5.1.3	GLI ACCORDI DI MARRAKESH. ....	169
<b>5.2</b>	<b>STRUMENTI NAZIONALI.....</b>	<b>171</b>
5.2.1	I CERTIFICATI VERDI .....	171
5.2.2	I CERTIFICATI BIANCHI.....	172
<b>5.3</b>	<b>STRUMENTI REGIONALI .....</b>	<b>174</b>
5.3.1	LA VAS NELLA NORMATIVA REGIONALE .....	174
5.3.2	GLI ACCORDI VOLONTARI SETTORIALI E TERRITORIALI.....	175

## **INTRODUZIONE**

### **GLI STRUMENTI PER UNA POLITICA ENERGETICA**

La Regione ha deciso di definire e fissare le strategie della pianificazione energetica attraverso un documento di riferimento programmatico i cui obiettivi costituiscano un punto fermo della politica energetica ligure.

Le modalità, con cui tali obiettivi saranno perseguiti, sono caratterizzate da un'ampia flessibilità tendente a mantenere efficace lo strumento per il prossimo decennio.

Il cambiamento nella logica di costruzione delle politiche energetiche sta, infatti, nel passaggio da politiche di intervento diretto, improntate ad un atteggiamento dirigistico, a politiche di definizione di linee guida, regole del gioco e incentivazione

In linea generale, è necessario pensare ad una strategia energetica globale, di cui facciano parte, al tempo stesso, considerazioni riguardanti la sicurezza degli approvvigionamenti, la protezione dell'ambiente, la riduzione delle emissioni di gas serra, lo sviluppo economico e sociale e la competitività economica e industriale del sistema Paese.

Tale passaggio metodologico presuppone la capacità di saper integrare in un'unica strategia di policy gli aspetti di politica di sviluppo e di assetto territoriale con gli obiettivi energetici ed ambientali fatti propri dalla Regione.

L'idea fondamentale che ha accompagnato l'elaborazione del Piano Energetico Ambientale della Regione Liguria consiste, quindi, nella volontà di superare la politica di settore a favore di una integrazione dell'energia nelle politiche di definizione di assetto territoriale e di salvaguardia ambientale.

Il settore Ambiente vuole, infatti, estendere il principio di integrazione, più volte richiamato nelle politiche comunitarie in tema ambientale, anche alle politiche di assetto energetico della Regione.

Si tratta di definire un quadro di principi e di scelte di fondo con indirizzi chiari per permetterne la pratica attuazione attraverso: la valorizzazione dei comportamenti

## ***Agenzia Regionale per l'Energia della Liguria – A.R.E. Liguria S.p.A.***

volontari dei soggetti economici, le azioni di sostegno tecnico/finanziario e le misure di semplificazione procedurale.

Per far questo, è necessaria una opportuna applicazione degli strumenti già previsti in materia di pianificazione energetica ed una attenta concertazione con gli altri settori dell'Amministrazione regionale per una sinergia con gli strumenti in dotazione presso tali settori.

Più in generale, sarà necessaria una rivisitazione degli strumenti verso una più organica integrazione delle politiche di assetto del territorio e soprattutto verso la promozione di atteggiamenti proattivi di tutti i soggetti portatori di interesse per lo sviluppo del territorio.

A questo scopo, nell'Appendice n. 3 “Strumenti per una Politica Energetica”, viene proposta una dettagliata analisi degli strumenti, suddivisi sia secondo il livello di applicazione (Comunitario, Nazionale, Regionale o Locale), sia secondo il loro stato di avanzamento (strumenti esistenti, in via di definizione, nuovi), che potrà risultare utile non solo ai fini della pianificazione delle attività ma anche per orientare la distribuzione delle risorse, monitorare la coerenza tra le iniziative e individuare l'eventuale presenza di vuoti normativi.

Gli strumenti in questione vanno ricondotti ad un più elevato sistema di riferimento programmatico che può essere distinto in due categorie:

- ✓ **Strumenti di orientamento/strategici** in cui vengono delineati i lineamenti di sviluppo socio-economico della Regione Liguria coerentemente con gli obiettivi di tutela della qualità dell'ambiente (Piano Territoriale Regionale ed Agenda XXI).
- ✓ **Strumenti di pianificazione e programmazione** nei quali è definito l'assetto territoriale del sistema ligure e attraverso i quali è possibile dare rilevanza strategica ai processi energetici ed ambientali (Piano dei Trasporti, Piano di Sviluppo Agricolo, Piano dei Rifiuti, etc.).

L'Appendice riconduce l'analisi degli strumenti per una politica energetica all'identificazione di tre tipologie di sistemi di intervento:

- ✓ **Strumenti di attuazione/gestione** in questa tipologia si possono individuare strumenti operativi quali lo Sportello Unico, il Mobility e l'Energy Manager. Non si tratta più di definire le linee guida e gli orientamenti della politica energetica ma si tratta di permettere la loro effettiva applicazione e conduzione. Si possono ricondurre a questa sezione anche alcuni strumenti minori, alcuni con valenza esclusivamente normativa (legge 6/2001 sulle terre incolte) mentre altri prevedono la costituzione di idonei fondi da cui i privati possono attingere contributi (legge 97/94: il Fondo Nazionale della Montagna).
- ✓ **Strumenti di diffusione ed informazione (Sistema Informativo Energetico Ambientale)**; il Sistema Informativo fornirà la gestione integrata dei dati di consumo ed offerta (produzione, trasformazione ed importazione) di fonti energetiche, con la massima disaggregazione territoriale disponibile e con una



distinzione tipologica (per settori di attività e fonti energetiche) da un lato e le potenzialità delle rinnovabili e del risparmio energetico dall'altro. Lo strumento consentirà di avviare l'azione di informazione presso gli EELL e i soggetti che operano sul territorio nonché aggiornare e monitorare costantemente il presente Piano.

- ✓ **Strumenti di valutazione**, che garantiscano la sostenibilità ambientale non solo delle singole opere (VIA) ma anche dell'intero processo di formazione di piani e programmi (VAS).

Come è evidenziato in Appendice, gli strumenti proposti sono numerosi proprio per permettere una visione completa delle possibilità applicative.

In concreto, la Regione Liguria, in riferimento al processo di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione avviato dalla legge 59/97 "Bassanini", prevede di utilizzare e sviluppare in modo particolare i seguenti strumenti:

- ✓ **Sportello Unico**: la Regione intende svolgere un ruolo pro-attivo per la promozione di forme di coordinamento e raccordo per l'ulteriore diffusione di tale strumento; in tal senso saranno ricercate soluzioni che prevedono lo sviluppo di capacità organizzative e professionali ai livelli territoriali più adeguati (es. Comunità Montane, eventuali consorzi tra Comuni, Enti Parco); questo risulterà particolarmente proficuo relativamente alla promozione dell'utilizzo delle biomasse ed altre energie rinnovabili.
- ✓ **VIA regionale**: la L.R. 38/98, in attuazione della normativa nazionale delle direttive comunitarie, disciplina la valutazione di impatto ambientale (VIA) in ambito regionale per quanto concerne la realizzazione di impianti con potenza inferiore a 300 MWt; conseguentemente, vista l'esclusione, nei nuovi orientamenti di politica energetica regionale, di ulteriori impianti con potenza maggiore, tale strumento risulterà determinante ai fini dell'autorizzazione di futuri interventi in campo energetico regionale.
- ✓ **Accordi di programma/patti territoriali**: strumento di concertazione tra soggetti territoriali pubblici e privati finalizzato alla realizzazione di insediamenti produttivi e comunque ad interventi sul territorio.
- ✓ **Accordi volontari**: la Regione intende promuovere accordi volontari tra amministrazioni e sistema produttivo per l'adeguamento ed il miglioramento qualitativo (EMAS, ISO 14000, Agenda XXI locale) degli assetti territoriali a fini energetici.
- ✓ **Autorizzazione unica ambientale (o sportello unico ambientale)**: prevista dall'art. 19 della l.r. 18/99, individua le Province quale soggetto deputato al rilascio dell'autorizzazione unica relativa alla realizzazione ed all'esercizio di impianti di produzione di energia di potenza pari o inferiore ai 300 MWt e, senza limiti di potenza, per quelli che producono energia da fonte rinnovabile.

***Agenzia Regionale per l'Energia della Liguria – A.R.E. Liguria S.p.A.***

- ✓ **Interventi finanziari** pubblici e privati per l'avvio delle azioni pilota: la Regione intende favorire, nell'arco temporale 2000-2005, la realizzazione di specifici interventi, utili a sperimentare le modalità operative di accordi pubblico/privato per iniziative nel campo delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico, valutandone, contemporaneamente, l'efficacia e gli effetti sul territorio.
  
- ✓ **Fora**: saranno attivati fora con le Amministrazioni Provinciali e gli EELL dedicati alla presentazione degli elementi strategici di piano.

## **1 STRUMENTI COMUNITARI ESISTENTI**

### ***1.1 V Programma quadro per la ricerca, lo sviluppo tecnologico e la dimostrazione***

Lo strumento principale per l'attuazione della politica di ricerca scientifica e tecnologica dell'Unione Europea, per gli anni che vanno dal 1998 al 2002, è costituito dal V Programma Quadro di Ricerca, Sviluppo e Dimostrazione, adottato dalla Comunità Europea il 22.12.98, con decisione del Consiglio.

Un ammontare di 14.960 milioni di Euro è stato concesso alla ricerca nel suo insieme, di cui 13.700 milioni di Euro saranno destinati alla messa in pratica della sezione comunitaria europea del Quinto programma Quadro e 1.260 al Programma Quadro Euratom per la ricerca nucleare.

Come nei precedenti Programmi Quadro, si tratta di contributi finanziari per progetti internazionali di ricerca e di innovazione tecnologica. Possono concorrere proponenti residenti in Paesi Membri dell'Unione Europea o in Paesi Associati, privati, pubblici, industriali od accademici. L'erogazione dei cofinanziamenti avviene tramite inviti a presentare proposte con apertura e scadenza prefissate.

Il V Programma Quadro ha due grandi obiettivi di fondo: risolvere i problemi del cittadino europeo e rispondere alle sfide socioeconomiche dell'Unione Europea. L'attuazione del nuovo Programma, quindi, si basa sul principio secondo cui la scienza deve mettersi al servizio dei cittadini. Le attività di ricerca devono essere finalizzate a risolvere i problemi reali della società, abbandonando l'approccio del passato che mirava in primo luogo a produrre conoscenza. La soluzione dei sempre più complicati problemi dell'Europa, alla vigilia del nuovo millennio, richiede un approccio integrato, interdisciplinare. Per permettere ciò si sono create le cosiddette "azioni chiave", delle linee d'azione con un approccio flessibile, che non si basano sulla tradizionale classificazione delle materie scientifiche/tecnologiche, ma prendono come punto di partenza il problema, studiandolo nel complesso. La soluzione dei problemi deve portare a migliorare la situazione occupazionale in Europa, a promuovere la qualità della vita dei suoi cittadini ed a permettere una crescita sostenibile ed eco-compatibile.

In quanto al contenuto tematico, il nuovo Programma Quadro è strutturato e si articola in sette programmi specifici, che adottano modalità di partecipazione, modulistica e procedure di selezione in gran parte omogenei tra loro.

Il Programma tematico "Energia, Ambiente e Sviluppo sostenibile" è incentrato su incalzanti problematiche di carattere ambientale ed energetico e si articola in due settori indipendenti: Ambiente e sviluppo sostenibile ed Energia.

L'interesse di tutte le nazioni industrializzate è quello di soddisfare la domanda di fonti di energia a lungo termine e ridurre l'impatto delle attività umane sull'ambiente. Dunque, l'obiettivo strategico di questo programma è rappresentato dal rilancio dello sviluppo della scienza e della tecnologia in campo ambientale ai fini di migliorare la

qualità della vita e favorire la crescita, la competitività e l'occupazione, garantendo allo stesso tempo una gestione sostenibile delle risorse e la tutela dell'ambiente. Il budget di questo programma è di 2, 125 milioni di Euro.

## ***1.2 I Fondi strutturali Europei***

I Fondi Strutturali, istituiti dal Regolamento CEE 2052/88, sono gli strumenti di cui si avvale la Comunità Europea per ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle diverse Regioni e dei diversi Stati Membri dell'Unione Europea.

I Fondi strutturali sono quattro:

- ✓ Il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), gestito dalla Direzione Generale per la Politica Regionale;
- ✓ Il Fondo Sociale Europeo (FSE), gestito dalla Direzione Generale per l'Occupazione e gli Affari Sociali;
- ✓ Il Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e Garanzia, sezione orientamento (FEOGA-or), gestito dalla Direzione Generale per l'Agricoltura;
- ✓ Lo Strumento Finanziario di Orientamento per la Pesca (SFOP), gestito dalla Direzione Generale per la Pesca.

Attraverso tali Fondi si intende raggiungere, nelle tre diverse zone obiettivo tra cui l'Unione Europea è suddivisa, i seguenti obiettivi:

- ✓ Lo sviluppo e l'aggiustamento strutturale delle Regioni in ritardo di sviluppo, il cui PIL medio per abitante è inferiore al 75% della media dell'Unione Europea (obiettivo 1);
- ✓ La riconversione economica e sociale delle zone colpite da difficoltà strutturali (obiettivo 2);
- ✓ Lo sviluppo delle risorse umane al di fuori delle Regioni che possono beneficiare dell'obiettivo 1 (obiettivo 3).

In base al nuovo Regolamento dei Fondi strutturali, le iniziative comunitarie verso cui tali Fondi sono diretti, per il periodo 2000-2006, sono quattro:

- ✓ INTERREG III, volta ad incentivare lo sviluppo armonioso, equilibrato e duraturo dello spazio comunitario, tramite forme di cooperazione transfrontaliera e transnazionale interregionale;
- ✓ LEADER, volta allo sviluppo delle aree rurali;
- ✓ URBAN, volta a promuovere uno sviluppo urbano sostenibile, tramite la rivitalizzazione economica e sociale delle città e delle zone adiacenti;
- ✓ EQUAL, volta a promuovere nuove pratiche di lotta alle discriminazioni e alle disuguaglianze di ogni tipo nel mercato del lavoro, tramite forme di cooperazione transnazionale.

La somma destinata ai Fondi strutturali dalla Comunità Europea per il 2000-2006 è di 195 miliardi di Euro.

### **1.3 La politica forestale europea: il Programma d'azione forestale**

L'articolo 32 (38) del Trattato di Roma, che prevede l'applicazione del mercato comune ai prodotti agricoli, non menziona l'azienda forestale nella definizione di detti prodotti: l'elenco dettagliato figurante nell'allegato II del Trattato non comprende il legno, ad eccezione del sughero.

Certo, pur prevedendo lo stesso articolo 32 che la Commissione possa proporre al Consiglio di aggiungere detti prodotti all'elenco, non si è mai fatto ricorso a questa possibilità, peraltro limitata ai primi due anni successivi all'entrata in vigore del Trattato.

Questa situazione ha impedito il varo di una vera e propria politica forestale. Tutte le azioni che si sono sviluppate in tale settore a partire dal 1957 si sono, quindi, appoggiate su basi giuridiche relative ad altre politiche, quali la politica agricola comune, la politica regionale, la politica commerciale.

L'assenza di una base giuridica propria nei trattati ha fatto sì che tutte le azioni attuate in tale settore si sono sviluppate senza avere in vista obiettivi preventivamente identificati.

Gli obiettivi sono stati definiti dalla Commissione nella comunicazione COM(88) 255 "Strategia e azioni della Comunità nel settore forestale" solo nel 1988:

- ✓ Promuovere la partecipazione del settore forestale nel suo complesso alla pianificazione dell'utilizzazione del suolo e contribuire in tal modo allo sviluppo futuro del mondo rurale;
- ✓ Garantire alla Comunità una certa sicurezza nell'approvvigionamento di legno;
- ✓ Contribuire alla conservazione e al miglioramento dell'ambiente;
- ✓ Imprimere al settore forestale un suo proprio dinamismo, affinché svolga in modo migliore le sue diverse funzioni;
- ✓ Salvaguardare il patrimonio forestale e proteggerlo contro le cause principali di danno;
- ✓ Sviluppare il ruolo della foresta come mezzo naturale di ricreazione.

Con l'individuazione di questi obiettivi, le misure forestali decise dalla Comunità assumono un carattere più coerente. Nel settembre 1988 la Commissione presenta al Consiglio una strategia forestale comunitaria nonché un Programma d'azione forestale. Adottato dal Consiglio nel 1989, tale programma d'azione si concentra su cinque azioni prioritarie:

- ✓ Rimboschimento delle superfici agricole;
- ✓ Sviluppo e utilizzazione ottima delle foreste nelle zone rurali;
- ✓ Programma sughero;
- ✓ Protezione delle foreste;
- ✓ Varie misure di accompagnamento.

All'identificazione di queste linee d'azione hanno fatto seguito alcuni regolamenti:

## ***Agenzia Regionale per l'Energia della Liguria – A.R.E. Liguria S.p.A.***

Reg. CEE 1609/89 per incrementare le produzioni forestali e per il miglioramento delle risorse esistenti (modifica il reg. 797/85 in materia di rimboschimento delle superfici agricole).

Reg. CEE 1610/89 (norme di applicazione del Reg. CEE 4256/88: Azione di sviluppo e valorizzazione delle foreste nelle zone rurali della Comunità) ribadisce l'importanza dell'ambiente rurale e forestale per l'intera collettività, sia dal punto di vista economico che per la funzione sociale e ricreativa della foresta.

Reg. CEE 1612/89 si occupa della prima trasformazione e commercializzazione dei prodotti legnosi, spostando l'attenzione dall'ambito prettamente selvicolturale a quello industriale.

Reg. CEE 867/90, relativo al miglioramento delle condizioni di trasformazione e commercializzazione dei prodotti della silvicoltura, prevede finanziamenti per le operazioni di taglio, esbosco, immagazzinamento e altre operazioni che precedono le attività di prima trasformazione industriale. Questo Regolamento rende operative le misure indicate nel Reg. 1612/89.

Reg. CEE 866/90, relativo al miglioramento delle condizioni di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. I finanziamenti sono orientati verso le piccole e medie imprese, cosa particolarmente significativa se si pensa alla realtà delle imprese di utilizzazione boschiva in Italia.

Nel 1992, la Comunità entra in una fase che la vede affrontare con maggiore ambizione i problemi forestali tramite decisioni che modificano fundamentalmente il programma d'azione del 1985. Queste decisioni sono di due tipi:

### 1. Misure di protezione delle foreste contro l'inquinamento atmosferico e gli incendi.

Si tratta rispettivamente dei regolamenti 2157/92 (che modifica completamente il regolamento precedente 3528/86 del 17 novembre 1986) e 2158/92 del 23 luglio 1992 (essi saranno successivamente modificati, da ultimo nel 1997: 207 e 208/97). Dette regolamentazioni comportano:

- ✓ Per l'inquinamento: indagini regolari sullo stato delle foreste e un controllo intensivo degli ecosistemi forestali; progetti pilota per il miglioramento della conoscenza degli effetti dell'inquinamento atmosferico sulle foreste e per il risanamento delle foreste danneggiate,
- ✓ per gli incendi: una concentrazione dell'attività comunitaria nelle zone ad alto rischio; l'elaborazione da parte degli Stati membri di piani di protezione delle foreste, compresa l'analisi delle cause degli incendi; un sistema d'informazione comunitaria; un sostegno dell'UE a progetti di protezione.

### 2. Altre decisioni adottate, quale corollario della riforma della PAC, mirano ad appoggiare le attività forestali delle aziende agricole. Si tratta di tre regolamenti del 30 luglio 1992 di cui il 2080/92 che vara un regime di aiuti ai programmi di rimboschimento dei terreni agricoli che comprende:

- ✓ Aiuti destinati a coprire i costi per il rimboschimento dei terreni agricoli,

## ***Agenzia Regionale per l'Energia della Liguria – A.R.E. Liguria S.p.A.***

- ✓ Aiuti alla manutenzione delle colture,
- ✓ Premi annui destinati a compensare le perdite di reddito derivanti dai rimboschimenti,
- ✓ Aiuti al miglioramento delle superfici boscate.

A queste misure del 1992 occorre aggiungere:

- ✓ Il sistema europeo d'informazione e di comunicazione forestali (EFICS) creato nel 1994 (regolamento 400/94);
- ✓ Le attività di ricerca relative al settore forestale cofinanziate nell'ambito dei programmi di ricerca e di sviluppo nel settore agronomico e ambientale.

Nuove prospettive per una politica globale e integrata delle foreste sono aperte dalla comunicazione della Commissione del 18 Novembre 1998 (COM(1998) 649 def.), ripresa punto per punto dalla risoluzione del Consiglio (1999/C 56/01) del 15 dicembre 1998 relativa a una strategia forestale per l'Unione europea. Vi si ribadiscono in particolare i principi di multifunzionalità delle foreste e d'inclusione della filiera nelle regole dell'economia di mercato. La Commissione è invitata a presentare al Consiglio una relazione sull'attuazione della strategia forestale entro un termine di cinque anni.

### ***1.4 La procedura EMAS***

I sistemi certificati di ecogestione costituiscono la prima categoria di strumenti economici volontari, dei quali è prevedibile un sempre più intenso utilizzo, per la loro efficacia ad integrazione del comando e controllo degli altri strumenti economici.

Il Regolamento CEE n. 1836/93, sull'adesione volontaria delle imprese del settore industriale ad un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS Environmental Management & Audit Scheme), prevede che le imprese, relativamente al loro sito di produzione, considerino gli aspetti ambientali e i relativi costi come base integrante del loro sistema produttivo, indipendentemente e al di là degli obblighi di legge, il cui rispetto rimane comunque garantito.

Il regolamento, nato per definire le modalità attraverso le quali le aziende che applicano una politica ambientale oculata ne possano dare pubblica dimostrazione in modo controllato, pone in rilievo il ruolo e la responsabilità delle imprese per lo sviluppo economico e per la protezione dell'ambiente in tutta la Comunità Europea. Si propone di promuovere una migliore prassi di gestione ambientale delle imprese che, attraverso l'adesione al sistema, possono migliorare la trasparenza dei processi produttivi che hanno impatto sull'ambiente e, nel contempo, migliorare la gestione delle risorse, con evidenti vantaggi sia nell'aumento della competitività che nell'accrescimento della fiducia del pubblico nei confronti delle attività industriali e dei mezzi di controllo delle stesse.

Punti essenziali di questo sistema sono:

- ✓ L'impegno dell'impresa al miglioramento continuo delle sue prestazioni ambientali;
- ✓ La trasparenza dei metodi di produzione;

## ***Agenzia Regionale per l'Energia della Liguria – A.R.E. Liguria S.p.A.***


- ✓ La comunicazione al pubblico delle prestazioni ambientali stesse;
- ✓ L'accettazione di una verifica della validità di tale comunicazione da parte di soggetti imparziali e indipendenti, accreditati formalmente da appositi organismi riconosciuti dallo Stato.

Questa procedura affianca alla realizzazione del sistema di gestione ambientale la redazione di un documento pubblico che renda noto a tutti quale sia l'organizzazione ed il funzionamento di tale sistema, quale sia la politica ambientale e che successi abbia avuto nel raggiungere i propri obiettivi.

In figura è rappresentato lo schema di attuazione del Regolamento, attraverso l'elencazione di tutte le fasi che l'impresa deve percorrere per arrivare alla registrazione del sito.

### **Schema di attuazione del Regolamento EMAS**





La sezione EMAS Italia, che nel nostro Paese rappresenta l'organismo competente sia per la registrazione dei siti sia per l'accreditamento dei verificatori ambientali, indica, come primo fra i criteri di assoluto rigore per la credibilità del sistema, la volontarietà: le imprese, che non sono obbligate a aderire all'EMAS, ma scelgono questa strada su base volontaria devono considerare la loro partecipazione a tale sistema come frutto del convincimento profondo che ciò corrisponde ai loro interessi aziendali oltre che al più generale requisito di cooperare al miglioramento dell'ambiente.

### ***1.5 Sviluppo del processo di liberalizzazione del mercato dell'energia elettrica***

Il processo di liberalizzazione del mercato dell'energia elettrica ha avuto un punto di svolta con l'emanazione della Direttiva Europea 96/92/CE "Norme comuni per il

## ***Agenzia Regionale per l'Energia della Liguria – A.R.E. Liguria S.p.A.***

Mercato Interno dell'energia elettrica”, che doveva essere recepita dagli Stati Membri entro il 19 febbraio 1999.

La direttiva 96/92/CE prevede una liberalizzazione graduale del mercato finalizzata all'accrescimento della qualità del servizio, consentendo l'ingresso di nuovi soggetti competitori e la libera scelta, per alcune categorie di utenze, degli enti fornitori.

Le procedure adottate dal Governo italiano in tal senso si possono sintetizzare nelle quattro seguenti fasi:

- a. La prima fase è stata avviata precedentemente all'effettiva emanazione della direttiva 96/92/CE; questa fase, principalmente di studio, è stata sviluppata da un'apposita Commissione istituita dal MICA ed ha costituito un importante punto di riferimento per il riassetto del settore energetico.
- b. La seconda fase, basata sulle conclusioni della Commissione Ministeriale suddetta, è stata sviluppata con un dibattito parlamentare che ha portato, in data 11 giugno 1996, l'approvazione di una risoluzione (nota come “Risoluzione Migliavacca”).
- c. La terza fase è stata incentrata sull'approvazione della “legge comunitaria 1995/1997”. La legge 24 maggio 1998 n°128 ha dato delega al MICA per l'attuazione della Direttiva 96/92/CE tramite l'emanazione di uno o più decreti legislativi.
- d. La quarta fase è costituita dall'emanazione del Decreto Legislativo 16 marzo 1999 n°79 “Attuazione della Direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica”.

La procedura sopra descritta ha voluto portare un rinnovamento nel settore elettrico introducendo fattori innovativi in maniera graduale e ottimizzando, laddove possibile, l'assetto esistente.

Il riassetto del mercato elettrico ha comportato la trasformazione dell'ENEL a holding industriale, cui faranno capo differenti società per i settori della produzione, distribuzione, vendita, trasmissione dell'elettricità e della dismissione del nucleare. Il processo di trasformazione comporterà, entro il 2003, un ridimensionamento della quantità di energia elettrica prodotta dall'ENEL, che non dovrà superare il 50% della quota di energia prodotta o importata in Italia in osservanza delle direttive dell'antitrust.

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, istituita nel 1990 con la Legge n°287, è l'organo di controllo della normativa antitrust e si prefigge lo scopo di consentire l'ingresso nel mercato agli operatori economici garantendo una competizione a pari opportunità.

### ***1.6 Sviluppo del processo di liberalizzazione del mercato del gas naturale***

Il processo di liberalizzazione del mercato del gas è stato fortemente promosso e sostenuto dall'Unione Europea che, attraverso la Direttiva Gas 98/30/CE, approvata il 22.6.98, stabilisce norme comuni per il mercato interno europeo del gas naturale.

In particolare, l'obiettivo della direttiva è la realizzazione di un mercato concorrenziale europeo del gas naturale attraverso la creazione di singoli mercati liberi. Le imprese che producono tali servizi opereranno, quindi, in regime di concorrenza e, ugualmente, i clienti finali saranno liberi di scegliere il fornitore più conveniente o gradito, nella convinzione che in un mercato liberalizzato e concorrenziale i prezzi per i consumatori finali non possano che scendere.

La liberalizzazione dei diversi mercati nazionali è quindi solo strumentale rispetto alla introduzione di un mercato concorrenziale comune. I singoli stati membri, tenuto conto della loro organizzazione del settore e nel rispetto del principio di sussidiarietà, devono assicurare che le imprese del gas siano gestite conformemente al raggiungimento dell'obiettivo attraverso la progressiva e graduale rimozione delle barriere alla concorrenza.

Il fondamentale principio informatore del processo di liberalizzazione dei predetti servizi a rete è quello del TPA (Third Part Access) o "common rail" (autostrade dell'energia), in base al quale i competitori possono accedere, in condizioni trasparenti e non discriminatorie, alle infrastrutture di terzi, in primo luogo alle reti di trasporto e di distribuzione dell'energia e, nel caso del gas, anche agli impianti di stoccaggio. L'approvvigionamento di energia (produzione, importazione, esportazione) dovrebbe invece, nelle intenzioni del legislatore, essere completamente liberalizzato.

La liberalizzazione del servizio gas è stata quindi basata:

- Sulla separazione societaria o, quantomeno, contabile delle attività inerenti agli impianti dalle attività inerenti alla vendita (in Italia e nel Regno Unito è stata scelta la strada della separazione societaria, mentre negli altri Paesi della Comunità si è optato per l'unbundling);
- Su un nuovo quadro di regole volte a garantire condizioni trasparenti e non discriminatorie di accesso alle infrastrutture comuni (la maggior parte dei Paesi europei, esclusi Germania e Belgio, ha optato per un sistema di accesso regolato dalle Autorità di settore);
- Sulla revoca, in tempi più o meno rapidi a seconda dei settori e dei Paesi, dei regimi di monopolio legale o di esclusiva, specie per quanto attiene l'attività di vendita.

### ***1.7 Il Libro verde sulla sicurezza dell'approvvigionamento energetico***

Il Libro verde, adottato dalla Commissione europea il 29 Novembre 2000, è nato da una constatazione: la crescita inquietante della dipendenza energetica europea. L'Unione europea sarà, infatti, sempre più dipendente da fonti energetiche esterne e l'allargamento ai paesi dell'Est non cambierà nulla a questo dato di fatto. Secondo le previsioni attuali, il tasso di dipendenza raggiungerà il 70% nel 2030.

Intenzione del Libro verde è appunto quella di aprire un dibattito sulla sicurezza dell'approvvigionamento dell'energia, che viste queste premesse, potrebbe essere compromessa insieme alla competitività stessa dell'Unione.

La sicurezza dell'approvvigionamento non deve mirare a massimizzare l'autonomia energetica o a minimizzare la dipendenza bensì a ridurre i rischi legati a quest'ultima. La sicurezza energetica deve mirare a garantire, per il benessere dei cittadini e il buon funzionamento dell'economia, la disponibilità fisica e continua dei prodotti energetici sul mercato ad un prezzo accessibile a tutti i consumatori (privati e industriali), nella prospettiva di uno sviluppo sostenibile conformemente all'obiettivo fissato nel trattato di Amsterdam. Per questo motivo il concetto di sicurezza impone una riflessione sulla diversificazione delle fonti di approvvigionamento energetico (per prodotti e zone geografiche).

A fronte di queste considerazioni il Libro verde delinea lo schema di una strategia energetica a lungo termine in base al quale:

- ✓ L'Unione deve riequilibrare la politica dell'offerta con azioni chiare a favore di una politica della domanda. I margini di manovra su un aumento dell'offerta comunitaria sono, infatti, ridotti rispetto alle esigenze mentre quelli sulla domanda si configurano più promettenti, soprattutto per quanto riguarda il risparmio di energia negli edifici e nei trasporti;
- ✓ Circa la domanda, il Libro verde invoca un effettivo cambiamento del comportamento dei consumatori, evidenzia l'interesse dello strumento fiscale per orientare la domanda verso consumi più razionali e più rispettosi dell'ambiente. Sono auspicati prelievi fiscali o parafiscali per penalizzare l'impatto ambientale dell'energia. I settori del trasporto e dell'edilizia dovranno essere oggetto di una politica attiva di risparmio energetico e di diversificazione a favore delle energie meno inquinanti;
- ✓ Circa l'offerta, si deve dare la priorità alla lotta contro il riscaldamento climatico. Lo sviluppo delle energie nuove e rinnovabili, compresi i biocarburanti, è la chiave di volta del cambiamento. Raddoppiare la loro quota dal 6 al 12% nel bilancio energetico e passare dal 14 al 22% nella produzione di elettricità è un obiettivo che va raggiunto entro il 2010. Nelle condizioni attuali esse ristagneranno sul 7% in 10 anni. Soltanto nuove misure finanziarie (aiuti di Stato, detrazioni fiscali, sostegno finanziario) potrebbero favorire un obiettivo così ambizioso. Una pista da esplorare è l'idea che le energie redditizie (petrolio, gas, nucleare) finanzino lo sviluppo delle energie rinnovabili che finora non hanno beneficiato come le altre energie convenzionali di un congruo sostegno.

### ***1.8 Il Libro bianco sui trasporti: la politica europea dei trasporti fino al 2010, il momento delle scelte***

Elemento cardine delle moderne economie, i trasporti si trovano a dover soddisfare le esigenze di una società sempre più assetata di mobilità e di un'opinione pubblica

## ***Agenzia Regionale per l'Energia della Liguria – A.R.E. Liguria S.p.A.***

sempre meno incline ad accettare i cronici ritardi e la mediocre qualità di determinati servizi.

L'allargamento dell'Europa ai paesi dell'Est, produrrà un impatto non trascurabile sulla domanda di mobilità, rendendo ancora più difficile realizzare il riequilibrio fra i modi di trasporto e il progressivo sganciamento fra la crescita dei trasporti e quella economica, come auspicato dal Consiglio europeo di Goteborg.

A fronte di una domanda di trasporto in costante crescita, la risposta della Comunità non può limitarsi alla costruzione di nuove infrastrutture ed all'apertura di nuovi mercati.

Una prima importante tappa verso un sistema di trasporto sostenibile è costituita dal Libro bianco sui trasporti, adottato dalla Commissione europea il 12 Settembre 2001, COM(2001)370.

Il Libro bianco contiene una sessantina di precise proposte da adottare a livello comunitario nel quadro della politica dei trasporti. Prevede inoltre un programma d'azione, composto di diverse misure scaglionate fino al 2010, e legato a scadenze, che comprende in particolare un meccanismo di controllo e una valutazione intermedia nel 2005, per determinare se gli obiettivi quantitativi (ad esempio in materia di ripartizione modale o di sicurezza stradale) sono stati effettivamente raggiunti e se occorrono degli adeguamenti.

In particolare, la Commissione adotterà proposte dettagliate all'insegna dei seguenti orientamenti:

- ✓ Rilanciare le ferrovie: si tratta di riuscire a realizzare l'apertura dei mercati non solo per il trasporto internazionale di merci, come deciso nel Dicembre 2000, ma anche per il cabotaggio sui mercati nazionali (in modo che nessun treno viaggi più a vuoto) e, progressivamente, per il trasporto internazionale di passeggeri.
- ✓ Migliorare la qualità del trasporto su strada.
- ✓ Promuovere i trasporti marittimi, attraverso la creazione di vere e proprie autostrade del mare, e quelli fluviali.
- ✓ Conciliare la crescita del trasporto aereo con l'ambiente: in tempi di mercato unico e di moneta unica non esiste in Europa un "cielo unico" e il sistema di gestione del traffico aereo è troppo frammentato. È fondamentale elaborare entro il 2004 un insieme di proposte volte a fissare una regolamentazione comunitaria del traffico aereo.
- ✓ Fare dell'intermodalità una realtà: il ricorso all'intermodalità è di importanza fondamentale nello sviluppo di alternative competitive al trasporto stradale e verrà incentivato anche grazie al nuovo programma comunitario di sostegno "Marco Polo".
- ✓ Realizzare la rete transeuropea dei trasporti.
- ✓ Rafforzare la sicurezza stradale.
- ✓ Decidere un'efficace politica di tariffazione dei trasporti. Il Libro bianco svilupperà i seguenti orientamenti: armonizzazione della fiscalità dei carburanti per uso professionale e ravvicinamento dei principi tariffari di uso delle infrastrutture.

- ✓ Riconoscere i diritti e i doveri degli utenti: con l'adozione della carta dei diritti del passeggero aereo, la Commissione ha instaurato un precedente che potrà essere seguito anche per gli altri modi di servizio.
- ✓ Sviluppare trasporti urbani di qualità.
- ✓ Mettere la ricerca e la tecnologia a servizio dei trasporti puliti ed efficienti.
- ✓ Gestire in modo adeguato la mondializzazione: la normativa che regola i trasporti è ormai da tempo concordata a livello internazionale. La politica comune dei trasporti si trova pertanto nella difficile posizione di dover mediare fra regole fissate a livello internazionale da organismi pienamente riconosciuti, da un lato, e da regole nazionali spesso destinate a proteggere i mercati interni, dall'altro.

### ***1.9 Direttiva 2001/42/CE sulla valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente***

Il 21 Giugno 2001 la Commissione Europea ha approvato la Direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, che si pone l'obiettivo di anticipare, già nella fase della pianificazione, la ricerca delle condizioni di sostenibilità ambientale nelle scelte di piano.

L'interessante innovazione introdotta da questa direttiva è, appunto, riconducibile al momento di applicazione della valutazione stessa, che deve essere effettuata durante la fase preparatoria del piano o del programma ed anteriormente alla sua adozione o all'avvio della relativa procedura legislativa. Si tratta, quindi, di una procedura che accompagna l'iter pianificatorio o programmatico, capace di garantire la scelta coscienziosa fra le alternative, alla luce degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano e programma. Inoltre, le misure previste per il monitoraggio durante l'attuazione del piano permettono di contrastare gli effetti negativi derivanti dall'attuazione degli stessi e di effettuare delle correzioni al processo in atto.

La VAS si articola, quindi, in una valutazione ex-ante che precede e accompagna la valutazione di piani e programmi, in una valutazione intermedia, che prende in considerazione i primi risultati degli interventi, la coerenza con la valutazione ex-ante, la pertinenza con gli obiettivi e il grado di conseguimento degli stessi e, auspicabilmente, in una valutazione ex-post destinata a illustrare l'impiego delle risorse, l'efficacia e l'efficienza degli interventi e del loro impatto e la coerenza con la valutazione ex-ante.

Secondo la direttiva, l'applicazione della VAS deve avvenire per tutti i piani e i programmi "che sono elaborati per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale, della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della Direttiva 85/337/CEE, o per i quali, in considerazione dei possibili effetti sui siti, si ritiene necessaria una valutazione ai sensi degli art. 6 e 7 della Direttiva 92/43/CE" (art. 3.2).

## ***Agenzia Regionale per l'Energia della Liguria – A.R.E. Liguria S.p.A.***

Anche in questo caso è prevista la partecipazione del pubblico - “persone fisiche o giuridiche (...) e loro associazioni, organizzazioni o gruppi”, ai sensi dell’art. 2 lettera d) - che deve essere assicurata dai singoli stati membri secondo “specifiche modalità per l’informazione e la consultazione” (art. 6).

Gli obiettivi della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) sono quelli di garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e di contribuire all’integrazione di considerazioni ambientali, al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile sia all’atto dell’elaborazione di piani e programmi sia all’atto dell’adozione degli stessi. Quindi, la valutazione di tipo strategico si propone di verificare che gli obiettivi individuati siano coerenti con quelli propri dello sviluppo sostenibile, e che le azioni previste nella struttura di piano siano coerenti ed idonee al loro raggiungimento.

In particolare, la definizione degli obiettivi deve soddisfare le condizioni di sostenibilità all’accesso alle risorse ambientali:

- a) Il tasso di utilizzazione delle risorse rinnovabili non deve essere superiore al loro tasso di rigenerazione;
- b) L’immissione di sostanze inquinanti e di scorie nell’ambiente non deve superare la capacità di carico dell’ambiente stesso;
- c) Lo stock di risorse non rinnovabili deve rimanere costante nel tempo.

L’Unione Europea ha previsto, inoltre, 10 criteri di sostenibilità a cui si devono conformare i piani e i programmi:

1. Ridurre al minimo l’impiego delle risorse energetiche non rinnovabili;
2. Impiego delle risorse rinnovabili nei limiti della capacità di rigenerazione;
3. Uso e gestione corretta, dal punto di vista ambientale, delle sostanze e dei rifiuti pericolosi/inquinanti;
4. Conservare e migliorare lo stato della flora e della fauna selvatiche, degli habitat e dei paesaggi;
5. Conservare e migliorare la qualità dei suoli e delle risorse idriche;
6. Conservare e migliorare la qualità delle risorse storiche e culturali;
7. Conservare e migliorare la qualità dell’ambiente locale;
8. Protezione dell’atmosfera (riscaldamento del globo);
9. Sensibilizzare maggiormente alle problematiche ambientali, sviluppare l’istruzione e la formazione in campo ambientale;
10. Promuovere la partecipazione del pubblico alle decisioni che comportano uno sviluppo sostenibile.

In relazione alle finalità di cui sopra i piani e programmi dovrebbero, quindi, contenere in modo esplicito obiettivi di sviluppo sostenibile che riguardano interventi:

1. Tesi a diminuire la pressione sull’ambiente nell’ambito delle politiche di settore, realizzati ed individuati attraverso l’analisi delle diverse alternative di intervento;
2. Che incidano direttamente sulla qualità ambientale con azioni di infrastrutturazione ambientale capaci anche di contribuire a colmare l’attuale deficit.

La procedura di VAS è sinteticamente riassumibile nei seguenti punti:

1. L'ipotesi di piano o di programma può seguire due direzioni:
  - a) L'obbligatorietà di seguire la procedura di Valutazione Ambientale Strategica, se il piano o programma rientra nell'elenco esplicitato dalla legge;
  - b) La verifica della necessità di effettuare la VAS. In questa fase viene effettuata la consultazione con le autorità ambientali e data informazione sugli esiti della verifica.
2. La seconda fase consiste nella redazione di un Rapporto ambientale in cui siano individuati, descritti e valutati gli effetti significativi che l'attuazione del piano o del programma potrebbe avere sull'ambiente nonché le ragionevoli alternative.
3. La redazione del piano o del programma si baserà sulla scelta dell'alternativa, derivante dalla consultazione.
4. La VAS prevede, infine, una fase di monitoraggio durante la quale gli Stati membri controllano gli effetti ambientali significativi dell'attuazione dei piani e dei programmi al fine di individuare tempestivamente gli effetti negativi previsti ed essere in grado di adottare le misure correttive che ritengono opportune.

In conformità con quanto previsto dalla direttiva verrà, quindi, elaborato un Rapporto ambientale del Piano Energetico che comprenderà:

- ✓ Contenuti ed obiettivi;
- ✓ Rapporto con altri piani;
- ✓ Ricadute positive;
- ✓ Aree interessate;
- ✓ Problemi non risolvibili;
- ✓ Mitigazioni ( compensazioni etc);
- ✓ Scelte;
- ✓ Monitoraggio ex post.

Tale documento verrà sottoposto, poi, all'attenzione di “associazioni, organizzazioni o gruppi”, secondo le procedure individuate dalla l.r. 18/99.



### **1.10 Direttiva 2001/77/CE sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità**

La presente direttiva mira a promuovere un maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato interno e a creare le basi per un futuro quadro comunitario in materia.

Per fare questo, gli stati membri entro il 27 Ottobre 2002, e successivamente ogni 5 anni, adottano e pubblicano una relazione che stabilisce per i dieci anni successivi gli obiettivi indicativi nazionali di consumo futuro di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili in termini di percentuale del consumo di elettricità. Tale relazione delinea inoltre le misure adottate o previste a livello nazionale per conseguire tali obiettivi. Per fissare gli obiettivi sino al 2010 gli Stati membri tengono conto dei valori di riferimento riportati in tabella.

**Valori di riferimento per gli obiettivi indicativi nazionali degli Stati membri relativi al contributo dell'elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili al consumo lordo di elettricità entro il 2010.**

	el. FER 1997(TWh)	% el. FER 1997*	% el. FER 2010*
Belgio	0.86	1.1	6.0
Danimarca	3.21	8.7	29.0
Germania	24.91	4.5	12.5
Grecia	3.94	8.6	20.1
Spagna	37.15	19.9	29.4
Francia	66	15.0	21.0
Irlanda	0.84	3.6	13.2
Italia	46.46	16	25**
Lussemburgo	0.14	2.1	5.7
Paesi Bassi	3.45	3.5	9
Austria	39.05	70	78.1
Portogallo	14.30	38.5	39
Finlandia	19.03	24.7	31.5
Svezia	72.03	49.1	60
Regno Unito	7.04	1.7	10
Comunità	338.41	13.9%	22%

\* le percentuali relative all'energia FER nel 1997 e nel 2010 si basano sulla produzione nazionale di energia FER divisa per il consumo interno lordo di elettricità. In caso di scambi interni di elettricità FER (con certificazione riconosciuta od origine registrata), il calcolo di tali percentuali inciderà sui dati per il 2010 relativi ai singoli Stati membri, ma non sul totale per la Comunità.

\*\*L'Italia dichiara che il 22% potrebbe essere una cifra realistica, nell'ipotesi che nel 2010 il consumo interno lordo di elettricità ammonti a 340 TWh. Nel tener conto dei valori di riferimento enunciati nella tabella l'Italia muove dall'ipotesi che la produzione interna lorda di elettricità a partire da fonti energetiche rinnovabili rappresenterà nel 2010 fino a 76 TWh, cifra che comprende anche l'apporto della parte non biodegradabile dei rifiuti urbani e industriali utilizzati in conformità della normativa comunitaria sulla gestione dei rifiuti. Al riguardo si rilevi che la capacità di conseguire l'obiettivo indicativo enunciato dipende, tra l'altro, dal livello effettivo della domanda interna di energia elettrica nel 2010.

## ***Agenzia Regionale per l'Energia della Liguria – A.R.E. Liguria S.p.A.***

Gli Stati membri pubblicano per la prima volta entro il 27 Ottobre 2003, e successivamente ogni 2 anni, una relazione che contiene un'analisi del raggiungimento degli obiettivi indicativi nazionali tenendo conto, in particolare, dei fattori climatici che potrebbero condizionare tale realizzazione. Sempre entro la stessa data gli Stati membri fanno sì che l'origine dell'elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili sia garantita come tale secondo criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori stabiliti da ciascuno Stato membro. Essi prevedono il rilascio su richiesta di garanzie di origine che:

- ✓ Specificano la fonte energetica da cui è stata prodotta l'elettricità, specificano le date e i luoghi di produzione e, nel caso delle centrali idroelettriche, indicano la capacità;
- ✓ Consentono ai produttori di elettricità che utilizzano fonti energetiche rinnovabili di dimostrare che l'elettricità da essi venduta è prodotta da fonti energetiche rinnovabili.

Gli Stati membri si impegnano inoltre a:

- ✓ Ridurre gli ostacoli normativi e di altro tipo all'aumento della produzione di elettricità da fonti rinnovabili;
- ✓ Razionalizzare e accelerare le procedure all'opportuno livello normativo;
- ✓ Garantire che le norme siano oggettive, trasparenti e non discriminatorie e tengano pienamente conto delle particolarità delle varie tecnologie per le fonti energetiche rinnovabili.

Gli Stati membri adottano le misure necessarie ad assicurare che i gestori delle reti di trasmissione e di distribuzione presenti sul loro territorio garantiscano la trasmissione e la distribuzione di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili. Essi possono inoltre prevedere un accesso prioritario alla rete dell'elettricità prodotta da fonti rinnovabili. Nel trattamento degli impianti di produzione, i gestori delle reti di trasmissione danno la priorità ad impianti di produzione che utilizzano fonti energetiche rinnovabili nella misura consentita dal funzionamento del sistema elettrico nazionale.

Gli Stati membri garantiscono che la tariffazione dei costi di trasmissione e di distribuzione non penalizzi l'elettricità prodotta a partire da fonti energetiche rinnovabili, compresa, in particolare, l'elettricità proveniente da fonti energetiche prodotte in zone periferiche, quali le regioni insulari e le regioni a bassa densità di popolazione.

## **2 STRUMENTI NAZIONALI ESISTENTI**

### **2.1 Legge n°9 del 9 gennaio 1991**

La Legge 9/91 “*Norme per l’attuazione del Piano Energetico Nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali*” costituisce uno degli strumenti operativi di attuazione del PEN '88. Prevede, infatti, tutti i punti cardini del PEN '88 (aspetti istituzionali e fiscali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, geotermia, idrocarburi, autoproduzione) tralasciando le tematiche di risparmio energetico e di utilizzo delle fonti rinnovabili alla l. 10/91.

La Legge 9/91 ha la peculiarità di rafforzare alcuni elementi contenuti nella L. 308/82, quali la liberalizzazione della produzione di energia elettrica, introducendo nel quadro normativo la seguente innovazione: gli autoproduttori e le aziende municipalizzate sono autorizzate alla produzione di energia elettrica sia per consumi propri sia per il trasferimento all’ENEL.

La produzione di energia elettrica è pertanto consentita per autoconsumo, per cessione all’ENEL o per cessione/scambio fra aziende costituite in forma societaria o fra enti locali e loro imprese. Unici vincoli cui sono soggette le aziende produttrici di energia elettrica sono: un’ulteriore autorizzazione da parte del MICA, nel caso siano utilizzate fonti energetiche tradizionali, e il divieto di distribuire o vendere ai clienti l’energia prodotta dalle fonti rinnovabili ed assimilate, in tal caso l’ENEL è obbligata ad assorbire le eccedenze di energia elettrica prodotta.

La Legge 9/91 apporta le principali innovazioni alla liberalizzazione della produzione elettrica con il Titolo III “*Norme per gli autoproduttori e per le imprese elettriche degli Enti locali*”, che fornisce norme per gli autoproduttori da fonti energetiche convenzionali, disciplina i rapporti tra ENEL e Società commerciali - imprese elettriche degli Enti locali, prevede un regime giuridico per la produzione e la circolazione di energia elettrica prodotta con fonti rinnovabili e assimilate.

La L. 9/91 prevede l’emanazione di Decreti e Provvedimenti attuativi, quali:

- ✓ **DPR 485/94:** disciplina il settore delle risorse geotermiche, stabilendo l’obbligo di sistemazione idrogeologica e di risanamento paesaggistico dopo l’esecuzione di lavori.
- ✓ **DM 15 febbraio 1992:** emanato in attuazione dell’art. 29, prevede agevolazioni fiscali per le azioni finalizzate al contenimento dei consumi energetici negli edifici, attraverso detrazioni IRPEF per le spese sostenute negli interventi attuati.
- ✓ **Provvedimento CIP n°6 del 29 maggio 1992:** prevede una classificazione degli impianti, nonché la definizione dei prezzi e dei parametri relativi alla

cessione, al vettoriamento, all'autoproduzione e allo scambio dell'energia elettrica.

- ✓ **DM 10 aprile 1992:** disciplina i rapporti tra ENEL e municipalizzate definendo una convenzione quadro relativa al rilascio delle concessioni per l'esercizio delle imprese degli Enti locali nel settore energetico.
- ✓ **DM 25 settembre 1992:** definisce le convenzioni tipo che disciplinano i rapporti con l'ENEL relativamente alla cessione, allo scambio, al vettoriamento e alla produzione di energia elettrica derivante da fonti rinnovabili o assimilate.

Infine, in considerazione delle norme contenute nel Titolo III sopra citato, è stata emanata la Legge 36/94 che disciplina i canoni di concessione per gli impianti idroelettrici di piccola potenza.

## ***2.2 Legge n°10 del 9 gennaio 1991***

La legge 10/91 *“Norme per l'attuazione del nuovo Piano Energetico Nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia”* ha avviato una serie di azioni specifiche finalizzate al risparmio energetico ed all'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili, tra cui la predisposizione dei Piani Energetici (regionali e comunali).

Qui di seguito si analizzano gli articoli più significativi della L. 10/91

L'articolo 5 disciplina i Piani Energetici Regionali, citando testualmente:

- ✓ *Comma 1: “Le Regioni individuano i bacini che in relazione alle caratteristiche, alle dimensioni, alle esigenze di utenza, alla disponibilità di fonti rinnovabili di energia, al risparmio energetico realizzabile e alla preesistenza di altri vettori energetici, costituiscono le aree più idonee ai fini della fattibilità degli interventi di uso razionale dell'energia e di utilizzo delle fonti rinnovabili di energia”;*
- ✓ *Comma 2: “Le Regioni predispongono un piano regionale relativo all'uso delle fonti rinnovabili di energia”;*
- ✓ *Comma 3: “I piani di cui al comma 2 contengono in particolare:*
  - *Il bilancio energetico regionale;*
  - *L'individuazione dei bacini energetici territoriali;*
  - *La localizzazione e la realizzazione degli impianti di teleriscaldamento;*
  - *L'individuazione delle risorse finanziarie da destinare alla realizzazione di nuovi impianti di energia*
  - *La destinazione delle risorse finanziarie, secondo un ordine di priorità relativo alla quantità percentuale e assoluta di energia risparmiata per gli interventi di risparmio energetico*
  - *La formulazione di obiettivi secondo priorità di intervento*
  - *Le procedure per l'individuazione e la localizzazione di impianti per la produzione di energia fino a 10 MW per impianti installati al servizio dei settori industriale, agricolo, terziario, civile e residenziale, nonché per gli impianti idroelettrici”.*

## ***Agenzia Regionale per l'Energia della Liguria – A.R.E. Liguria S.p.A.***

L'articolo 8 "*Contributi in conto capitale a sostegno dell'utilizzo delle fonti rinnovabili di energia nell'edilizia*" stabilisce incentivi, gestiti dalle Regioni, per interventi energetici in ambito edilizio, quali: coibentazione, installazione di caldaie ad elevato rendimento, installazione di pompe di calore, installazione di impianti di cogenerazione, installazione di sistemi di illuminazione ad elevato rendimento. Detti contributi in conto capitale possono essere concessi nella misura minima del 20% e nella misura massima del 40% della spesa di investimento ammissibile documentata per ciascuno degli interventi previsti da questo articolo.

L'articolo 10 "*Contributo per il contenimento dei consumi energetici nei settori industriale, artigianale e terziario*" prevede la concessione di contributi in conto capitale fino al 30% della spesa ammissibile preventivata per interventi, attuati su impianti di piccola potenza, che comportino utilizzo delle fonti rinnovabili, aumento dell'efficienza e sostituzione degli idrocarburi con altri combustibili.

L'articolo 12 "*Progetti dimostrativi*", prevede contributi, nel limite del 50% della spesa ammissibile preventivata, per la progettazione e realizzazione di impianti tecnicamente innovativi e che utilizzino fonti rinnovabili di energia e/o combustibili non tradizionali ovvero sviluppino prototipi a basso consumo specifico.

L'articolo 13 "*Interventi nel settore agricolo*", prevede contributi, nel limite massimo del 55%, per la realizzazione di impianti con potenza fino a 10 MW termici o fino a 3 MW elettrici atti alla produzione o recupero di energia termica, elettrica e meccanica da fonti rinnovabili di energia.

L'articolo 17 "*Cumulo di contributi e casi di revoca*" stabilisce la cumulabilità dei contributi previsti nei precedenti articoli con altre incentivazioni eventualmente previste da alte leggi a carico del Bilancio dello Stato, fino al 75% dell'investimento complessivo.

L'articolo 19 "*Responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia*" prevede l'introduzione del ruolo dell'Energy Manager, citando testualmente:

- ✓ Comma 1: "Entro il 30 aprile di ogni anno i soggetti operanti nei settori industriale, civile, terziario e dei trasporti che nell'anno precedente hanno avuto un consumo di energia rispettivamente superiore a 10.000 tonnellate equivalenti di petrolio per il settore industriale ovvero a 1.000 tonnellate equivalenti di petrolio per tutti gli altri settori, debbono comunicare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il nominativo del tecnico responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia"
- ✓ Comma 2: "La mancanza della comunicazione di cui al comma 1 esclude i soggetti dagli incentivi di cui alla presente legge. Su richiesta del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato i soggetti beneficiari dei contributi della presente legge sono tenuti a comunicare i dati energetici relativi alle proprie strutture e imprese".
- ✓ Comma 3: "I responsabili per la conservazione e l'uso razionale dell'energia individuano le azioni, gli interventi, le procedure e quanto altro necessario per promuovere l'uso razionale dell'energia, assicurano la predisposizione di bilanci energetici in funzione anche dei parametri economici e degli usi energetici finali, predispongono i dati energetici di cui al comma 2.

## ***Agenzia Regionale per l'Energia della Liguria – A.R.E. Liguria S.p.A.***

L'articolo 26 promuove azioni finalizzate all'utilizzo delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico, quali:

- ✓ Progettazione e messa in opera di impianti non di processo e di edifici pubblici/privati volte al massimo contenimento dei consumi energetici termici ed elettrici;
- ✓ Utilizzo obbligatorio, negli edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico, delle fonti rinnovabili o assimilate per soddisfare il fabbisogno energetico, salvo impedimenti di natura tecnica o economica;
- ✓ Progettazione di edifici pubblici con criteri finalizzati alla conservazione, al risparmio e all'uso razionale dell'energia.

La L. 10/91 fornisce, pertanto, direttive che richiedono innanzitutto una valutazione del potenziale risparmio energetico nei diversi settori.

Al momento attuale si possono riscontrare alcuni “vuoti” normativi imputabili alla L. 10/91, in quanto non sono stati ancora emanati i decreti attuativi relativi ai seguenti articoli:

- ✓ Art. 4 comma 1: prevede l'emanazione di norme che definiscano i criteri generali tecnico costruttivi e le tipologie per l'edilizia sovvenzionata e convenzionata, nonché per l'edilizia pubblica e privata. Attualmente si deve fare riferimento al D.P.R. del 28 giugno 1977 n° 1052 “*Regolamento di esecuzione alla L. 373/76, relativa al consumo energetico per usi termici negli edifici*”.
- ✓ Art. 4 comma 2: prevede l'emanazione di un Decreto Ministeriale contenente la normativa tecnica al cui rispetto è condizionato il rilascio di autorizzazioni, la concessione ed erogazione di finanziamenti e contributi per la realizzazione di opere pubbliche.
- ✓ Art. 4 comma 7: prevede l'emanazione di un D.P.C.M. contenente norme idonee a rendere apprezzabile il conseguimento dell'obiettivo dell'uso razionale dell'energia e dell'utilizzo delle fonti rinnovabili nei criteri di aggiudicazione delle gare di appalto economicamente rilevanti per la fornitura di beni o servizi per conto della pubblica amministrazione, degli enti territoriali e delle relative aziende, degli istituti di previdenza e di assicurazione.
- ✓ Art. 30, comma 1: prevede l'emanazione di un DPR contenente norme per la certificazione energetica degli edifici e per l'individuazione dei soggetti abilitati a rilasciarla.
- ✓ Art. 32, comma 1: prevede l'emanazione di un D.M. contenente norme di certificazione delle caratteristiche e delle prestazioni energetiche dei componenti degli edifici e degli impianti.

### **2.3 Legge n. 97/94 - "Nuove disposizioni per le zone montane"**

La legge si propone di perseguire lo sviluppo economico della montagna e, più in generale, delle popolazioni montane.

Attraverso l'istituzione di un **Fondo Nazionale della Montagna** presso il Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica, si intende garantire la tutela ambientale e lo sviluppo di attività integrate che rivitalizzino i territori montani. Il Fondo è alimentato da trasferimenti comunitari, statali e regionali ed ha un carattere aggiuntivo rispetto ad ogni altro trasferimento a favore degli Enti Locali. La pratica attuazione dei principi di valorizzazione delle foreste tramite gli interventi previsti dalla legge 97/94 è sino ad oggi piuttosto limitata per l'insufficiente impegno finanziario e per la scarsa adesione e recepimento da parte delle Regioni.

Gli interventi previsti dalla legge 97/94 riguardano in particolare:

- a) Il mantenimento dell'integrità delle aziende agricole;
- b) Le procedure per l'acquisto delle proprietà;
- c) La tutela ambientale: la legge concede contributi a imprenditori agricoli, anche a titolo non principale, per la realizzazione di piccole opere di manutenzione ambientale all'interno delle proprietà agro-silvo- pastorali (art. 7);
- d) La gestione del patrimonio forestale: le Comunità Montane, attraverso convenzioni tra i proprietari, possono promuovere la costituzione di consorzi forestali anche in forma coattiva; sono tenute ad individuare idonei ambiti territoriali per la razionale gestione e manutenzione dei boschi; possono essere delegate dalle regioni, dalle province e dai comuni alla gestione del relativo demanio forestale; e possono provvedere alla tutela, all'assistenza tecnica, al monitoraggio e ricomposizione ambientale e alla sorveglianza dei boschi di propria competenza. Per favorire la gestione dei boschi, è prevista anche una notevole semplificazione delle normative sul lavoro;
- e) La tutela dei prodotti tipici (anche in applicazione del Regolamento CEE 2081/92), con l'istituzione di un apposito marchio o di una denominazione aggiuntiva di "prodotto della montagna italiana".

## **2.4 La Legge Bassanini 59/97**

La legge 59/97, aggiornata con le modifiche avvenute successivamente (Leggi n. 127/97, n. 191/98, n. 50/98 e n. 241/99), ha avviato un'opera di riforma complessiva della Pubblica Amministrazione disegnando una nuova mappa dei compiti e delle funzioni che spettano all'amministrazione statale, alle Regioni e agli Enti Locali (fase 1) e una nuova organizzazione degli apparati centrali, più snella e funzionale (fase 2).

La riforma è articolata su quattro punti fondamentali:

### DECENTRAMENTO:

delega al Governo ad emanare uno o più decreti legislativi per conferire a Regioni ed Enti Locali funzioni e compiti amministrativi dello Stato.

Il trasferimento di compiti e funzioni dall'amministrazione centrale alle Regioni e agli Enti Locali avviene attraverso un procedimento completamente nuovo rispetto alle operazioni analoghe previste in passato: invece di individuare quali attribuzioni occorre trasferire, la delega specifica quali sono le funzioni che restano allo Stato.

La legge 59/1997, ha capovolto il tradizionale principio del parallelismo (che esprime lo stretto legame fra poteri legislativi e poteri amministrativi attribuiti alle Regioni e che, quindi, vedeva attribuite alle autonomie soltanto le materie loro espressamente "concesse" dalla legge) sostituendolo con l'opposto principio di sussidiarietà (art. 3, comma 1, lett. b). Ogni ente sovraordinato, dunque, svolge una funzione sussidiaria rispetto all'Ente Locale più vicino alla collettività, secondo una scala di attribuzioni che parte dal Comune e, passando attraverso la Provincia, la Regione e lo Stato, termina con la "ritenzione" delle funzioni comuni di interesse sovranazionale all'Unione Europea.

Il principio di sussidiarietà, quindi, è un limite allo svolgimento di funzioni amministrative da parte di organi ed enti centrali e, di conseguenza, lontani dal soggetto portatore di interessi, realizzando un notevole potenziamento delle funzioni amministrative locali, reso indispensabile dal fallimento del sistema dei controlli statali nella gestione della cosa pubblica a livello locale.

Lo spostamento di compiti e funzioni verso la periferia, che viene delineato attraverso questo percorso, attua il cosiddetto "federalismo a costituzione invariata" basato prevalentemente sul decentramento amministrativo.

### RIORGANIZZAZIONE:

delega al Governo ad emanare uno o più decreti legislativi per:

1. razionalizzare l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, anche attraverso il riordino, la soppressione e la fusione dei ministeri;
2. riordinare gli enti pubblici nazionali operanti in settori diversi dalla assistenza e previdenza;
3. riordinare e potenziare i meccanismi e gli strumenti di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche;
4. riordinare e razionalizzare gli interventi diretti a promuovere e sostenere il settore della ricerca scientifica e tecnologica, nonché gli organismi operanti nel settore stesso.



COMPLETAMENTO PRIVATIZZAZIONE DEL LAVORO PUBBLICO:

delega al governo ad emanare uno o più decreti legislativi per completare l'integrazione della disciplina del lavoro pubblico con quella del lavoro privato e la conseguente estensione al lavoro pubblico delle disposizioni del Codice Civile e delle leggi sui rapporti di lavoro privato nell'impresa;

SEMPLIFICAZIONE:

autorizzazione al governo ad emanare regolamenti di delegificazione di 112 procedimenti amministrativi.

Nella legge "Bassanini 1", inoltre, sono previste alcune deleghe speciali per la disciplina delle attività economiche e del trasporto pubblico locale (in base alle quali sono stati tra l'altro introdotti principi di liberalizzazione nel settore commerciale e in quello del trasporto pubblico locale), oltre a norme per l'autonomia scolastica e universitaria.

## ***2.5 Il Decreto Bassanini 112/98***

La delega al Governo sul decentramento delle funzioni amministrative è stata attuata mediante l'emanazione di alcuni decreti legislativi tra cui il D.lgs. 31 Marzo 1998, n. 112 recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59".

Con tale decreto prosegue la cosiddetta "rivoluzione federalista" della legge Bassanini che trasferisce a Regioni ed Enti Locali una lunga lista di funzioni e di compiti amministrativi fino ad oggi gestiti a livello centrale.

Tutti i campi dell'amministrazione rientrano nell'opera di decentramento che lascia allo Stato la sola definizione delle funzioni ed attribuisce, invece, alle Regioni lo svolgimento di tutti i compiti amministrativi. A loro volta le Regioni dovranno attribuire compiti e funzioni amministrative a Province e Comuni, nell'ottica del principio di sussidiarietà indicato dalla 59/97.

Nel processo di decentramento delineato da tale provvedimento, si collocano funzioni e compiti amministrativi afferenti sia ai settori tematici della protezione dell'ambiente, che del governo del territorio: nel segno del principio di sussidiarietà, le Regioni e gli Enti locali vedono dunque incrementate, in misura più o meno ampia, le loro competenze; lo Stato mantiene, comunque, le competenze di valenza generale o di scala superiore a quella regionale.

In sintesi, queste sono le principali novità del decreto legislativo 112/1998 in materia di tutela dell'ambiente: il principio di fondo di tutto il decreto è che allo Stato e, quindi in questa materia, al Ministero dell'Ambiente rimangono i poteri riguardanti la fissazione dei principi generali e dei criteri di base, mentre alle Regioni, e da queste agli Enti Locali, spetta il compito di programmare e gestire direttamente gli interventi sul territorio.

In quest'ottica sono stati soppressi i vari strumenti di programmazione ambientale che prima spettavano allo Stato, come, ad esempio, i programmi triennali per la tutela

ambientale e per le aree protette e il piano nazionale per la qualità dell'aria. Sono rimaste però al Ministero dell'ambiente, le competenze - individuate quali "compiti di rilievo nazionale" - relative all'individuazione, istituzione e disciplina generale di parchi e riserve nazionali, sia terrestri che marine, con la partecipazione delle Regioni attraverso il parere espresso dalla "conferenza unificata Stato Regioni". Tra i compiti di rilievo nazionale sono state individuate anche le funzioni riguardanti la protezione dell'ambiente marino, la vigilanza sull'ANPA (Agenzia Nazionale per la protezione dell'ambiente), ovviamente il recepimento di convenzioni internazionali e direttive comunitarie in materia di tutela dell'ambiente, l'adozione della "carta della natura", alcune importanti funzioni riguardanti la protezione di fauna e flora, la Valutazione d'Impatto Ambientale sulle opere la cui autorizzazione compete allo Stato, nonché per quelle infra-regionali, o gli impianti industriali di rilevante impatto.

Per quanto riguarda la difesa del suolo e la gestione del demanio idrico, sebbene tra i compiti di rilievo nazionale vengano individuati quelli riguardanti la "programmazione e finanziamento degli interventi di difesa del suolo" (art. 88), gli interventi diretti vengono affidati alle Regioni: realizzazione e gestione di opere idrauliche, concessioni per estrazioni di materiali dai corsi d'acqua, derivazioni di acque pubbliche.

Per quanto concerne la delimitazione delle funzioni in materia di energia, i compiti e le funzioni dello Stato (art. 29) sono quelli relativi alla ricerca scientifica, all'elaborazione e alla definizione degli obiettivi e delle linee strategiche di politica energetica nazionale, alla determinazione di obiettivi e programmi specifici in materia di fonti rinnovabili e di risparmio energetico, nonché all'adozione degli atti di indirizzo e coordinamento per un'articolata programmazione energetica a livello regionale.

Le funzioni conferite alle Regioni (art. 30) sono quelle amministrative (ivi comprese quelle relative alle fonti rinnovabili, all'elettricità, all'energia nucleare, al petrolio e al gas) non riservate allo Stato e non attribuite agli Enti Locali. In particolare, alle Regioni sono attribuiti i compiti relativi ai progetti dimostrativi, alla riattivazione e costruzione di nuovi impianti che utilizzano le derivazioni d'acqua e alla certificazione energetica degli edifici.

Le amministrazioni regionali, inoltre, devono svolgere funzioni di coordinamento dei compiti attribuiti agli Enti locali, nonché prestare assistenza agli stessi per le attività di informazione al pubblico e di formazione degli operatori pubblici e privati in materia di progettazione, installazione, esercizio e controllo degli impianti termici.

Le funzioni amministrative demandate agli Enti locali, oltre tutte le funzioni previste dalle singole legislazioni regionali, riguardano il controllo sul risparmio energetico e sull'uso razionale dell'energia. In particolare, nell'ambito delle linee di indirizzo e di coordinamento previste dai Piani Energetici Regionali, sono attribuiti alle Amministrazioni provinciali i seguenti compiti:

- ✓ Redazione e adozione di programmi di intervento per la promozione delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico;
- ✓ Autorizzazione all'installazione e all'esercizio degli impianti che producono energia;
- ✓ Controllo sul rendimento energetico degli impianti termici.

A fronte di tutte le importanti competenze e funzioni conferite alle Regioni, allo Stato viene attribuito un "potere sostitutivo" (art. 5) nei casi in cui dall'inerzia da parte delle Regioni rispetto ai compiti loro attribuiti, possa derivare "inadempimento agli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea o pericolo di grave pregiudizio agli interessi nazionali".

## ***2.6 Tassazione sulle emissioni di anidride carbonica e misure compensative***

In armonia con le conclusioni della Conferenza di Kyoto del 1997, che si prefiggono l'obiettivo di ridurre le emissioni di anidride carbonica, è stata emanata la Legge 23 dicembre 1998 n° 448 che contiene misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo.

L'articolo 8 della L. 448/98 riveste un particolare interesse in quanto prevede una tassazione delle emissioni di anidride carbonica e misure compensative.

Parte delle maggiori entrate dello Stato, derivanti per effetto delle disposizioni di tassazione delle emissioni di anidride carbonica, sono destinate:

- a) Al finanziamento delle spese di investimento sostenute per la riduzione delle emissioni e l'aumento dell'efficienza energetica degli impianti di combustione per la produzione di energia.
- b) A incentivare la riduzione delle emissioni inquinanti, l'efficienza energetica e le fonti rinnovabili nonché la gestione di reti di teleriscaldamento alimentato con biomassa.

Nel 1999, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 10, lettera f) della Legge 23 dicembre 1998 n° 448, è stato approvato un testo di legge noto come Carbon Tax.

Tale regolamento destina la maggiore parte delle entrate al Ministero dell'Ambiente per il finanziamento delle misure compensative di settore con incentivi per la riduzione delle emissioni inquinanti, per l'efficienza energetica e le fonti rinnovabili nonché per la gestione di rete di teleriscaldamento alimentato con biomassa.

Il Ministero dell'Ambiente individua annualmente le linee di azione per la riduzione delle emissioni dei gas serra e ripartisce tra le regioni, le province autonome e lo stesso Ministero dell'Ambiente le risorse annuali per il cofinanziamento degli interventi individuati tra quelli contenuti nelle "Linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione dei gas serra".

Le Regioni e le Province Autonome devono a loro volta individuare con proprio provvedimento, e d'intesa con gli Enti locali interessati, i progetti finanziabili oltre predisporre i relativi atti amministrativi necessari per la loro realizzazione.

Dal 2001 le Amministrazioni dello Stato, le Regioni e le Province autonome devono presentare al CIPE e alla Conferenza Unificata una relazione sullo stato d'attuazione dei progetti finanziati, facendo particolare riferimento ai risultati raggiunti o previsti per la riduzione delle emissioni dei gas serra.

## ***2.7 Il Libro bianco sulle fonti rinnovabili***

L'Unione Europea, nel documento "Una politica energetica per l'Unione Europea" individua tre obiettivi: maggiore competitività, sicurezza dell'approvvigionamento e protezione dell'ambiente, indicando la promozione delle fonti rinnovabili come strumento rilevante per raggiungere questi obiettivi.

Nel successivo documento comunitario "Energia per il futuro: le fonti energetiche rinnovabili – Libro bianco per una strategia e un piano d'azione della Comunità" si indica come obiettivo minimo da perseguire al 2010 il raddoppio del contributo percentuale delle rinnovabili al soddisfacimento del fabbisogno energetico comunitario, invitando gli Stati membri a individuare obiettivi specifici nell'ambito del quadro più generale e a elaborare strategie nazionali per perseguirli. Con il Libro bianco per la valorizzazione energetica delle fonti rinnovabili, approvato dal Cipe nell'Agosto 1999, si dà corso, quindi, ad un autonomo indirizzo politico e, nel contempo, si raccoglie l'invito dell'Unione Europea.

Con questo documento, infatti, il Governo attribuisce rilevanza strategica alle fonti rinnovabili in relazione al contributo che possono fornire per la maggiore sicurezza del sistema energetico, la riduzione del relativo impatto ambientale, e le opportunità in termini di tutela del territorio e di sviluppo sociale.

L'obiettivo perseguito al 2008-2012 è di incrementare l'impiego di energia da fonti rinnovabili fino a 20.3 Mtep, rispetto ai 11.7 Mtep registrati nel 1997. Nel contempo, si intende favorire la creazione di condizioni idonee ad un ancora più esteso ricorso alle rinnovabili nei decenni successivi.

L'intervento dello Stato è indispensabile per il concretizzarsi di tali prospettive e si articolerà lungo più linee e azioni:

- ✓ Adottare politiche coerenti: creazione di un apposito tavolo di consultazione che assicuri il supporto tecnico necessario per il coordinamento delle politiche settoriali e l'integrazione tra l'azione dei diversi livelli di competenza, nonché per sollecitare una adeguata e coerente politica di sostegno dell'Unione Europea.
- ✓ Decremento e sussidiarietà: funzioni e strutture per le Regioni e gli Enti locali: è previsto un ampio e crescente coinvolgimento delle Regione e degli Enti Locali nell'amministrazione e nei programmi di diffusione, garantendo, in una prima fase, la disponibilità di sufficienti risorse finanziarie necessarie per l'incentivazione diretta della produzione di energia rinnovabile.
- ✓ Diffondere una consapevole cultura energetico-ambientale
- ✓ Riconoscere il ruolo strategico della ricerca: è prevista l'elaborazione di specifici progetti strategici (in particolare sul fotovoltaico, le biomasse e l'accumulo

dell'energia solare) da includere nel Programma Nazionale per la Ricerca. Si favorirà, inoltre, l'integrazione tra le risorse finanziarie dei vari livelli istituzionali e le competenze dei diversi soggetti operanti nel contesto nazionale.

- ✓ Favorire l'integrazione nei mercati energetici: si creerà, nell'ambito del processo di recepimento e attuazione delle direttive comunitarie riguardanti l'energia, un quadro di riferimento semplice e duraturo, adottando norme coerenti con gli obiettivi e con le politiche dell'unione europea e idonee a favorire l'iniziativa privata.
- ✓ Soddisfare le esigenze organizzative: viene istituito un osservatorio sulle fonti rinnovabili, che deve effettuare un ampio monitoraggio del settore.
- ✓ Avviare progetti quadro e iniziative di sostegno: si promuoveranno progetti e iniziative mirati, tra l'altro, ad attivare un'ampia collaborazione con i paesi dell'area mediterranea, e al graduale sfruttamento del giacimento rinnovabile del Mezzogiorno. Per l'avvio e il sostegno di tali progetti, cogliendo anche le opportunità finanziarie comunitarie, si definiranno azioni specifiche di sviluppo, dimostrazione, diffusione, supporto tecnico, formazione e informazione coerenti con le linee di intervento illustrate in questo documento.

## ***2.8 Decreto Legislativo Bersani 79/99***

Il Decreto Legislativo 79/99 (comunemente noto come Decreto Bersani) costituisce l'architettura generale del processo di liberalizzazione del mercato elettrico e del riassetto dell'ENEL, rimandando a norme e regolamenti successivi la definizione degli aspetti più tecnici.

Le direttive emanate con il D.L. 79/99 prevedono un riassetto del mercato elettrico caratterizzato dalla coesistenza di due mercati, quello vincolato e quello libero, e dall'istituzione di due nuovi soggetti: l'ente gestore del mercato e l'acquirente unico.

Il **mercato vincolato** è costituito dai **clienti vincolati**, cioè dai clienti finali che, non rientrando nella categoria dei clienti idonei, sono legittimati a stipulare contratti di fornitura esclusivamente con il distributore che esercita il servizio nell'area territoriale dove è ubicata l'utenza. Tale categoria, che comprende tutti gli utenti domestici, non ha pertanto la facoltà di stipulare contratti di fornitura direttamente dai produttori.

Il **mercato libero** è composto dai **clienti idonei**, cioè persone fisiche o giuridiche che hanno la capacità di stipulare contratti di fornitura con qualsiasi produttore, distributore o grossista, sia in Italia sia all'estero.

L'articolo 14 del D.L. 79/99 definisce clienti idonei:

- ✓ I distributori, limitatamente all'energia elettrica destinata a clienti idonei connessi alla rete;
- ✓ Gli acquirenti grossisti, limitatamente all'energia consumata da clienti idonei con cui hanno stipulato contratti di compravendita;
- ✓ I soggetti cui è conferita da altri Stati la capacità giuridica di concludere contratti di acquisto o fornitura di energia elettrica scegliendo il venditore o il

## ***Agenzia Regionale per l'Energia della Liguria – A.R.E. Liguria S.p.A.***

distributore, limitatamente all'energia consumata al di fuori del territorio nazionale;

- ✓ L'azienda di cui all'art 10 del DPR 235/77.

Altresì, hanno diritto alla qualifica di clienti idonei i soggetti aventi consumi annuali di energia elettrica nella misura di seguito indicata:

- ✓ Ogni cliente finale il cui consumo, in un unico punto del territorio nazionale, sia risultato non inferiore a 9 GWh;
- ✓ Le imprese costituite in forma societaria, i gruppi di imprese, i consorzi e le società consortili il cui consumo, anche come somma dei consumi dei singoli componenti la persona giuridica interessata, sia risultato non inferiore a 9 GWh, i cui consumi, ciascuna della dimensione minima di 1 GWh su base annua, siano ubicati, salvo aree individuate con specifici atti di programmazione regionale, esclusivamente nello stesso comune o in comuni contigui.

A seguito della liberalizzazione del mercato dell'energia elettrica, a decorrere dal 1 gennaio 2003 a nessun soggetto è consentito produrre o importare, direttamente o indirettamente, più del 50% del totale dell'energia elettrica prodotta e importata in Italia (art. 8).

Le imprese distributrici, inoltre, hanno l'obbligo di connettere alle proprie reti tutti i soggetti che ne facciano richiesta, senza compromettere la continuità del servizio e purché siano rispettate le regole tecniche nonché le deliberazioni emanate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas in materia di tariffe, contributi ed oneri (art. 9).

Il Decreto Bersani, per razionalizzare la disciplina del settore elettrico, demanda al **gestore della rete di trasmissione nazionale** (art. 3) l'attività di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica, la gestione unificata della rete di trasmissione nazionale, dei flussi di energia e dei relativi servizi ausiliari. Garantisce, inoltre, l'adempimento di ogni altro obbligo volto ad assicurare la sicurezza, l'affidabilità, l'efficienza e il minor costo del servizio e degli approvvigionamenti.

Volendo garantire la disponibilità della fornitura di energia necessaria per fare fronte alla domanda di tutti i clienti, sia vincolati sia idonei, è stato istituito (art. 4) l'**acquirente unico**. Tale organo, che opera nel rispetto delle direttive impartite dal Ministero dell'Industria, si prefigge le finalità di salvaguardare la sicurezza e l'economia degli approvvigionamenti per i clienti vincolati nonché di garantire la diversificazione delle fonti energetiche, anche con l'utilizzazione delle energie rinnovabili e dell'energia prodotta mediante cogenerazione.

L'acquirente unico, sotto forma di società per azioni, dovrà pertanto stipulare e gestire i contratti di fornitura con i diversi produttori di energia elettrica.

Con l'art. 5 è stato istituito il **gestore del mercato**, al quale è affidata la gestione economica del mercato elettrico. Il gestore del mercato, sotto forma di società per azioni, opera secondo criteri di neutralità, trasparenza, obiettività, nonché di concorrenza tra produttori, assicurando altresì la gestione economica di un'adeguata disponibilità della riserva di potenza.

Inoltre, volendo incentivare l'uso delle energie rinnovabili, il risparmio energetico e la riduzione delle emissioni di anidride carbonica, il D.L. 79/99, art. 11, prevede l'innovativo obbligo di immettere nel sistema elettrico nazionale, a decorrere dall'anno 2001, una quota, pari al 2% dell'energia eccedente i 100 GWh, prodotta da impianti, nuovi o ripotenziati, che utilizzano fonti rinnovabili.

Il processo di sviluppo delle energie rinnovabili, avviato con l'attuazione del decreto in oggetto, ha comportato l'emanazione del Decreto 11 novembre 1999 "Direttive per l'attuazione delle norme in materia di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui ai commi 1, 2, e 3 dell'art. 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999 n°79", che disciplina l'obbligo di immissione nel sistema elettrico nazionale di energia elettrica prodotta per mezzo di fonti rinnovabili.

Tale Decreto introduce con l'art. 5 il **certificato verde**, che è una certificazione di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. I certificati verdi, che hanno la validità di un anno, possono essere emessi dal gestore della rete.

Infine, il Decreto Bersani, volendo razionalizzare la distribuzione di energia elettrica, prevede il rilascio di una sola concessione di distribuzione per ambito comunale; nel caso siano presenti più organi distributori nello stesso ambito sono possibili opportune iniziative di aggregazione.

## **2.9 Il Decreto Legislativo Letta 164/2000**

In Italia, e specificatamente per il settore del gas naturale, le regole del nuovo mercato sono contenute nel Decreto Legislativo n. 164/2000, più conosciuto come Decreto Letta.

Nel Decreto si dà una particolare definizione dell'attività di vendita del gas. Si possono, infatti, individuare, in rapporto a quella che sarà la futura organizzazione o struttura del mercato del gas, almeno 3 tipologie diverse di attività di vendita:

- a) la tipica attività di vendita ai "clienti finali", quella che le aziende distributrici sono da sempre abituate a fare, ma in regime di monopolio od esclusiva nell'ambito del territorio da loro servito: chiameremo questi operatori "venditori finali".
- b) l'attività di vendita da parte di importatori o produttori di gas ai "venditori finali" o ai cosiddetti "clienti grossisti" o, addirittura, ai "clienti finali";
- c) l'attività di vendita da parte dei "clienti grossisti" ai "venditori finali".

I soggetti che svolgeranno attività di vendita in senso lato saranno dunque: gli importatori ed i produttori di gas; i "grossisti"; i "venditori finali".

Nel nuovo assetto di mercato appare dunque una nuova figura di operatore, quella del "grossista", che il Decreto definisce come "la persona fisica o giuridica che acquista e vende gas naturale e che non svolge attività di trasporto o distribuzione all'interno o all'esterno del sistema in cui è stabilita od opera" e che, in Gran Bretagna, il primo mercato liberalizzato della UE al quale la riforma italiana si è ispirata, è denominato "shipper". Il "grossista" italiano, così come lo "shipper" inglese, non può svolgere attività di trasporto, modulazione dei carichi di prelievo e distribuzione, ma è un "cliente

## ***Agenzia Regionale per l'Energia della Liguria – A.R.E. Liguria S.p.A.***

idoneo" e quindi ha il diritto di accesso al sistema gas, ossia agli impianti, e può svolgere anche l'attività di vendita ai clienti finali.

L'attività di vendita ai clienti finali è disciplinata dagli articoli 17 e 18 del Decreto, e per essa sussiste dal 1.1.2002 l'obbligo di separazione societaria da tutte le altre attività del settore gas, salvo l'importazione, l'esportazione, la produzione e l'attività di grossista; peraltro, per le imprese che svolgono unicamente attività di distribuzione e di vendita e che forniscono meno di 100.000 clienti finali, l'obbligo della separazione societaria sussiste a decorrere dal 1.1.2003.

L'attività di vendita ai clienti finali, che potrà essere svolta, a gennaio 2003, solo da imprese specificatamente autorizzate dal Ministero dell'Industria, comporterà una serie di obblighi, fissati nell'articolo 18 del Decreto, inerenti le garanzie per il regolare svolgimento del servizio; in particolare gli operatori della vendita dovranno fornire ai propri clienti, oltre al gas, il servizio di modulazione stagionale e di punta stagionale, giornaliera e oraria richiesta dai clienti stessi.

A tale fine gli operatori della vendita dovranno disporre di adeguate capacità di trasporto, modulazione e stoccaggio; questo non implica che l'impresa che svolge l'attività di vendita ai clienti finali debba essere titolare di tali "capacità" (anzi ciò sarebbe in contrasto con la separazione societaria delle varie attività della filiera gas), ma comporta che essa ne ottenga, attraverso accordi e contratti, la disponibilità da parte delle imprese che ne sono titolari e comporta che essa si doti di una struttura organizzativa capace di gestire in modo ottimale l'offerta e la domanda di gas, attraverso strumenti informatici evoluti.

Dovrà inoltre essere regolata in modo appropriato la interrelazione tra tali funzioni, in primo luogo attraverso i cosiddetti "codici di rete" cioè quell'insieme di regole che determinano le condizioni di funzionamento del nuovo network liberalizzato, ossia le regole che i gestori delle reti, nazionali, regionali e locali, debbono adottare ed applicare per consentire ai clienti che ne hanno il diritto (i cosiddetti "clienti idonei") di accedere al sistema e di far transitare il proprio gas in condizioni trasparenti e non discriminatorie; in sostanza i gestori delle reti debbono svolgere, nel rispetto dei suddetti "codici", l'attività di "dispacciamento", ossia di regolazione dei flussi di gas in base alle richieste formulate giornalmente dai clienti idonei; è un'attività assolutamente nuova per il settore del gas.

Il Decreto Letta, quale "legge quadro", stabilisce l'insieme dei provvedimenti, la cosiddetta normativa di secondo livello, che devono essere emanati dal Ministero dell'Industria con propri decreti o dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas con proprie deliberazioni, con i quali vengono definite le regole tecniche ed economiche per l'accesso e l'utilizzo delle infrastrutture di trasporto, distribuzione e stoccaggio, nonché per l'interrelazione tra i soggetti nei quali viene riorganizzata la filiera del gas.

Attraverso tali provvedimenti si dovrebbe realizzare la piena regolamentazione del nuovo mercato del gas, purtroppo, però, l'attuazione della normativa di secondo livello ha subito diversi ritardi.



## **2.10 I decreti sul risparmio energetico**

Tra gli ultimi atti di Governo della passata legislatura, il Ministero dell'Industria ha emanato il 24.4.2001 i due Decreti previsti nei precedenti Decreti Legislativi, Bersani e Letta, per stabilire gli obiettivi quantitativi di risparmio energetico che le imprese di distribuzione di energia elettrica e di gas devono perseguire.

I Decreti determinano gli obiettivi di risparmio, stabiliscono i principi di valutazione dell'ottenimento dei risultati e le modalità di controllo (art. 1).

Gli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio di energia e sviluppo delle fonti rinnovabili che devono essere conseguiti dai distributori vengono precisati (art. 3) in Mtep/a con una progressione crescente per il quinquennio 2002-2006, in modo diverso per i due settori. Gli obiettivi degli anni successivi al 2006 verranno determinati dal Ministero dell'Industria con nuovi decreti.

<b>Anno</b>	<b>Imprese distributrici di</b>			
	<b>Energia elettrica</b>		<b>Gas naturale</b>	
	<b>Risparmio/anno</b>	<b>Δ</b>	<b>Risparmio/anno</b>	<b>Δ</b>
2002	0,10	+0,10	0,10	+0,10
2003	0,50	+0,40	0,40	+0,30
2004	0,90	+0,40	0,70	+0,30
2005	1,20	+0,30	1,00	+0,30
2006	1,60	+0,40	1,30	+0,30

Gli obiettivi sono perseguiti con misure e interventi di vario tipo, che comportano riduzioni di consumi di energia primaria.

Le riduzioni conseguite annualmente dalla singola impresa nell'ambito di un determinato progetto concorrono al conseguimento dell'obiettivo complessivo della stessa impresa per un periodo massimo di cinque anni.

Le imprese di entrambi i settori possono conseguire gli obiettivi loro imposti con risparmi sia di energia elettrica che di gas, secondo tipologie di progetti specificate; tuttavia per ciascun settore è richiesto che almeno il 50% dei risparmi sia ottenuto con riduzioni di consumi di propria pertinenza, quindi rispettivamente di energia elettrica e di gas naturale.

La quota degli obiettivi che deve essere conseguita dal singolo distributore è determinata dal rapporto tra la quantità distribuita dallo stesso ai clienti finali connessi con la sua rete e la quantità distribuita complessivamente sul territorio nazionale. Per il conseguimento degli obiettivi sopra precisati sono validi esclusivamente i progetti predisposti, realizzati, valutati e certificati secondo le modalità indicate dai decreti. In allegato agli stessi viene dato un elenco con le tipologie di interventi e misure per il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili in due tabelle separate, A e B, di cui la prima contiene le tipologie proprie del settore di pertinenza che devono contribuire per almeno il 50% ai risparmi conseguiti. I costi sostenuti dalle imprese di

## ***Agenzia Regionale per l'Energia della Liguria – A.R.E. Liguria S.p.A.***

distribuzione per l'esecuzione dei progetti possono trovare copertura sulle tariffe secondo criteri stabiliti dall'Autorità.

L'Autorità per l'energia elettrica e il gas emetterà, inoltre, a favore di chi ha realizzato i progetti di risparmio, imprese di distribuzione o società operanti nel settore dei servizi energetici, titoli annuali di efficienza energetica di valore pari alla riduzione dei consumi certificata (art. 10).

I titoli sono oggetto di contrattazione tra i detentori e le imprese di distribuzione soggette agli obblighi di raggiungimento degli obiettivi annuali. A tale scopo il Gestore del mercato organizza una sede per la contrattazione di tali titoli e predispone le regole di funzionamento del mercato. Ovviamente i progetti che abbiano ottenuto i titoli di efficienza energetica in un settore (ad esempio quello elettrico) non sono ammissibili ai fini del conseguimento degli obiettivi nell'altro settore (ad esempio quello dello gas).

Sono soggette all'obbligo del raggiungimento degli obiettivi di risparmio energetico le imprese concessionarie della distribuzione di energia elettrica e le imprese di distribuzione di gas naturale, con più di 100.000 clienti finali.

I progetti predisposti per il raggiungimento degli obiettivi possono essere eseguiti:

1. Con azioni dirette delle imprese di distribuzione
2. Tramite società controllate dalle stesse
3. Tramite società terze operanti nel settore dei servizi energetici, comprese le imprese artigianali e loro forme consortili.

È molto interessante l'inclusione tra i soggetti attivi delle ESCO, società di servizi energetici, che possono acquisire i titoli di efficienza energetica per progetti realizzati autonomamente (art. 10). Sorprende, invece, che non sia stata espressamente riconosciuta la possibilità di realizzare progetti di risparmio, riconoscibili per i titoli di efficienza energetica, anche direttamente da parte degli utenti. Va, infatti, evidenziato che la maggior parte degli interventi di risparmio energetico, realizzati con i contributi delle leggi 308/83 prima e 10/91 poi, sono stati realizzati su iniziativa dei singoli utenti prevalentemente privati, soprattutto industriali.

Alle imprese di distribuzione compete poi la formulazione di un piano annuale delle loro iniziative volte a conseguire il raggiungimento degli obiettivi loro assegnati da trasmettere alle Regioni (art. 4 comma 5-6) perché queste possano provvedere al coordinamento e integrazione dei procedimenti organizzativi ed alla acquisizione unitaria degli atti autorizzativi, attivando anche lo sportello unico (art. 4 comma 6 e 7).

## **2.11 La procedura ISO 14001**

Usualmente ci si riferisce alle procedure relative alla certificazione ambientale del sito produttivo come alle normative ISO 14000. In realtà, con questa indicazione si individua una serie di linee guida (analogamente alla serie ISO 9000) che sono relative alle problematiche ambientali.

La procedura ISO 14001 dà la possibilità alle imprese di ottenere una certificazione che testimoni le modalità attraverso le quali viene gestita l'attività produttiva, da un punto di vista strettamente ambientale. Tali norme richiedono una serie di azioni che possono essere semplificate nel seguente schema:

- ✓ Creazione di un sistema di gestione ambientale;
- ✓ Creazione di un sistema di monitoraggio del sito produttivo;
- ✓ Definizione di una politica ambientale con obiettivi definiti;
- ✓ Redazione di un manuale ambientale che descriva il sistema;
- ✓ Analisi degli aspetti ambientali nel ciclo produttivo;
- ✓ Descrizione delle caratteristiche ambientali della produzione.

Le norme ISO 14000 sono, quindi, volte a certificare l'impegno ambientale di un'azienda senza però obbligare alla redazione di un documento pubblico come la normativa EMAS.

Allo scopo di favorire l'adesione volontaria delle imprese ad uno di questi sistemi di certificazione, la Giunta Regionale promuove la stipula di appositi accordi con gli Enti preposti al controllo, gli Enti Locali e l'industria per concordare le procedure di controllo periodico, il rilascio delle autorizzazioni di competenza e l'approvazione dei piani specifici.

La Regione riconosce alle industrie certificate EMAS o ISO 14001 lo status di impianto in linea con lo stato dell'arte in campo ambientale. Il processo di certificazione EMAS o ISO 14001 costituirà titolo preferenziale per l'accesso ai finanziamenti regionali, nazionali e comunitari sia in campo ambientale, sia per il miglioramento produttivo degli impianti.

## **2.12 Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia**

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il 24 Maggio scorso il Testo Unico sull'edilizia. Il provvedimento innova in maniera sostanziale la disciplina degli adempimenti amministrativi connessi all'attività edificatoria. È composto di centoquaranta articoli ed abroga, totalmente o parzialmente, 18 tra leggi e regolamenti. E' suddiviso in due parti:

- ✓ La prima riunisce e coordina le norme, finora sparse in numerosi testi normativi, sulla concessione edilizia e sugli altri atti di assenso in materia edilizia, nonché le norme in tema di abitabilità ed agibilità degli immobili;
- ✓ La seconda parte riunisce e coordina le disposizioni sulla normativa dell'attività edilizia.

Si tratta, quindi, dell'accorpamento in un sistema unitario ed attualizzato di disposizioni che vanno da alcune norme della legge urbanistica del 1942, alla legge Bucalossi del 1977, alle altre diverse norme che, dal 1978 al 1997, si sono succedute e sovrapposte per regolare i singoli interventi edilizi, offrendo agli operatori del settore un unico, coerente ed omogeneo corpo normativo.

Una delle principali novità risiede nella riduzione dei titoli abilitativi a due soltanto, concessione edilizia e denuncia di inizio attività:

- ✓ Gli interventi sottoposti a concessione edilizia sono individuati in ragione dell'idoneità a comportare una trasformazione insieme urbanistica e edilizia del territorio;
- ✓ Per gli interventi edilizi minori, che una tale trasformazione non comportano, il titolo abilitativo è la denuncia di inizio attività. In questo modo il controllo preventivo sull'attività edilizia viene limitato ai soli interventi rilevanti sotto il profilo urbanistico-edilizio e puntualmente individuati in un elenco, eventualmente integrabile da parte delle regioni.
- ✓ Per i restanti interventi, il Testo Unico generalizza l'istituto della denuncia di inizio attività.

Nell'ottica di una semplificazione dei procedimenti amministrativi è prevista dal primo Gennaio del 2002 l'istituzione di uno Sportello Unico per l'edilizia sul modello di quello per le attività produttive che consente ai costruttori di avere un unico interlocutore. Spetta ai comuni dare vita allo sportello, che può essere costituito anche in forma associata tra più enti e deve dotarsi di un archivio informatico unico. Lo sportello dovrà occuparsi della ricezione delle dichiarazioni di inizio attività, del rilascio delle concessioni e di tutti i permessi, compresi quelli di costruire, di agibilità, di fornire le informazioni necessarie, di garantire il diritto di accesso e di rilasciare certificazioni. Ha inoltre competenza per l'effettuazione degli accertamenti per il controllo degli impianti.

Per semplificare ulteriormente i procedimenti, il Testo Unico persegue l'obiettivo prioritario della semplificazione dell'attività edilizia, non solo delegificando le norme che riguardano obiettivi di particolare importanza per le esigenze del cittadino, ma anche eliminando non pochi organismi e passaggi ormai divenuti superflui. Viene così

## ***Agenzia Regionale per l'Energia della Liguria – A.R.E. Liguria S.p.A.***

reso facoltativo, ad esempio, il parere della Commissione edilizia, così come si consente di sostituire il parere dell'Azienda sanitaria locale con un'autodichiarazione.

Con il Testo unico, che riunisce abitabilità ed agibilità sotto l'unica denominazione di "agibilità", si precisa che il certificato di agibilità ricomprende tutti i controlli e le verifiche attinenti alla sicurezza dell'immobile, da intendersi nel senso più lato. Anche per questo atto, il procedimento che culmina nel rilascio del certificato è avviato per il tramite dello sportello unico ed è semplificato nella fase del collaudo statico, eseguibile a partire dalla copertura dell'edificio, e dalla immediata iscrivibilità a catasto.

## **3 STRUMENTI REGIONALI ESISTENTI**

### ***3.1 Il Piano Territoriale Regionale***

La legge urbanistica n°36 della Regione Liguria, approvata il 4 Settembre del 1997, assegna alla Regione un ruolo essenzialmente strategico ed alle Province il coordinamento nei confronti della pianificazione a livello comunale.

Secondo la legge, il Piano Territoriale Regionale (PTR) costituisce l'unico e fondamentale strumento di supporto generale per tutta la pianificazione, in quanto avente natura non tanto urbanistica, ma soprattutto di indirizzo e di coordinamento, essendo volto prevalentemente ad indicare gli obiettivi strategici generali di uso ed assetto del territorio ligure.

Detto Piano costituisce innanzitutto sede di recepimento e di aggiornamento del vigente Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico (PTCP), che rimane comunque in vigore fino all'approvazione del PTR. In questo modo, il PTCP viene assorbito nel PTR, affermando il ruolo unitario ed unificante dell'azione di pianificazione territoriale della Regione e attribuendo alla disciplina della tutela, valorizzazione e fruizione del territorio nella sua espressione paesistico-ambientale il ruolo di settore primario tra tutti quelli che la Regione riserva alla propria attività pianificatoria. Analoghe considerazioni valgono anche con riferimento agli altri piani di settore che il PTR è destinato a recepire e ad aggiornare nelle loro implicazioni territoriali, fermo restando la prevalenza delle indicazioni prescrittive dei piani di bacino e dei piani delle aree protette.

I contenuti del PTR sono definiti dagli articoli da 8 a 12, che ne stabiliscono gli elementi costitutivi, rappresentati rispettivamente dal quadro descrittivo (recante la lettura critica del territorio regionale nei molteplici aspetti che lo compongono, al fine di coglierne l'identità ed il ruolo), dal documento degli obiettivi (recante l'indicazione delle finalità da perseguire nonché delle priorità e dei livelli di interazione), dal quadro strutturale (recante i valori e le compatibilità paesistico-ambientali nonché le strategie complessive, gli indirizzi e le prescrizioni finalizzate a guidare le azioni di qualificazione, di assetto e di nuova organizzazione territoriale).

In particolare l'articolo 11, individua i settori in cui il PTR può assumere il valore di piano operativo, dettando le pertinenti prescrizioni ad efficacia di prevalenza immediata sui piani provinciali e comunali:

- ✓ Le forme e le modalità di tutela, valorizzazione e fruizione del territorio nella sua espressione paesistico-ambientale;
- ✓ Le infrastrutture per la mobilità, l'approvvigionamento energetico, le discariche, gli impianti ecologici, tecnologici e speciali, nonché la grande distribuzione commerciale, per quanto di competenza regionale;
- ✓ Le cave;
- ✓ Il sistema della portualità commerciale e turistica e delle principali opere di difesa e di riassetto morfologico costiero;

## ***Agenzia Regionale per l'Energia della Liguria – A.R.E. Liguria S.p.A.***

- ✓ I servizi di scala regionale, quali sedi universitarie, ospedali, grandi impianti sportivi e ricreativi.

Le previsioni di trasformazione territoriale prefigurate in termini localizzativi dal quadro strutturale del PTR devono essere supportate da uno studio di "sostenibilità ambientale", contenente, in particolare, l'indicazione delle alternative considerate e della loro sostenibilità, dei potenziali impatti residuali e delle loro mitigazioni, dell'esito della verifica ambientale operata.

Il PTR può stabilire, inoltre, che per determinate opere, per le quali esso stesso abbia dimostrato la sostenibilità ambientale, nella pertinente procedura di valutazione di impatto ambientale, venga esclusa la considerazione della cosiddetta "opzione zero" (il che significa che, nel corso della procedura di VIA delle opere in parola, potrà essere rimessa in discussione, non più la scelta programmatica di addivenire alla loro realizzazione, ma soltanto la relativa soluzione progettuale, ai fini della sua ottimizzazione sotto il profilo ambientale).

In merito all'efficacia del Piano territoriale regionale, le relative indicazioni possono avere valore:

- ✓ Di indirizzo della pianificazione territoriale di livello provinciale e comunale nonché delle politiche di settore aventi implicazioni territoriali;
- ✓ Prescrittivo nei confronti delle Province e dei Comuni, laddove detto piano imponga di procedere, entro un congruo termine, all'adeguamento dei rispettivi piani e strumenti urbanistici alle sue direttive;
- ✓ Sostitutivo delle corrispondenti previsioni dei piani provinciali e comunali con esclusivo riferimento ai settori nei quali il PTR abbia riservato a sé l'indicazione delle strategie e dei modelli di riassetto.

Relativamente al procedimento di formazione del PTR, rispetto alle corrispondenti indicazioni della previgente legge regionale 39/1984, si devono segnalare le seguenti innovazioni:

- ✓ Il coinvolgimento degli Enti locali interessati prevede il ricorso alle Conferenze di pianificazione, per garantire sia la necessaria partecipazione sia la debita riflessione su scelte di così grande rilevanza ai fini della corretta definizione, a scala regionale, del sistema di utilizzazione delle risorse territoriali;
- ✓ La corresponsabilizzazione delle Province, in un rapporto di reciproca collaborazione, nella formazione del PTR, laddove è prevista la loro diretta partecipazione alla redazione del relativo progetto ed all'espletamento delle formalità di pubblicazione dei relativi atti;
- ✓ La devoluzione al Consiglio Regionale della competenza a adottare il PTR, in ragione della rilevanza politico-amministrativa di tale atto e degli effetti di salvaguardia che esso produce.

Altra significativa novità è poi costituita dalla previsione di apposite procedure per addivenire alla specificazione, all'aggiornamento, alla verifica di adeguatezza ed alla variazione del PTR, con individuazione, in taluni casi, di procedimenti semplificati rispetto a quello ordinario, allo scopo di rendere più sollecito il processo di pianificazione regionale considerato nelle sue varie articolazioni.

### **3.2 Agenda XXI regionale**

Il 2 Luglio 1999, la Giunta Regionale ha approvato l'Agenda XXI regionale, individuando in tale documento uno strumento utile al recepimento degli indirizzi internazionali, comunitari e nazionali in materia di sviluppo sostenibile e politica ambientale.

Gli obiettivi generali della Agenda XXI, applicata ad un territorio di dimensione regionale, possono essere così individuati:

- ✓ Migliorare l'ambiente e la vita dei cittadini attraverso la tutela della salubrità e della qualità degli ambienti di vita;
- ✓ Contrastare gli effetti negativi sull'ambiente indotti dalle attività antropiche con particolare riferimento ai 5 fattori di pressione individuati dal V programma comunitario di azione ambientale (industria, energia, trasporti, agricoltura, turismo);
- ✓ Favorire l'orientamento dei processi di programmazione, pianificazione e gestione territoriale verso obiettivi di sostenibilità, con riferimento anche alla riqualificazione delle situazioni compromesse;
- ✓ Coinvolgere le amministrazioni locali, i vari attori sociali e i singoli cittadini nell'attuazione di programmi volti all'incremento della qualità ambientale e nella costruzione del proprio futuro e di quello delle generazioni future;
- ✓ Partecipare alla difesa del pianeta dalle problematiche ambientali globali con particolare riferimento al tema dell'effetto serra;
- ✓ Assicurare le condizioni economiche sociali e culturali per il conseguimento delle politiche di sostenibilità e sviluppare processi di consapevolezza e di equità sociale;
- ✓ Mettere in campo gli strumenti necessari alla realizzazione delle politiche di sviluppo sostenibile e alla verifica dei risultati conseguiti.

Più in particolare, gli obiettivi principali che si prefigge di raggiungere l'Agenda XXI regionale sono:

- ✓ Perseguimento dello sviluppo sostenibile, orientando verso tale finalità i principali fattori di pressione (industria, trasporti, agricoltura, energia e turismo);
- ✓ Trasferimento dei principi dello sviluppo sostenibile nelle azioni delle politiche locali;
- ✓ Concertazione delle strategie;
- ✓ valorizzazione del patrimonio naturale;
- ✓ Recupero e riqualificazione delle situazioni territoriali compromesse;
- ✓ Miglioramento della qualità della vita;
- ✓ Certificazione ambientale della regione.

Nell'ambito dell'Agenda XXI regionale, la Liguria si impegnerà per il contenimento delle emissioni dei gas serra, con interventi che, dovranno essere assunti come linea programmatica della regione e adottati dagli enti locali. È questo uno dei principali temi



della Agenda XXI regionale con indicazione delle misure di politica energetica e dei trasporti, contenimento dei consumi, uso razionale dell'energia, aumento delle fonti energetiche rinnovabili.

In particolare, per quanto concerne il settore energia, sono state principalmente elaborate strategie di tipo “tecnologico ambientale”, in quanto l'applicare criteri di sostenibilità energetica sostitutiva non porterebbe risultati apprezzabili. Gli indirizzi individuati sono:

- ✓ Miglioramento dei rendimenti energetici di trasformazione dei vettori primari;
- ✓ Recupero dei cascami di calore derivanti dai grandi processi di generazione energetica e/o industriale;
- ✓ Sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili attraverso una maggiore competitività (abbattimento dei costi);
- ✓ Valutazione dell'introduzione dei rifiuti tra le fonti energetiche.

### ***3.3 Il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti***

La normativa di riferimento per quanto concerne la gestione dei rifiuti è attualmente disciplinata dal decreto legislativo "Ronchi" n. 22 del 1997 e successive modifiche ed integrazioni. Il decreto è finalizzato ad assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci, perseguendo, in accordo con la strategia comunitaria, l'obiettivo di minimizzare la produzione e la pericolosità dei rifiuti, evidenziando che lo smaltimento costituisce la fase residuale della gestione dei rifiuti e che la gestione integrata tende a:

- ✓ Privilegiare la raccolta differenziata, la selezione, il recupero, il reimpiego ed il riciclaggio con priorità per il recupero della materia;
- ✓ Prevedere che lo smaltimento ed il recupero dei rifiuti avvenga in impianti idonei vicini al luogo di produzione;
- ✓ Rispondere a criteri d'efficienza, efficacia e contenimento dei costi nel rispetto delle scelte che offrono le migliori garanzie di tutela ambientale;
- ✓ Ridurre la produzione e la pericolosità dei rifiuti mediante l'utilizzo di strumenti di comunicazione e l'incentivazione all'introduzione di processi produttivi e di confezioni a minor produzione di rifiuti.

Il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti, approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 17 del 29 Febbraio 2000, rappresenta, appunto, il primo risultato del processo di adeguamento degli atti di pianificazione regionali ai principi ispiratori del decreto legislativo "Ronchi".

Le novità nell'impostazione del documento rispetto al passato sono evidenti fin dal titolo: mentre gli strumenti di pianificazione fino ad oggi in vigore prendevano in considerazione la materia con un angolo visuale ben individuato (lo smaltimento, la raccolta differenziata dei rifiuti) il nuovo Piano si occupa della gestione dei rifiuti, ovvero dell'intero ciclo, dalla produzione al recupero, individuando, per ciascuna delle singole fasi, problematiche ed ipotesi di soluzione.

I cambiamenti sono evidenti anche negli obiettivi che questo atto si propone: alla luce

del rinnovato quadro di competenze degli enti locali, derivante dalla nuova legislazione nazionale, e dalla legge regionale 18/99 "Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia", l'approccio alla tematica è radicalmente mutato, relegando al passato il ruolo decisivo ed impositivo che aveva caratterizzato l'attività regionale per proporre un orientamento rivolto ad individuare ed approfondire un ventaglio di possibili soluzioni per la gestione dei rifiuti, fra le quali gli enti locali, ai quali il legislatore nazionale ha assegnato compiti organizzativi e gestionali, potranno scegliere.

Innovativa può definirsi anche la procedura scelta per la stesura del documento, che ha cercato di tradurre in pratica il criterio della concertazione, tramite l'ampia diffusione assicurata al Piano anche durante il processo di definizione dei contenuti, la realizzazione di una inchiesta pubblica che ha condotto ad una revisione significativa rispetto alla prima versione approvata dalla Giunta Regionale, ed i procedimenti di valutazione istituzionali aperti a contributi esterni.

Il Piano nasce, quindi, come uno strumento a disposizione di Comuni e Province, responsabili delle scelte tecnologiche e localizzative, per assolvere i propri compiti tramite processi decisionali trasparenti e ricostruibili a posteriori, in quanto sviluppati con un corredo di informazioni oggettive ed accessibili a chiunque, e sulla base di una valutazione preventiva degli effetti derivanti dalle varie scelte possibili.

L'analisi dei diversi scenari per la futura organizzazione del sistema rifiuti in Liguria, condotta tenendo presenti tre generali criteri di valutazione, che derivano dalla applicazione di indicatori ambientali, economici e sociali, caratterizza nel senso sopra citato il ruolo della pianificazione regionale.

Il Piano di gestione dei rifiuti costituisce inoltre il modello di riferimento per la nuova strategia di pianificazione in materia ambientale, i cui principi, sono stati introdotti dalla legge regionale n. 38/98 "Disciplina della valutazione di impatto ambientale".

All'interno del Piano vengono principalmente analizzati:

- ✓ I tipi, le quantità e l'origine dei rifiuti da smaltire e le possibilità di smaltimento e di recupero da parte del sistema industriale;
- ✓ La tipologia ed il complesso degli impianti e delle attività necessarie per lo smaltimento ed il recupero dei rifiuti;
- ✓ I criteri d'individuazione delle aree non idonee alla localizzazione, da parte delle Province, degli impianti per lo smaltimento ed il recupero dei rifiuti;
- ✓ I criteri per l'individuazione delle aree e degli impianti adatti allo smaltimento dei rifiuti unitamente alle condizioni ed ai criteri tecnici in base ai quali gli impianti di gestione dei rifiuti, ad eccezione delle discariche, possono essere localizzati nelle aree destinate ad insediamenti produttivi;
- ✓ La determinazione di disposizioni speciali per rifiuti di tipo particolare;
- ✓ Le iniziative e gli interventi atti a ridurre la quantità, i volumi e la pericolosità dei rifiuti di materiali ed energia, a promuovere la razionalizzazione della raccolta, della cernita e dello smaltimento dei rifiuti anche tramite la riorganizzazione dei servizi;

- ✓ I criteri per l'organizzazione delle attività di raccolta differenziata dei rifiuti urbani;
- ✓ La stima dei costi delle operazioni di recupero e smaltimento;
- ✓ Le analisi di sostenibilità delle scelte di gestione dei rifiuti;
- ✓ I piani di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati.

### ***3.4 Piano di Risanamento e Tutela della Qualità dell'Aria per la riduzione dei gas serra***

Il Piano è finalizzato al miglioramento della qualità dell'aria, in termini di concentrazione di inquinanti negli ambienti di vita, alla tutela della qualità dell'aria per le zone meno inquinate o da sottoporre a tutela, alla minimizzazione dell'accumulo di sostanze tossico-nocive in altri comparti ambientali ed alla minimizzazione di emissioni dei gas climalteranti.

In particolare, il Piano è stato elaborato affinché il processo di pianificazione in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico possa conseguire la finalità di:

1. Applicare e sviluppare, per il comparto aria, gli obiettivi definiti dall'Agenda 21 regionale:
  - ✓ Conseguire il miglioramento della qualità dell'aria per i diversi inquinanti, nei diversi ambiti di territorio regionale nei quali si registrano i carichi inquinanti più elevati o livelli di inquinamento maggiori, riguardanti sia le sorgenti fisse che mobili, con particolare attenzione alle problematiche maggiormente emergenti quali produzione di ozono troposferico, emissioni di IPA, benzene e PM 10;
  - ✓ Prevenire l'aumento dell'inquinamento atmosferico in riferimento alle porzioni del territorio regionale nelle quali si può ipotizzare un'evoluzione peggiorativa in termini di incremento dei carichi inquinanti e conseguente peggioramento della qualità dell'aria, ponendo particolare attenzione alle componenti ambientali ed alle aree maggiormente sensibili all'inquinamento atmosferico o comunque da sottoporre a particolare tutela;
  - ✓ Conseguire un miglioramento in riferimento alle problematiche globali quali la produzione di gas serra.
2. Fornire un quadro di riferimento atto a favorire il processo di definizione delle linee strategiche delle differenti politiche e l'armonizzazione dei differenti atti di pianificazione;
3. Porre le condizioni per la gestione della qualità dell'aria allo stato attuale ed in futuro sulla base di strumenti di conoscenza (nel campo del monitoraggio, della gestione dell'informazione e della modellistica) consolidati ed efficienti;
4. Creare le condizioni per consentire il monitoraggio delle azioni che hanno influenza sulle emissioni e sulla qualità dell'aria (tramite il sistema informativo, il monitoraggio della qualità dell'aria e la modellistica di previsione e simulazione);

Finalità ed obiettivi del Piano si concretizzano in una serie di strategie e misure di risanamento volte ad ottenere obiettivi certi di riduzione dell'inquinamento atmosferico.

Un ulteriore obiettivo che il Piano si è dato è quello di porre le basi per la riorganizzazione del sistema di monitoraggio della qualità dell'aria.

Scopo del documento è infine quello di innescare un processo di verifica e ridefinizione nel tempo degli obiettivi di riduzione delle emissioni e delle priorità di intervento individuate.

Il Piano fornisce inoltre una proiezione delle emissioni al 2010 in assenza di interventi, ossia tenendo conto solo delle iniziative già definite dalla normativa nazionale e regionale anche per quel che riguarda l'aspetto tecnologico. Tali proiezioni indicano una diminuzione delle emissioni di monossido di carbonio e composti organici volatili, degli ossidi di azoto e degli ossidi di zolfo. Costante invece risulterebbe l'andamento dell'anidride carbonica e delle particelle sospese con diametro inferiore a 10 micron.

Alcune misure previste dal piano indicano che la ristrutturazione degli edifici, il teleriscaldamento da biomasse ed il recupero di calore dalle centrali ENEL concorrono favorevolmente alla riduzione delle emissioni con particolare riferimento al gas. Serra.

Il Piano rappresenta il punto di riferimento con il quale dovranno raccordarsi la pianificazione energetica regionale, quella dei trasporti, dei rifiuti e dell'agricoltura.

### **3.5 Piano regionale per la difesa e la conservazione del patrimonio boschivo (periodo 1998 - 2002)**

In applicazione di quanto previsto dall'art. 1 della legge n. 47 del 01/03/1975, la Giunta Regionale, con deliberazione n. 2004 del 31/08/1998, ha approvato il Piano Regionale per la Difesa e la Conservazione del Patrimonio Boschivo per il periodo 1998-2002.

Il Piano è un importante strumento programmatico, ricco di dati relativi agli incendi registratisi in Liguria nel periodo 1987-1996, nonché di utili informazioni circa la struttura operativa attualmente presente in Liguria. Contiene numerose schede cartografiche che evidenziano i diversi dati relativi alle superfici boscate percorse dal fuoco, il numero degli incendi, la dislocazione territoriale della struttura operativa di prevenzione e lotta agli incendi boschivi. Inoltre, indica le iniziative e gli interventi utili a migliorare l'efficienza e l'efficacia del servizio regionale per la prevenzione e lotta agli incendi boschivi. In particolare, le tre parti che costituiscono il documento programmatico contengono i seguenti argomenti:

- ✓ Caratteristiche territoriali e incendi boschivi in Liguria: vengono forniti dati relativi al territorio, alla popolazione, al patrimonio forestale ed agli incendi boschivi. Inoltre, vengono individuate le classi di rischio per i comuni liguri e viene descritta la struttura organizzativa antincendio operante in Liguria.
- ✓ Riferimenti a livello provinciale: per ogni provincia ligure, vengono analizzati in maniera più puntuale, dati relativi alle caratteristiche fisico-climatiche del territorio, all'ambiente forestale e alla struttura operativa antincendio operante a livello provinciale. Inoltre, viene proposta una analisi approfondita dei dati relativi agli incendi boschivi verificatisi nel periodo 1987/1996.
- ✓ Programma di interventi e previsioni di spesa: vengono descritte le iniziative e gli interventi che si ritengono utili per prevenire e combattere gli incendi boschivi e le caratteristiche tecniche e le tipologie delle attrezzature antincendio. In questa parte viene, inoltre, quantificata una esigenza finanziaria per l'attuazione degli interventi e delle iniziative indicate nel Piano per il quinquennio 1998-2002 pari a lire 76,3 miliardi, di cui 1/3 destinato alla prevenzione e 2/3 alle operazioni di spegnimento.

La regione Liguria prevede di stanziare 25,5 miliardi per prevenire gli effetti dannosi degli incendi. Questa somma viene disaggregata in tre voci riguardanti le iniziative di informazione e sensibilizzazione (1 mld), la viabilità forestale e i viali tagliafuoco (2,5 mld) e il miglioramento colturale dei soprassuoli boscati (22 mld). Tuttavia il Piano riporta una tavola nella quale sono indicate le priorità degli interventi da attuarsi in funzione delle effettive disponibilità finanziarie del bilancio regionale, per cui, immaginando di avere a disposizione cifre inferiori, viene prevista una distribuzione preferenziale delle risorse per le voci ritenute più urgenti o importanti.

Il piano individua come realistica una copertura dal bilancio regionale di soli 16,5 miliardi più 12,6 miliardi vincolati ai sistemi di monitoraggio degli incendi. Si ipotizza, comunque, che saranno disponibili altre fonti in ambito U.E. o nazionali. E' da notare che nell'ipotesi di stanziamenti complessivi pluriennali inferiori a quanto ritenuto

necessario, le voci sacrificate in misura maggiore sono proprio quelle dedicate alla prevenzione quali la sensibilizzazione, la viabilità forestale, e i miglioramenti boschivi.

### ***3.6 Il piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi***

Le disposizioni della Legge Nazionale 21 Novembre 2000 n. 353 “legge-quadro in materia di incendi boschivi” sono finalizzate alla conservazione e alla difesa dagli incendi del patrimonio boschivo nazionale quale bene insostituibile per la qualità della vita e costituiscono principi fondamentali del nostro ordinamento in base all’articolo 117 della Costituzione.

Le regioni a statuto ordinario provvedono a adeguare i rispettivi ordinamenti sulla base delle disposizioni di principio della presente legge entro e non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della stessa.

Le regioni approvano il **piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi** sulla base di linee guida e di direttive deliberate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Consiglio dei Ministri su proposta del ministro delegato per il coordinamento della protezione civile.

Il piano, sottoposto a revisione annuale, individua:

- ✓ Le aree e i periodi a rischio di incendio boschivo e gli indici di pericolosità;
- ✓ Le azioni mirate a ridurre le cause e il potenziale innesco d’incendio, nonché interventi finalizzati alla mitigazione dei danni conseguenti. Il piano individua la consistenza e la localizzazione delle vie di accesso e dei tracciati spartifuoco nonché di adeguate fonti di approvvigionamento idrico. Prevede altresì le operazioni silvicolture di pulizia e manutenzione del bosco, con facoltà di previsione di interventi sostitutivi del proprietario inadempiente in particolare nelle aree a più elevato rischio.

Le regioni, nell’ambito dell’attività di prevenzione, possono, inoltre, concedere contributi a privati proprietari di aree boscate, per operazioni di pulizia e di manutenzione selvicolturale, prioritariamente finalizzate alla prevenzione degli incendi boschivi.

Per lo svolgimento delle funzioni individuate dal Piano, lo Stato trasferisce alle Regioni, nel triennio 2000-2002, la somma di lire 20 miliardi annue, di cui 10 miliardi ripartite proporzionalmente al patrimonio boschivo rilevato dall’intervento forestale nazionale e lire 10 miliardi suddivise in quote inversamente proporzionali al rapporto tra superficie percorsa dal fuoco e superficie regionale boscata totale prendendo a riferimento il dato medio del quinquennio precedente.

Di tali risorse le regioni provvedono a trasferire agli enti locali territoriali la parte necessaria allo svolgimento delle attribuzioni loro conferite dalla presente legge.

A decorrere dell'anno finanziario 2003 si provvede al finanziamento delle citate funzioni con stanziamento determinato dalla legge finanziaria.

### **3.7 Legge Regionale 22 Gennaio 1999 n. 4 “Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico”**

La presente legge, “norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico”, disciplina gli interventi in materia forestale ai fini di:

1. Concorrere al miglioramento delle condizioni di vita e di sicurezza delle popolazioni delle zone montane delle aree urbanizzate;
2. Sostenere e incrementare le funzioni produttive del patrimonio agro-silvo-pastorale esistente e la razionale gestione dello stesso;
3. Conseguire il recupero alla forestazione di terreni nudi, cespugliati o comunque abbandonati e non utilizzabili per altre produzioni agricole o zootecniche;
4. Concorrere alla fruibilità, alla tutela dell'ambiente ed alla difesa idrogeologica del territorio.

Disciplinando i vari aspetti relativi alle attività silvopastorali, la legge forestale influenza direttamente o indirettamente la filiera bosco-energia.

**Il Programma forestale regionale**, elaborato tenendo anche conto dei contenuti dei **Piani di Bacino**, deve essere presentato al Consiglio per l'approvazione entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge. Lo stesso individua gli obiettivi da conseguire e le azioni prioritarie relative al miglioramento del patrimonio silvoforestale pubblico e privato, anche tenuto conto degli obiettivi della tutela ambientale, dello sviluppo economico delle popolazioni interessate e della difesa del suolo.

Gli Enti delegati, qualora ritengano necessario effettuare miglioramenti forestali in aree pubbliche o private, possono intervenire direttamente, previa autorizzazione all'esecuzione dei lavori da parte della proprietà.

Quando le suddette azioni sono indispensabili per la tutela dell'interesse pubblico, per motivi fitosanitari, o a seguito di ingenti danni eco-ambientali causati al patrimonio boschivo con connessi rischi di dissesto idrogeologico, l'Ente delegato può intervenire anche in assenza dell'autorizzazione dei proprietari, purché, per i terreni interessati, il Sindaco del Comune abbia emesso ordinanza motivata di risanamento e i proprietari medesimi non abbiano dichiarato, entro sessanta giorni dalla notifica dell'ordinanza, di voler provvedere direttamente all'esecuzione degli interventi di risanamento.

Gli enti delegati possono concedere contributi ai proprietari o possessori dei fondi per l'esecuzione di lavori di miglioramento boschivo esclusi dai piani di assestamento. La possibilità di attingere a questi contributi rende economicamente conveniente intervenire anche in boschi in condizioni di marginalità economica, ampliando, di fatto le aree boscate suscettibili di fornire biomassa alla filiera legno-energia.

Gli Enti delegati possono concedere contributi per l'acquisto di macchinari e attrezzature per il taglio, l'esbosco e la prima lavorazione del legname, compresi i mezzi

di movimentazione nell'area di lavorazione, le strutture per il riparo dei macchinari e le spese per la costituzione di cooperative agroforestali. Destinatari dell'intervento sono le cooperative agricole e forestali, i consorzi forestali ed i proprietari di almeno 30 ettari di superfici boscate. L'iniziativa ha lo scopo di aumentare l'efficienza tecnica delle imprese operanti nel settore delle utilizzazioni forestali, quindi è da considerarsi favorevole al primo segmento della filiera legno-energia.

Nel capo III della legge vengono stabilite le norme che regolano la redazione, l'approvazione, l'aggiornamento e l'attuazione dei **Piani di assestamento** pubblici e privati e la gestione dei patrimoni silvopastorali di uso civico.

**Il Piano di assestamento è lo strumento pratico operativo di base per la pianificazione degli interventi nel territorio forestale.** Esso garantisce la gestione sostenibile del patrimonio forestale ed ha come obiettivo la massimizzazione delle produzioni o dei servizi offerti dal bosco e la trasformazione del reddito da esse derivanti da periodico e variabile ad annuo e costante.

La possibilità di avere proprietà forestali assestate a monte della filiera legno-energia garantisce alla filiera stessa continuità e costanza nell'approvvigionamento della materia prima legnosa e tutela dei territori boscati contro le utilizzazioni selvagge e depauperanti.

Nei piani di assestamento e di utilizzazione del patrimonio silvo-pastorale di enti pubblici possono essere inclusi anche boschi e pascoli, interclusi o contigui, appartenenti a privati purché gli interessati ne facciano espressa richiesta all'Ente pubblico e dichiarino di assoggettarsi a tutti i conseguenti obblighi.

Nell'art. 28 (Contributi per interventi previsti nei piani di assestamento) vengono stabilite le modalità per la concessione di contributi, da parte degli Enti delegati, per determinati interventi previsti nei piani di assestamento, dei quali viene fatto un elenco. Anche questi contributi, riguardando attività forestali spesso non remunerative nel breve periodo dal punto di vista finanziario, costituiscono un fattore di propulsione per il primo segmento della filiera legno



### **3.8 Programma quadriennale regionale 2001-2004 per l'edilizia residenziale**

Nel campo dell'edilizia residenziale pubblica, la Regione, con la legge 457/1978 e a maggior ragione con il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, detiene la competenza a svolgere le attività di determinazione degli obiettivi del settore, di programmazione, di localizzazione e definizione della modalità d'uso dei finanziamenti, della verifica sull'utilizzazione, dell'assetto delle ARTE, delle linee guida per la realizzazione tecnica.

Con il Programma quadriennale regionale per l'edilizia residenziale, la Regione definisce le azioni in relazione agli obiettivi da raggiungere e alle esigenze riscontrate sulla base delle conoscenze disponibili.

Le condizioni del sistema insediativo della Liguria, richiedono, per soddisfare la domanda abitativa nelle sue varie forme, e senza consumo ulteriore di territorio, di intervenire non solo e non tanto sul recupero del singolo alloggio, quanto sul miglioramento degli ambiti urbani nel complesso delle loro funzioni, al fine di aumentarne l'attrattività, incentivare l'investimento delle risorse private, moltiplicare la capacità di risposta e, in definitiva, migliorare la qualità della vita.

Obiettivo generale del Programma è, pertanto, l'estensione dei processi di recupero e riqualificazione del patrimonio edilizio esistente al contesto urbano e più in generale ambientale, specie nelle nuove periferie urbane della città pubblica.

Gli obiettivi specifici contenuti nel Programma sono i seguenti:

- ✓ Miglioramento della condizione abitativa delle famiglie liguri, con la progressiva eliminazione delle cause di disagio abitativo;
- ✓ Riqualificazione degli ambienti costruiti in relazione alle concorrenti iniziative di riequilibrio urbano e territoriale;
- ✓ Riequilibrio settoriale da ottenere tramite il coordinamento delle diverse politiche in quanto incidenti sul mercato edilizio e sui disagi abitativi (mobilità, uso concorrenziale per turismo o terziario delle abitazioni, risparmio energetico, eliminazione delle barriere architettoniche, sviluppo socio-economico con particolare riferimento all'assistenza delle famiglie disagiate);
- ✓ Mobilitazione delle risorse, attraverso l'attivazione di tutti gli strumenti pubblici e privati di impiego finanziario.

E' necessario che la programmazione urbana si integri alle scienze ecologiche e che il valore ambientale venga assunto come unità di misura nel progetto di trasformazione. A tal fine il presente Programma assume gli obiettivi specifici e operativi espressi nell'Agenda 21 della Regione Liguria: obiettivi di "sostenibilità" per la riqualificazione urbana, articolati nelle dimensioni economica, ecologica e sociale, dove per obiettivi della dimensione ecologica si intende:

- ✓ Ridurre le superfici utilizzate;
- ✓ Porre fine allo scempio del paesaggio, soprattutto puntando a progetti di alta qualità;

- ✓ Orientare le forniture dei materiali verso l'obiettivo del risparmio di risorse con attenzione al loro LCA (Life Cycle Assessment), riducendo la necessità di trasporto degli stessi attraverso l'impiego di prodotti locali;
- ✓ Evitare i materiali nocivi all'ambiente e agli utenti;
- ✓ Ridurre negli edifici le emissioni di gas ad effetto serra;
- ✓ Favorire il riutilizzo dei materiali edili;
- ✓ Orientare le ristrutturazioni alla riqualificazione energetica degli edifici;
- ✓ Incrementare la revisione degli impianti;
- ✓ Incrementare la superficie permeabile del suolo;
- ✓ Favorire l'integrazione fra verde e costruito applicando il rinverdimento di muri di contenimento e di recinzione, incrementando il tasso di naturalità presente nei contesti urbani.
- ✓ Valorizzare le aree verdi urbane e la loro utilizzabilità anche con la realizzazione di "corridoi verdi".

Gli strumenti per porre in atto i suddetti obiettivi potranno essere:

- ✓ La progettazione di Programmi Urbani Complessi per l'attuazione di interventi integrati sul territorio con la compartecipazione di finanziamenti pubblici e privati;
- ✓ Lo stimolo agli enti locali per costruire programmi di intervento intersettoriali, finanziabili attraverso l'azione sinergica di diverse fonti finanziarie coordinate da appositi gruppi di lavoro rappresentativi delle diverse competenze in gioco;
- ✓ La sperimentazione della programmazione trasversale sul territorio per obiettivi e non per enti o per fonti finanziarie;
- ✓ L'attivazione di programmi a regia regionale per costruire con gli enti locali programmi di intervento intersettoriali per promuovere e attuare interventi e programmi di particolare rilevanza e significatività;
- ✓ L'aiuto ai privati nel recupero e nella valorizzazione del patrimonio esistente, con forme di sostegno anche dirette;
- ✓ L'emanazione di criteri e indirizzi per la qualità edilizia e urbana;
- ✓ La sperimentazione diretta tramite casi e cantieri campione.

### **3.9 Piano Regionale di Sviluppo Rurale per il periodo 2000-2006**

Il Piano Regionale di Sviluppo Rurale della Regione Liguria si propone l'attuazione di una serie di interventi di sostegno alle attività agricole in ambito regionale, avvalendosi delle provvidenze del Regolamento CE n. 1257/1999 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG).

Il Piano è diviso in quattro parti. La prima parte è essenzialmente conoscitiva, in quanto contiene un inquadramento generale del territorio e delle condizioni socioeconomiche liguri, per passare successivamente alla descrizione dei principali settori produttivi dell'agricoltura, dei problemi più urgenti e delle risorse finanziarie impiegate nel precedente periodo di programmazione.

La seconda parte illustra le linee strategiche del Piano, che si propone di perseguire i seguenti tre obiettivi, articolati in rispettivi assi di misure:

- ✓ Ammodernamento e rilancio competitivo dell'agricoltura ligure di mercato;
- ✓ Sviluppo di un'economia agricola plurifunzionale;
- ✓ Adeguamento dei servizi e delle infrastrutture relativi all'economia rurale ligure.

Nella terza parte sono indicate, specificatamente per ogni asse di intervento, le misure di sviluppo rurale proposte, con le relative sottomisure. Per ogni misura o sottomisura vengono riportati gli obiettivi previsti, l'intensità e gli importi degli aiuti, le condizioni di ammissibilità all'aiuto, le azioni finanziabili, i beneficiari ed un quadro di stima dei risultati attesi.

La quarta ed ultima parte illustra le modalità di attuazione del Piano e le competenze delle autorità e degli organismi coinvolti.

Le misure che possono interessare lo sviluppo di una filiera bosco-energia sono da ricercare fra quelle che riguardano la selvicoltura, che risultano inquadrate nell'Asse 2 - agricoltura plurifunzionale. Nel dettaglio, le misure e le rispettive sottomisure sono le seguenti:

- ⇒ Misura f (6): Agroambiente.
- Sottomisura 6.6: Cura dei terreni agricoli abbandonati.
  - ⇒ Misura h (8) - Imboschimento delle superfici agricole.
  - ⇒ Misura i (9) - Altre misure forestali.
- Sottomisura 9.1 : Forestazione di terreni attualmente non agricoli.
- Sottomisura 9.2: Razionalizzazione della gestione forestale.
- Sottomisura 9.3: Miglioramento economico, ecologico e sociale delle foreste.
- Sottomisura 9.4: Raccolta, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della selvicoltura.
- Sottomisura 9.5: Associazionismo forestale.
- Sottomisura 9.6: Ricostituzione dei boschi danneggiati.
- Sottomisura 9.7: Strumenti di prevenzione.

⇒ Misura t (20) - tutela dell'ambiente.

- Sottomisura 20.2: tutela dell'ambiente in relazione alla silvicoltura ed alla conservazione delle risorse naturali.

Tra le Sottomisure della Misura 9, resta fuori la sola Sottomisura 9.8 "Mantenimento e miglioramento della stabilità ecologica delle foreste per scopi protettivi ed ecologici", in quanto il beneficiario si impegna a non commercializzare i prodotti derivanti dalle operazioni finalizzate alla cura dei terreni.

Le misure e sottomisure indicate forniscono contributi per incentivare l'imboschimento o il rimboschimento di terreni marginali, la pianificazione delle attività forestali, la gestione consorziale, l'acquisto di macchinari per la prima trasformazione del legno e gli interventi selvicolturali nei boschi scadenti.

I contributi per il miglioramento dei boschi consentono di poter intervenire anche nelle situazioni a macchiatico normalmente negativo, ampliando pertanto il bacino potenziale a cui attingere per la raccolta di biomassa a scopo energetico.

Trattandosi di misure per favorire la razionalizzazione tecnica ed economica delle attività forestali, esse creano condizioni di favore nei confronti della filiera bosco-energia, la cui prima parte è costituita appunto dalle attività selvicolturali di raccolta e prima trasformazione del legno.

### 3.9.1 Misura 6: Agroambiente

**Riferimento all'articolo (e al paragrafo) del regolamento (CE) n. 1257/1999 in cui rientra la misura:** articoli 22, 23 e 24.

#### **OBIETTIVI DELLA MISURA**

La politica agricola comunitaria è orientata ad una sostanziale riduzione delle eccedenze di produzione, e ad una maggiore attenzione alla difesa dello spazio rurale e dell'ambiente e a contribuire ad assicurare agli agricoltori un reddito adeguato. L'agricoltura ligure, per le limitatissime quantità prodotte, ha un peso assai modesto nei comparti produttivi eccedentari a livello comunitario (latte, carni, vino, olio d'oliva, cereali e oleaginose). Le produzioni agricole liguri sono generalmente di qualità elevata e occupano spesso segmenti di mercato molto specifici, che non entrano in concorrenza con le produzioni di massa. Tuttavia, anche l'agricoltura ligure deve comunque subire il peso e i condizionamenti delle limitazioni comunitarie. La presente misura si inserisce organicamente all'interno degli obiettivi del Reg. (CE) n. 1257/99, fornendo agli agricoltori aiuti volti a compensare le perdite di reddito conseguenti alle misure restrittive della politica agricola comunitaria. In particolare, la misura si pone l'obiettivo di introdurre o mantenere metodi di produzione compatibili con l'ambiente, per quanto riguarda le attività agricole più intensive, o di incentivare il mantenimento di operazioni colturali a basso impatto ambientale laddove queste consentono di mantenere la presenza dell'uomo e il razionale utilizzo del territorio al fine di tutelare lo spazio rurale e le peculiarità paesaggistiche e naturalistiche. Entrambi questi obiettivi ben corrispondono a quelli della programmazione regionale che assegna all'agricoltore,

## ***Agenzia Regionale per l'Energia della Liguria – A.R.E. Liguria S.p.A.***

soprattutto nelle aree interne, un ruolo centrale per uno sviluppo socioeconomico e ambientale equilibrato.

Pertanto, la Regione intende dare attuazione alla misura prevedendo specifici impegni, sia da parte dei beneficiari che hanno già aderito alle misure previste dal Programma applicativo del Reg. CEE 2078/92, sia per nuovi beneficiari.

Nel perseguimento degli obiettivi indicati, la Regione individua due finalità principali:

- l'incentivazione di metodi rispettosi dell'ecosistema su tutto il territorio regionale, con opportune differenziazioni secondo i diversi ambienti. Gli incentivi previsti possono trovare però una scarsa applicazione nelle zone ad agricoltura molto specializzata in quanto risultano di scarsissima entità per redditi unitari così elevati. Per colture meno intensive (vite, olivo, nocciolo) si intende favorire l'applicazione delle misure per il contenimento di concimi e fitofarmaci con la predisposizione di modelli di coltivazione più rispettosi dell'ambiente e soprattutto proseguendo il sostegno e l'incremento dell'agricoltura biologica;
- il mantenimento di un livello di reddito soddisfacente nelle zone interne della regione, dove l'ambiente può costituire anche una risorsa economica per l'agricoltore che si impegna a tutelarla e salvaguardarla dal degrado o a conservarne o ripristinarne le peculiarità paesaggistiche e naturalistiche. Si tenterà di favorire, nel contempo, la permanenza della popolazione in queste aree, presupposto essenziale per la difesa del territorio dal degrado proponendo tecniche e incentivi che salvaguardino il reddito degli agricoltori.

### **BENEFICIARI E CONDIZIONI PER L'OTTENIMENTO DEGLI AIUTI**

Gli aiuti possono essere concessi agli imprenditori agricoli che aderiscono, per almeno cinque anni, a una o più delle sottomisure dell'Agroambiente. Per ogni sottomisura viene specificato se esiste l'obbligo di impegno su tutta o su parte della superficie coltivata annualmente dal beneficiario. L'impegno si riferisce alle superfici condotte annualmente, a qualsiasi titolo, dal beneficiario e il premio erogato annualmente può pertanto variare con il variare della superficie coltivata. Le variazioni nella consistenza dell'impegno sono ammesse in ogni momento, purché siano comunicate e permangano le condizioni di ammissibilità. Le variazioni in diminuzione non danno luogo a restituzione degli aiuti nel caso non superino il 30% della superficie originaria. Per quanto concerne i requisiti soggettivi dei beneficiari, gli aiuti sono concessi agli imprenditori agricoli come definiti dall'art. 2135 del Codice Civile.

Considerata la rilevanza ambientale della misura e la necessità di dover intervenire in aree dove la frammentazione fondiaria è elevata con conseguente limitata presenza di imprenditori agricoli, è necessario consentire l'accesso agli aiuti anche ai conduttori dei fondi, definendo come tali coloro che, pur non svolgendo attività agricola con carattere di imprenditorialità, conducono un minimo di superficie pari a 1 ettaro per prati, prati-pascoli e pascoli e a 1.000 mq per le altre colture. Gli stessi livelli di superficie minima valgono anche per gli imprenditori agricoli.

Nel caso di limitata disponibilità di fondi viene data priorità assoluta ai beneficiari che si impegnano per la sottomisura relativa all'agricoltura biologica. Al fine di poter intervenire nel maggior numero di aziende, il limite massimo di aiuto pagabile annualmente per ogni azienda è limitato a 50.000 €.

Ai sensi di quanto stabilito all'art. 3 del Reg. CE 2603/1999 della Commissione "recante norme transitorie per il sistema di sostegno allo sviluppo rurale"; è ammessa, per l'anno 2000, la proroga di un anno degli impegni quinquennali avviati ai sensi del Reg. CEE 2078/92 del Consiglio, e conclusi con la campagna 1999.

Gli impegni quinquennali avviati nelle campagne 1999 e precedenti ai sensi del precitato regolamento 2078, e non ancora conclusi, possono proseguire secondo la previgente normativa, in quanto compatibili col presente Piano, e vengono pagati, con priorità assoluta, all'interno delle disponibilità finanziarie dello stesso.

Il mancato rispetto degli obblighi derivanti dall'adesione al Piano comporta l'esclusione parziale o totale dall'aiuto, salvo che l'inadempienza non dipenda da cause di forza maggiore o da altre cause non dipendenti dalla volontà del beneficiario. Se trattasi di cause di forza maggiore non dipendenti dalla volontà dell'agricoltore sarà possibile accordare la recessione dall'impegno dal momento in cui si sono manifestate le cause ostative, senza prevedere sanzioni ma interrompendo la concessione dei premi annuali. Fatte salve le specifiche circostanze da prendere in considerazione nelle singole fattispecie si riconoscono, in particolare, i seguenti casi di forza maggiore:

- ✓ decesso dell'imprenditore;
- ✓ incapacità professionale di lunga durata dell'imprenditore;
- ✓ espropriazione di una parte rilevante dell'azienda, se detta espropriazione non era prevedibile al momento dell'assunzione dell'impegno;
- ✓ coinvolgimento dell'azienda in operazioni di riassetto fondiario che rendono impossibile il mantenimento dell'impegno;
- ✓ calamità naturale grave, che colpisce in misura rilevante la superficie agricola dell'azienda;
- ✓ distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- ✓ epizootia che colpisce la totalità o una parte del patrimonio zootecnico dell'imprenditore.

La notificazione scritta dei casi di forza maggiore e la relativa documentazione che li attesti, vengono trasmesse per iscritto, all'Ente delegato a ricevere la domanda di aiuto, entro dieci giorni lavorativi dal momento in cui l'imprenditore è in grado di farlo.

In caso di decesso del beneficiario, gli obblighi assunti vengono trasmessi agli eredi o subentranti fino al compimento del quinquennio previsto, salvo comunicazione di recessione volontaria.

Se, nel corso del periodo dell'impegno, il beneficiario trasferisce totalmente o parzialmente, la sua azienda ad altro soggetto, quest'ultimo può succedere nell'impegno per il restante periodo. In caso contrario, il beneficiario ha l'obbligo di rimborsare gli aiuti percepiti con le modalità di cui alla specifica normativa. Il rimborso non è dovuto se, nel caso di cessazione definitiva delle attività agricole di un beneficiario che abbia già adempiuto a tre anni di impegno, la successione in detto impegno non sia realizzabile.

In caso di:

- ✓ pagamento indebito imputabile ad errore dell'Ente Pubblico,
- ✓ rimborso di importo inferiore o uguale a 100 ECU,

non viene calcolato alcun interesse; si procede al recupero mediante detrazione dal primo acconto o pagamento effettuato a favore del beneficiario interessato dopo la data della decisione relativa all'indebito pagamento o al rimborso.

#### **TRASFORMAZIONE DI IMPEGNI**

Ai sensi dell'art. 20 del Reg. Ce 1750/99, nel corso del periodo d'impegno quinquennale, può essere autorizzata dall'Ente Delegato, la trasformazione di un impegno precedentemente assunto ai sensi del Reg. CE 1257/99, in un altro previsto dal presente Piano, a condizione che la trasformazione implichi vantaggi certi sotto il profilo ambientale e che l'impegno risulti significativamente rafforzato.

Pertanto, in quanto implicitamente rispondenti a tali condizioni, sono sempre autorizzate, previa richiesta dell'interessato, le seguenti trasformazioni:

- dagli impegni 6.2, 6.3 e 6.4-Azione 1 all'impegno 6.1;
- dall'impegno 6.4-Azione 1 ad altri impegni, purché i ripristini da effettuare siano terminati.

L'aiuto viene corrisposto per un numero di anni pari alla durata del periodo d'impegno previsto dalla nuova misura, decurtato del numero di annualità eventualmente già trascorse nel vecchio impegno.

#### **INTERRUZIONE DI IMPEGNI**

L'impegno quinquennale avviato ai sensi del Reg. CEE 2078/92, può essere interrotto senza obbligo di restituzione di premi percepiti negli anni precedenti, nel caso viene avviato un nuovo impegno quinquennale ai sensi del presente Piano, e tale nuovo impegno risulti coerente con quello precedente o rappresenti un vantaggio certo dal punto di vista ambientale.

#### **SUCCESSIONE DI IMPEGNI**

Con i Bandi annuali vengono stabilite le condizioni per accedere ad un impegno previsto dal Piano, una volta terminato un impegno assunto o ai sensi del Reg. CEE 2078/92 o ai sensi del Piano.

#### **AMPLIAMENTI DI IMPEGNI**

I beneficiari che nel corso del quinquennio aumentano la superficie o i capi impegnati, possono proseguire nell'impegno iniziale purché tale aumento sia non superiore a 2 ettari (o 2 UBA), oppure al 20 % della superficie (o consistenza dell'allevamento) originaria. Negli altri casi l'impegno in corso viene sostituito con un nuovo impegno quinquennale non meno rigoroso dell'impegno iniziale. Per le superfici ammesse in ampliamento valgono le condizioni iniziali dell'impegno quinquennale. E' facoltà del beneficiario sostituire l'impegno iniziale con un nuovo impegno quinquennale per l'intera superficie interessata, purché sia non meno rigoroso dell'impegno iniziale. Nel caso di nuovo impegno quinquennale valgono le condizioni del momento del rinnovo.

#### **COMBINAZIONI DI IMPEGNI**

Ai sensi dell'art. 16 del Reg. CE 1750/99 è possibile, senza superare i massimali di aiuto di cui all'allegato al Reg. CE 1257/99, combinare fra loro almeno i seguenti impegni agroambientali:

- ✓ 6.4-Azione 1 con 6.1 o 6.2 o 6.3 o 6.6;
- ✓ 6.5 con tutti gli altri impegni della misura 6;
- ✓ 6.1 o 6.2 con 6.3 o 6.6.

Per quanto non specificato valgono le disposizioni del Reg. (CE) n. 1750/99 della Commissione.

**3.9.1.1 Sottomisura 6.6: Coltura e moltiplicazione dei vegetali adatti alle condizioni locali e minacciati di erosione genetica**

**Durata della sottomisura**

1. 2000/2006.
2. Durata dell'impegno: anni 5.
3. Accesso all'impegno: dal 2000 al 2006.

**Localizzazione**

La misura si applica su tutto il territorio regionale. Per alcune specie o varietà coltivate sono indicati, al punto 4, le zone per le quali viene riconosciuto il premio.

**Obiettivi della sottomisura**

Rientrano fra gli obiettivi principali della sottomisura:

- la salvaguardia del patrimonio genetico di specie o varietà vegetali coltivate in alcune zone della Regione;
- la valorizzazione o la salvaguardia di aree in cui attualmente sono coltivati i predetti vegetali a rischio di estinzione.

Questa sottomisura mira a tutelare e nel contempo a mantenere in atto la coltivazione di specie o varietà tipiche di una determinata zona, ma inevitabilmente destinate alla "confusione genetica" con altre varietà alloctone della medesima specie, non caratterizzate da una specificità morfologica o genetica.

Analogamente pertanto alle razze animali, con questa misura si tende a salvaguardare un ricco ed eterogeneo patrimonio genetico di specie vegetali, adattatesi, nel corso degli anni, alle difformi caratteristiche pedoclimatiche degli areali di coltivazione e che proprio per le loro caratteristiche, rivestono un elevato valore genetico intrinseco, meritevole di sostegno economico per una adeguata loro reintroduzione. Infatti, solo la coltivazione di queste specie o varietà, che uniscono una apprezzabile produzione unitaria di qualità a una sufficiente "adattabilità" agronomica e colturale, può consentire di praticare una confacente attività agricola in aree particolarmente avverse dal punto di vista pedoclimatico, con caratteristiche di marginalità, di marcato abbandono, di ridotta presenza antropica.

La sottomisura viene attivata in sinergia con il lavoro di ricerca e di attività dimostrative, con realizzazione di campi catalogo

**Tipologia di azioni e obblighi del beneficiario**

I beneficiari si impegnano a coltivare per un quinquennio, su tutta, o una parte ben individuata, della superficie aziendale, nella zona indicata e con le tecniche tipiche, le seguenti specie o varietà vegetali considerate a rischio di estinzione:



<b>Nome comune</b>	<b>Zona</b>
<b>Colture orticole</b>	
Fagioli bianchi delle Alpi Liguri	Entroterra Imperiese
Aglione di Vessalico	Alta Valle Arroscia
Cipolla Rossa Genovese	Levante Genovese
Cavolo Gaggetta	Levante Genovese
Cavolo Broccolo Lavagnino	Levante Genovese
Pisello di Lavagna	Levante Genovese
Radice di Chiavari	Levante Genovese
Melanzana Tonda Genovese	Genovesato
Patata Quarantina Bianca	Entroterra Genovese
Patata Cannellina Nera	Entroterra Genovese
Patata Prugnona	Entroterra Genovese
Patata di Pignone	Entroterra Spezzino
Carciofo violetto di Albenga	Litorale Savonese e Imperiese
Asparago violetto di Albenga	Litorale Savonese
Zucchino Alberello di Sarzana	Entroterra Spezzino
Zucchino Genovese	Litorale Genovese
Zucca Trombetta di Ortovero	Entroterra Savonese
Carota di Albenga	Litorale Savonese
Mais Quarantino	Entroterra Genovese e Chiavarese
<b>Vite</b>	
Moscato di Taggia	Entroterra Imperiese
Massarda o Massaretta	Entroterra Imperiese e Spezzino
Crovin	Litorale Savonese
Barbarossa	Entroterra Savonese e Genovese
Rapallino	Entroterra Savonese e Genovese
Rollo	Entroterra Savonese e Genovese
Granaccia	Entroterra Savonese
Verdea	Entroterra Savonese
Verdecana	Entroterra Genovese
Mataossu	Entroterra Savonese
Scimiscia'	Entroterra Genovese
Pollera	Entroterra Spezzino
Bruciapagliaio	Entroterra Spezzino
Greco	Entroterra Spezzino
Rossese Bianco	Entroterra Imperiese, Genovese e Spezzino
<b>Olivo</b>	
Pignola	Entroterra Savonese e Riviera di Levante
Colombaia	Entroterra Savonese
Rossese	Entroterra Savonese
Mortina	Entroterra Savonese
<b>Colture frutticole</b>	
Melo Carla	Entroterra Savonese e Genovese
Melo Rugginin	Entroterra Ligure
Melo Belfiore	Entroterra Genovese e Spezzino

Melo Bianchetta	Entroterra Genovese e Spezzino
Melo Musona	Entroterra Genovese e Spezzino
Melo Pipin	Entroterra Genovese e Spezzino
Melo Stolla	Entroterra Genovese e Spezzino
Melo Beverino	Entroterra Spezzino
Melo Teresa	Entroterra Genovese
Pero Dell' Armella	Litorale Genovese
Albicocco Valleggia	Litorale Savonese
Susino Collo Storto	Entroterra Genovese e Savonese
Susino Fiaschetta	Litorale Genovese
Pesco di Bargone	Entroterra Sestri Levante
Ciliegio Peigullu Curtu	Entroterra Chiavarese
Chinotto di Savona	Litorale Savonese
Arancio Pernombuco	Litorale Savonese
Nocciolo Menoia	Entroterra Chiavarese
Nocciolo Bianchetta	Entroterra Chiavarese
Nocciolo Savreghetta	Entroterra Chiavarese
Nocciolo Codina	Entroterra Chiavarese
Nocciolo Noscella	Entroterra Chiavarese
Nocciolo Ronchetta	Entroterra Chiavarese
Nocciolo Trietta	Entroterra Chiavarese
Nocciolo Longhera	Entroterra Chiavarese
<b>Colture floricole</b>	
Violetta di Villanova d' Albenga	Litorale Savonese

Con Bando annuale possono essere ammesse a premio solo quelle colture per le quali sia stato definito il disciplinare di produzione e quantificato il premio (ai sensi art. 4 Reg. CE 1257/99).

#### **Importo dei premi**

I premi possono essere concessi nella misura massima prevista dall'Allegato al Reg. CE 1257/99 (600 €/Ha per le colture annuali e 900 €/Ha per quelle perenni specializzate).

#### **6. Quantificazione degli obiettivi** (confronto fra inizio e fine piano).

- ✓ Numero di aziende che aderiscono alla misura da 0 a 60;
- ✓ Numero di ettari interessati da 0 a 12;
- ✓ Spesa pubblica nel corso di validità del Piano 56.700 € (FEOGA 28.350 €).

3.9.2    Misura 8: Forestazione di terreni agricoli

**A) Caratteristiche principali**

**Riferimento all'articolo (e al paragrafo) del regolamento (CE) n. 1257/1999 in cui rientra la misura:** articolo 31.

La misura si prefigge l'imboschimento dei terreni agricoli, in particolar modo di quelli più marginali al fine di:

- valorizzare le produzioni legnose di pregio;
- favorire il mantenimento dello spazio naturale in modo più compatibile con i dinamismi naturali dell'ambiente e la varietà dei paesaggi;
- ridurre i rischi di dissesto idrogeologico nelle aree più critiche;
- lottare contro l'effetto serra e assorbire l'anidride carbonica.

La misura è accompagnata da un premio annuo, per la durata di cinque anni, per i costi di manutenzione dell'imboschimento e da un premio annuo, per la durata massima di anni venti, compensativo delle perdite di reddito derivanti dall'imboschimento.

***Intensità dell'aiuto e/o ammontare e differenziazioni applicate***

**INTENSITÀ DELL'AIUTO**

L'intensità dell'aiuto è pari al 100% della spesa ammessa per gli imboschimenti con finalità ambientale, naturalistica e di tutela idrogeologica, mentre per tutte le altre finalità è pari all'80% della spesa ammessa.

L'intensità del premio per la manutenzione dell'imboschimento è, per tutti i soggetti aventi diritto, pari al 100% della spesa ammessa.

L'intensità del premio compensativo delle perdite di reddito derivanti dall'imboschimento, è, per gli imprenditori agricoli, pari al 100% e, per le altre persone giuridiche di diritto privato, pari al 30%, dei valori derivanti dall'analisi dei dati della rete RICA-INEA relativi alle colture effettuate nel triennio precedente la domanda di imboschimento e comunque non superiore ai massimali previsti dal regolamento comunitario;

**PRIORITÀ DI FINANZIAMENTO:**

- ✓ La priorità di primo livello viene accordata agli interventi effettuati dai soggetti aventi diritto che hanno presentato istanza, nel periodo compreso tra il 10 maggio e il 24 luglio 1999, ai sensi del Regolamento CEE n. 2080/92 sulla base del "Programma regionale di attuazione per il biennio 1998 - 1999" così come approvato dalla Commissione dell'Unione Europea con Decisione n. C (1999) 580/07 del 10/3/1999;
- ✓ la priorità di secondo livello viene accordata agli interventi effettuati in zona parco.

## **IMPORTO DEGLI AIUTI**

### **Imboschimento**

L'importo degli aiuti per l'imboschimento delle superfici agricole viene commisurato ai costi effettivamente sostenuti dal beneficiario e non può eccedere il massimale di 5000 euro /ha.

Il massimale di cui sopra viene ridotto a 4000 euro/ha nei casi in cui gli interventi riguardano imboschimenti con finalità diverse da quelle ambientali, naturalistiche e di tutela idrogeologica; in tali casi la spesa ammessa a contributo non può comunque eccedere l'80% del costo effettivamente sostenuto da beneficiario.

Per gli impianti effettuati dagli Enti pubblici, viene riconosciuta, nei limiti del massimale di 5000 euro/ha, una maggiorazione del 10% della spesa sostenuta per l'imboschimento per le successive operazioni di risarcimento delle piantine morte.

### **Manutenzione**

Il premio per la manutenzione dei terreni imboschiti viene concesso ai soggetti aventi diritto che realizzano impianti con specie a ciclo lungo, nei seguenti importi:

1° e 2° anno.....600 euro/ha/anno;  
3°, 4° e 5° anno.....350 euro/ha/anno.

### **Premio compensativo**

Il premio destinato a compensare le perdite di reddito dei terreni imboschiti viene concesso ai soggetti aventi diritto che realizzano impianti con specie a ciclo lungo. Tale premio verrà stabilito in base alle colture effettuate nel triennio precedente sulla base delle analisi derivate dalla rete RICA-INEA, differenziando l'importo come sopra riportato nella sezione "INTENSITA' DELL'AIUTO".

La durata del premio è di:

- 20 anni per gli imboschimenti a ciclo lungo;
- 10 anni per la castanicoltura da frutto;
- 7 anni per la tartuficoltura.

Per le istanze presentate nel periodo compreso tra il 10 maggio e il 24 luglio 1999, ai sensi del Regolamento CEE n. 2080/92 sulla base del "Programma regionale di attuazione per il biennio 1998 - 1999" approvato dalla Commissione dell'Unione Europea con Decisione n. C (1999) 580/07, sono confermati l'intensità e l'importo degli aiuti del Regolamento CEE n. 2080/92 così come indicati nel relativo Programma Regionale di attuazione per il biennio 1998 - 1999 sopra citato.

## **B) Altri elementi**

### ***Dettagli delle condizioni di ammissibilità***

Le superfici agricole che possono essere ammesse a contributo devono essere in coltivazione nell'anno di presentazione della domanda di aiuto o essere state in

## ***Agenzia Regionale per l'Energia della Liguria – A.R.E. Liguria S.p.A.***

coltivazione in quello precedente; possono essere ammesse a contributo richieste riguardanti l'imboschimento dei seminativi in genere (cereali, legumi, patate, piante sarchiate, piante industriali e orto-floricole, piante foraggiere, colture protette), degli orti familiari, dei prati permanenti, pascoli e prati-pascoli, delle coltivazioni permanenti (frutteti in genere, oliveti, vigneti, agrumeti, vivai, piante aromatiche), dei seminativi temporaneamente a riposo (terreni nudi, terreni ricoperti da una vegetazione spontanea).

Gli imboschimenti con finalità ambientale, naturalistica e di tutela idrogeologica devono essere effettuati con essenze forestali in linea con le disposizioni dell'assetto vegetazionale del PTCP. Tali imboschimenti devono essere gestiti e posti in rinnovazione con le tecniche della silvicoltura naturalistica. Gli imboschimenti a prevalente finalità produttiva possono essere effettuati con essenze forestali atte a produrre assortimenti legnosi di pregio o a ciclo economico breve. Qualora venga realizzato un impianto ad indirizzo arboricoltura da legno, è consentito utilizzare anche essenze forestali non previste dal PTCP; in tal caso l'impianto medesimo non viene considerato bosco ai sensi della vigente normativa (art. 2, comma 2, lettera e) della l.r. n. 4/1999).

Superficie minima dell'imboschimento 0,5 ettari accorpati o, qualora confinante col bosco, 0,2 ettari accorpati. Eventuali ostacoli fisici esistenti (strade, corsi d'acqua, elettrodotti, ecc.) non interrompono l'accorpamento dei terreni.

La misura si applica, con le modalità di cui alla presente scheda, su tutto il territorio regionale.

Il richiedente deve presentare domanda con allegato il progetto dell'intervento redatto da un tecnico abilitato nel settore agricolo - forestale.

Il beneficiario deve inoltre impegnarsi a effettuare gli interventi inseriti nel programma di manutenzione dell'impianto almeno per la durata di percepimento dei premi.

Per i soggetti aventi diritto che hanno presentato istanza nel periodo compreso tra il 10 maggio e il 24 luglio 1999, ai sensi del Regolamento CEE n. 2080/92 sulla base del "Programma regionale di attuazione per il biennio 1998 - 1999" approvato dalla Commissione dell'Unione Europea con Decisione n. C (1999) 580/07, sono confermate le condizioni di ammissibilità e i requisiti di accesso propri del Regolamento CEE n. 2080/92 così come indicati nel Programma Regionale di attuazione per il biennio 1998 - 1999 sopra citato.

### ***Descrizione del totale degli impegni in corso (dal periodo precedente), inclusi i termini finanziari, e procedure/regole che sono applicate a questi***

Gli interventi di imboschimento realizzati sino a oggi ai sensi del Regolamento CEE n. 2080/92 determinano una spesa connessa al premio di manutenzione e di mancato reddito che può essere quantificata in circa 400.000 Euro nel prossimo ventennio. La Regione Liguria ha predisposto un "Programma Regionale di attuazione del Regolamento CEE n. 2080/92 per il biennio 1998 - 1999", approvato dalla Commissione dell'Unione Europea con Decisione n. C (99) 580/07 del 10/3/99. Dopo tale approvazione è stata quindi avviata la campagna 1999 e il 24 luglio del corrente anno si è conclusa la raccolta delle relative istanze con una richiesta finanziaria di circa

300.000 Euro. Tale importo, inoltre, non comprende gli importi dei premi di manutenzione e mancato reddito che la realizzazione degli imboschimenti comporta negli anni successivi a quello d'impianto. Il finanziamento della realizzazione degli interventi previsti in dette istanze rappresenta un impegno che deve essere onorato.

***Descrizione delle azioni ammissibili e beneficiari***

**AZIONI AMMISSIBILI**

Possono essere finanziati interventi finalizzati a

- imboschimenti protettivi e multifunzionali;
- arboricoltura da legno con specie pregiate a ciclo lungo;
- arboricoltura da legno con specie a ciclo breve (inferiore a 15 anni);
- imboschimenti con castagni e noccioli da frutto;
- imboschimenti con essenze forestali micorrizzate con micelio tartufigeno.

Oltre ai costi di impianto potranno essere riconosciuti anche i seguenti premi:

- ✓ un premio annuale per ettaro imboschito, destinato a coprire per un periodo non superiore a 5 anni i costi di manutenzione;
- ✓ un premio annuale per ettaro, volto a compensare le perdite di reddito provocate dall'imboschimento per un periodo non superiore a 20 anni, destinato a imprenditori agricoli, o loro associazioni, che hanno coltivato le terre prima dell'imboschimento, o a qualsiasi altra persona giuridica di diritto privato.

Saranno considerate ammissibili all'aiuto per l'imboschimento le spese sostenute dal beneficiario relative ai lavori di preparazione e sistemazione del terreno, alla concimazione, al tracciamento filari, all'acquisto, trasporto, preparazione e messa a dimora delle piantine, nonché alle altre spese connesse all'impianto (pacciamatura, recinzione, inerbimento interfilare, analisi del terreno, ecc.). Sono inoltre ammissibili all'aiuto le spese tecniche per la progettazione e la direzione lavori, qualora tali oneri siano da sostenersi dal beneficiario con incarico a tecnico abilitato non facente parte dell'Ente pubblico.

Per quanto riguarda la manutenzione degli imboschimenti effettuati si specifica che gli interventi di tale tipo sono in particolar modo rappresentati da risarcimento fallanze, sfollamenti, potature, diserbi e decespugliamenti.

Per le istanze presentate nel periodo compreso tra il 10 maggio e il 24 luglio 1999, ai sensi del Regolamento CEE n. 2080/92 sulla base del "Programma regionale di attuazione per il biennio 1998 - 1999" approvato dalla Commissione dell'Unione Europea con Decisione n. C (1999) 580/07, è confermata la tipologia delle azioni ammissibili dal Regolamento CEE n. 2080/92 così come indicate nel relativo Programma Regionale di attuazione per il biennio 1998 - 1999 sopra citato.

**CASI DI ESCLUSIONE**

Sono esclusi dal contributo alle spese di imboschimento gli impianti di "alberi di natale".

## ***Agenzia Regionale per l'Energia della Liguria – A.R.E. Liguria S.p.A.***

Sono esclusi dal premio annuo per i costi di manutenzione delle superfici imboschite e dal premio annuo compensativo delle perdite di reddito derivanti dall'imboschimento gli impianti con specie a rapido accrescimento o produzione di biomassa.

### **BENEFICIARI**

#### **Contributi alle spese di imboschimento:**

Privati, o loro associazioni, e Comuni, o loro associazioni, che procedono all'imboschimento di superfici agricole di proprietà di privati, o loro associazioni, o di Comuni, o loro associazioni.

Autorità pubbliche competenti, su terreni di proprietà di privati, o loro associazioni, o di Comuni, o loro associazioni;

#### **Premio annuo per i costi di manutenzione delle superfici imboschite:**

Soggetti beneficiari del contributo di cui alla presente azione che procedono all'imboschimento di superfici non agricole con specie a ciclo lungo;

#### **Premio annuo compensativo delle perdite di reddito derivanti dall'imboschimento:**

Imprenditori agricoli o loro associazioni che hanno coltivato le terre prima dell'imboschimento;

Altre persone giuridiche di diritto privato.

Ai fini della corresponsione del premio per le perdite di reddito viene definito imprenditore agricolo il soggetto che dedica il 25% del proprio tempo di lavoro all'attività agricola e deriva da essa il 25% del proprio reddito.

Per le istanze presentate nel periodo compreso tra il 10 maggio e il 24 luglio 1999, ai sensi del Regolamento CEE n. 2080/92 sulla base del "Programma regionale di attuazione per il biennio 1998 - 1999" approvato dalla Commissione dell'Unione Europea con Decisione n. C (1999) 580/07, è confermata la tipologia dei soggetti beneficiari del Regolamento CEE n. 2080/92 così come indicati nel relativo Programma Regionale di attuazione per il biennio 1998 - 1999 sopra citato.

### **TIPI DI AIUTO**

Gli aiuti di cui alla presente misura sono concessi sotto forma di contributi in conto capitale. Possono essere erogati:

- ✓ anticipi dietro presentazione di garanzie fidejussorie;
- ✓ acconti per stati di avanzamento dei lavori.

**Provvedimenti che assicurano che tali azioni sono adatte alle condizioni locali e sono compatibili con l'ambiente, e che è stata fatto un bilanciamento fra la selvicoltura e la popolazione coinvolta**

Le tipologie degli interventi di cui alla presente misura sono perfettamente compatibili con le finalità di tutela dell'ambiente ai fini naturalistici, paesaggistici e di difesa idrogeologica del suolo. Gli interventi contribuiscono a un minor costo delle spese di

gestione del territorio con ricadute positive anche sotto l'aspetto paesaggistico, turistico-ricreativo e occupazionale favorendo una maggior presenza antropica quale presidio in particolare delle zone collinari e montane. Gli interventi devono essere effettuati in linea con le disposizioni, della legge regionale in materia di foreste e di assetto idrogeologico e relativo regolamento delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale nonché dei Piani di assestamento e di utilizzazione silvo - pastorale, qualora presenti. Gli interventi contribuiscono, inoltre, a ridurre i rischi di incendi boschivi e a facilitare le operazioni di spegnimento.

**Collegamento tra le azioni proposte e i programmi forestali nazionali/sub-nazionali o strumenti equivalenti**

La misura è in linea con le indicazioni di strategia forestale dell'U.E., del Piano Forestale Nazionale nonché della pianificazione regionale e degli enti locali.

**Esistenza di piani di protezione delle foreste come stabilito dal regolamento (CEE) n. 2158/92 per aree classificate come foreste ad alto o medio rischio di incendio e la conformità delle misure proposte con questi piani di protezione**

La Regione Liguria è dotata di un Piano regionale per la difesa e la conservazione del patrimonio boschivo, per il periodo di validità 1998 - 2002, approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 2004 del 31/08/1998. Il Piano è stato adottato anche ai fini del regolamento CEE n. 2158/92 ed è sottoposto a revisione quinquennale. Gli interventi previsti dalla presente misura sono in linea con tale documento di programmazione.

**Indicatori fisici di realizzazione proposti**

Per la realizzazione del monitoraggio fisico, si propongono i seguenti indicatori: ettari di superficie interessata dagli impianti (differenziati per tipologia d'impianto); numero di aziende coinvolte (differenziate per qualifica del beneficiario ).

**Monitoraggio e controlli**

Per il sistema di monitoraggio fisico e finanziario, possono essere utilizzati i parametri già previsti dal regolamento (CE) n. 1054/94 relativo al monitoraggio del regolamento CEE 2080/92.

Il controllo può essere effettuato adeguando le norme contenute nel decreto 18.12.1998, n. 494 "Regolamento recante norme di attuazione del regolamento (CEE) n. 2080/92 in materia di gestione, pagamenti controlli e scadenze dell'erogazione dei contributi per l'esecuzione di rimboschimenti o miglioramenti boschivi" alla misura interessata.



**Risultati attesi**

<i>Tipo di indicatore</i>	<i>Settore privato</i>	<i>Settore pubblico</i>
Numero di beneficiari	42	0
Numero di unità che beneficiano del sostegno	49 ha	0 ha
Importo totale dei costi a carico dei beneficiari	10.000 €	0 €
Importo totale dei costi ammissibili	490.000 €	0 €
Importo medio del sostegno per beneficiario	11.461 €	0 €
	<b>Importo totale</b>	<b>di cui FEOGA</b>
Totale delle spese pubbliche	480.000 €	240.000 €

La superficie sottoposta a imboscimento può essere suddivisa come segue, sulla base del tipo di utilizzazione del suolo preesistente: 31 ha utilizzati a prato permanente e pascoli, 16 ha utilizzati a seminativo, 2 ha a colture permanenti.

Le specie prevalentemente utilizzate per l'impianto sono: Acero, Frassino, Quercia, Carpino, Faggio, Noce, Sorbo.

3.9.3    Misura 9: Altre misure forestali

**A) Caratteristiche principali**

**Riferimento all'articolo (e al paragrafo) del regolamento (CE) n. 1257/1999 in cui rientra la misura:** vedi sottomisure.

La misura si prefigge i seguenti obiettivi:

- Miglioramento e sviluppo delle foreste e della filiera bosco-legno;
- Salvaguardia e sviluppo delle foreste di interesse ambientale;

**La misura si articola in 8 azioni** (fra parentesi si trova il riferimento all'articolo e al paragrafo del regolamento CE n. 1257/1999 in cui rientra la sottomisura):

- 1) Imboschimento di terreni attualmente non agricoli** (riferimento all'articolo 30, paragrafo 1, primo trattino);
- 2) Razionalizzazione della gestione forestale** (riferimento all'articolo 30, paragrafo 1, secondo trattino);
- 3) Miglioramento economico, ecologico e sociale delle foreste** (riferimento all'articolo 30, paragrafo 1, secondo trattino);
- 4) Raccolta, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della selvicoltura** (riferimento all'articolo 30, paragrafo 1, terzo trattino);
- 5) Associazionismo forestale** (riferimento all'articolo 30, paragrafo 1, quinto trattino);
- 6) Ricostituzione boschi danneggiati** (riferimento all'articolo 30, paragrafo 1, sesto trattino);
- 7) Strumenti di prevenzione** (riferimento all'articolo 30, paragrafo 1, sesto trattino);
- 8) Mantenimento e miglioramento della stabilità ecologica delle foreste per scopi protettivi ed ecologici** (riferimento all'articolo 32, paragrafo 1).

***Intensità dell'aiuto e/o ammontare e differenziazioni applicate***

L'intensità dell'aiuto e/o l'ammontare e le differenziazioni applicate sono diversificate per ciascuna azione e dettagliate nelle schede seguenti.

**B) Altri elementi**

***Dettagli delle condizioni di ammissibilità***

I dettagli delle condizioni di ammissibilità sono riportati in ciascuna delle schede relative alle azioni di intervento di seguito specificate.

***Descrizione del totale degli impegni in corso (dal periodo precedente), inclusi i termini finanziari, e procedure/regole che sono applicate a questi***

L'azione 3 della presente misura comprende gli interventi che sono stati finanziati ai sensi del Regolamento CEE n. 2080/92 e che, nel loro complesso, erano indicati come "Interventi di miglioramento boschivo".

La Regione Liguria ha predisposto un "Programma Regionale di attuazione del Regolamento CEE n. 2080/92 per il biennio 1998 - 1999", approvato dalla

## ***Agenzia Regionale per l'Energia della Liguria – A.R.E. Liguria S.p.A.***

Commissione dell'Unione Europea con Decisione n. C (99) 580/07 del 10/3/99. Dopo tale approvazione è stata quindi avviata la campagna 1999 e il 24 luglio del corrente anno si è conclusa la raccolta delle relative istanze con quasi 190 domande presentate per interventi di miglioramento boschivo, corrispondenti a una richiesta finanziaria di circa 4.650.000.000 Euro. Il finanziamento della realizzazione degli interventi previsti in dette istanze rappresenta un impegno che deve essere onorato.

Vi sono da considerare, inoltre, gli impegni assunti ai sensi del reg.to CEE 2078/92 - misura E - "Cura dei terreni agricoli e forestali abbandonati". Gli impegni di cui trattasi hanno valenza quinquennale. Per il periodo 1994 - 1997 è stato erogato un importo complessivo di 94.500 Euro mentre nel 1998 sono state presentate istanze corrispondenti a un impegno annuale pari a 85.215 Euro.

### ***Descrizione delle azioni ammissibili e beneficiari***

Le azioni ammissibili e i beneficiari si diversificano a seconda dell'azione di intervento e pertanto sono riportate all'interno di ciascuna delle azioni di seguito descritte.

### ***Tipi di aiuto***

Gli aiuti di cui alla presente misura sono concessi sotto forma di contributi in conto capitale. Possono essere erogati:

- ✓ anticipi dietro presentazione di garanzie fidejussorie;
- ✓ acconti per stati di avanzamento dei lavori.

### ***Provvedimenti che assicurano che tali azioni sono adatte alle condizioni locali e sono compatibili con l'ambiente, e che è stata fatto un bilanciamento fra la selvicoltura e la popolazione coinvolta***

Le tipologie degli interventi di cui alla presente misura sono perfettamente compatibili con le finalità di tutela dell'ambiente ai fini naturalistici, paesaggistici e di difesa idrogeologica del suolo. Gli interventi contribuiscono a un minor costo delle spese di gestione del territorio con ricadute positive anche sotto l'aspetto paesaggistico, turistico-ricreativo e occupazionale favorendo una maggior presenza antropica quale presidio in particolare delle zone collinari e montane. Gli interventi devono essere effettuati in linea con le disposizioni, della legge regionale in materia di foreste e di assetto idrogeologico e relativo regolamento delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale nonché dei Piani di assestamento e di utilizzazione silvo - pastorale, qualora presenti. Gli interventi contribuiscono, inoltre, a ridurre il rischio di incendi boschivi e a facilitare le operazioni di spegnimento.

### ***Collegamento tra le azioni proposte e i programmi forestali nazionali/sub-nazionali o strumenti equivalenti***

La misura è in linea con le indicazioni di strategia forestale dell'U.E., del Piano Forestale Nazionale nonché della pianificazione regionale e degli enti locali.

***Esistenza di piani di protezione delle foreste come stabilito dal regolamento (CEE) n. 2158/92 per aree classificate come foreste ad alto o medio rischio di incendio e la conformità delle misure proposte con questi piani di protezione.***

La Regione Liguria è dotata di un Piano regionale per la difesa e la conservazione del patrimonio boschivo, per il periodo di validità 1998 - 2002, approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 2004 del 31/08/1998. Il Piano è stato adottato anche ai fini del regolamento CEE n. 2158/92 ed è sottoposto a revisione quinquennale. Gli interventi previsti dalla presente misura sono in linea con tale documento di programmazione.

### ***3.9.3.1 Sottomisura 9.1: Forestazione di terreni attualmente non agricoli***

#### **OBIETTIVI**

La misura si prefigge l'imboschimento dei terreni ex agricoli, nonché di altre superficie non agricole, al fine di:

- valorizzare le produzioni legnose di pregio;
- favorire il mantenimento dello spazio naturale in modo più compatibile con i dinamismi naturali dell'ambiente e la varietà dei paesaggi;
- ridurre i rischi di dissesto idrogeologico nelle aree più critiche;
- lottare contro l'effetto serra e assorbire l'anidride carbonica;

La misura è accompagnata da un contributo per i costi di manutenzione relativi al primo biennio dall'imboschimento.

#### **INTENSITÀ DELL'AIUTO**

L'intensità dell'aiuto è pari al 100% della spesa ammessa per gli imboschimenti con finalità ambientale, naturalistica e di tutela idrogeologica, mentre per tutte le altre finalità è pari al 75% della spesa ammessa per gli imprenditori agricoli e al 50% per gli altri soggetti.

#### **PRIORITÀ DI FINANZIAMENTO:**

- ✓ La priorità di primo livello viene accordata agli interventi effettuati dai soggetti aventi diritto che hanno presentato istanza, nel periodo compreso tra il 10 maggio e il 24 luglio 1999, ai sensi del Regolamento CEE n. 2080/92 sulla base del "Programma regionale di attuazione per il biennio 1998 - 1999" così come approvato dalla Commissione dell'Unione Europea con Decisione n. C (1999) 580/07 del 10/3/1999;
- ✓ la priorità di secondo livello viene accordata agli interventi effettuati all'interno dei parchi naturali.

## **IMPORTO DEGLI AIUTI**

### **Imboschimento**

L'importo degli aiuti per l'imboschimento delle superfici non agricole viene commisurato ai costi effettivamente sostenuti dal beneficiario e non può eccedere il massimale di 5000 euro /ha.

Il massimale di cui sopra viene ridotto a 4000 euro/ha nei casi in cui gli interventi riguardano imboschimenti con finalità diverse da quelle ambientali, naturalistiche e di tutela idrogeologica; in tali casi la spesa ammessa a contributo non può comunque eccedere il 75% per gli imprenditori agricoli e il 50% per gli altri soggetti del costo effettivamente sostenuto.

### **Manutenzione**

Il contributo per la manutenzione dei terreni imboschiti relativo al primo biennio successivo all'imboschimento viene concesso ai soggetti aventi diritto che realizzano impianti con specie a ciclo lungo. L'ammontare del contributo, erogabile in unica soluzione al termine del biennio, è pari al 75% della spesa ammissibile per gli imprenditori agricoli e al 50% per gli altri soggetti, con un massimale pari a 1200 euro/ha.

Per le istanze presentate nel periodo compreso tra il 10 maggio e il 24 luglio 1999, ai sensi del Regolamento CEE n. 2080/92 sulla base del "Programma regionale di attuazione per il biennio 1998 - 1999" approvato dalla Commissione dell'Unione Europea con Decisione n. C (1999) 580/07, sono confermati l'intensità e l'importo degli aiuti del Regolamento CEE n. 2080/92 così come indicati nel relativo Programma Regionale di attuazione per il biennio 1998 - 1999 sopra citato.

## **DETTAGLI DELLE CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ**

Gli imboschimenti con finalità ambientale, naturalistica e di tutela idrogeologica devono essere effettuati con essenze forestali in linea con le disposizioni dell'assetto vegetazionale del PTCP. Tali imboschimenti devono essere gestiti e posti in rinnovazione con le tecniche della silvicoltura naturalistica.

Gli imboschimenti a prevalente finalità produttiva possono essere effettuati con essenze forestali atte a produrre assortimenti legnosi di pregio o a ciclo economico breve. Qualora venga realizzato un impianto ad indirizzo arboricoltura da legno, è consentito utilizzare anche essenze forestali non previste dal PTCP purché l'impianto sia realizzato in aree classificate COL ISS (Colture agricole - impianti sparsi in serre) dall'assetto insediativo del PTCP; in tal caso l'impianto medesimo non viene considerato bosco ai sensi della vigente normativa (art. 2, comma 2, lettera e) della l.r. n. 4/1999).

Superficie minima dell'imboschimento 0,5 ettari accorpati o, qualora confinante col bosco, 0,2 ettari accorpati. Eventuali ostacoli fisici esistenti (strade, corsi d'acqua, elettrodotti, ecc.) non interrompono l'accorpamento dei terreni.

## ***Agenzia Regionale per l'Energia della Liguria – A.R.E. Liguria S.p.A.***

La misura si applica, con le modalità di cui alla presente scheda, su tutto il territorio regionale.

Il richiedente dovrà presentare domanda con allegato il progetto dell'intervento redatto da un tecnico abilitato nel settore agricolo - forestale.

Il beneficiario dovrà inoltre impegnarsi a effettuare gli interventi inseriti nel programma di manutenzione dell'impianto almeno per la durata di tre anni successivi all'imboschimento.

Per i soggetti aventi diritto che hanno presentato istanza nel periodo compreso tra il 10 maggio e il 24 luglio 1999, ai sensi del Regolamento CEE n. 2080/92 sulla base del "Programma regionale di attuazione per il biennio 1998 - 1999" approvato dalla Commissione dell'Unione Europea con Decisione n. C (1999) 580/07, sono confermate le condizioni di ammissibilità e i requisiti di accesso propri del Regolamento CEE n. 2080/92 così come indicati nel Programma Regionale di attuazione per il biennio 1998 - 1999 sopra citato.

### **AZIONI AMMISSIBILI**

Possono essere finanziati interventi finalizzati a:

- imboschimenti protettivi e multifunzionali;
- arboricoltura da legno con specie pregiate a ciclo lungo;
- arboricoltura da legno con specie a ciclo breve (inferiore a 15 anni);
- imboschimenti con castagni e noccioli da frutto;
- imboschimenti con essenze forestali micorrizzate con micelio tartufigeno;
- creazione di boschi urbani e periurbani.

Oltre ai costi di impianto potranno essere riconosciute, con le modalità di cui alla presente scheda, le spese di manutenzione relative al primo biennio dopo l'imboschimento.

Saranno considerate ammissibili all'aiuto per l'imboschimento le spese sostenute dal beneficiario relative ai lavori di preparazione e sistemazione del terreno, alla concimazione, al tracciamento filari, all'acquisto, trasporto, preparazione e messa a dimora delle piantine, nonché alle altre spese connesse all'impianto (pacciamatura, recinzione, inerbimento interfilare, analisi del terreno, ecc.). Sono inoltre ammissibili all'aiuto le spese tecniche per la progettazione e la direzione lavori, qualora tali oneri siano da sostenersi dal beneficiario con incarico a tecnico abilitato non facente parte dell'Ente pubblico.

Per quanto riguarda la manutenzione degli imboschimenti effettuati si specifica che gli interventi di tale tipo sono in particolar modo rappresentati da risarcimento fallanze, sfollamenti, potature, diserbi e decespgliamenti.

Per le istanze presentate nel periodo compreso tra il 10 maggio e il 24 luglio 1999, ai sensi del Regolamento CEE n. 2080/92 sulla base del "Programma regionale di attuazione per il biennio 1998 - 1999" approvato dalla Commissione dell'Unione Europea con Decisione n. C (1999) 580/07, è confermata la tipologia delle azioni ammissibili dal Regolamento CEE n. 2080/92 così come indicate nel relativo Programma Regionale di attuazione per il biennio 1998 - 1999 sopra citato.

## **CASI DI ESCLUSIONE**

Sono esclusi dal contributo alle spese di imboscamento gli impianti di “alberi di natale”.

Sono esclusi dal contributo i costi di manutenzione delle superfici imboschite con specie a ciclo breve o per la produzione di biomassa.

## **BENEFICIARI**

### **Contributi alle spese di imboscamento:**

- ✓ Privati, o loro associazioni, e Comuni, o loro associazioni, che procedono all'imboscamento di superfici non agricole di proprietà di privati, o loro associazioni, o di Comuni, o loro associazioni.
- ✓ Autorità pubbliche competenti su terreni di proprietà di privati, o loro associazioni, o di Comuni, o loro associazioni; gli imprenditori agricoli godono di una maggiore intensità di aiuto;

### **Contributo per la manutenzione delle superfici imboschite:**

Soggetti beneficiari del contributo di cui alla presente azione che procedono all'imboscamento di superfici non agricole con specie a ciclo lungo; gli imprenditori agricoli godono di una maggiore intensità di aiuto;

Viene definito imprenditore agricolo il soggetto che dedica il 25% del proprio tempo di lavoro all'attività agricola e deriva da essa il 25% del proprio reddito.

Per le istanze presentate nel periodo compreso tra il 10 maggio e il 24 luglio 1999, ai sensi del Regolamento CEE n. 2080/92 sulla base del “Programma regionale di attuazione per il biennio 1998 - 1999” approvato dalla Commissione dell'Unione Europea con Decisione n. C (1999) 580/07, è confermata la tipologia dei soggetti beneficiari del Regolamento CEE n. 2080/92 così come indicati nel relativo Programma Regionale di attuazione per il biennio 1998 - 1999 sopra citato.

### **Indicatori fisici di realizzazione proposti**

Per la realizzazione del monitoraggio fisico, si propone di prendere quale indicatore il numero di ettari di superficie interessata dagli impianti, differenziati per tipologia d'impianto e per precedente utilizzazione dei terreni.

### **Monitoraggio e controlli**

Per il sistema di monitoraggio fisico e finanziario possono essere utilizzati i parametri già previsti dal regolamento (CE) n. 1054/94, relativo al monitoraggio del regolamento CEE 2080/92, adeguando alla realtà della misura di cui trattasi quanto richiesto dal citato regolamento (CE) n. 1054/94

Il controllo può essere effettuato adeguando le norme contenute nel decreto 18.12.1998, n. 494 “Regolamento recante norme di attuazione del regolamento (CEE) n. 2080/92 in materia di gestione, pagamenti controlli e scadenze dell'erogazione dei contributi per l'esecuzione di rimboschimenti o miglioramenti boschivi” alla misura interessata.

## **Risultati attesi**

### **Sottomisura 9.1 - Forestazione di terreni attualmente non agricoli.**

<b>Tipo di indicatore</b>	<b>Settore privato</b>	<b>Settore pubblico</b>
Numero di beneficiari	61	3
Numero di unità che beneficiano del sostegno	71 ha	5 ha
Importo totale dei costi a carico dei beneficiari	94.479 €	2.084 €
Importo totale dei costi ammissibili	417.939 €	21.817 €
Importo medio del sostegno per beneficiario	5.302 €	6.578 €
	Importo totale	di cui FEOGA
Totale delle spese pubbliche	343.193 €	137.277 €

### **3.9.3.2 Sottomisura 9.2: Razionalizzazione della gestione forestale**

#### **OBIETTIVI**

L'azione si prefigge l'obiettivo del miglioramento, della protezione e della conservazione e del patrimonio forestale innanzitutto ponendo le condizioni per una corretta gestione dello stesso. Le azioni sono attuate nel rispetto dei principi normativi dell'assetto vegetazionale del Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico.

#### **INTENSITÀ DELL'AIUTO**

L'intensità dell'aiuto è pari al 90% della spesa sostenuta e ammessa per la predisposizione di documenti di pianificazione (piani di durata decennale) per l'assessamento e l'utilizzazione dei boschi.

#### **PRIORITÀ DI FINANZIAMENTO**

- ✓ La priorità di primo livello viene accordata agli interventi ricadenti all'interno dei parchi naturali;
- ✓ La priorità di secondo livello viene accordata agli interventi realizzati da privati.
- ✓ A parità di condizioni, prevalgono gli interventi relativi ai patrimoni boschivi più ampi.

#### **IMPORTO DEGLI AIUTI**

L'importo dell'aiuto è commisurato a quanto previsto dal tariffario in vigore dell'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali relativamente all'onorario spettante al professionista per ogni ettaro di superficie oggetto del documento di pianificazione, in funzione della forma di governo del bosco e delle classi di ampiezza del patrimonio boschivo interessato. Il tariffario tiene altresì conto delle indennità per vitto e alloggio fuori residenza, per i rilievi topografici e cartografici per la formazione del particellare, per l'apposizione di termini lapidei, analisi. ecc. L'importo dell'aiuto non potrà comunque mai eccedere i 200 euro a ettaro, determinato dividendo il costo complessivo del piano per la superficie complessiva oggetto del piano stesso. Qualora si tratti di



## ***Agenzia Regionale per l'Energia della Liguria – A.R.E. Liguria S.p.A.***

revisione di piani di assestamento forestale scaduti, l'importo dell'aiuto determinato con i criteri di cui sopra è ridotto del 20%.

### **DETTAGLI DELLE CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ**

La superficie minima oggetto del Piano di assestamento deve essere non inferiore a 50 ettari. Eventuali ostacoli fisici esistenti (strade, corsi d'acqua, elettrodotti, ecc.) non interrompono, per tale finalità, l'accorpamento dei terreni.

La misura si applica, con le modalità di cui alla presente scheda, su tutto il territorio regionale.

Può essere ammessa a finanziamento anche la revisione dei piani di assestamento forestale già esistenti, dopo la loro scadenza decennale di validità.

Il richiedente dovrà presentare domanda con allegato il preventivo di spesa per la redazione del piano, determinato sulla base dello schema tariffario in vigore, a firma di un tecnico abilitato iscritto all'Ordine dei dottori agronomi e forestali.

### **AZIONI AMMISSIBILI**

Elaborazione di documenti di pianificazione (piani di durata decennale) per l'assestamento e l'utilizzazione corretta dei boschi e dei pascoli.

I piani devono contenere una dettagliata situazione ex ante e devono prevedere gli interventi per la ristrutturazione e il miglioramento dei boschi e dei pascoli nonché le modalità delle loro utilizzazioni.

Per la redazione del Piano vengono riconosciute ammissibili, nei limiti sopra evidenziati, le spese attinenti la prestazione professionale del redigente (cenni storici e interventi forestali passati, analisi ed elaborazione dei dati climatologici, rilievi floristici, profili geopedologici, analisi terreno, rilievi topografici per la suddivisione della superficie da assestare in comprese o classi economiche, particelle e sottoparticelle, rilievi dendro-auxometrici, individuazione delle azioni di miglioramento da realizzare, stima delle utilizzazioni, elaborazioni cartografiche, termini lapidei, materiali vari, etc.) nonché le spese per il personale coadiutore.

### **CASI DI ESCLUSIONE**

Sono escluse dal contributo le spese sostenute dagli Enti pubblici per la remunerazione del personale tecnico dipendente dell'Amministrazione medesima per l'espletamento delle fasi tecnico - amministrative di istruttoria e controllo sulle istanze presentate dai beneficiari.

### **BENEFICIARI**

Enti pubblici o privati, singoli o associati e comitati frazionali per l'amministrazione separata delle terre di uso civico con superfici boschive non inferiori a 50 ettari. I privati con superfici inferiori a 50 ettari possono chiedere al Comune di far parte del piano di assestamento forestale del Comune medesimo.

**Monitoraggio e verifiche**

Verifiche a campione sullo stato di avanzamento dei lavori e collaudo sistematico sul prodotto finale.

**Risultati attesi**

**Sottomisura 9.2 - Razionalizzazione della gestione forestale.**

<i>Tipo di indicatore</i>	<i>Settore privato</i>	<i>Settore pubblico</i>
Numero di beneficiari	9	11
Numero di unità che beneficiano del sostegno	729 ha	5.116 ha
Importo totale dei costi a carico dei beneficiari	10.532 €	59.683 €
Importo totale dei costi ammissibili	105.324 €	596.833 €
Importo medio del sostegno per beneficiario	10.532 €	47.250 €
	Importo totale	di cui FEOGA
Totale delle spese pubbliche	631.942 €	252.777 €

**3.9.3.3 Sottomisura 9.3: Miglioramento economico, ecologico e sociale delle foreste**

**OBIETTIVI**

L'azione si prefigge due tipologie di intervento:

- ***interventi selvicolture;***
- ***vivaistica forestale.***

Gli interventi selvicolture consistono in:

- latifogliamento
- miglioramento culturale
- ricostituzione boschiva
- cure colturali straordinarie
- fasce tagliafuoco
- punti d'acqua
- strade forestali

***Vivaistica forestale***

Le tipologie di intervento a favore della vivaistica forestale si pongono come obiettivo l'incentivazione della produzione di piantine appartenenti a specie autoctone per rimboschimenti e rinfoltimenti nonché per consolidamenti con tecniche di ingegneria naturalistica.

## **INTENSITÀ DELL'AIUTO**

### ***Interventi selvicolturali***

L'intensità dell'aiuto è pari al 90% della spesa ammessa per gli interventi selvicolturali con finalità ambientale, naturalistica e di tutela idrogeologica, mentre per tutte le altre finalità è pari al 75% della spesa ammessa per gli imprenditori agricoli e al 50% per gli altri soggetti.

Per le istanze presentate nel periodo compreso tra il 10 maggio e il 24 luglio 1999, ai sensi del Regolamento CEE n. 2080/92 sulla base del "Programma regionale di attuazione per il biennio 1998 - 1999" approvato dalla Commissione dell'Unione Europea con Decisione n. C (1999) 580/07, è confermata l'intensità dell'aiuto prevista dal Regolamento CEE n. 2080/92 così come indicato nel relativo Programma Regionale di attuazione per il biennio 1998 - 1999 sopra citato.

### ***Vivaistica forestale***

L'intensità dell'aiuto è pari al 80% dei costi di gestione, relativi unicamente alla produzione di piantine forestali nei vivai forestali regionali gestiti dalle Comunità Montane per finalità ambientali e di tutela idrogeologica, al netto degli introiti derivanti dalla vendita a tariffa agevolata delle piantine forestali medesime.

L'intensità dell'aiuto è pari al 90% per i costi di investimento necessari per opere di ristrutturazione e adeguamento dei vivai forestali regionali per una produzione di specie autoctone più adattabili alle varie situazioni ambientali e stagionali.

## **PRIORITÀ DI FINANZIAMENTO:**

### ***Interventi selvicolturali***

- ✓ La priorità di primo livello viene accordata agli interventi effettuati dai soggetti aventi diritto che hanno presentato istanza, nel periodo compreso tra il 10 maggio e il 24 luglio 1999, ai sensi del Regolamento CEE n. 2080/92 sulla base del "Programma regionale di attuazione per il biennio 1998 - 1999" così come approvato dalla Commissione dell'Unione Europea con Decisione n. C (1999) 580/07 del 10/3/1999;
- ✓ La priorità di secondo livello viene accordata agli interventi effettuati dagli imprenditori agricoli che hanno sostenuto l'onere finanziario dell'intervento nei parchi naturali;
- ✓ la priorità di terzo livello viene accordata agli interventi effettuati dagli imprenditori agricoli che hanno sostenuto l'onere finanziario dell'intervento al di fuori dei parchi naturali;
- ✓ la priorità di quarto livello viene accordata agli interventi effettuati dai soggetti in possesso del Piano di assestamento e di utilizzazione boschiva,
- ✓ la priorità di quinto livello viene accordata agli interventi effettuati da tutti gli altri soggetti che hanno sostenuto l'onere finanziario dell'intervento nei parchi naturali;
- ✓ all'interno di ciascun livello, con esclusione del primo per il quale valgono le priorità stabilite nel relativo programma biennale 98/99 sopra citato, la priorità viene accordata alle superfici più ampie.

***Vivaistica forestale***

Il contributo viene erogato, nei limiti massimi previsti, in misura proporzionale al numero delle piantine forestali effettivamente distribuite per finalità ambientali dalle Comunità montane che gestiscono i vivai regionali. Il contributo per gli investimenti viene erogato alle Comunità Montane sulla base di specifici progetti esecutivi delle opere da realizzare per le finalità in argomento.

**IMPORTO DEGLI AIUTI PER INTERVENTI SELVICOLTURALI**

**Latifogliamento / Miglioramento culturale / Ricostituzione boschiva / Cure culturali straordinarie.**

Qualora tali interventi abbiano finalità ambientale, naturalistica o di tutela idrogeologica, l'importo dell'aiuto viene commisurato al 90% dei costi effettivamente sostenuti dal beneficiario e non può eccedere il massimale di 3600 euro/ha;

Quando l'intervento viene realizzato per tutte le altre finalità:

- se il beneficiario è un imprenditore agricolo l'importo dell'aiuto viene commisurato al 75% dei costi effettivamente sostenuti dal beneficiario e non può eccedere il massimale di 3000 euro/ha;
- se il beneficiario non è un imprenditore agricolo l'importo dell'aiuto viene commisurato al 50% dei costi effettivamente sostenuti dal beneficiario e non può eccedere il massimale di 2000 euro/ha.

**Fasce tagliafuoco / Punti d'acqua**

L'importo dell'aiuto viene commisurato ai costi effettivamente sostenuti dal beneficiario e non può eccedere il massimale di 200 euro per ettaro di superficie asservita;

**Strade forestali**

L'importo dell'aiuto viene commisurato ai costi effettivamente sostenuti dal beneficiario per la realizzazione di nuova viabilità forestale, o per la riattazione di tracciati preesistenti, e non può eccedere il massimale di 32.000 euro/Km.;

Per le istanze presentate nel periodo compreso tra il 10 maggio e il 24 luglio 1999, ai sensi del Regolamento CEE n. 2080/92 sulla base del "Programma regionale di attuazione per il biennio 1998 - 1999" approvato dalla Commissione dell'Unione Europea con Decisione n. C (1999) 580/07, è confermato l'importo degli aiuti per gli interventi selvicolturali del Regolamento CEE n. 2080/92 così come indicato nel relativo Programma Regionale di attuazione per il biennio 1998 - 1999 sopra citato.

**IMPORTO DEGLI AIUTI PER VIVAISTICA FORESTALE**

L'importo dell'aiuto non può essere superiore all'80% dei costi di gestione relativi unicamente alla produzione di piantine forestali nei vivai forestali regionali gestiti dalle Comunità Montane per finalità ambientali e di tutela idrogeologica, al netto degli introiti derivanti dalla vendita a tariffa agevolata delle piantine forestali medesime. L'importo dell'aiuto non potrà comunque eccedere l'importo annuo di 37.000 € per vivaio. I vivai forestali regionali oggetto del presente aiuto non possono comunque essere complessivamente superiori a quattro (uno per provincia).

## **DETTAGLI DELLE CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ**

L'azione si applica su tutto il territorio regionale.

### ***Interventi selvicolturali***

- ✓ Latifogliamento, Miglioramento culturale, Ricostituzione boschiva e Cure colturali straordinarie:
- ✓ Superficie minima di intervento pari a un ettaro.
- ✓ Fasce tagliafuoco:
- ✓ Superficie minima d'intervento pari a 4 ettari di superficie asservita.
- ✓ Punti d'acqua:
- ✓ Superficie minima d'intervento pari a 110 ettari di superficie asservita; non possono richiedere l'aiuto previsto dalla presente sotto-azione i soggetti con superficie boschiva posseduta inferiore a 2 ettari.
- ✓ Strade forestali:
- ✓ possono richiedere l'aiuto previsto dalla presente sotto-azione i soggetti che possiedono una superficie forestale da migliorare non inferiore a 2 ettari.

Il richiedente dovrà presentare domanda con allegato il progetto dell'intervento redatto da un tecnico abilitato nel settore agricolo - forestale.

Per i soggetti aventi diritto che hanno presentato istanza nel periodo compreso tra il 10 maggio e il 24 luglio 1999, ai sensi del Regolamento CEE n. 2080/92 sulla base del "Programma regionale di attuazione per il biennio 1998 - 1999" approvato dalla Commissione dell'Unione Europea con Decisione n. C (1999) 580/07, sono confermate le condizioni di ammissibilità e i requisiti di accesso propri del Regolamento CEE n. 2080/92 così come indicati nel Programma Regionale di attuazione per il biennio 1998 - 1999 sopra citato.

### ***Vivaistica forestale***

Produzione di piantine forestali per finalità ambientali e di tutela idrogeologica. Tenuta di una contabilità separata per la produzione di piantine per finalità ambientali da quelle prodotte per finalità di altro tipo.

## **AZIONI AMMISSIBILI**

### ***INTERVENTI SELVICOLTURALI***

Possono essere finanziati i seguenti interventi :

#### **Latifogliamento**

Da attuarsi nei boschi di resinose idonei per condizioni selvicolturali e stazionali.

Sono considerate ammissibili all'aiuto tutte le spese sostenute dal beneficiario relative alla lavorazione per la preparazione del terreno, all'acquisto, trasporto, preparazione e messa a dimora delle piantine, nonché le altre spese connesse all'impianto (pacciamatura, recinzione, inerbimento interfilare, analisi del terreno, ecc.).

Sono inoltre ammissibili all'aiuto le spese tecniche per la progettazione e la direzione lavori qualora tali oneri siano da sostenersi dal beneficiario con incarico a tecnico abilitato non facente parte dell'ente pubblico. Dall'importo della spesa ammissibile deve essere detratto il valore commerciabile derivante dalle operazioni colturali.

### **Miglioramento colturale**

Riferito ai soprassuoli che si prestano alla conversione in alto fusto.

### **Ricostituzione boschiva**

Si tratta di intervenire in quei boschi che per motivi diversi, quali incendi, fitopatie, danni da eventi atmosferici o idrogeologici, si trovano in condizioni di degrado e per i quali l'abbandono a una tale situazione è destinata ad accentuare il progressivo impoverimento.

Gli interventi previsti riguardano per lo più azioni preventive volte all'eliminazione di piante danneggiate e l'eliminazione di residui vegetali che intralciano l'evolversi della nuova vegetazione, nonché piccoli lavori volti ad arginare fenomeni erosivi localizzati che rischiano di innescare più gravi fenomeni di dissesto idrogeologico. Contemporaneamente si ritiene anche opportuno agire sul rinvigorimento della vegetazione forestale residua attuando potature, riceppature, tramarrature e regolamentazione della vegetazione che tende a soffocare lo sviluppo e l'affermazione delle arboree. Tale azione si applica anche per la ricostituzione dei castagneti degradati.

### **Cure colturali straordinarie**

Tali interventi consistono in sfolli o diradamenti o potature rivolti al miglioramento della struttura, della densità e della diversificazione biologica e al potenziamento delle funzioni di difesa del suolo di boschi cedui semplici e composti e di boschi di alto fusto, sia di latifoglie, di transizione e da seme, sia di conifere, naturali e artificiali.

Per il *miglioramento colturale*, la *ricostituzione boschiva* e la *cure colturali straordinarie* saranno considerate ammissibili all'aiuto le spese sostenute dal beneficiario relative alla selezione, all'abbattimento, all'allestimento e all'esbosco e successivo allontanamento del materiale legnoso da eliminare. Sono inoltre ammissibili all'aiuto le spese tecniche per la progettazione e la direzione lavori qualora tali oneri siano da sostenersi dal beneficiario con incarico a tecnico abilitato non facente parte dell'ente pubblico. Dall'importo della spesa ammissibile deve essere detratto il valore del materiale eventualmente commerciabile derivante dalle operazioni colturali.

### **Fasce tagliafuoco**

Da realizzarsi devegetando completamente il terreno forestale per una larghezza non inferiore a una volta e mezza l'altezza delle piante presenti nelle vicinanze del tracciato, con un minimo di 10 metri. Tali fasce dovranno successivamente essere mantenute sgombre da vegetazione ricorrendo anche al pascolamento. Saranno considerate ammissibili all'aiuto le spese sostenute dal beneficiario relative alla selezione, all'abbattimento, all'allestimento e all'esbosco e successivo allontanamento del materiale legnoso da eliminare. Sono inoltre ammissibili all'aiuto le spese tecniche per la progettazione e la direzione lavori qualora tali oneri siano da sostenersi dal beneficiario con incarico a tecnico abilitato non facente parte dell'ente pubblico.

### **Punti d'acqua**

Vasche, prese d'acqua e altre opere simili per uso antincendio, a condizione che il richiedente si impegni a non variare la destinazione per almeno dieci anni e a fornire acqua in caso di incendio anche al di fuori della propria azienda o del proprio territorio di competenza accollandosi in ogni circostanza le spese per il consumo idrico. Le caratteristiche costruttive, non essendo generalizzabili in via preliminare, sono da valutarsi caso per caso sulla base di specifica progettazione esecutiva. Le vasche devono

## ***Agenzia Regionale per l'Energia della Liguria – A.R.E. Liguria S.p.A.***

essere dislocate sul territorio in base alle effettive necessità per una efficace lotta agli incendi boschivi. Le vasche devono essere dislocate sul territorio in base alle effettive necessità per una efficace lotta agli incendi boschivi.

### **Strade forestali**

Per le caratteristiche di realizzazione si fa riferimento a quanto previsto dalla normativa regionale riguardo alle strade forestali, che si intendono vie di penetrazione permanenti all'interno delle aree forestali destinate esclusivamente al servizio dei patrimoni silvo-pastorali. Lo sviluppo della strada forestale dovrà essere in adeguato rapporto con la superficie boscata da servire. Si ritiene ammissibile, quale rapporto ottimale indicativo, uno sviluppo pari a 50 m.l. di viabilità per ogni ettaro di bosco.

Per i *punti d'acqua* e le *strade forestali* sono considerate ammissibili all'aiuto le spese realizzative dell'opera sostenute dal beneficiario. Sono inoltre ammissibili all'aiuto le spese tecniche per la progettazione e la direzione lavori, qualora tali oneri siano da sostenersi dal beneficiario con incarico a tecnico abilitato non facente parte dell'ente pubblico.

Per le istanze presentate nel periodo compreso tra il 10 maggio e il 24 luglio 1999, ai sensi del Regolamento CEE n. 2080/92 sulla base del "Programma regionale di attuazione per il biennio 1998 - 1999" approvato dalla Commissione dell'Unione Europea con Decisione n. C (1999) 580/07, è confermata la tipologia delle azioni ammissibili dal Regolamento CEE n. 2080/92 così come indicate nel relativo Programma Regionale di attuazione per il biennio 1998 - 1999 sopra citato.

### ***Vivaistica forestale***

Spese per la manodopera e l'acquisto di materiale necessari per la produzione di piantine forestali arboree e arbustive per imboschimenti, rimboschimenti e rinfoltimenti, per finalità ambientali e di tutela dell'assetto idrogeologico, nonché per la produzione di materiale per la realizzazione di opere di ingegneria naturalistica. Spese per la realizzazione di opere e l'acquisto di mezzi per la produzione di piante forestali autoctone con finalità ambientali e di tutela dell'assetto idrogeologico.

## **BENEFICIARI**

### ***Interventi selvicolturali***

Privati, o loro associazioni, e Comuni, o loro associazioni, che attuano gli interventi di miglioramento in terreni di proprietà di privati, o loro associazioni, o di Comuni, o loro associazioni; gli imprenditori agricoli godono di una maggiore intensità di aiuto.

Viene definito imprenditore agricolo il soggetto che dedica il 25% del proprio tempo di lavoro all'attività agricola e deriva da essa il 25% del proprio reddito.

Per le istanze presentate nel periodo compreso tra il 10 maggio e il 24 luglio 1999, ai sensi del Regolamento CEE n. 2080/92 sulla base del "Programma regionale di attuazione per il biennio 1998 - 1999" approvato dalla Commissione dell'Unione Europea con Decisione n. C (1999) 580/07, è confermata la tipologia dei soggetti beneficiari del Regolamento CEE n. 2080/92 così come indicati nel relativo Programma Regionale di attuazione per il biennio 1998 - 1999 sopra citato.

***Vivaistica forestale***

Comunità Montane che gestiscono i vivai forestali regionali per la produzione di piantine forestali destinate ai terreni di privati o di Comuni per imboschimenti, rimboschimenti e rinfoltimenti, con finalità ambientali e di tutela dell'assetto idrogeologico, nonché per la produzione di materiale per la realizzazione di opere di ingegneria naturalistica.

**Monitoraggio e controlli**

Il controllo può essere effettuato adeguando le norme contenute nel decreto 18.12.1998, n. 494 "Regolamento recante norme di attuazione del regolamento (CEE) n. 2080/92 in materia di gestione, pagamenti controlli e decadenze dell'erogazione dei contributi per l'esecuzione di rimboschimenti o miglioramenti boschivi" alla misura interessata.

**Risultati attesi**

**Sottomisura 9.3 - Miglioramento economico, ecologico e sociale delle foreste.**

Tipologia di intervento: *vivaistica forestale*

<b><i>Tipo di indicatore</i></b>	<b><i>Settore privato</i></b>	<b><i>Settore pubblico</i></b>
Numero di beneficiari	0	4
Numero di unità che beneficiano del sostegno	0 vivai	4 vivai
Importo totale dei costi a carico dei beneficiari	0 €	58.468 €
Importo totale dei costi ammissibili	0 €	292.340 €
Importo medio del sostegno per beneficiario	0 €	58.468 €
	<b>Importo totale</b>	<b>di cui FEOGA</b>
Totale delle spese pubbliche	233.872 €	93.549 €

Tipologia di intervento: *interventi selvicolturali*

<b><i>Tipo di indicatore</i></b>	<b><i>Settore privato</i></b>	<b><i>Settore pubblico</i></b>
Numero di beneficiari	209	168
Numero di unità che beneficiano del sostegno	5.254 ha	9.688 ha
Importo totale dei costi a carico dei beneficiari	473.781 €	375.941 €
Importo totale dei costi ammissibili	4.438.463 €	5.413.459 €
Importo medio del sostegno per beneficiario	18.970 €	29.985 €
	<b>Importo totale</b>	<b>di cui FEOGA</b>
Totale delle spese pubbliche	9.002.200 €	3.600.880 €

**3.9.3.4 Sottomisura 9.4: Raccolta trasformazione e commercializzazione dei prodotti della selvicoltura**

**OBIETTIVI**

L'azione si prefigge l'obiettivo di incrementare il numero delle imprese operanti nel settore dell'utilizzazione boschiva al fine di aumentare la produzione regionale di legname, nonché potenziare quelle esistenti, attraverso l'adeguamento tecnologico del



## ***Agenzia Regionale per l'Energia della Liguria – A.R.E. Liguria S.p.A.***

parco macchine, degli equipaggiamenti leggeri, delle attrezzature antinfortunistiche e di quanto altro necessario per ridurre i costi di esbosco. Inoltre l'azione si prefigge lo scopo di migliorare la commercializzazione dei prodotti legnosi anche nell'ottica di una regolarizzazione della loro disponibilità sui mercati.

L'azione si prefigge quindi due tipologie di intervento:

- ***la meccanizzazione forestale;***
- ***la commercializzazione dei prodotti forestali.***

L'azione prevede il sostegno finanziario degli investimenti relativi all'ammodernamento e al miglioramento delle condizioni di trasformazione e commercializzazione dei prodotti silvicoli e in particolare alle operazioni di abbattimento, taglio, esbosco, scortecciamento, nonché alla creazione di aree di raccolta, stoccaggio e vendita del legname grezzo alle imprese di lavorazione.

### **INTENSITÀ DELL'AIUTO**

L'intensità dell'aiuto è pari al:

- ✓ 50% della spesa ammessa per investimenti realizzati da imprenditori agricoli nelle zone svantaggiate di cui alla direttiva 75/273/CEE, incrementato di un 5% se si tratta di giovani agricoltori che realizzano l'investimento entro 5 anni dall'insediamento;
- ✓ 40% della spesa ammessa per investimenti realizzati da imprenditori agricoli al di fuori delle zone svantaggiate di cui alla direttiva 75/273/CEE, incrementato di un 5% se si tratta di giovani agricoltori che realizzano l'investimento entro 5 anni dall'insediamento;
- ✓ 40% della spesa ammessa per gli investimenti realizzati da imprese di trasformazione e commercializzazione dei prodotti silvicoli, comprese le cooperative e i consorzi forestali.

### **PRIORITÀ DI FINANZIAMENTO:**

- ✓ La priorità di primo livello verrà accordata alle istanze presentate da imprese, cooperative o consorzi forestali operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione la cui attività lavorativa è esclusivamente rivolta alla fase che precede la segazione del legname nella struttura di lavorazione e il cui prodotto viene ricavato dai boschi liguri per una percentuale superiore all'80%;
- ✓ la priorità di secondo livello verrà accordata alle istanze presentate da imprenditori agricoli con patrimonio boschivo maggiore di 100 ettari che provvedono direttamente alla trasformazione e commercializzazione del legname grezzo;
- ✓ la priorità di terzo livello verrà accordata alle istanze aventi un costo di investimento inferiore a 150.000 euro.

### **IMPORTO DEGLI AIUTI**

L'importo dell'aiuto viene commisurato al 50% dei costi effettivamente sostenuti dal beneficiario e non può eccedere il massimale di 300.000 euro;

## **DETTAGLI DELLE CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ**

Le imprese devono essere iscritte al registro delle imprese presso la Camera di Commercio (C.C.I.A.A.). Le cooperative devono essere iscritte al registro speciale delle cooperative presso la Prefettura. I consorzi devono essere regolarmente costituiti ai sensi di legge. Gli imprenditori agricoli devono dimostrare di avere una superficie a bosco, in proprietà o in affitto, non inferiore a 20 ettari.

Il richiedente dovrà presentare domanda con allegati, oltre alla documentazione indispensabile per l'istruttoria dell'istanza, i preventivi di spesa e la relazione tecnica che analizza la situazione ante e individui la situazione post prevista in funzione della realizzazione del progetto, nei cinque anni successivi l'anno di presentazione dell'istanza.

## **AZIONI AMMISSIBILI**

Possono essere finanziati i seguenti interventi :

- acquisto e/o sostituzione del parco macchine: gru a cavo, trattori forestali, scortecciatrici, cippatrici, etc.;
- acquisto e/o sostituzione degli equipaggiamenti leggeri delle imprese utilizzatrici: motoseghe, verricelli, canalette, attrezzature antinfortunistiche, etc.;
- acquisto e/o sostituzione degli equipaggiamenti per la realizzazione dei primi lavori nel bosco e nelle aree limitrofe (quali scortecciatura, cippatura, carbonizzazione e impregnazione, movimentazione del legname nell'area di lavorazione, etc.);
- realizzazione, ampliamento e ammodernamento di strutture idonee per il riparo delle macchine e delle attrezzature previste per le operazioni di cui sopra;
- realizzazione, ampliamento e ammodernamento di aree per lo stoccaggio e per il trattamento del legname grezzo da avviare alle imprese di lavorazione. Per trattamento di legname grezzo deve intendersi il complesso di operazioni che precedono la segazione industriale in fabbrica.
- creazione di centri di raccolta e di vendita del legname grezzo da avviare alle imprese di lavorazione.
- acquisto di macchine ed equipaggiamenti per le sistemazioni del territorio forestale;
- acquisto di attrezzature per la raccolta di prodotti non legnosi del bosco (castagne, pinoli, frutti selvatici, ecc.)
- realizzazione, ampliamento e ammodernamento di aree per stoccaggio, trasformazione, conservazione e commercializzazione di prodotti non legnosi del bosco.

Possono altresì essere finanziati interventi di modesta entità, non superiori a 50.000 euro, per la realizzazione, ampliamento e ammodernamento di strutture e attrezzature per la produzione di legname da destinare a uso agricolo (per es. paleria) o per la produzione di legna da ardere.

## **CASI DI ESCLUSIONE**

Acquisto di terreni, acquisto di veicoli per il trasporto su strada, investimenti per l'attività di segazione del legname nella struttura di lavorazione, acquisto di macchine e attrezzature usate.

## **BENEFICIARI**

Imprese, cooperative o consorzi forestali operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti silvicoli e che sostengono l'onere finanziario degli investimenti. Imprenditori agricoli.

### **Monitoraggio e controlli**

Il monitoraggio di questa azione verrà effettuato mediante la raccolta dei dati e la conseguente compilazione delle tabelle predisposte dall'ISMEA per la realizzazione del monitoraggio del regolamento (CEE) n. 867/90.

Analogamente, per i controlli, si utilizzeranno i sistemi e le procedure già in vigore per il Reg. (CEE) n. 867/90, così come stabiliti nel regolamento (CE) n. 1844/94.

### **Risultati attesi**

#### **Sottomisura 9.4**

*Raccolta, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della selvicoltura.*

<i>Tipo di indicatore</i>	<i>Settore privato</i>	<i>Settore pubblico</i>
Numero di beneficiari	70	0
Numero di unità che beneficiano del sostegno	73 interventi	0 interventi
Importo totale dei costi a carico dei beneficiari	2.706.384 €	0 €
Importo totale dei costi ammissibili	4.748.042 €	0 €
Importo medio del sostegno per beneficiario	29.167 €	0 €
	Importo totale	di cui FEOGA
Totale delle spese pubbliche	2.041.658 €	816.663 €

#### *3.9.3.5 Sottomisura 9.5: Associazione forestale*

### **OBIETTIVI**

L'azione si prefigge l'obiettivo di favorire la razionalizzazione della gestione in forma associata delle risorse forestali appartenenti a privati e/o Comuni e/o Province, comprese le terre collettive di uso civico, attraverso la costituzione di Consorzi forestali. La promozione dell'associazionismo forestale è tesa a favorire una migliore gestione del territorio attraverso una maggior presenza antropica nei territori interessati sia con finalità produttive che di tutela ambientale, abbassando i costi di gestione. L'azione è in linea con le finalità di cui alla legge 31/1/94 n. 97 e al suo recepimento regionale attuato con l.r. 13/8/97 n. 33.

### **INTENSITÀ DELL'AIUTO**

L'intensità dell'aiuto è pari, al massimo, alle seguenti percentuali delle spese di costituzione e di avviamento:

- ✓ 100% il primo anno di operatività;
- ✓ 80% il secondo anno;
- ✓ 60% il terzo anno;
- ✓ 40% il quarto anno;

- ✓ 20% il quinto anno.

Non sono previsti aiuti per gli anni successivi al quinto.

### **PRIORITÀ DI FINANZIAMENTO**

Priorità viene accordata ai Consorzi forestali con maggiore superficie accorpata.

### **SPESE AMMISSIBILI**

L'aiuto viene concesso a fronte delle seguenti spese di costituzione e avviamento:

- ✓ spese notarili per la costituzione del Consorzio forestale;
- ✓ affitto dei locali (in caso di acquisto, le spese ammissibili sono limitate al costo della locazione ai prezzi di mercato);
- ✓ acquisto di attrezzature da ufficio, compresi elaboratori elettronici e relativi programmi;
- ✓ personale;
- ✓ costi di esercizio;
- ✓ spese amministrative.

### **DETTAGLI DELLE CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ**

Possono usufruire dell'aiuto per le spese di costituzione di prima organizzazione i consorzi forestali con superficie boscate non inferiori a 1500 ha. di cui almeno il 30% accorpata. Per poter usufruire dell'aiuto sul personale tecnico, nonché per gli agenti di custodia, la pianta organica ammissibile a contributo è così determinata:

- ✓ 1 tecnico, a tempo pieno, neo assunto per superfici forestali superiori a 6000 ha;
- ✓ 1 tecnico, a tempo parziale al 75%, neo assunto per superfici forestali comprese tra 4000 e 6000 ettari;
- ✓ 1 tecnico, a tempo parziale al 50%, neo assunto per superfici forestali comprese tra 1500 e 4000 ettari;
- ✓ 1 coadiutore tecnico, a tempo parziale al 50 %, neo assunto per superfici forestali comprese tra 4000 e 6000 ettari;
- ✓ 1 coadiutore tecnico, a tempo pieno, neo assunto per superfici forestali oltre gli 6000 ettari;
- ✓ 1 agente di custodia, a tempo pieno, neo assunto per superfici forestali comprese tra 1500 e 5000 ettari, più 1 per ogni ulteriori 4000 ettari.

Per poter usufruire dell'aiuto di cui sopra il consorzio forestale, pena la revoca del finanziamento, si deve impegnare a dotarsi, nel primo biennio dalla propria costituzione, di un piano preliminare di gestione forestale in cui viene indicata la consistenza patrimoniale e dal quale deve emergere che la ripresa media annua che verrà ricavata dall'utilizzazione boschiva non è inferiore ai 2500 mc/anno.

### **BENEFICIARI**

Associazioni di persone fisiche e giuridiche, Comuni e/o Province; amministratori dei beni di uso civico.

### **Monitoraggio e verifiche**

Verifiche sul livello di costituzione raggiunto e funzionamento dei consorzi.

## **Risultati attesi**

### **Sottomisura 9.5 - Associazione forestale.**

<b>Tipo di indicatore</b>	<b>Settore privato</b>	<b>Settore pubblico</b>
Numero di beneficiari	(*)	7
Numero di unità che beneficiano del sostegno	0 consorzi	7 consorzi
Importo totale dei costi a carico dei beneficiari	0 €	459.103 €
Importo totale dei costi ammissibili	0 €	1.188.257 €
Importo medio del sostegno per beneficiario	0 €	104.165 €
	<b>Importo totale</b>	<b>di cui FEOGA</b>
Totale delle spese pubbliche	729.154 €	291.662€

(\*) L'obiettivo della misura è di favorire la razionalizzazione della gestione in forma associata delle risorse forestali di un determinato comprensorio, appartenenti a soggetti sia pubblici che privati. Non è quindi possibile fornire un indicatore disgiunto tra i due settori. Tuttavia, considerato che probabilmente l'impulso iniziale sarà preminentemente di parte pubblica (Comuni), è stata valorizzata la relativa colonna.

### **3.9.3.6 Sottomisura 9.6: Ricostituzione boschi danneggiati**

#### **OBIETTIVI**

L'azione si prefigge l'obiettivo di ripristinare i soprassuoli boschivi danneggiati da incendi boschivi o altri disastri naturali al fine di migliorare la qualità dell'ambiente e salvaguardare il territorio dal dissesto idrogeologico.

Tale azione viene attuata con la realizzazione dei seguenti interventi:

- latifogliamento;
- ricostituzione boschiva;
- cure colturali straordinarie;
- rinfoltimenti;
- realizzazione di piste di esbosco temporanee.

#### **INTENSITÀ DELL'AIUTO**

L'intensità dell'aiuto è pari al 90% della spesa ammessa per la realizzazione di interventi silvocolturali di recupero ambientale.

#### **PRIORITÀ DI FINANZIAMENTO:**

Priorità di primo livello sarà accordata alle istanze riguardanti i soprassuoli danneggiati ricadenti all'interno dei parchi naturali. Priorità di secondo livello verrà accordata ai boschi di proprietà di privati. Priorità di terzo livello è accordata alle istanze finalizzate a un maggiore recupero ambientale in termini di superficie.

#### **IMPORTI DEGLI AIUTI**

L'importo dell'aiuto viene commisurato al 90% dei costi effettivamente sostenuti dal beneficiario e non può eccedere il massimale di 5.000 euro a ettaro;

L'importo contributivo massimo ammissibile per ciascuna istanza viene fissato in 200.000 euro.

## **DETTAGLI DELLE CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ**

Il beneficiario deve dimostrare di essere in possesso di tutti gli atti autorizzativi per la realizzazione degli interventi di ripristino. Il richiedente dovrà presentare domanda con allegata progettazione esecutiva e relazione tecnica, redatte da un tecnico abilitato nel settore agricolo - forestale, che analizza la situazione ante e individui la situazione post in termini di miglioramento ambientale e di tutela dell'assetto idrogeologico e/o di contenimento dei fenomeni di espansione dei fattori che determinano il degrado ambientale.

### **AZIONI AMMISSIBILI**

Possono essere finanziati i seguenti interventi :

#### **Latifogliamento**

Da attuarsi nei boschi di resinose idonei per condizioni selvicolturali e stazionali.

Saranno considerate ammissibili all'aiuto tutte le spese sostenute dal beneficiario relative alla lavorazione per la preparazione del terreno, all'acquisto, trasporto, preparazione e messa a dimora delle piantine, nonché le altre spese connesse all'impianto (pacciamatura, recinzione, inerbimento interfilare, analisi del terreno, ecc.).

Sono inoltre ammissibili all'aiuto le spese tecniche per la progettazione e la direzione lavori qualora tali oneri siano da sostenersi dal beneficiario con incarico a tecnico abilitato non facente parte dell'ente pubblico. Dall'importo della spesa ammissibile deve essere detratto il valore commerciabile derivante dalle operazioni colturali.

#### **Ricostituzione boschiva**

Si tratta di intervenire in quei boschi che per motivi diversi, quali incendi, fitopatie, danni da eventi atmosferici o idrogeologici, si trovano in condizioni di degrado e per i quali l'abbandono a una tale situazione è destinata ad accentuare il progressivo impoverimento.

Gli interventi previsti riguardano per lo più azioni preventive volte all'eliminazione di piante danneggiate e l'eliminazione di residui vegetali che intralciano l'evolversi della nuova vegetazione, nonché piccoli lavori volti ad arginare fenomeni erosivi localizzati che rischiano di innescare più gravi fenomeni di dissesto idrogeologico. Contemporaneamente si ritiene anche opportuno agire sul rinvigorimento della vegetazione forestale residua attuando potature, riceppature, tramarrature e regolamentazione della vegetazione che tende a soffocare lo sviluppo e l'affermazione delle arboree. Tale azione si applica anche per la ricostituzione dei castagneti degradati.

#### **Cure colturali straordinarie**

Tali interventi consistono in sfolli o diradamenti o potature rivolti al miglioramento della struttura, della densità e della diversificazione biologica e al potenziamento delle funzioni di difesa del suolo di boschi cedui semplici e composti e di boschi di alto fusto, sia di latifoglie, di transizione e da seme, sia di conifere, naturali e artificiali. Nei castagneti da frutto tali interventi possono consistere in tagli per scopi sanitari, diradamenti, potature di ringiovanimento e formazione del fusto, riallevamento polloni e innesti a scopo produttivo fruttifero.

Per la *ricostituzione boschiva* e la *cure colturali straordinarie* saranno considerate ammissibili all'aiuto le spese sostenute dal beneficiario relative alla selezione, all'abbattimento, all'allestimento e all'esbosco e successivo allontanamento del materiale legnoso da eliminare. Sono inoltre ammissibili all'aiuto le spese tecniche per la progettazione e la direzione lavori qualora tali oneri siano da sostenersi dal beneficiario con incarico a tecnico abilitato non facente parte dell'ente pubblico. Dall'importo della spesa ammissibile deve essere detratto il valore del materiale eventualmente commerciabile derivante dalle operazioni colturali.

### **Realizzazione di piste forestali**

Al fine di consentire gli interventi di cui alle voci precedenti possono essere ammesse a contributo anche le spese per la realizzazione di piste di esbosco temporanee per uno sviluppo strettamente necessario all'intervento da attuarsi. Tali spese possono essere assistite da contributo in misura non eccedente il 40% della spesa complessiva di intervento per la ricostituzione dei boschi danneggiati.

### **BENEFICIARI**

Autorità pubbliche competenti (Regione, Comunità montane, Province, Enti parco, Comuni);

Persone fisiche e giuridiche, singole o associate.

### **Monitoraggio e controlli**

Verifiche a campione sullo stato di avanzamento dei lavori e collaudo sistematico sul prodotto finale.

### **Risultati attesi**

**Sottomisura 9.6 - Ricostituzione boschi danneggiati.**

<i>Tipo di indicatore</i>	<i>Settore privato</i>	<i>Settore pubblico</i>
Numero di beneficiari	10	22
Numero di unità che beneficiano del sostegno	70 ha	278 ha
Importo totale dei costi a carico dei beneficiari	31.327 €	125.308 €
Importo totale dei costi ammissibili	313.270 €	1.253.081 €
Importo medio del sostegno per beneficiario	28.194 €	51.652 €
	Importo totale	di cui FEOGA
Totale delle spese pubbliche	1.409.716 €	563.886 €

### 3.9.3.7 Sottomisura 9.7: Strumenti di prevenzione

#### **OBIETTIVI**

L'azione si prefigge l'obiettivo di incrementare gli strumenti di prevenzione al fine di diminuire il rischio di incendi boschivi o altri disastri naturali attraverso la realizzazione di idonei interventi sul territorio nonché attraverso la creazione di supporti informativi che consentano una approfondita analisi sui fattori che concorrono a elevare gli indici di pericolosità.

L'azione si prefigge quindi due tipologie di intervento:

- interventi di prevenzione sul territorio;
- realizzazione e aggiornamento delle banche dati.

#### ***Interventi di prevenzione sul territorio:***

L'azione prevede il sostegno finanziario degli investimenti relativi a:

- realizzazione o recupero di punti di pescaggio per elicotteri e approvvigionamento idrico per autobotti;
- installazione di idranti in prossimità di acquedotti a protezione di strutture a possibile rischio di incendi boschivi;
- viabilità forestale;
- fasce tagliafuoco;
- decespugliamenti e diradamenti boschivi lungo la viabilità esistente;
- recinzioni mobili per consentire il pascolamento lungo fasce a finalità tagliafuoco;
- creazione di piazzole per atterraggio elicotteri;
- stazioni meteorologiche;
- sistemi per l'allertamento degli incendi boschivi;
- interventi fitosanitari preventivi o atti al contenimento dell'infestazione.

#### ***Realizzazione e aggiornamento banche dati:***

- inventario forestale;
- carta forestale;
- individuazione delle tipologie forestali e catasto viabilità forestale;
- dotazione e organizzazione di supporti informatici per un migliore utilizzo e aggiornamento della banca dati sugli incendi boschivi e sugli altri disastri naturali nel bosco.

#### **INTENSITÀ DELL'AIUTO**

L'intensità dell'aiuto è pari al 90% della spesa ammessa.

#### **PRIORITÀ DI FINANZIAMENTO:**

Per finalità antincendio boschivo la priorità di primo livello verrà accordata alle aree, comprese in parchi naturali, ricadenti nelle zone a elevato rischio di incendio. La priorità di secondo livello verrà accordata a tutte le altre zone a elevato rischio di incendio. Ulteriori priorità potranno essere determinate con provvedimento della Giunta



regionale. Per finalità diverse da quelle antincendio boschivo la priorità verrà accordata alle aree che ricadono all'interno dei parchi naturali.

### **IMPORTI DEGLI AIUTI**

L'importo dell'aiuto viene commisurato al 90% dei costi effettivamente sostenuti dal beneficiario e non può eccedere i seguenti massimali:

- punti d'acqua per elicotteri, autobotti e idranti = 200 euro per ogni ettaro di superficie asservita;
- viabilità forestale = 32.000 euro a Km.;
- fasce tagliafuoco = 200 euro per ogni ettaro di superficie asservita;
- decespugliamenti e diradamenti boschivi lungo la viabilità esistente = 1000 euro a Km o 1000 euro a ettaro;
- recinzioni mobili per consentire il pascolamento lungo fasce a finalità tagliafuoco = 2500 euro a ettaro di superficie da recintare;
- creazione di piazzole funzionali per atterraggio elicotteri = 20.000 euro per piazzola;
- stazioni meteorologiche = 12.500 euro per stazione;
- sistemi per l'allertamento degli incendi boschivi = 300 euro per ogni ettaro di superficie asservita;
- interventi fitosanitari preventivi o atti al contenimento dell'infestazione = 4000 euro a ettaro.
- inventario forestale = 20 euro per ettaro di superficie inventariata;
- carta forestale = 10 euro per ettaro di superficie cartografata;
- catasto viabilità forestale = 10 euro per Km. di viabilità esistente nelle zone boscate;
- dotazione e organizzazione supporti informatici per un migliore utilizzo e aggiornamento della banca dati sugli incendi boschivi e sugli altri disastri naturali nel bosco = 7 euro per ettaro di superficie boscata oggetto dei dati da informatizzare.

### **DETTAGLI DELLE CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ**

Il beneficiario deve dimostrare di essere in possesso di tutti gli atti autorizzativi per l'immediata cantierabilità del progetto. Per gli interventi sul territorio, il richiedente dovrà presentare domanda con progetto esecutivo e relazione tecnica che analizzi la situazione ante e individui la situazione post in termini di diminuzione del rischio. Per la realizzazione e aggiornamento della banca dati i progetti saranno a totale regia regionale.

### **AZIONI AMMISSIBILI**

Possono essere finanziate le spese realizzative delle opere e degli interventi sotto indicati effettivamente sostenute dal beneficiario. Sono inoltre ammissibili all'aiuto le spese tecniche per la progettazione e la direzione lavori, qualora tali oneri siano da sostenersi dal beneficiario con incarico a tecnico abilitato non facente parte dell'ente pubblico:

- ✓ **Punti d'acqua per elicotteri, autobotti e idranti.**
- ✓ **Viabilità forestale.**
- ✓ **Fasce tagliafuoco.**
- ✓ **Decespugliamenti e diradamenti boschivi lungo la viabilità esistente.**

- ✓ **Recinzioni mobili per consentire il pascolamento lungo fasce a finalità tagliafuoco.** Possono essere finanziate le spese per l'acquisto di recinzioni mobili, anche elettriche a basso voltaggio, da impiegare nelle fasce tagliafuoco. Tale azione si prefigge lo scopo di contribuire al mantenimento delle fasce tagliafuoco.
- ✓ **Creazione di piazzole per atterraggio elicotteri.** Possono essere finanziate le spese necessarie per creare idonee piazzole per atterraggio di elicotteri allestiti per lo spegnimento degli incendi boschivi.
- ✓ **Stazioni meteorologiche.** L'informazione relativa alla situazione climatica in ambito regionale è un elemento di fondamentale importanza nella lotta agli incendi boschivi. Per tali finalità possono essere finanziate spese per il potenziamento numerico delle stazioni meteorologiche già esistenti in modo da consentire rilevazioni territoriali più attendibili su aree omogenee, per la previsione dei periodi di maggior rischio. Possono inoltre essere finanziate spese per la realizzazione di una idonea rete di trasmissione dei dati termopluviometrici anche attraverso l'implementazione della esistente rete radiotelefonica regionale.
- ✓ **Sistemi per l'allertamento degli incendi boschivi.** Possono essere finanziati interventi volti all'avvistamento degli incendi boschivi, anche mediante idonee torrette accessibili ai volontari.
- ✓ **Interventi fitosanitari preventivi o atti al contenimento dell'infestazione.** Possono essere finanziati gli interventi di carattere straordinario con idonei prodotti chimici, biologici o integrati, finalizzati a prevenire o a limitare l'insorgenza e la diffusione di gravi rischi di natura fitosanitaria per le foreste.
- ✓ **Inventario forestale, carta forestale e catasto viabilità forestale.** Possono essere finanziate le iniziative volte allo studio metodologico per la rilevazione dei dati. Altresì possono essere assistite a contributo le spese per le azioni volte alla rilevazione dei dati e ai relativi supporti informatici.
- ✓ **Dotazione e organizzazione di supporti informatici per un migliore utilizzo e aggiornamento della banca dati sugli incendi boschivi e sugli altri disastri naturali nel bosco.** Possono essere finanziate le spese per l'acquisto di idonei strumenti informatici georeferenziati per la rilevazione dei dati sugli incendi boschivi, nonché idonei supporti per un miglior utilizzo e aggiornamento della banca dati stessa, per studi e valutazioni sul comportamento degli incendi e sui fattori che lo influenzano.

## **BENEFICIARI**

Autorità pubbliche competenti (Regione, Comunità montane, Province, Enti parco, Comuni);

Persone fisiche e giuridiche, singole o associate.

## **Monitoraggio e controlli**

Verifiche a campione sullo stato di avanzamento dei lavori e collaudo sistematico sul prodotto finale.

## **Risultati attesi**

### **Sottomisura 9.7- Strumenti di prevenzione.**

Tipologia di intervento: *interventi sul territorio (punti d'acqua, fasce tagliafuoco, viabilità forestale, interventi fitosanitari, decespugliamenti, diradamenti, recinzioni mobili, sistemi di allertamento)*

***Agenzia Regionale per l'Energia della Liguria – A.R.E. Liguria S.p.A.***

<b><i>Tipo di indicatore</i></b>	<b><i>Settore privato</i></b>	<b><i>Settore pubblico</i></b>
Numero di beneficiari	100	84
Numero di unità che beneficiano del sostegno	2.410 ha	5.115 ha
Importo totale dei costi a carico dei beneficiari	161.734 €	328.345 €
Importo totale dei costi ammissibili	1.617.340 €	3.283.452 €
Importo medio del sostegno per beneficiario	14.556 €	53.562 €
	<b>Importo totale</b>	<b>di cui FEOGA</b>
Totale delle spese pubbliche	4.410.713 €	1.764.285 €

Tipologia di intervento: *creazione di piazzole per atterraggio elicotteri.*

<b><i>Tipo di indicatore</i></b>	<b><i>Settore privato</i></b>	<b><i>Settore pubblico</i></b>
Numero di beneficiari	0	2
Numero di unità che beneficiano del sostegno	0 ha	2 piazzole
Importo totale dei costi a carico dei beneficiari	0 €	3.690 €
Importo totale dei costi ammissibili	0 €	36.897 €
Importo medio del sostegno per beneficiario	0 €	16.603 €
	<b>Importo totale</b>	<b>di cui FEOGA</b>
Totale delle spese pubbliche	33.207 €	13.283 €

Tipologia di intervento: *stazioni meteorologiche.*

<b><i>Tipo di indicatore</i></b>	<b><i>Settore privato</i></b>	<b><i>Settore pubblico</i></b>
Numero di beneficiari	0	5
Numero di unità che beneficiano del sostegno	0 stazioni	22 stazioni
Importo totale dei costi a carico dei beneficiari	0 €	27.672 €
Importo totale dei costi ammissibili	0 €	276.725 €
Importo medio del sostegno per beneficiario	0 €	49.810 €
	<b>Importo totale</b>	<b>di cui FEOGA</b>
Totale delle spese pubbliche	249.052 €	99.621 €

Tipologia di intervento: *realizzazione e aggiornamento banche dati (incendi e altre calamità in bosco, inventario forestale, carta forestale, catasto viabilità forestale).*

<b><i>Tipo di indicatore</i></b>	<b><i>Settore privato</i></b>	<b><i>Settore pubblico</i></b>
Numero di beneficiari	0	11
Numero di unità che beneficiano del sostegno	0 ha	144.086 ha
Importo totale dei costi a carico dei beneficiari	0 €	140.207 €
Importo totale dei costi ammissibili	0 €	1.402.071 €
Importo medio del sostegno per beneficiario	0 €	127.461 €
	<b>Importo totale</b>	<b>di cui FEOGA</b>
Totale delle spese pubbliche	1.261.864 €	504.746 €

### 3.9.4 Misura 20: Protezione dell'ambiente

Riferimento all'articolo (e al paragrafo) del regolamento (CE) n. 1257/1999 in cui rientra la misura: articolo 33, undicesimo trattino.

Obiettivi e articolazione della misura

La misura si propone i seguenti obiettivi:

- 1) conservare le caratteristiche del paesaggio rurale;
- 2) tutelare l'ambiente e in particolare le foreste nei parchi naturali;
- 3) garantire l'efficienza delle opere di bonifica.

#### 3.9.4.1 Sottomisura 20.2: Tutela dell'ambiente in relazione alla silvicoltura e alla conservazione delle risorse naturali.

##### **Motivazioni e obiettivi della sottomisura**

La Regione ha un patrimonio forestale di proprietà che nella maggior parte dei casi ricade in zone parco. Tali patrimoni, su richiesta degli Enti parco, possono essere assegnati in gestione ai medesimi per conseguire finalità più aderenti agli obiettivi di valorizzazione e conservazione delle risorse naturali dei Parchi medesimi. E' pertanto indispensabile sostenere quelle opere di manutenzione e di ripristino indispensabili per la salvaguardia di un importante patrimonio forestale, testimonianza dell'ambiente silvicolo, vegetazionale e faunistico ligure. Importante ruolo naturalistico-didattico assumono anche i vivai forestali regionali gestiti da enti delegati, in quanto rappresentano punto di riferimento per escursioni con finalità ambientali e turistico-didattiche. Si ritiene opportuno provvedere a realizzare opere di salvaguardia ambientale nonché recupero edilizio dei fabbricati esistenti.

##### **Iniziative finanziabili e agevolazioni previste**

1. interventi silvocolturali;
2. sistemazioni idraulico-agrarie tradizionali;
3. piccole opere di regimazione delle acque e di pulizia degli alvei;
4. piccole opere di ingegneria naturalistica;
5. ripristino e manutenzione di percorsi per finalità silvocolturali, di antincendio ed escursionistiche;
6. recupero edilizio dei fabbricati esistenti all'interno dei patrimoni forestali regionali con caratteristiche tipologiche e l'impiego di materiali tradizionali locali per finalità escursionistiche, naturalistiche, didattiche e, più in generale, per la fruibilità del patrimonio forestale e l'avvicinamento dei cittadini alle tematiche ambientali.

L'aiuto consiste in un contributo in conto capitale del 90% della spesa ammissibile.

##### **Beneficiari**

Gli Enti parco che gestiscono le foreste demaniali regionali e le Comunità Montane che gestiscono i vivai forestali regionali.

### ***3.10 Complemento di Programmazione del Doc.UP. Obiettivo 2 Liguria***

La Commissione Europea, con decisione 2004 del 07.09.01, ha approvato il Documento Unico di Programmazione per gli interventi strutturali comunitari nelle aree Obiettivo 2 e in quelle a sostegno transitorio della Regione Liguria, per il periodo dal 1 Gennaio 2000 al 31 Dicembre 2006. Il Documento Unico di Programmazione concentra la strategia di sviluppo su tre Assi prioritari:

#### Asse 1: “Sviluppo e rafforzamento del sistema produttivo”

- ✓ Favorire lo sviluppo imprenditoriale sostenendo la nascita di imprese;
- ✓ Sostenere il processo di investimento per favorire lo sviluppo, l'aumento di competitività e di produttività, il rafforzamento dei servizi e lo sviluppo dell'internazionalizzazione dell'impresa e dell'innovazione;
- ✓ Favorire l'accesso ai mercati finanziari con l'istituzione di Fondi per la partecipazione al capitale di rischio, per prestiti partecipativi e per la garanzia sui prestiti;
- ✓ Favorire l'innovazione sostenendo l'introduzione e lo sviluppo dell'innovazione tecnologica per migliorare l'ambiente produttivo e mitigare l'impatto ambientale delle produzioni aziendali.

#### Asse 2: “Risanamento e miglioramento del sistema ambientale”

- ✓ Proteggere da eventi naturali attraverso il recupero di situazioni di degrado;
- ✓ Il miglioramento dei servizi ambientali per le imprese;
- ✓ La produzione di energia sostenibile;
- ✓ Il miglioramento della conoscenza ambientale.

#### Asse 3: “Valorizzazione del territorio”

- ✓ Realizzare infrastrutture per le imprese;
- ✓ Riqualificare il territorio;
- ✓ Animazione economica e tecnologica.

Gli assi prioritari di intervento, a loro volta, si articolano complessivamente in 17 misure che definiscono le operazioni da realizzare per il perseguimento degli obiettivi specifici e, quindi, di quelli globali e generali. Di seguito, si allegano le misure che si ritengono più significative alla luce degli obiettivi del Documento di Politica Energetica:

- Misura 2.1: Gestione ciclo rifiuti e sostegno alla tutela ambientale;
- Misura 2.2: Consolidamento idrogeologico;
- Misura 2.3: Sviluppo fonti energetiche rinnovabili e risparmio energetico;
- Misura 2.6: Attività di supporto alla gestione ambientale regionale;
- Misura 3.1: Aree industriali ed aree ecologicamente attrezzate;
- Misura 3.2: Riqualificazione aree portuali;
- Misura 3.3: Potenziamento e qualificazione dell'offerta turistica;
- Misura 3.5: Riqualificazione urbana;
- Misura 3.6: Potenziamento del progetto “Liguria in rete”;

3.10.1 Misura 2.1: Gestione ciclo rifiuti e sostegno alla tutela ambientale

**Sezione I – Identificazione della misura**

***I.1 Numero e titolo della misura***

2.1 – Gestione ciclo rifiuti e sostegno alla tutela ambientale

***I.2 Fondo strutturale interessato***

FESR

***I.3 Asse prioritario di riferimento***

Asse 2 - -Risanamento e miglioramento del sistema ambientale

***I.4 Tipo di operazione secondo la classificazione UE***

Settore 34 – Infrastrutture ambientali (70%)

343 – Rifiuti urbani e industriali (70%)

Settore 16 – Aiuto alle PMI e settore artigianato (30%)

162 – Tecnologie rispettose dell'ambiente (20%)

163 – Investimenti in capitale umano (10%)

***I.5 Descrizione della misura***

*Sottomisura A) “Gestione ciclo rifiuti”*

Nell'ambito della presente sottomisura verranno finanziati interventi in linea con le indicazioni del Piano Regionale di gestione dei rifiuti. Il Piano è stato notificato alla Commissione, per l'ottenimento del giudizio di conformità, nel mese di novembre 2000.

La strategia regionale contenuta nel Piano è pienamente conforme alle linee direttrici della Commissione: vengono infatti previsti Accordi di programma al fine di introdurre procedure gestionali semplificate per particolari tipologie di rifiuti, a fronte di scelte strategiche delle imprese improntate alla riduzione della produzione o della pericolosità dei rifiuti derivanti dai cicli produttivi, azioni volte allo sviluppo di tecnologie innovative per ridurre la produzione dei rifiuti ed azioni volte ad incentivare il recupero ed il riutilizzo dei rifiuti sia all'interno dei medesimi cicli produttivi sia per destinarli al mercato.

Pertanto, in prima istanza, verranno finanziati interventi relativi alla raccolta differenziata ed al recupero dei rifiuti, in particolare:

- ✓ impianti per il recupero e riutilizzo dei rifiuti;
- ✓ impianti di trattamento aerobico e anaerobico della frazione organica;
- ✓ acquisto di attrezzature per la raccolta, il trasporto e il trattamento delle frazioni omogenee;
- ✓ centri di conferimento dei rifiuti da avviare al ricupero;
- ✓ centri di stoccaggio, separazione e nobilitazione dei materiali;
- ✓ impianti di trattamento rifiuti con recupero energetico.

*Sottomisura B) “Tutela ambientale”*

La sottomisura prevede investimenti finalizzati a:

1. raccolta, trattamento ed evacuazione dei rifiuti inquinanti solidi, liquidi o gassosi e all'installazione di dispositivi di controllo dello stato dell'ambiente;
2. opere per la protezione dell'ambiente da calamità naturali;
3. razionalizzazione degli usi di acqua potabile e protezione delle fonti;
4. laboratori ed attrezzature di ricerca specializzati nei problemi di protezione dell'ambiente e fabbricazione di attrezzature ed apparecchiature destinate alla protezione o miglioramento ambientale;
5. impianti ed apparecchiature antinquinamento negli stabilimenti industriali volti alla riduzione delle emissioni nell'ambiente esterno di sostanze inquinanti e destinati al miglioramento diretto dell'ambiente di lavoro e alla sicurezza contro gli infortuni;
6. creazione di capacità produttiva di sostanze sicure da impiegare nel processo produttivo e sostitutiva di sostanze inquinanti o nocive attualmente utilizzate;
7. conversione e modifica di impianti e/o processi produttivi inquinanti in impianti e processi produttivi sicuri;
8. eliminazione dell'impiego di sostanze inquinanti o nocive durante il ciclo produttivo;
9. delocalizzazione per esigenze ambientali connesse ad obiettivi pubblici di interesse collettivo.

*Sottomisura C) “Sicurezza sul lavoro”*

La sottomisura prevede investimenti finalizzati a:

1. studi di diagnosi della struttura aziendale attuale per quanto concerne il lavoro, la produzione, il personale e le risorse strumentali;
2. bonifica dei luoghi di lavoro e messa in sicurezza degli impianti ed attrezzature attraverso un piano di intervento;
3. programmi di informazione e formazione dei lavoratori e del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

**Sezione II – Contenuto tecnico della misura**

***II.1 Obiettivi specifici di riferimento***

Miglioramento dei servizi ambientali alle imprese per lo smaltimento ed il recupero dei rifiuti prodotti

***II.2 Soggetti destinatari dell'intervento***

*Sottomisura A)* - Operatori economici e popolazione residente;

*Sottomisure B ) e C)* – Piccole e medie imprese di produzione di beni e di servizi, comprese quelle artigiane e loro consorzi, rientranti nella disposizione comunitaria di piccola e media impresa, stabilita dai decreti del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 18.9.1997 e del 27.10.1997.

***II.3 Copertura geografica***

Sottomisura A) Aree Obiettivo 2 e aree a sostegno transitorio.

Sottomisure B) e C) Aree Obiettivo 2.

**Sezione III – Procedure per l'attuazione della misura**

***III.1 Normativa nazionale (statale e regionale) di riferimento***

- ✓ Legge regionale 6 giugno 1991, n. 8 concernente norme sul procedimento amministrativo e Regolamento regionale 4 luglio 1994, n. 2;
- ✓ D. Leg. n. 22/1997 “Decreto Ronchi”;
- ✓ Legge regionale n. 18 /1999 “Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli Enti locali in materie di ambiente difesa del suolo ed energia.

***III.2 Beneficiari finali***

Sottomisura A) Enti locali, in forma singola o associata - Società a maggioranza pubblica operative degli stessi e aziende speciali - Enti pubblici

Sottomisure B) e C) Medio Credito Centrale S.p.A., in forza dell'atto di convenzione di subentro della Regione ai sensi del Decreto Legislativo n. 112/98.

***III.3 Amministrazioni responsabili***

Sottomisura A) Regione Liguria, Dipartimento Tutela dell'Ambiente e Edilizia, Dirigente del Servizio Gestione Ciclo Rifiuti

Sottomisure B) e C) Mediocredito Centrale S.p.A., in forza dell'atto di convenzione di subentro della Regione ai sensi del Decreto Legislativo n. 112/98.

***III.4 Procedure amministrative, tecniche e finanziarie per la realizzazione della misura e cronoprogramma della misura***

*Sottomisura A)*

L'attuazione della misura avverrà a regia regionale attraverso la predisposizione di un programma di interventi. La Regione invita i soggetti beneficiari a produrre, entro 60 giorni dalla pubblicazione delle modalità attuative, le proposte progettuali relative agli interventi ammissibili. La Regione definirà il programma di interventi sulla base delle risultanze dell'istruttoria espresse dalla Struttura regionale competente in collaborazione con l'Autorità Ambientale. Gli interventi dovranno essere:

- ✓ coerenti con i documenti della pianificazione regionale di settore;
- ✓ realizzabili entro il 31 dicembre 2008 per le zone obiettivo 2;
- ✓ realizzabili entro il 31 dicembre 2007 per le zone a sostegno transitorio.

Per i nuovi interventi deve essere stato redatto ed approvato il progetto preliminare. La Regione, congiuntamente alla determinazione del contributo concedibile, delibera la concessione di un primo acconto del contributo e la contestuale liquidazione dello stesso.

Il beneficiario, entro 180 giorni dalla concessione del primo acconto, deve presentare il progetto esecutivo ai sensi della l. n. 109/94, corredato dall'atto di impegno della propria quota parte di finanziamento e dal cronoprogramma di spesa. Il beneficiario dovrà provvedere, entro 150 giorni dalla data di presentazione del progetto esecutivo, ad espletare le procedure di appalto, ai sensi delle vigenti leggi in materia, e a trasmettere la copia dei verbali di aggiudicazione e dei relativi provvedimenti aggiudicativi. I contratti di appalto dovranno essere trasmessi alla Regione. La restante parte del



## ***Agenzia Regionale per l'Energia della Liguria – A.R.E. Liguria S.p.A.***

contributo verrà impegnata in annualità, sulla base del cronoprogramma di spesa presentato dal beneficiario.

L'erogazione del contributo avverrà sulla base delle spese sostenute corrispondenti ai pagamenti eseguiti dal beneficiario finale giustificati da fatture quietanzate o da documenti contabili di equivalente valore probatorio. Per gli interventi in corso di realizzazione o già ultimati all'atto della presentazione della domanda e avviati dopo il 27/11/2000 il contributo sarà erogato sulla base delle spese sostenute per i lavori già realizzati.

### *Sottomisure B) e C)*

La misura è attuata con bando mediante procedura valutativa a sportello. La domanda di finanziamento, sottoscritta dalla banca convenzionata e dall'impresa richiedente, deve essere presentata a Medio Credito Centrale (MCC), da parte della banca o dell'intermediario finanziario convenzionato, redatta sull'apposito modulo completo di tutti gli allegati.

Entro 15 giorni dalla ricezione delle domande, il MCC assegna alle richieste pervenutegli un numero di posizione progressivo e lo comunica via posta, fax o telex ai soggetti richiedenti ed alle imprese beneficiarie, indicando altresì il responsabile competente per l'istruttoria. MCC sottopone le richieste di ammissione all'intervento alle determinazioni del Comitato Agevolazioni, nel rispetto dell'ordine cronologico di ricezione, se complete della documentazione elencata nel modulo di richiesta d'intervento, alle determinazioni del Comitato. Qualora MCC, nel corso dell'istruttoria, richiedesse il completamento della documentazione prevista, la rettifica di dichiarazioni erronee o incomplete ovvero dati o chiarimenti necessari ai fini dell'istruttoria stessa, il termine per l'adozione del provvedimento decorre dalla data in cui pervengano la documentazione, le rettifiche e i dati e chiarimenti chiesti. Le richieste di ammissione medesime decadono d'ufficio, qualora la documentazione prevista nel modulo di richiesta d'intervento, le rettifiche e i dati o i chiarimenti non pervengano al Mediocredito Centrale entro il termine di 6 mesi dalla data della richiesta del Mediocredito Centrale stesso.

MCC comunica l'esito dell'istruttoria tramite servizio postale, fax o telex, ai soggetti richiedenti ed alle imprese beneficiarie entro 10 giorni lavorativi dalla data di delibera del Comitato, indicando altresì, il responsabile competente per l'erogazione del contributo. Dopo l'approvazione della domanda da parte del Comitato Agevolazioni, la banca convenzionata stipula il contratto di finanziamento con l'impresa e lo allega alla richiesta di intervento contributivo che deve inviare allo stesso almeno 30 giorni prima della data prevista per l'erogazione.

L'erogazione del contributo agli interessi sul finanziamento avviene sulla base della documentazione di spesa (fatture d'acquisto). MCC corrisponde tale contributo all'istituto creditizio a favore dell'impresa in rate semestrali alla scadenza stabilita del giorno 5 del sesto mese successivo a quello della valuta della prima erogazione del finanziamento da parte dell'istituto stesso.

**III.5 Criteri di selezione della misura**

Le proposte saranno valutate tenuto conto dei seguenti criteri:

*Sottomisura A)*

□ Definizione documentazione di riferimento

- Disponibilità di progettazione a livello definitivo o capitolato di fornitura	Punti 10
- Localizzazione dell'intervento nel territorio di Provincia che abbia adottato il Piano di gestione dei rifiuti	Punti 5
- Ogni comune totalmente o parzialmente in area Obiettivo 2 o a regime transitorio rientrante nell'area servita	Punti 0,5

□ Bacino di utenza servito

- Ogni 10.000 abitanti serviti dall'opera da realizzare ex novo o da completare fino al totale di 100.000.	Punti 1
- Ogni 100.000 abitanti ulteriori rispetto ai primi 100.000	Punti 0,5

□ Caratteristiche dell'intervento

<p>▪ Qualità dell'intervento valutata in base a :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Idoneità a conseguire gli obiettivi prefissati (rapporto potenzialità totale impianto / produzione rifiuti urbani bacino utenza = 35%)</li> <li>- Ampliamento o completamento di un impianto esistente tramite interventi strutturali</li> <li>- Idoneità a servire attività produttive (rapporto <i>potenzialità specifica dell'impianto per rifiuti da attività produttive/potenzialità totale</i> )</li> </ul>	<p>Punti da 0 a 30</p> <p>Punti 5 per rapporto da 15 a 25%</p> <p>Punti 10 per rapporto da 25 a 35%</p> <p>Punti 10</p> <p>Punti 10 per rapporto superiore a 30%</p>
Realizzazione di impianto finalizzato al recupero di materia o energetico o al riutilizzo del materiale di scarto dal ciclo di lavorazione industriale	Punti 20

*Sottomisure B) e C)*

La valutazione delle domande viene effettuata secondo le normali procedure adottate dalle banche per i progetti di investimento tenendo altresì conto dei seguenti criteri:

- Lavoratori coinvolti / lavoratori a rischio superiore al 50%;
- riduzione delle emissioni inquinanti di almeno il 4%.

**III.6 Spese ammissibili (e intensità di aiuto)**

*Sottomisura A)*

Le spese ammissibili, alle condizioni di cui al regolamento CE n. 1685/2000, devono riguardare le seguenti voci:

- ✓ progettazione definitiva e esecutiva, direzione lavori, collaudo e sicurezza dei cantieri, nel limite del 10% del costo dell'intervento, se svolta da professionista esterno all'Ente. Nel caso di esecuzione con personale interno all'Ente la relativa spesa è ammissibile alle condizioni di cui alla norma n. 11 del Regolamento CE 1685/2000;
- ✓ costruzione, ristrutturazione o ampliamento di strutture direttamente connessi alla realizzazione del progetto;

## ***Agenzia Regionale per l'Energia della Liguria – A.R.E. Liguria S.p.A.***

- ✓ sistemazione dell'area comprese le opere di urbanizzazione;
- ✓ opere civili necessarie alla costruzione o all'ampliamento delle infrastrutture;
- ✓ acquisto di attrezzature, macchinari e mezzi di trasporto nuovi di fabbrica nonché software dedicato al funzionamento delle infrastrutture stesse;
- ✓ acquisto di aree e/o di fabbricati;
- ✓ oneri IVA non recuperabili.
- ✓ Il contributo sarà concesso nella misura massima dell'80% delle spese ammissibili.

### *Sottomisure B) e C)*

Le spese ammissibili al netto dell'IVA, alle condizioni di cui al Regolamento CE n. 1685/2000, devono riguardare le seguenti voci:

- ✓ spese di progettazione riguardanti le strutture dei fabbricati e gli impianti, sia generali che specifici, direzione lavori, studi di fattibilità tecnico-economico-finanziaria e di valutazione di impatto ambientale, oneri per concessioni edilizie, collaudi di legge, prestazioni di terzi per studi diagnostici aziendali, per i piani di sicurezza;
- ✓ bonifica dei luoghi di lavoro, opere murarie e assimilate;
- ✓ interventi per la messa a norma di impianti e macchinari;
- ✓ acquisizione di programmi informatici;
- ✓ informazione e formazione dei lavoratori e del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

L'agevolazione consiste in un contributo in conto interessi sui finanziamenti di importo fino al 75% dell'investimento ammissibile, pari ad una percentuale del tasso di riferimento elevabile nel caso di investimento localizzato nelle aree ammesse alla deroga di cui all'art. 87.3.c) del Trattato CE che attualizzato non potrà superare i limiti del 7,5% e del 15% ESL rispettivamente per le medie e piccole imprese o dell'8% ESN maggiorato del 6% o del 10% ESL rispettivamente per le medie e piccole imprese situate nelle aree in deroga di cui all'art. 87.3.c) del Trattato CE. E' previsto il cumulo delle agevolazioni sino alla concorrenza dell'intensità massima ammissibile.

### ***III.7 Descrizione delle connessioni e integrazioni con altre misure***

La sottomisura A) si prefigge di ridurre il carico ambientale connesso alla produzione di rifiuti che deriva dagli investimenti previsti dal DOCUP finalizzati alla crescita delle attività produttive e come tale è connessa con le altre misure dell'Asse 2. Inoltre, è connessa con gli investimenti delle imprese finanziate nell'Asse 1. Le sottomisure B) e C) sono connesse con le misure di aiuto all'impresa dell'Asse 1 e in particolare con la misura 1.4 "Sostegno all'innovazione".

## **Sezione IV – Quadro finanziario della misura**

### ***IV.1 Tasso di partecipazione***

<b>FESR</b>	<b>STATO</b>	<b>REGIONE</b>	<b>ALTRE PUBBLICHE</b>	<b>PRIVATI</b>	<b>TOTALE</b>
30,0	30,0	20,0	20,0		100

**IV.2 Piano finanziario annuale – Valori in migliaia di Euro**

**OBIETTIVO 2**

ANNUALITÀ	COSTO TOTALE	SPESA PUBBLICA						SPESA PRIVATA
		TOTALE SPESA PUBBLICA	COMUNITARIA	NAZIONALE			ALTRE PUBBLICHE	
			FESR	TOTALE	STATO	REGIONE		
2000								
2001	10.570	4.088	1.364	2.724	1.501	680	543	6.482
2002	12.843	4.967	1.657	3.310	1.824	826	659	7.875
2003	13.074	5.057	1.687	3.370	1.857	841	671	8.018
2004	12.246	4.736	1.580	3.156	1.740	788	629	7.510
2005	12.445	4.813	1.606	3.207	1.768	801	639	7.632
2006	12.644	4.890	1.632	3.259	1.796	814	649	7.754
TOTALE	73.822	28.552	9.526	19.026	10.486	4.750	3.790	45.270

**SOSTEGNO TRANSITORIO**

ANNUALITÀ	COSTO TOTALE	SPESA PUBBLICA						SPESA PRIVATA
		TOTALE SPESA PUBBLICA	COMUNITARIA	NAZIONALE			ALTRE PUBBLICHE	
			FESR	TOTALE	STATO	REGIONE		
2000								
2001	1.287	1.287	386	901	386	257	257	0
2002	1.433	1.433	430	1.003	430	287	287	0
2003	1.184	1.184	355	828	355	237	237	0
2004	810	810	243	567	243	162	162	0
2005	547	547	164	383	164	109	109	0
2006	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE	5.260	5.260	1.578	3.682	1.578	1.052	1.052	0

**Sezione V – Valutazione ex-ante: analisi di coerenza e quantificazione degli obiettivi specifici**

**V.1 Coerenza con gli obiettivi dell'asse prioritario**

La misura contribuisce al risanamento ambientale attraverso la riduzione delle produzioni di rifiuti da parte delle attività produttive. In quanto tale contribuisce alla sostenibilità del programma. Questo obiettivo viene raggiunto anche attraverso l'orientamento dell'investimento privato verso obiettivi di sostenibilità ambientale e di aumento della sicurezza del lavoro.

**V.2 Pertinenza dei criteri di selezione**

I criteri di selezione adottati, in coerenza con gli obiettivi dell'asse, favoriscono l'applicazione della normativa comunitaria e statale in materia.

**V.3 Quantificazione degli obiettivi e analisi degli effetti occupazionali**

**V.3.1 Indicatori di realizzazione fisica**

Interventi: n. 30

Aziende che hanno adottato tecnologie rispettose dell'ambiente: n. 105

***V.3.2 Indicatori di risultato***

Rifiuti trattati: 20.000 tonn./anno;

Aziende che soddisfano le norme di certificazione in materia ambientale: 50%

***V.3.3 Indicatori di impatto***

Impatto ambientale delle attività in termini di minor inquinamento: 8%

Nuovi prodotti o processi introdotti: n. 20

Occupazione creata dopo due anni (numero assoluto di persone occupate o dei posti di lavoro totali): n. 150

Occupazione mantenuta dopo due anni (numero assoluto di persone occupate o dei posti di lavoro totali): n. 350

**3.10.2 Misura 2.2: Consolidamento idrogeologico**

**Sezione I – Identificazione della misura**

***I.1 Numero e titolo della misura***

2.2 Consolidamento idrogeologico

***I.2 Fondo strutturale interessato***

FESR

***I.3 Asse prioritario di riferimento***

Asse 2 – Risanamento e miglioramento del sistema ambientale

***I.4 Tipo di operazione secondo la classificazione UE***

353 – Protezione e miglioramento del sistema ambientale (100%)

***I.5 Descrizione della misura***

Sono previsti interventi di sistemazione idrogeologica e idraulica dei corsi d'acqua e interventi di sistemazione idrogeologica e stabilizzazione dei versanti. In via principale si farà riferimento agli interventi volti alla mitigazione del rischio secondo le priorità contenute nei piani di bacino e nei piani di bacino stralcio per il rischio idrogeologico. Per la efficace realizzazione degli interventi si potranno eseguire indagini propedeutiche e monitoraggi di tipo geologico, geognostico e topografico.

**Sezione II – Contenuto tecnico della misura**

***II.1 Obiettivi specifici di riferimento***

La misura si propone di proteggere l'area di intervento da eventi naturali attraverso la difesa del suolo e dell'assetto idrogeologico.

***II.2 Soggetti destinatari dell'intervento***

Operatori economici e popolazione residente

### ***II.3 Copertura geografica***

Aree Obiettivo 2 e aree a sostegno transitorio

## **Sezione III – Procedure per l'attuazione della misura**

### ***III.1 Normativa nazionale (statale e regionale) di riferimento***

- ✓ Legge n° 183/1989 e ss. mm. e ii., d.l. 180/1998 convertito con modificazioni dalla legge 267/1998 (piani stralcio sul rischio idrogeologico)
- ✓ D.P.R. 18 luglio 1995 recante criteri per la pianificazione di bacino
- ✓ Leggi regionali l.r. 9/1993, l.r. 46/1996, l.r. 18/1999 riguardanti norme in materia di difesa del suolo;
- ✓ Regolamento n. 2/1994 di attuazione della legge regionale 8/1991 concernente norme sul procedimento amministrativo

### ***III.2 Beneficiari finali***

Enti locali, in forma singola o associata

### ***III.3 Amministrazioni responsabili***

Regione Liguria – Dipartimento Tutela dell'Ambiente e Edilizia, Dirigente del Settore Assetto del Territorio e Controllo Tecnico

### ***III.4 Procedure amministrative, tecniche e finanziarie per la realizzazione della misura***

L'attuazione della misura avverrà a regia regionale attraverso la predisposizione di un programma di interventi coerente con il Piano Stralcio sul Rischio Idrogeologico. La Regione invita i soggetti beneficiari a produrre entro 60 giorni dalla pubblicazione delle modalità attuative, le proposte progettuali relative agli interventi ammissibili. La Regione definirà il programma di interventi sulla base delle risultanze dell'istruttoria espresse dalla struttura regionale competente in collaborazione con l'Autorità Ambientale.

Gli interventi dovranno essere:

- ✓ conformi con le risultanze della pianificazione di bacino in atto;
- ✓ inseriti nei programmi provinciali in materia di difesa del suolo di cui al titolo I della l.r. n. 46/1996;
- ✓ ultimabili entro il 31 dicembre 2008 per le zone Obiettivo 2;
- ✓ ultimabili entro il 31 dicembre 2007 per le zone a sostegno transitorio.

I nuovi interventi devono essere dotati del progetto preliminare approvato.

La Regione, congiuntamente alla determinazione del contributo concedibile, delibera la concessione di un primo acconto del contributo e la contestuale liquidazione dello stesso. Il beneficiario, entro 180 giorni dalla concessione del primo acconto, deve presentare il progetto esecutivo ai sensi della l. n. 109/94, corredato dell'atto di impegno della propria quota parte di finanziamento e dal cronoprogramma di spesa. Il beneficiario dovrà provvedere, entro 150 giorni dalla data di presentazione del progetto esecutivo, ad espletare le procedure di appalto, ai sensi delle vigenti leggi in materia, e a

## ***Agenzia Regionale per l'Energia della Liguria – A.R.E. Liguria S.p.A.***

trasmettere la copia dei verbali di aggiudicazione e dei relativi provvedimenti aggiudicativi. I contratti di appalto dovranno essere trasmessi alla Regione.

La restante parte del contributo verrà impegnata in annualità, sulla base del cronoprogramma di spesa presentato dal beneficiario. L'erogazione del contributo avverrà sulla base delle spese sostenute corrispondenti a pagamenti eseguiti dal beneficiario finale giustificati da fatture quietanzate o da documenti contabili di equivalente valore probatorio. Per gli interventi in corso di realizzazione o già ultimati all'atto di presentazione della domanda il contributo e avviati dopo il 27/11/2000 sarà erogato sulla base delle spese sostenute per i lavori già realizzati.

### ***III.5 Criteri di selezione della misura***

Le proposte saranno valutate tenuto conto dei seguenti criteri:

*A: riduzione del rischio: fino a 10 punti così suddivisi:*

1. efficacia dell'intervento in relazione alle attività produttive presenti e/o previste: fino a 6 punti in funzione del n° degli addetti alle attività produttive presenti o previste
2. fino a 4 punti in funzione degli altri soggetti presenti nell'area in cui si avrà una mitigazione del rischio;

<i>N. addetti</i>	<i>0 -50</i>	<i>51-100</i>	<i>101-250</i>	<i>251-600</i>	<i>601-1000</i>	<i>&gt; 1000</i>
<i>Punteggio</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
<i>N. soggetti a rischio (d.G.R. n. 2615 del 28.12.1998 - d.G.R. n. 1411 del 26.11.1999 e s.m.e i. e ulteriori aree a rischio individuate dai Piani di Bacino)</i>	<i>0 -20</i>	<i>201 -500</i>	<i>501- 1000</i>	<i>&gt;1000</i>		
<i>Punteggio</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>		

*B: sinergie con altre iniziative: fino a 7 punti così suddivisi:*

1. sinergia con progetti inseriti in altre misure dell'Obiettivo 2 (fino a 2 punti a seconda dell'intensità di partecipazione);
2. sinergia con altri piani o programmi (fino a 2 punti a seconda dell'intensità di partecipazione);
3. completamento di interventi già avviati (1 punto);
4. partecipazione finanziaria dell'Ente attuatore maggiore del contributo minimo richiesto (fino a 2 punti in funzione dell'entità della partecipazione);

*C: qualità progettuale: fino a 3 punti così suddivisi:*

1. organicità della sistemazione (1 punto);
2. qualità ambientale dell'intervento (1 punto);
3. utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica (1 punto).

### ***III.6 Spese ammissibili***

Le spese ammissibili, alle condizioni di cui al regolamento CE n. 1685/2000, devono riguardare le seguenti voci:

## ***Agenzia Regionale per l'Energia della Liguria – A.R.E. Liguria S.p.A.***

- ✓ progettazione definitiva e esecutiva, direzione lavori, collaudo, sicurezza dei cantieri, se svolta da professionista esterno all'Ente. Nel caso di esecuzione con personale interno all'Ente la relativa spesa è ammissibile alle condizioni di cui alla norma n. 11 del Regolamento CE 1685/2000;
- ✓ demolizione, costruzione, ristrutturazione o ampliamento di strutture ed opere direttamente connesse alla realizzazione del progetto;
- ✓ acquisto di aree e/o fabbricati;
- ✓ indagini propedeutiche e monitoraggio di tipo geologico, geognostico e topografico;
- ✓ opere accessorie necessarie alla funzionalità dell'intervento;
- ✓ imprevisti per causa di forza maggiore;
- ✓ oneri IVA non recuperabili.

Il contributo sarà concesso nella misura massima dell'80% delle spese ammissibili.

### ***III.7 Descrizione delle connessioni e integrazioni con altre misure***

La misura permetterà di mantenere e sviluppare le attività produttive presenti e potrà favorire attraverso le altre misure previste dal Doc.U.P. l'insediamento di ulteriori aziende e la realizzazione di infrastrutture a servizio di tali attività. La misura si integra con le altre misure dell'Asse 2 e in particolare con la misura 2.4 "Gestione integrata del ciclo delle acque" e la misura 2.5 "Gestione del patrimonio costiero".

## **Sezione IV – Quadro finanziario della misura**

### ***IV.1 Tasso di partecipazione***

FESR	STATO	REGIONE	ALTRE PUBBLICHE	PRIVATI	TOTALE
30,0	30,0	20,0	20,0	-	100.0

### ***IV.2 Piano finanziario annuale – Valori in migliaia di Euro***

#### **OBIETTIVO 2**

ANNUALITÀ	COSTO TOTALE	SPESA PUBBLICA						SPESA PRIVATA
		TOTALE SPESA PUBBLICA	COMUNITARIA	NAZIONALE				
			FESR	TOTALE	STATO	REGIONE	ALTRE PUBBLICHE	
2000								
2001	2.640	2.640	792	1.848	792	528	528	0
2002	3.207	3.207	962	2.245	962	641	641	0
2003	3.265	3.265	980	2.286	980	653	653	0
2004	3.059	3.059	918	2.141	918	612	612	0
2005	3.108	3.108	932	2.176	932	622	622	0
2006	3.158	3.158	947	2.210	947	632	632	0
TOTALE	18.437	18.437	5.531	12.906	5.531	3.687	3.687	0



**SOSTEGNO TRANSITORIO**

ANNUALITÀ	COSTO TOTALE	SPESA PUBBLICA						SPESA PRIVATA
		TOTALE SPESA PUBBLICA	COMUNITARIA	NAZIONALE				
			FESR	TOTALE	STATO	REGIONE	ALTRE PUBBLICHE	
2000								
2001	1.513	1.513	454	1.059	454	303	303	0
2002	1.683	1.683	505	1.178	505	337	337	0
2003	1.391	1.391	417	973	417	278	278	0
2004	951	951	285	666	285	190	190	0
2005	642	642	193	450	193	128	128	0
2006	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE	6.181	6.181	1.854	4.326	1.854	1.236	1.236	0

**Sezione V – Valutazione ex-ante: analisi di coerenza e quantificazione degli obiettivi specifici**

***V.1 Coerenza con gli obiettivi dell'asse prioritario***

La misura contribuisce al miglioramento della sostenibilità ambientale attraverso il risanamento e la stabilizzazione di fenomeni diffusi - quali il dissesto idrogeologico - che hanno pesantemente inciso sulla vita e l'esistenza delle imprese e delle popolazioni in molte aree del territorio regionale.

***V.2 Pertinenza dei criteri di selezione***

I criteri sono conformi agli obiettivi fissati dall'asse e consentono di favorire la realizzazione degli interventi di riduzione del rischio per gli operatori economici e la popolazione residente

***V.3 Quantificazione degli obiettivi e analisi degli effetti occupazionali***

***V.3.1 Indicatori di realizzazione fisica***

Superficie stabilizzata (ettari): 60  
Corsi d'acqua regimati: km 20

***V.3.2 Indicatori di risultato***

Superficie difesa (ettari): 150

***V.3.3 Indicatori di impatto***

Occupazione mantenuta: n. 330

**3.10.3 Misura 2.3: Sviluppo fonti energetiche rinnovabili e risparmio energetico**

**Sezione I – Identificazione della misura**

***I.1 Numero e titolo della misura***

2.3 - Sviluppo fonti energetiche rinnovabili e risparmio energetico

***I.2 Fondo strutturale interessato***

FESR

***I.3 Asse prioritario di riferimento***

Asse 2 – Risanamento e miglioramento del sistema ambientale

***I.4 Tipo di operazione secondo la classificazione UE***

Settore 33 – Infrastrutture del settore energetico (100%)

332 – Fonti energetiche rinnovabili (20%)

333 – Efficienza energetica cogenerazione (80%)

***I.5 Descrizione della misura***

Per lo sviluppo di fonti rinnovabili di energia e del risparmio energetico gli interventi riguardano la realizzazione di

- ✓ impianti eolici
- ✓ impianti solari termici
- ✓ impianti solari fotovoltaici grid - connected e stand - alone
- ✓ recupero di centraline idroelettriche ovvero realizzazione di nuove centraline idroelettriche solo se integrate con i sistemi acquedottistici delle reti idriche potabili locali
- ✓ impianti di cogenerazione e distribuzione del calore in teleriscaldamento di potenza non superiore a 5 MW termici alimentati da biomasse di origine agro - forestale
- ✓ impianti di cogenerazione e distribuzione del calore in teleriscaldamento alimentati da bio - gas.
- ✓ reti di distribuzione di calore in teleriscaldamento alimentate da impianti che utilizzano biomasse agro – forestali.

Oltre alla realizzazione degli impianti ed all'acquisto delle relative attrezzature saranno ammessi a cofinanziamento anche i collegamenti alla rete elettrica esistente.

**Sezione II – Contenuto tecnico della misura**

***II.1 Obiettivi specifici di riferimento***

La misura si propone di incentivare e sostenere la produzione di energia sostenibile attraverso lo sviluppo delle fonti energetiche di tipo rinnovabile e iniziative finalizzate al risparmio energetico

***II.2 Soggetti destinatari dell'intervento***

Operatori economici e popolazione residente

***II.3 Copertura geografica***

Aree Obiettivo 2 e aree a sostegno transitorio

**Sezione III – Procedure per l'attuazione della misura**

***III.1 Normativa nazionale (statale e regionale) di riferimento***

- ✓ Legge n. 10/91 “Norme per l'attuazione del Piano Energetico Nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia”
- ✓ Legge regionale n. 18 /1999 “Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli Enti locali in materie di ambiente difesa del suolo ed energia”.
- ✓ Legge regionale n. 8/91 concernente norme sul Procedimento Amministrativo e Regolamento regionale di attuazione n. 2/1994

***III.2 Beneficiari finali***

Enti locali, in forma singola o associata - Società a maggioranza pubblica operative degli stessi e aziende speciali - Enti pubblici

***III.3 Amministrazioni responsabili***

Regione Liguria – Dipartimento Tutela dell'Ambiente e Edilizia, Dirigente del Servizio Energia

***III.4 Procedure amministrative, tecniche e finanziarie per la realizzazione della misura***

L'attuazione della misura avverrà a regia regionale attraverso la predisposizione di un programma di interventi basato sulle indicazioni del Piano Regionale delle Energie Rinnovabili.

La Regione invita i soggetti beneficiari a produrre entro 60 giorni dalla pubblicazione delle modalità attuative, le proposte progettuali relative agli interventi ammissibili. La Regione definirà il programma di interventi sulla base delle risultanze dell'istruttoria espresse dalla Struttura regionale competente in collaborazione con l'Autorità Ambientale.

Gli interventi devono essere:

- ✓ coerenti con i documenti della programmazione regionale di settore;
- ✓ ultimabili entro il 31 dicembre 2008 per le zone obiettivo 2;
- ✓ ultimabili entro il 31 dicembre 2007 per le zone a sostegno transitorio.

I nuovi interventi devono essere dotati del progetto preliminare approvato.

La Regione, congiuntamente alla determinazione del contributo concedibile, delibera la concessione di un primo acconto del contributo e la contestuale liquidazione dello stesso.

Il beneficiario, entro 180 giorni dalla concessione del primo acconto, deve presentare il progetto esecutivo ai sensi della l. n. 109/94, corredato dell'atto di impegno della propria quota parte di finanziamento e dal cronoprogramma di spesa.

Il beneficiario dovrà provvedere, entro 150 giorni dalla data di presentazione del progetto esecutivo, ad espletare le procedure di appalto, ai sensi delle vigenti leggi in materia, e a trasmettere la copia dei verbali di aggiudicazione e dei relativi

provvedimenti aggiudicativi. I contratti di appalto dovranno essere trasmessi alla Regione.

La restante parte del contributo verrà impegnata in annualità, sulla base del cronoprogramma di spesa presentato dal beneficiario. L'erogazione del contributo avverrà sulla base delle spese sostenute corrispondenti a pagamenti eseguiti dal beneficiario finale giustificati da fatture quietanzate o da documenti contabili di equivalente valore probatorio.

Per gli interventi in corso di realizzazione o già ultimati all'atto di presentazione della domanda il contributo sarà erogato sulla base delle spese sostenute per i lavori già realizzati.

### ***III.5 Criteri di selezione della misura***

Le proposte saranno valutate tenuto conto dei seguenti criteri:

1. cantierabilità dell'intervento (6 punti anno 2001 - 5 punti anno 2002 - 4 punti anno 2003 - 3 punti anno 2004 - 2 punti anno 2005 - 1 punto anno 2006) aree phasing out 2005
2. potenziamento di interventi già realizzati (1 punto)
3. ricadute sull'occupazione diretta dell'intervento a regime (1 punto ogni nuovo addetto)
4. risparmio energetico di vettori fossili (1 punto ogni 10 Tep/anno risparmiati)

### ***III.6 Spese ammissibili***

Le spese ammissibili, alle condizioni di cui al regolamento CE n. 1685/2000, devono riguardare:

- ✓ progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, collaudo e sicurezza dei cantieri, se svolta da professionista esterno all'Ente. Nel caso di esecuzione con personale interno all'Ente la relativa spesa è ammissibile alle condizioni di cui alla norma n. 11 del Regolamento CE 1685/2000;
- ✓ costruzione, ristrutturazione o ampliamento di strutture ed opere direttamente connesse alla realizzazione del progetto;
- ✓ opere civili strettamente necessarie alla realizzazione dell'impianto;
- ✓ acquisto di attrezzature, macchinari nonché software dedicati al funzionamento delle infrastrutture stesse;
- ✓ opere di allaccio alla rete elettrica esistente;
- ✓ oneri di allaccio alla rete elettrica esistente;
- ✓ oneri IVA non recuperabili.

Il contributo sarà concesso nella misura massima dell'80% delle spese ammissibili.

### ***III.7 Descrizione delle connessioni e integrazioni con altre misure***

La misura è connessa con le altre misure dell'Asse 2, in particolare con la misura 2.1 "Gestione del ciclo rifiuti" e la misura 2.2 "Consolidamento idrogeologico". La misura è inoltre connessa con le misure di aiuto all'impresa dell'Asse 1 in quanto fornisce opportunità per l'applicazione di nuove tecnologie e quindi la loro introduzione sul mercato.

**Sezione IV – Quadro finanziario della misura**

**IV.1 Tasso di partecipazione**

FESR	STATO	REGIONE	ALTRE PUBBLICHE	PRIVATI	TOTALE
30,0	30,0	20,0	20,0	-	100,0

**IV.2 Piano finanziario annuale – Valori in migliaia di Euro**

**OBIETTIVO 2**

ANNUALITÀ	COSTO TOTALE	SPESA PUBBLICA						SPESA PRIVATA
		TOTALE SPESA PUBBLICA	COMUNITARIA	NAZIONALE				
			FESR	TOTALE	STATO	REGIONE	ALTRE PUBBLICHE	
2000								
2001	807	807	242	565	242	161	161	0
2002	980	980	294	686	294	196	196	0
2003	998	998	299	698	299	200	200	0
2004	935	935	280	654	280	187	187	0
2005	950	950	285	665	285	190	190	0
2006	965	965	289	675	289	193	193	0
TOTALE	5.634	5.634	1.690	3.943	1.690	1.127	1.127	0

**SOSTEGNO TRANSITORIO**

ANNUALITÀ	COSTO TOTALE	SPESA PUBBLICA						SPESA PRIVATA
		TOTALE SPESA PUBBLICA	COMUNITARIA	NAZIONALE				
			FESR	TOTALE	STATO	REGIONE	ALTRE PUBBLICHE	
2000								
2001	386	386	116	270	116	77	77	0
2002	430	430	129	301	129	86	86	0
2003	355	355	107	249	107	71	71	0
2004	243	243	73	170	73	49	49	0
2005	164	164	49	115	49	33	33	0
2006	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE	1.578	1.578	473	1.105	473	316	316	0

**Sezione V – Valutazione ex-ante: analisi di coerenza e quantificazione degli obiettivi specifici**

**V.1 Coerenza con gli obiettivi dell'asse prioritario**

La misura contribuisce al risanamento ambientale attraverso la riduzione del consumo di vettori fossili e di emissioni di gas serra.

**V.2 Pertinenza dei criteri di selezione**

I criteri, in coerenza con gli obiettivi dell'asse, favoriscono gli interventi che realizzano un maggiore risparmio di vettori fossile e la maggiore riduzione di emissioni atmosfera.

***V.3 Quantificazione degli obiettivi e analisi degli effetti occupazionali***

***V.3.1 Indicatori di realizzazione fisica***

Interventi: n. 19

***V.3.2 Indicatori di risultato***

Tep/anno risparmiati : 3.000

***V.3.3 Indicatori di impatto***

Occupazione creata: n. 50

**3.10.4 Misura 2.6: Attività di supporto alla gestione ambientale regionale**

**Sezione I – Identificazione della misura**

***I.1 Numero e titolo della misura***

2.6 Attività di supporto alla gestione ambientale regionale (banca dati ambientale - sviluppo dei controlli ambientali - sistemi di gestione ambientale e certificazioni ambientali - educazione ed informazione ambientale)

***I.2 Fondo strutturale interessato***

FESR

***I.3 Asse prioritario di riferimento***

Asse 2 – Risanamento e miglioramento del sistema ambientale

***I.4 Tipo di operazione secondo la classificazione UE***

412 – Valutazione (60%)

413 – Studi (30%)

415 – Informazione al pubblico (10%)

***I.5 Descrizione della misura***

La misura si articola in una serie di attività che sono di seguito descritte:

- a) completamento di una banca dati alfanumerica e cartografica relativa a tutti gli aspetti connessi alla situazione ambientale e quindi ai parametri chimico - fisici, biologici e naturalistici che la contraddistinguono, ai livelli di inquinamento nonché alle situazioni di dissesto idrogeologico e integrazione delle diverse componenti del sistema informativo ambientale territoriale e connessione con i dati di pressione ambientale esistenti;
- b) realizzazione della carta e degli atlanti degli habitat e delle specie all'interno delle aree della rete Natura 2000, l'aggiornamento dei dati tramite attività di monitoraggio, la diffusione dei risultati;
- c) migliorare la capacità di effettuazione dei controlli sui fattori inquinanti attraverso l'acquisizione di strumentazione tecnica e scientifica;

- d) introduzione dei sistemi di gestione ambientale finalizzati all'ottenimento delle certificazioni e Agende 21 locali;
- e) realizzazione, prevalentemente tramite INTERNET, di programmi di informazione e educazione ambientale rivolti alla popolazione alle scuole ed alle imprese sui temi oggetto del presente DOCUP e sulla attuazione delle politiche Comunitarie in materia di ambiente.

## **Sezione II – Contenuto tecnico della misura**

### ***II.1 Obiettivi specifici di riferimento***

La misura si propone di migliorare la conoscenza dell'ambiente attraverso la realizzazione della banca dati regionale e lo sviluppo di attività di informazione e educazione ambientale; si propone inoltre di potenziare le strutture di controllo sull'ambiente; infine sostiene la certificazione di qualità ambientale e lo sviluppo delle Agende 21 presso gli Enti Locali.

### ***II.2 Soggetti destinatari dell'intervento***

Enti pubblici, operatori economici e popolazione residente

### ***II.3 Copertura geografica***

Aree Obiettivo 2 e aree a sostegno transitorio

## **Sezione III – Procedure per l'attuazione della misura**

### ***III.1 Normativa nazionale (statale e regionale) di riferimento***

- ✓ Legge regionale n. 39/1995 “Istituzione dell’Agenzia Regionale per la protezione dell’Ambiente Ligure”.
- ✓ Legge regionale n. 18 /1999 “Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli Enti locali in materie di ambiente difesa del suolo ed energia”.
- ✓ Legge regionale n. 8/1991 concernente il Procedimento Amministrativo e il Regolamento di Attuazione n. 2/1994.

### ***III.2 Beneficiari finali***

Regione Liguria - ARPAL - Enti pubblici - Enti locali

### ***III.3 Amministrazioni responsabili***

Regione Liguria – Dipartimento Tutela dell’Ambiente e Edilizia, Dirigente del Settore Politiche e Programmi Ambientali

### ***III.4 Procedure amministrative, tecniche e finanziarie per la realizzazione della misura***

### **Attività di cui alle lettere a)-del precedente punto 1.5**

l'attuazione della misura avverrà a regia regionale attraverso la predisposizione di un programma di interventi.

**Attività di cui alle lettera b) del precedente punto 1.5**

l'attuazione della misura avverrà a regia regionale attraverso la predisposizione di un programma di interventi.

**Attività di cui alla lettera c) del precedente punto 1.5**

la Regione approva il programma delle attività e stipula apposita convenzione con ARPAL Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ligure

Con la suddetta convenzione verranno definiti e disciplinati nel dettaglio l'insieme dei ruoli, dei compiti, delle modalità di progettazione e realizzazione degli interventi.

**Attività di cui alla lettera d) del precedente punto 1.5**

l'attuazione della misura avverrà a regia regionale attraverso la predisposizione di un programma di interventi.

La Regione Liguria inviterà, i soggetti beneficiari, con bandi successivi, a produrre le proposte progettuali relative agli interventi di cui sopra. La Regione definirà il programma di interventi sulla base delle risultanze dell'istruttoria espresse dalla Struttura regionale competente in collaborazione con l'Autorità Ambientale.

**Attività di cui alla lettera e) del precedente punto 1.5**

l'attuazione della misura avverrà a regia regionale attraverso la predisposizione di un programma di interventi.

***III.5 Criteri di selezione della misura***

Per le attività di cui **alla lettera d)** del precedente punto 1.5:

- ✓ addetti alle attività produttive, industria, artigianato, turismo, presenti nel territorio interessato (1 punto ogni 100 addetti);
- ✓ presenza nel territorio dell'Ente di aree naturali protette (siti Natura 2000 - aree Parco) (0,5 punti ogni km<sup>2</sup> di area protetta).

La Regione definirà il programma di interventi sulla base delle risultanze dell'istruttoria espresse dalla Struttura regionale competente in collaborazione con l'Autorità Ambientale.

Il contributo concesso, nella misura massima dell'80% delle spese ammissibili, non potrà superare la somma di 150.000 Euro.

***III.6 Spese ammissibili***

Le spese ammissibili, alle condizioni di cui al regolamento CE n. 1685/2000, devono riguardare le seguenti voci:

- ✓ progettazione, se svolta da professionista esterno all'Ente. Nel caso di esecuzione con personale interno all'Ente la relativa spesa è ammissibile alle condizioni di cui alla norma n. 11 del Regolamento CE 1685/2000;
- ✓ prestazioni professionali;
- ✓ acquisizione di materiali (hardware, software e cartografie);
- ✓ acquisto di attrezzature e apparecchiature tecnico - scientifiche destinate al controllo delle emissioni inquinanti che esula dalla ordinaria attività degli Enti;
- ✓ progettazione e realizzazione di campagne informative;
- ✓ pubblicazione di materiale informativo;



## *Agenzia Regionale per l'Energia della Liguria – A.R.E. Liguria S.p.A.*

✓ oneri IVA non recuperabili.

Il contributo sarà concesso nella misura massima pari all'80% delle spese ammissibili e per le attività di cui alla lettera d) del precedente punto 1.5 non potrà superare la somma di 150.000 Euro.

### *III.7 Descrizione delle connessioni e integrazioni con altre misure*

La realizzazione degli interventi previsti permetterà all'Autorità ambientale di assicurare il rispetto della normativa comunitaria in materia di ambiente anche attraverso il monitoraggio degli effetti ambientali prodotti dal complesso degli interventi finanziati dal DOCUP, la migliore diffusione e fruizione delle informazioni ambientali in possesso della Regione, un più efficace controllo delle emissioni e la maggiore sensibilizzazione degli Enti e della popolazione verso le tematiche ambientali. In particolare si evidenziano connessioni con le misure 1.4 "Sostegno all'innovazione" e 3.7 "Animazione economica" in quanto favorisce la diffusione della conoscenza delle problematiche ambientali.

### **Sezione IV – Quadro finanziario della misura**

#### *IV.1 Tasso di partecipazione*

FESR	STATO	REGIONE	ALTRE PUBBLICHE	PRIVATI	TOTALE
40,0	40,0	20,0	-	-	100,0

#### *IV.2 Piano finanziario annuale – Valori in migliaia di Euro*

### **OBIETTIVO 2**

ANNUALITÀ	COSTO TOTALE	SPESA PUBBLICA						SPESA PRIVATA
		TOTALE SPESA PUBBLICA	COMUNITARIA	NAZIONALE				
			FESR	TOTALE	STATO	REGIONE	ALTRE PUBBLICHE	
2000								
2001	825	825	330	495	330	165	0	0
2002	1.002	1.002	401	601	401	200	0	0
2003	1.020	1.020	408	612	408	204	0	0
2004	956	956	382	573	382	191	0	0
2005	971	971	389	583	389	194	0	0
2006	987	987	395	592	395	197	0	0
TOTALE	5.762	5.762	2.305	3.457	2.305	1.152	0	0

### **SOSTEGNO TRANSITORIO**

ANNUALITÀ	COSTO TOTALE	SPESA PUBBLICA						SPESA PRIVATA
		TOTALE SPESA PUBBLICA	COMUNITARIA	NAZIONALE				
			FESR	TOTALE	STATO	REGIONE	ALTRE PUBBLICHE	
2000								
2001	805	805	241	563	402	161	0	0
2002	895	895	269	627	448	179	0	0
2003	740	740	222	518	370	148	0	0
2004	506	506	152	354	253	101	0	0
2005	342	342	103	239	171	68	0	0
2006	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE	3.288	3.288	986	2.301	1.644	658	0	0

**Sezione V – Valutazione ex-ante: analisi di coerenza e quantificazione degli obiettivi specifici**

***V.1 Coerenza con gli obiettivi dell'asse prioritario***

La misura contribuisce al risanamento ambientale attraverso il miglioramento delle conoscenze ambientali ed il controllo dell'inquinamento in quanto favorirà l'efficacia degli interventi successivi sul territorio.

***V.2 Pertinenza dei criteri di selezione***

I criteri di selezione relativi agli interventi di cui alla lettera d) rispondono agli obiettivi dell'asse in quanto contribuiscono a favorire la partecipazione dei cittadini alla definizione delle politiche ambientali sia nelle zone ambientalmente più compromesse sia nelle zone che hanno un maggior pregio ambientale.

***V.3 Quantificazione degli obiettivi e analisi degli effetti occupazionali***

***V.3.1 Indicatori di realizzazione fisica***

Interventi: n. 6

***V.3.2 Indicatori di risultato***

Dati ambientali acquisiti: 5.000.000  
Strumentazione acquistata: 15  
Certificazioni ambientali ottenute: 30  
Contatti INTERNET: 1.000.000

***V.3.3 Indicatori di impatto***

Occupazione mantenuta/creata: 300

**3.10.5 Misura 3.1: Aree industriali ed aree ecologicamente attrezzate**

**Sezione I – Identificazione della misura**

***I.1 Numero e titolo della misura***

3.1 – Aree industriali ed aree ecologicamente attrezzate

***I.2 Fondo strutturale interessato***

FESR

***I.3 Asse prioritario di riferimento***

Asse 3 – Valorizzazione del territorio

***I.4 Tipo di operazione secondo la classificazione UE***

Settore 35 – Riassetto e bonifica (100%)  
351 – Riassetto e bonifica di zone industriali (100%)

### ***I.5 Descrizione della misura***

La misura prevede la realizzazione di aree industriali e di aree ecologicamente attrezzate, dotate di idonee infrastrutture, di servizi e di sistemi necessari a garantire la tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente, al fine di favorire l'insediamento di attività produttive in condizioni di compatibilità ambientale.

L'obiettivo della misura è incrementare le opportunità localizzative delle imprese in aree industriali e in aree ecologicamente attrezzate attraverso il miglioramento quantitativo e qualitativo della dotazione infrastrutturale e di servizi delle localizzazioni, favorendo l'insediamento delle imprese ed accrescendone la competitività al fine di dotare l'area di intervento di un sistema di aree produttive integrato, diffuso, compatibile dal punto di vista ambientale e, laddove ne sussistano le condizioni, specializzato.

Le aree industriali e le aree ecologicamente attrezzate sono individuate nel Piano degli interventi di cui al comma 4, articolo 10 della L.R.9/99 approvato da Regione Liguria e rispondono alle caratteristiche, ai parametri ed ai criteri individuati dalla Regione con proprio provvedimento.

Le aree industriali e le aree ecologicamente attrezzate sono caratterizzate da dotazioni e da servizi che, attraverso il coordinamento della gestione ambientale e dell'utilizzo delle risorse, tendono ad una conduzione ambientale ed economica qualitativamente elevata. La realizzazione di aree ecologicamente attrezzate è, inoltre, finalizzata all'insediamento di un complesso di imprese di produzione di beni e servizi, volta all'integrazione fra le rispettive attività, al fine di massimizzarne il rendimento economico minimizzandone gli impatti ambientali.

L'area ecologicamente attrezzata può essere dotata di un unico Sistema di Gestione Ambientale (con riferimento alla normativa ISO 14001) o, in alternativa, le aziende che si insediano in un'area ecologicamente attrezzata aderiscono preferenzialmente al sistema comunitario di ecogestione ed audit (EMAS) di cui al Regolamento CEE n. 1836 del 29 giugno 1993 e successive modificazioni ed integrazioni.

Gli interventi potranno riguardare:

- il recupero di siti parzialmente o totalmente dismessi;
- l'approntamento di aree parzialmente o totalmente libere;
- la trasformazione di aree produttive insediate in aree ecologicamente attrezzate;
- l'attrezzaggio e la trasformazione di aree comprese in ambiti caratterizzati dalla concentrazione e dalla specializzazione di sistemi di imprese corrispondenti a distretti industriali o per i quali vi sia in atto un processo di individuazione degli stessi.

## **Sezione II – Contenuto tecnico della misura**

### ***II.1 Obiettivi specifici di riferimento***

Realizzare infrastrutture per le imprese, incrementando la disponibilità di siti idonei alla localizzazione delle stesse o migliorando la dotazione infrastrutturale e di servizi per la localizzazione delle imprese secondo elevati livelli qualitativi, di efficienza e di compatibilità ambientale.

***II.2 Soggetti destinatari dell'intervento***

Operatori economici

***II.3 Copertura geografica***

L'intera area Obiettivo 2

**Sezione III – Procedure per l'attuazione della misura**

***III.1 Normativa nazionale (statale e regionale) di riferimento***

- D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 112
- D.P.R. 20 ottobre 1999 n. 447
- L.R. 24 marzo 1999 n. 9
- D.G.R. 1486/2000
- D.G.R. 332/2001

***III.2 Beneficiari finali***

Enti locali o Società mista a maggioranza pubblica

***III.3 Amministrazioni responsabili***

F.I.L.S.E. S.p.A., sulla base di specifica convenzione con Regione Liguria

***III.4 Procedure amministrative, tecniche e finanziarie per la realizzazione della misura***

La misura è attuata a regia regionale mediante la predisposizione di un programma di interventi ritenuti prioritari fra quelli inseriti nel Piano di cui al comma 4, articolo 10 della L.R.9/99, localizzati in area Obiettivo 2.

La Filse – soggetto di cui la Regione si avvale per la predisposizione e la gestione del Piano degli Interventi ai sensi dell'art. 10 della l.r. 9/1999 - inviterà gli enti locali le cui aree risultano inserite nel Piano e localizzate in aree Obiettivo 2 a presentare le proposte progettuali nella forma di studi di fattibilità o di progetti preliminari, con l'indicazione del relativo cronoprogramma .

La Filse svolge sulle proposte progettuali presentate, entro 120 giorni, l'istruttoria tecnico-economica basata sulla verifica della compatibilità con il Piano regionale e sulla base delle risultanze formula il "programma di intervento" , tenuto conto di un criterio di equilibrio territoriale, e determina la spesa ammissibile e il contributo concedibile per ciascuna iniziativa.

Il provvedimento di approvazione determina, in relazione alla cantierabilità dell'iniziativa per ciascun anno, un termine per la presentazione degli atti progettuali definitivi/esecutivi corredati delle risultanze delle gare di appalto .

La Filse, verificata la conformità degli atti progettuali alle proposte inserite nel programma di intervento, determina, sulla base degli impegni giuridici e finanziari assunti dal beneficiario, la spesa ammissibile sulla quale concede il contributo.

L'erogazione del contributo avviene in quote costituite da un anticipo e da successivi acconti su stato di avanzamento delle opere finanziate; il saldo del contributo sarà erogato alla presentazione dello stato finale dei lavori ed al certificato di collaudo. La documentazione tecnica dovrà essere corredata da titoli di spesa costituiti da fatture o da documenti di equivalente valore probatorio.

### ***III.5 Criteri di selezione della misura***

Le proposte progettuali saranno valutate tenuto conto delle seguenti priorità in ordine di importanza:

- completamento e/o recupero di aree industriali dismesse nonché trasformazione in aree ecologicamente attrezzate;
- inserimento in aree individuate come sistemi produttivi locali e distretti;
- presenza di criteri di inserimento paesistico-ambientale;
- acquisizione di richieste di insediamento nell'area per oltre il 50% della stessa;
- prossimità ad assi e nodi infrastrutturali esistenti;
- consistenza fisica dell'area di intervento superiore a 25 mila mq;
- presenza di società di gestione degli interventi.

### ***III.6 Spese ammissibili (e intensità di aiuto)***

Le spese ammissibili, alle condizioni di cui al regolamento CE n. 1685/2000, devono riguardare le seguenti voci:

- a. bonifica sopra e sottosuolo fermo restando quanto stabilito dalla normativa vigente in merito ai profili di responsabilità (principio “chi inquina paga”);
- b. demolizione e ricostruzione e/o recupero di immobili esistenti;
- c. opere di urbanizzazione primaria (strade di allacciamento e viabilità interna, spazi di sosta e parcheggio, reti tecnologiche, reti idrica, fognaria, gas, elettriche, telefoniche, illuminazione, spazi di verde attrezzato, etc...);
- d. opere di superamento del rischio ambientale;
- e. opere di approntamento e sistemazione area;
- f. opere, impianti ed attrezzature per le dotazioni tecniche, infrastrutturali e di servizi che caratterizzano le aree industriali ed ecologicamente attrezzate;
- g. attività di progettazione, direzione lavori, collaudi e altri oneri tecnico-amministrativi nel limite del 10% dell'importo ammissibile delle opere e impianti oggetto di progettazione ;
- h. acquisto aree nella misura massima del 10% dell'importo del totale della spesa ammissibile ;
- i. acquisto fabbricati nella misura massima del 50% del costo delle opere, impianti, arredi;
- j. onere IVA non recuperabile.

Il contributo massimo concedibile è pari all'80% della spesa ammissibile.

### ***III.7 Descrizione delle connessioni e integrazioni con altre misure***

La misura, attraverso il ripristino di siti dismessi e la realizzazione di aree industriali ed ecologicamente attrezzate, oltre ad agire direttamente sulla finalità di Valorizzazione del territorio propria dell'asse in cui si colloca è strettamente connessa a tutte le azioni di sviluppo e rafforzamento del sistema produttivo a beneficio delle imprese.

## *Agenzia Regionale per l'Energia della Liguria – A.R.E. Liguria S.p.A.*

Specifiche sinergie potranno, in particolare, essere attivate con la misura 1.4 “Sostegno all’innovazione” che consentirà l’effettuazione da parte degli operatori economici di investimenti volti a favorire l’introduzione e lo sviluppo dell’innovazione tecnologica per migliorare l’ambiente produttivo e mitigare l’impatto ambientale delle produzioni ambientali.

La misura, inoltre, contribuisce al perseguimento degli obiettivi generali dell’asse 2 “Risanamento e miglioramento del sistema ambientale”, con importanti sinergie rispetto alle specifiche misure in cui l’asse 2 si articola.

### **Sezione IV – Quadro finanziario della misura**

#### *IV.1 Tasso di partecipazione*

FESR	STATO	REGIONE	ALTRE PUBBLICHE	PRIVATI	TOTALE
35,0	35,0	10,0	20,0	-	100,0

#### *IV.2 Piano finanziario annuale – Valori in migliaia di Euro*

##### **OBIETTIVO 2**

ANNUALITÀ	COSTO TOTALE	SPESA PUBBLICA						SPESA PRIVATA
		TOTALE SPESA PUBBLICA	COMUNITARIA	NAZIONALE			ALTRE PUBBLICHE	
				FESR	TOTALE	STATO		
2000								
2001	2.828	2.828	990	1.838	990	283	566	0
2002	3.437	3.437	1.203	2.234	1.203	344	687	0
2003	3.499	3.499	1.225	2.274	1.225	350	700	0
2004	3.277	3.277	1.147	2.130	1.147	328	655	0
2005	3.330	3.330	1.166	2.165	1.166	333	666	0
2006	3.383	3.383	1.184	2.199	1.184	338	677	0
TOTALE	19.754	19.754	6.914	12.840	6.914	1.975	3.951	0

### **Sezione V – Valutazione ex-ante: analisi di coerenza e quantificazione degli obiettivi specifici**

#### *V.1 Coerenza con gli obiettivi dell’asse prioritario*

L’azione persegue due principali obiettivi dell’asse: il recupero e la riqualificazione territoriale e la realizzazione di infrastrutture per le imprese, attraverso una visione innovativa ed altamente qualitativa dell’insediamento produttivo. La strategia della misura si orienta infatti allo sviluppo di servizi e dotazioni a maggior valore aggiunto massimizzando la compatibilità ambientale degli interventi.

#### *V.2 Pertinenza dei criteri di selezione*

I criteri di selezione e le procedure individuati consentono di:

- valorizzare ed ottimizzare le risorse a disposizione della misura
- realizzare il maggior numero possibile di interventi

- realizzare interventi caratterizzati da elevati livelli qualitativi in termini progettuali, gestionali e finanziari e rispondenti alle esigenze delle imprese ed alle priorità regionali di riqualificazione territoriale

***V.3. Quantificazione degli obiettivi e analisi degli effetti occupazionali***

***V.3.1 Indicatori di realizzazione fisica***

- Aree industriali e aree ecologicamente attrezzate recuperate e/o realizzate: n. 15
- Superficie delle aree industriali e delle aree ecologicamente attrezzate recuperate e/o realizzate: mq. 191.000

***V.3.2 Indicatori di risultato***

Numero aziende insediate sulle aree: n. 238  
- di cui nuove: n. 19

***V.3.3 Indicatori di impatto***

Posti di lavoro creati e mantenuti: n. 515

***3.10.6 Misura 3.2: Riqualificazione aree portuali***

**Sezione I – Identificazione della misura**

***I.1 Numero e titolo della misura***

3.2 – Riqualificazione aree portuali

***I.2 Fondo strutturale interessato***

FESR

***I.3 Asse prioritario di riferimento***

Asse 3 – Valorizzazione del territorio

***I.4 Tipo di operazione secondo la classificazione UE***

Settore 31 – Infrastrutture dei trasporti (100%)  
315 – Porti (100%)

***I.5 Descrizione della sottomisura***

La misura si articola nelle seguenti sottomisure:

Sottomisura A) “Realizzazione e recupero infrastrutture portuali”

La finalità della sottomisura è quella di incrementare le potenzialità operative degli operatori portuali. A tal fine sono previsti interventi di:

- recupero di aree e realizzazione delle dotazioni infrastrutturali di servizio e l'eventuale rilocalizzazione delle attività ivi esistenti;
- riqualificazione di aree e strutture portuali anche a fini turistici;

## ***Agenzia Regionale per l'Energia della Liguria – A.R.E. Liguria S.p.A.***

- realizzazione e valorizzazione delle aree retroportuali o interportuali volte a favorire lo sviluppo dell'intermodalità e della logistica distributiva;
- realizzazione o completamento di reti informatiche o telematiche per favorire i rapporti amministrativi e commerciali tra l'autorità portuale e gli operatori portuali;
- tutela e riqualificazione ambientale delle aree, compresa la realizzazione di sistemi di controllo ambientale e per la sicurezza dei traffici .

Gli interventi finanziabili devono essere programmati dalle Autorità di gestione dei porti ed essere conformi ai piani regolatori portuali oppure ai piani pluriennali degli interventi. Gli interventi saranno localizzati negli ambiti portuali di Genova, Savona, La Spezia e Imperia, e nelle aree destinate a servizio degli stessi per favorire l'intermodalità.

### *Sottomisura B) “Aiuti per la valorizzazione a fini turistici delle aree portuali”*

La misura prevede la realizzazione di programmi di investimento finalizzati a qualificare l'offerta turistica riguardante la nautica da diporto.

Gli interventi finanziabili riguardano la realizzazione di porticcioli turistici e relative strutture/infrastrutture per rimessaggio, manutenzione, fornitura di servizi, compreso l'acquisizione della certificazione per la qualità aziendale/ambientale.

Le iniziative devono essere conformi agli strumenti di pianificazione comunale e al Piano Regionale della Costa.

Nell'ambito delle iniziative ammissibili sarà assegnata priorità agli interventi di riconversione o di ampliamento delle infrastrutture portuali esistenti in porticcioli turistici.

### *Sottomisura C) “Aiuto all'investimento delle imprese terminaliste”*

La sottomisura si propone di favorire la realizzazione di investimenti da parte di imprese terminaliste finalizzati al consolidamento e allo sviluppo delle attività di movimentazione delle merci ed al miglioramento della competitività delle imprese stesse.

Gli interventi ammissibili riguardano la realizzazione o il recupero di strutture e di aree attrezzate per il deposito e la movimentazione delle merci, l'acquisto di gru (comprese le vie di corsa), mezzi ed attrezzature per il sollevamento e la movimentazione delle merci, l'acquisizione della certificazione per la qualità aziendale/ambientale.

## **Sezione II – Contenuto tecnico della misura**

### ***II.1 Obiettivi specifici di riferimento***

Riqualificare il territorio

### ***II.2 Soggetti destinatari dell'intervento***

Per la sottomisura A): operatori portuali

Per la sottomisura B): pmi del settore turistico

Per la sottomisura C): pmi e grandi imprese terminaliste operanti negli ambiti portuali



## ***Agenzia Regionale per l'Energia della Liguria – A.R.E. Liguria S.p.A.***

Le imprese interessate devono rientrare nella definizione comunitaria di piccola, media o grande impresa stabilita dai Decreti del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 18.9.1997 e 27.10.97.

### ***II.3 Copertura geografica***

Tutte le sottomisure si applicano nell'area Obiettivo 2, comprendenti alcune zone ammissibili agli aiuti regionali –art- 87.3.c).

## **Sezione III – Procedure per l'attuazione della misura**

### ***III.1 Normativa nazionale (statale e regionale) di riferimento***

- Legge n. 109/94 e successive integrazioni e modificazioni concernente normativa in materia di lavori pubblici.
- D.legs. n. 358/92 e successive modificazioni concernente la disciplina degli appalti pubblici per fornitura di beni.
- Legge n. 84/94 concernente il riordino della legislazione in materia portuale.
- Legge regionale n. 8/91 concernente il procedimento amministrativo e Regolamento di attuazione n. 2/94

### ***III.2 Beneficiari finali***

Sottomisura A), Autorità Portuali, Società miste a maggioranza pubblica  
Sottomisura B) e C), Regione Liguria

### ***III.3 Amministrazioni responsabili***

Regione Liguria – IL Dirigente del Settore Politiche di Sviluppo Industria e Artigianato

### ***III.4 Procedure amministrative, tecniche e finanziarie per la realizzazione della misura***

Sottomisura A)

La sottomisura è a regia regionale pertanto la Regione Liguria inviterà i beneficiari a produrre le proposte progettuali relative al recupero di infrastrutture portuali e a servizio del porto nella forma di studi di fattibilità o di progetti preliminari con l'indicazione della cantierabilità del progetto.

La Regione svolge sulle proposte progettuali presentate, entro 120 giorni, l'istruttoria tecnico-economica basata sulla verifica della compatibilità con i programmi di settore e la programmazione regionale e sulla base delle risultanze formula il "programma di intervento" e determina la spesa ammissibile e il contributo concedibile per ciascuna iniziativa.

Il provvedimento di approvazione determina, in relazione alla cantierabilità dell'iniziativa per ciascun anno, un termine per la presentazione degli atti progettuali definitivi/esecutivi corredati delle risultanze delle gare di appalto .

## ***Agenzia Regionale per l'Energia della Liguria – A.R.E. Liguria S.p.A.***

La Regione, verificata la conformità degli atti progettuali alle proposte inserite nel programma di intervento, determina, sulla base degli impegni giuridici e finanziari assunti dal beneficiario, la spesa ammissibile sulla quale concede il contributo.

L'erogazione del contributo avviene in quote costituite da un anticipo e da successivi acconti su stato di avanzamento delle opere finanziate; il saldo del contributo sarà erogato alla presentazione dello stato finale dei lavori ed al certificato di collaudo. La documentazione tecnica dovrà essere corredata da titoli di spesa costituiti da fatture o da documenti di equivalente valore probatorio.

Sottomisura B)

La sottomisura viene attuata attraverso una procedura a bando pubblico che fissa i termini iniziali e finali per la presentazione delle domande di contributo relativi all'esercizio in corso.

L'istruttoria delle domande è svolta dalla Regione mediante una procedura valutativa che tiene conto dei seguenti aspetti:

1. *Aspetti ambientali*
  - 1.1 Salvaguardia dell'equilibrio del litorale
  - 1.2 Rispetto delle zone allo stato naturale
  - 1.3 Inserimento nel paesaggio costiero
2. *Aspetti urbanistici*
  - 2.1 Inserimento nel tessuto urbano
  - 2.2 Viabilità di accesso
3. *Aspetti funzionali*
  - 3.1 Localizzazione sul litorale
  - 3.2 Dimensione dello specchio acqueo utilizzabile
  - 3.3 Disponibilità di spazi a terra per servizi e parcheggi
  - 3.4 Accessibilità nautica
  - 3.5 Accessibilità stradale per trasporti pesanti
4. *Aspetti tecnico-economici*
  - 4.1 Realizzabilità tecnica
  - 4.2 Fattibilità economica

Gli adempimenti istruttori devono compiersi entro sei mesi dal termine finale di presentazione delle domande stabilito dal bando.

La concessione del contributo è disposta, con provvedimento regionale, a favore dei progetti inclusi nella graduatoria formulata sulla base dei criteri di selezione, fino alla concorrenza delle risorse disponibili.

L'erogazione del contributo avviene, di norma, su stati di avanzamento, subordinatamente all'effettiva realizzazione dell'investimento e agli accertamenti previsti.

Il saldo del contributo sarà erogato alla presentazione della documentazione di spesa, costituita da fatture o titoli di spesa di equivalente valore probatorio, e dello stato finale dei lavori con relativo certificato di collaudo.

Sottomisura C)

La Sottomisura viene attuata attraverso una procedura a bando pubblico, che fissa i termini iniziali e finali per la presentazione delle domande di contributo relativi all'esercizio in corso.

L'istruttoria delle domande è svolta dalla Regione mediante una procedura valutativa volta a verificare la validità tecnico-economica dell'iniziativa che deve concludersi entro sei mesi dal termine finale di presentazione delle domande stabilito dal bando.

La concessione del contributo è disposta, con provvedimento regionale, a favore dei progetti inclusi nella graduatoria formulata sulla base dei criteri di selezione, fino alla concorrenza delle risorse disponibili.

L'erogazione del contributo avviene, di norma, su stati di avanzamento, subordinatamente all'effettiva realizzazione dell'investimento e degli accertamenti previsti.

Il saldo del contributo sarà erogato alla presentazione della documentazione di spesa, costituita da fatture o titoli di spesa di equivalente valore probatorio, e dello stato finale dei lavori con relativo certificato di collaudo.

***III.5 Criteri di selezione della misura***

Sottomisura A)

Le proposte progettuali saranno valutate tenendo conto dei seguenti criteri:

- sviluppo della information technology;
- aumento qualitativo – quantitativo dell'offerta di spazi e strutture
- razionalizzazione degli spazi
- incremento del livello di sicurezza dei lavoratori e del traffico portuale
- sviluppo dell'intermodalità;
- capacità di rinnovo delle strutture esistenti;
- mantenimento dell'occupazione a seguito di rilocalizzazione di attività
- miglioramento infrastrutturale e ambientale in relazione ai rapporti tra città-porto, con particolare riferimento al miglioramento della qualità della vita.

Sottomisura B)

Nell'ambito delle iniziative ammissibili sarà assegnata priorità agli interventi di recupero, riqualificazione e riconversione delle infrastrutture portuali esistenti in porticcioli turistici .

I restanti progetti saranno valutati tenendo conto dei seguenti criteri:

- Inserimento del progetto nei PRUSST, nella programmazione negoziata: 5 punti;
- Occupazione creata: fino a 6 nuovi assunti a tempo indeterminato a regime 1 punto; per gli ulteriori assunti ogni due 1 punto;
- Nuovi posti barca realizzati: ogni 50 posti barca superiori alla soglia di 500 è attribuito 1 punto;
- Posti barca riqualificati: ogni 100 posti barca 2 punti.

La somma dei punteggi determina la posizione in graduatoria. A parità di punteggio sarà preso in considerazione il valore dell'occupazione creata.

Sottomisura C)

I progetti saranno valutati tendo conto dei seguenti criteri:

- Incremento occupazionale: ogni 2 nuovi assunti a tempo indeterminato a regime è attribuito 1 punto;
- Incremento fatturato rispetto a quello precedente l'intervento: 1 punto se l'incremento è superiore al 10%;
- Incidenza spesa per impianti, macchinari e attrezzature sul totale investimento: ogni 10 punti percentuali superiore alla soglia del 70% è attribuito 1 punto;
- Investimenti per il recupero di fabbricati e aree esistenti: 1 punto.

La somma dei punteggi determina la posizione in graduatoria. A parità di punteggio sarà preso in considerazione il valore dell'occupazione creata.

### ***III.6 Spese ammissibili (e intensità di aiuto)***

Sottomisura A)

Le spese ammissibili, alle condizioni di cui al regolamento CE n. 1685/2000, devono riguardare le seguenti voci:

- a) Costruzione, demolizione, ristrutturazione o ampliamento di fabbricati destinati all'esercizio delle attività portuali;
- b) Sistemazione delle aree;
- c) Acquisto impianti, attrezzature e realizzazione reti tecnologiche;
- d) Acquisto delle aree interessate nella misura massima del 10% delle spese ammissibili;
- e) Acquisto di immobili nella misura massima del 50% del costo delle opere, impianti, arredi;
- f) Attività di progettazione, direzione lavori, collaudi e altri oneri tecnico-amministrativi nel limite del 5% dell'importo ammissibile delle opere e impianti oggetto di progettazione;
- g) onere IVA se non recuperabile.

Non saranno ammessi al finanziamento progetti che siano già a carico di concessionari delle aree demaniali.

Il contributo massimo concedibile per la realizzazione dei progetti è pari al 70% del costo totale ammissibile.

Sottomisura B)

Le spese ammissibili al netto dell'IVA, alle condizioni di cui al regolamento CE n. 1685/2000, devono riguardare le seguenti voci:

- a) Demolizione, ristrutturazione ampliamento e riconversione di fabbricati compresi gli impianti connessi e la sistemazione e attrezzaggio dell'area di pertinenza;
- b) Costruzione di opere marittime e strutture di banchinamento e realizzazione di reti tecnologiche, di spazi a terra per servizi e parcheggi;
- c) Acquisto di impianti, macchinari, attrezzature, arredi e dotazioni necessari;
- d) Progettazione direzione lavori e collaudi nel limite del 10% delle spese ammesse per opere;
- e) Consulenza per acquisizione certificazione aziendale/ambientale.

## ***Agenzia Regionale per l'Energia della Liguria – A.R.E. Liguria S.p.A.***

L'agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto nella misura del 15% ESL per le piccole imprese e del 7,5% ESL per le medie imprese della spesa d'investimento ammissibile.

Nel caso in cui l'intervento sia localizzato in area ammessa alla deroga di cui all'art. 87.3.c). del Trattato, la misura di aiuto è pari all'8% ESN + 10% ESL per la piccola impresa e dell'8% ESN + 6% ESL per la media impresa.

### ***Sottomisura C)***

Le spese ammissibili al netto dell'IVA, alle condizioni di cui al regolamento CE n. 1685/2000, devono riguardare le seguenti voci:

- a) Costruzione, demolizione, ristrutturazione ampliamento e riconversione di fabbricati compresi gli impianti connessi e la sistemazione e attrezzaggio dell'area di pertinenza e delle aree per il deposito e movimentazione delle merci;
- b) Acquisto di:
  - gru fisse, incluse le vie di corsa, mezzi, attrezzature ed impianti, compresa l'installazione;
  - mezzi mobili necessari al ciclo di produzione ad esclusione di quelli targati per il trasporto di merci e persone;
  - beni immateriali necessari al ciclo di produzione (brevetti, software, marchi, ecc.);
  - impianti, macchinari, attrezzature, arredi e dotazioni necessari al ciclo della produzione o all'attività amministrativa;
- c) Progettazione direzione lavori e collaudi nel limite del 5% delle spese ammesse per opere;
- d) Consulenze per acquisizione certificazione aziendale/ambientale.

L'agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto nella misura del 15% ESL per le piccole imprese e del 7,5% ESL per le medie imprese della spesa d'investimento ammissibile.

Nel caso in cui l'intervento sia localizzato in area ammessa alla deroga di cui all'art. 87.3.c). del Trattato, la misura di aiuto è pari all'8% ESN + 10% ESL per la piccola impresa e dell'8% ESN + 6% ESL per la media impresa.

Per le grandi imprese l'agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto nella misura massima dell'8% ESN.

### ***III.7 Descrizione delle connessioni e integrazioni con altre misure***

Le connessioni più evidenti per la sottomisura B) e in parte per la sottomisura A) risultano con le misure 3.3 "Potenziamento e qualificazione dell'offerta turistica", 2.5 "Gestione patrimonio costiero", 1.2.B "Sostegno a piccoli investimenti".

## **Sezione IV – Quadro finanziario della misura**

### ***IV.1 Tasso di partecipazione***

<b>ZONE</b>	<b>FESR</b>	<b>STATO</b>	<b>REGIONE</b>	<b>ALTRE PUBBLICHE</b>	<b>TOTALE</b>
Obiettivo 2	31	59	3	7	100

**IV.2 Piano finanziario annuale – Valori in migliaia di Euro**

**OBIETTIVO 2**

ANNUALITÀ	COSTO TOTALE	SPESA PUBBLICA						SPESA PRIVATA
		TOTALE SPESA PUBBLICA	COMUNITARIA	NAZIONALE				
			FESR	TOTALE	STATO	REGIONE	ALTRE PUBBLICHE	
2000								
2001	36.601	8.946	2.816	6.130	5.221	293	616	27.655
2002	44.472	10.870	3.421	7.448	6.344	356	748	33.602
2003	45.275	11.066	3.483	7.583	6.458	363	762	34.209
2004	42.406	10.365	3.262	7.103	6.049	340	714	32.041
2005	43.095	10.533	3.315	7.218	6.147	345	725	32.562
2006	43.783	10.701	3.368	7.333	6.245	351	737	33.082
TOTALE	255.632	62.481	19.666	42.815	36.464	2.049	4.302	193.151

**Sezione V – Valutazione ex-ante: analisi di coerenza e quantificazione degli obiettivi specifici**

**V.1 Coerenza con gli obiettivi dell'asse prioritario**

La misura è coerente con i seguenti obiettivi specifici dell'asse:

- favorire i processi di riqualificazione e riconversione;
- migliorare l'efficienza logistica delle imprese;
- riequilibrare il territorio e i traffici portuali

**V.2 Pertinenza dei criteri di selezione**

I criteri di selezione sono rivolti prevalentemente al recupero e riconversione delle infrastrutture esistenti. e al riordino e miglioramento delle attività svolte dalle imprese

**V.3. Quantificazione degli obiettivi e analisi degli effetti occupazionali**

**V.3.1 Indicatori di realizzazione fisica**

- ✓ Interenti di riqualificazione di aree e di strutture esistenti: n. 40;
- ✓ Interventi di realizzazione e/o valorizzazione aree retroportuali e interportuali: n. 2;
- ✓ Posti barca realizzati: n. 2.500;
- ✓ Reti informatiche e telematiche: km. 0,5
- ✓ Imprese sovvenzionate: n. 160 di cui grandi: n. 20
- ✓ Imprese associate: n. 1

**V.3.2 Indicatori di risultato**

Aumento dei traffici merci e passeggeri (dopo un anno): 5% annuo;

Aree e fabbricati recuperati/totale aree e fabbricati: 10%

Incremento del numero dei containers/ anno: 3%

Aumento delle merci inoltrate per ferrovia: 2% annuo

Donne titolari di progetto (% del totale): 2%

Imprese certificate: qualità aziendale: n. 30; qualità ambientale: n. 10.

***V.3.3 Indicatori di impatto***

Posti di lavoro creati o mantenuti:

Impatto ambientale (+/- in %): -1%;

Incremento valore aggiunto annuo (generato dopo 18 mesi): 0,5%

***3.10.7 Misura 3.3: Potenziamento e qualificazione dell'offerta turistica***

**Sezione I – Identificazione della misura**

***I.1 Numero e titolo della misura***

3.3 – Potenziamento e qualificazione dell'offerta turistica

***I.2 Fondo strutturale interessato***

FESR

***I.3 Asse prioritario di riferimento***

Valorizzazione del territorio

***I.4 Tipo di operazione secondo la classificazione UE***

Settore 17 – Turismo (100%)

171 – Investimenti materiali (95%)

172 – Investimenti immateriali (5%)

***I.5 Descrizione della misura***

***Sottomisura A) “Infrastrutture turistiche”***

La sottomisura è finalizzata alla realizzazione di infrastrutture in grado di attivare flussi significativi di turismo, soprattutto dall'estero, e di qualificare e diversificare l'offerta turistica.

Gli interventi ammissibili dovranno essere inseriti in progetti integrati come definiti dalla Regione ed individuati nella parte generale del presente documento.

***Sottomisura B) “Aiuti agli investimenti nel settore turismo”***

La sottomisura è finalizzata a sostenere il ruolo delle imprese turistiche nella realizzazione degli investimenti volti a migliorare la qualità e l'organizzazione delle strutture e dei servizi.

Le iniziative finanziabili sono quelle previste dalla legge 488/92 e concernono la realizzazione di nuovo impianto, l'ampliamento, l'ammodernamento, la riconversione, la riattivazione, e il trasferimento delle strutture esistenti, compresi i servizi annessi, come definiti dal regolamento di attuazione della legge.

Le iniziative ammissibili comprendono anche l'acquisizione di certificazione aziendale/am-bientale.

Gli interventi ammissibili dovranno essere inseriti in progetti integrati come definiti dalla Regione ed individuati nella parte generale del presente documento.

## **Sezione II – Contenuto tecnico della misura**

### ***II.1 Obiettivi specifici di riferimento***

Realizzare infrastrutture e accrescere il ruolo delle imprese turistiche nello sviluppo locale.

### ***II.2 Soggetti destinatari dell'intervento***

Per la sottomisura A) : Popolazione residente e operatori economici

Per la sottomisura B) : le imprese gestori delle strutture turistiche/alberghiere di cui alla Legge 217/83, ora sostituita dalla legge n. 135/2001, e degli stabilimenti balneari, rientranti nella definizione comunitaria di pmi stabilita dai Decreti del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 18.9.1997 e 27.10.1997.

### ***II.3 Copertura geografica***

L'intera area Obiettivo 2, comprendenti alcune zone ammissibili agli aiuti regionali-art. 87.3.c). del Trattato e le aree a sostegno transitorio.

## **Sezione III – Procedure per l'attuazione della misura**

### ***III.1 Normativa nazionale (statale e regionale) di riferimento (per sottomisura)***

- ✓ Legge riforma turismo 29 marzo 2001 n. 135
- ✓ Piano turistico regionale 2001 e successive proroghe
- ✓ Piano della costa
- ✓ Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico
- ✓ Legge regionale n. 8/1991 concernente norme sul procedimento amministrativo e Regolamento di attuazione n. 2/1994 e Regolamento di attuazione n. 2/1994;
- ✓ Decreto Ministero Attività Produttive 3 luglio 2000 concernente il Testo Unico delle Direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse;
- ✓ Circolare Ministero attività produttive 13 dicembre 2000 n. 900516 relativa alla concessione ed erogazione delle agevolazioni al settore turistico-alberghiero

### ***III.2 Beneficiari finali***

Sottomisura A) Enti locali e società miste a maggioranza pubblica

Sottomisura B) Ministero delle Attività Produttive

### ***III.3 Amministrazioni responsabili***

Sottomisura A) Regione Liguria – Dirigente del Settore Politiche di Sviluppo Industria e Artigianato

Sottomisura B) Ministero delle Attività Produttive – Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese

### ***III.4 Procedure amministrative, tecniche e finanziarie per la realizzazione della misura***

#### ***Sottomisura A)***

La sottomisura è attuata a regia regionale attraverso la predisposizione di un "Programma di Intervento".



## ***Agenzia Regionale per l'Energia della Liguria – A.R.E. Liguria S.p.A.***

Per la formazione del programma, la Regione inviterà i soggetti interessati (Enti locali o Società miste a maggioranza pubblica) a presentare progetti integrati, nella forma di studi di fattibilità tecnico-economica o progetti preliminari, costituiti da iniziative promosse da Enti e da privati impegnati nello stesso ambito d'intervento.

L'amministrazione pubblica nel caso di compartecipazione di più soggetti pubblici e/o privati dovrà inviare il progetto corredato da una relazione sui costi, diretti ed indiretti, compresi quelli di gestione, sui soggetti partecipanti e sui cronogrammi di spesa.

L'attività istruttoria deve concludersi con un giudizio positivo o negativo sull'ammissibilità dell'iniziativa alle agevolazioni ed evidenziare il dettaglio delle spese ammissibili.

Le iniziative ritenute ammissibili sono inserite nel "Programma d'Intervento" approvato con provvedimento regionale, che determina, sulla base delle risultanze istruttorie, la spesa ammissibile ed il contributo concedibile per ciascuna iniziativa ammessa.

Il provvedimento di approvazione fissa, in relazione alla cantierabilità dell'iniziativa per ciascun anno, un termine per la presentazione degli atti progettuali definitivi/esecutivi corredati dagli atti delle risultanze della gara di appalto.

La Regione, sulla base della progettazione esecutiva e degli atti di appalto, determina sulla base degli impegni giuridici e finanziari assunti dal beneficiario finale la spesa ammissibile sulla quale concede il contributo ed assume il relativo impegno di spesa.

L'erogazione del contributo avviene in quote costituite da un anticipo e da successivi acconti su stato di avanzamento delle opere finanziate; il saldo ed contributo sarà erogato alla presentazione dello stato finale dei lavori e del certificato di collaudo. La documentazione tecnica dovrà essere corredata da titoli di spesa costituiti da fatture o da documenti di equivalente valore probatorio.

### *Sottomisura B)*

Il Ministero delle Attività Produttive, Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese provvede alla concessione delle agevolazioni attraverso una procedura a bando e fissa annualmente un termine per la presentazione delle domande di contributo relative all'esercizio in corso.

La domanda di contributo deve essere correlata ad un programma d'investimento organico e funzionale atto a conseguire gli obiettivi produttivi, economici ed occupazionali prefissati dall'impresa. Il programma d'investimento dovrà essere corredato da elementi di analisi di fattibilità e redditività economico finanziaria e da un piano finanziario riguardante la totalità dei fabbisogni finanziari del programma stesso, nonché dagli elementi utili all'individuazione degli indicatori prescritti.

Gli adempimenti di istruttoria delle domande presentate sono svolti da banche o società di servizi controllate da banche con le quali il Ministero ha stipulato apposita convenzione. La banca concessionaria, accertata la regolarità e la completezza della domanda e della documentazione prevista, procede all'istruttoria tecnico-economico-finanziaria secondo le tipiche procedure di deliberazione ed erogazione dei prestiti degli

enti creditizi per progetti di investimento e redige una relazione secondo lo schema contenuto nell'atto di convenzione.

Le risultanze istruttorie della banche concessionaria devono concludersi con un giudizio positivo o negativo sull'ammissibilità del programma alle agevolazioni e devono essere inviate al Ministero nel periodo compreso tra il sessantesimo ed il novantesimo giorno successivo alla chiusura dei termini per la presentazione delle domande. Il Ministero, entro un mese dal termine fissato per la presentazione delle risultanze di istruttoria, formula e pubblica le seguenti graduatorie:

- a) graduatoria regionale ordinaria delle iniziative che comportano investimenti complessivamente ammissibili fino a circa 25,8 milioni di EURO, ordinate sulla base degli indicatori ministeriali prefissati e delle priorità regionali in termini di aree, settori o tipologia d'investimento;
- b) graduatoria regionale speciale dei progetti relativi ad un'area o a più settori di attività indicati come prioritari dalla Regione, comportanti investimenti complessivamente ammissibili fino a circa 25,8 milioni EURO.

I contributi sono concessi ai progetti inclusi in ciascuna graduatoria in ordine decrescente dal primo fino all'esaurimento delle risorse disponibili per ciascuna graduatoria.

L'importo dell'agevolazione concessa è impegnato dal Ministero con apposito provvedimento ed è erogato, su stato di avanzamento, in due o tre quote annuali di pari ammontare, subordinatamente all'effettiva realizzazione dell'investimento e agli accertamenti previsti da parte della banca concessionaria.

### ***III.5 Criteri di selezione della misura***

#### ***Sottomisura A)***

La valutazione dei singoli progetti contenuti nel progetto integrato sarà effettuata tenendo conto del grado di integrazione della proposta, della coerenza tra gli obiettivi, dei costi e dell'intensità dell'occupazione prevista.

Gli interventi ammissibili saranno valutati secondo le seguenti priorità:

- Interventi volti al miglioramento della qualità dei centri storici ai fini di una loro valorizzazione a fini turistici.
- Infrastrutture per il turismo sportivo, naturalistico, culturale e congressuale.
- Progetti volti al recupero e riuso di strutture/infrastrutture esistenti

#### ***Sottomisura B)***

- Il decreto ministeriale stabilisce i seguenti indicatori:
- rapporto tra il capitale proprio investito ed il valore dell'investimento complessivo ammissibile; il valore del capitale proprio non può essere inferiore al 25% dell'investimento complessivo;
- rapporto tra il numero di occupati attivati ed il valore dell'investimento complessivo ammissibile;
- rapporto tra il valore dell'agevolazione massima concedibile ed il valore ed il valore dell'agevolazione richiesta;

- indicatore delle priorità regionali individuate con riferimento alle aree del territorio, ai settori merceologici e alla tipologia di investimento;
- indicatore degli effetti ecologici-ambientali derivanti dal programma di investimento; il punteggio è assegnato in presenza di sistemi di certificazione di qualità o, in alternativa, sulla base di dati in merito all'eliminazione/sostituzione di sostanze pericolose.

Il punteggio che la domanda consegue è ottenuto sommando algebricamente i valori dei suddetti indicatori normalizzati.

### ***III.6 Spese ammissibili (e intensità di aiuto)***

#### *Sottomisura A)*

Le spese ammissibili, alle condizioni di cui al regolamento CE n. 1685/2000, devono riguardare le seguenti voci:

- a) Costruzione o ristrutturazione di infrastrutture esistenti ;
- b) Acquisto impianti, macchinari e attrezzature arredi e dotazioni di nuova fabbricazione; queste ultime devono essere strettamente funzionali e inventariabili;
- c) Acquisto delle aree interessate nella misura massima del 10% delle spese ammesse per opere;
- d) Acquisto di immobili nella misura massima del 50% del costo delle opere, impianti, arredi;
- e) Attività di progettazione, direzione lavori, collaudi e altri oneri tecnico-amministrativi nel limite del 10% dell'importo ammissibile delle opere e impianti oggetto di progettazione;
- f) Onere IVA se non recuperabile.

Il contributo massimo concedibile per la realizzazione dei progetti è pari al 70% del costo totale ammissibile.

#### *Sottomisura B)*

Le spese ammissibili al netto dell'IVA, alle condizioni di cui al regolamento CE n. 1685/2000, devono riguardare le seguenti voci:

- a) progettazione, studi di fattibilità economico-finanziaria e di valutazione di impatto ambientale, direzione lavori, collaudi di legge, oneri per le concessioni edilizie, consulenza per certificazioni di qualità( ISO 9000) ed ambientali (ISO 14001), nel limite non eccedente il 5% della spesa di investimento, complessivo ammissibile;
- b) acquisto di terreno, compreso le sue sistemazioni e le indagini geognostiche nel limite del 10% dell'investimento ammissibile e di fabbricato esistente fino ad un valore massimo del 50% dell'investimento complessivo ammissibile;
- c) opere murarie e assimilabili, comprendente fabbricati funzionali allo svolgimento dell'attività e relativi impianti (riscaldamento, condizionamento, idrico, elettrico, telefonico, sanitario, ecc.), strade e piazzali, recinzioni, rete fognaria, ecc.;
- d) infrastrutture specifiche aziendali, limitatamente ai programmi di nuovo impianto e che prevedono a regime più di 20 occupati, comprendenti anche la realizzazione di asili nido, nursery, ludoteche, ecc.;
- e) impianti, macchinari e attrezzature, di nuova fabbricazione, compresi quelli necessari all'attività amministrative dell'impresa, mobili, arredi, stoviglie, posateria; mezzi mobili strettamente necessari e commisurati allo svolgimento

## ***Agenzia Regionale per l'Energia della Liguria – A.R.E. Liguria S.p.A.***

dell'attività ammissibile ed a servizio della struttura oggetto dell'intervento purché non iscritti ad un pubblico registro;

- f) programmi informatici, ivi comprese le spese relative alla realizzazione di siti Internet;
- g) servizi annessi limitatamente alle attività ricettive, consistenti in strutture o impianti volti a migliorare la qualità del servizio ricettivo e funzionalmente collegati alla struttura ricettiva piscine, ristoranti, bar, impianti sportivi, sale congressuali, centri benessere, ecc.).

L'intensità di aiuto per gli investimenti localizzati in area Obiettivo 2 e in quella a sostegno transitorio è pari al 15% ESL della spesa ammissibile per le piccole imprese e del 7,5% ESL della spesa ammissibile per le medie imprese. Per gli investimenti localizzati nelle aree in deroga (art. 87.3.c) l'agevolazione per le piccole imprese è pari all'8% ESN + 10% ESL e per la media impresa è pari all'8% ESN +6% ESL della spesa ammissibile.

### ***III.7 Descrizione delle connessioni e integrazioni con altre misure***

La misura è strettamente connessa con la misura 1.2. B "Sostegno a piccoli investimenti" e con la misura 3.2. B "Aiuti valorizzazione delle aree portuali a fini turistici".

## **Sezione IV – Quadro finanziario della misura**

### ***IV.1 Tasso di partecipazione***

<b>ZONE</b>	<b>FESR</b>	<b>STATO</b>	<b>REGIONE</b>	<b>ALTRE PUBBLICHE</b>	<b>TOTALE</b>
Obiettivo 2	31	47	9	13	100
Sostegno Transitorio	31	47	9	13	100

### ***IV.2 Piano finanziario annuale – Valori in migliaia di Euro***

#### **OBIETTIVO 2**

<b>ANNUALITÀ</b>	<b>COSTO TOTALE</b>	<b>SPESA PUBBLICA</b>						<b>SPESA PRIVATA</b>
		<b>TOTALE SPESA PUBBLICA</b>	<b>COMUNITARIA</b>		<b>NAZIONALE</b>			
			<b>FESR</b>	<b>TOTALE</b>	<b>STATO</b>	<b>REGIONE</b>	<b>ALTRE PUBBLICHE</b>	
2000								
2001	18.686	6.353	1.958	4.396	2.993	552	851	12.332
2002	22.704	7.720	2.379	5.341	3.637	670	1.034	14.984
2003	23.114	7.859	2.422	5.437	3.703	682	1.052	15.255
2004	21.650	7.361	2.268	5.093	3.468	639	986	14.288
2005	22.001	7.481	2.305	5.175	3.524	649	1.002	14.520
2006	22.352	7.600	2.342	5.258	3.581	660	1.018	14.752
<b>TOTALE</b>	<b>130.507</b>	<b>44.374</b>	<b>13.674</b>	<b>30.700</b>	<b>20.907</b>	<b>3.852</b>	<b>5.941</b>	<b>86.132</b>

**SOSTEGNO TRANSITORIO**

ANNUALITÀ	COSTO TOTALE	SPESA PUBBLICA						SPESA PRIVATA
		TOTALE SPESA PUBBLICA	COMUNITARIA	NAZIONALE				
				FESR	TOTALE	STATO	REGIONE	
2000	0	0	0	0	0	0	0	0
2001	18.800	6.253	1.921	4.332	2.977	537	817	12.546
2002	20.922	6.959	2.138	4.821	3.313	598	910	13.963
2003	17.284	5.749	1.766	3.983	2.737	494	752	11.535
2004	11.826	3.933	1.209	2.725	1.873	338	514	7.892
2005	7.985	2.656	816	1.840	1.264	228	347	5.329
2006	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE</b>	<b>76.816</b>	<b>25.551</b>	<b>7.851</b>	<b>17.700</b>	<b>12.164</b>	<b>2.196</b>	<b>3.340</b>	<b>51.265</b>

**Sezione V – Valutazione ex-ante: analisi di coerenza e quantificazione degli obiettivi specifici**

***V.1 Coerenza con gli obiettivi dell'asse prioritario***

La misura è coerente con i seguenti obiettivi dell'asse:

1. Sostenere la progettazione integrata di area
2. Favorire i processi di riqualificazione turistica
3. Potenziamento della qualità del turismo ligure.

***V.2 Pertinenza dei criteri di selezione***

I criteri di selezione adottati all'atto della scelta della misura sono pertinenti con gli obiettivi specifici individuati e rispettosi dei principi di coerenza e concentrazione degli interventi sul territorio.

***V.3 Quantificazione degli obiettivi e analisi degli effetti occupazionali***

***V.3.1 Indicatori di realizzazione fisica***

Progetti realizzati: n. 19

Imprese sovvenzionate: n. 130; create da donne n. 20

Posti letto creati o adeguati: n. 2000

***V.3.2 Indicatori di risultato***

Presenze turistiche: +2%

Visitatori delle infrastrutture realizzate: n. 15.000

Superficie del patrimonio storico/artistico recuperato: 5.000 mq.

Donne titolari di progetti (% del totale): 25.%

Imprese certificate (distintamente per qualità e gestione ambientale): n. 30; n. 20

Percentuale (%) posti letto creati o adeguati: 15%

***V.3.3 Indicatori di impatto***

Posti di lavoro creati e mantenuti: n. 3500; n. 2000.

Aumento del volume di affari delle aziende sovvenzionate dopo due anni: 5%.

3.10.8 Misura 3.6: Potenziamento della Società dell'Informazione

**Sezione I – Identificazione della misura**

***I.1 Numero e titolo della misura***

3.6 – Potenziamento della Società dell'Informazione

***I.2 Fondo strutturale interessato***

FESR

***I.3 Asse prioritario di riferimento***

Asse 3 – valorizzazione del territorio

***I.4 Tipo di operazione secondo la classificazione UE***

Settore 32 – Infrastrutture per le telecomunicazioni e società dell'informazione (100%)

324 – Servizi ed applicazioni per le PMI (100%)

***I.5 Descrizione della misura***

La Regione intende adottare una strategia complessiva per la Società dell'Informazione sulla base degli obiettivi fissati dal “Piano di Azione E-Europe”. In attesa di tale definizione la Regione intende sviluppare due filoni di intervento avviati con la precedente programmazione di Obiettivo 2 le cui linee e modalità di attuazione si iscrivono perfettamente nelle linee del progetto E-Europe. Tali linee di intervento consentiranno di: garantire l'interoperabilità tra Enti, favorire pari opportunità di accesso ai servizi per tutto il territorio, coinvolgere il mondo delle imprese e le sue forme associative. In particolare, verranno sviluppate le attività relative allo sportello unico per le imprese creando la possibilità di effettuare adempimenti amministrativi per via telematica, individuare opportunità localizzative territoriali, accedere alle agevolazioni finanziarie, estendere i punti sportello sul territorio regionale.

**Sezione II – Contenuto tecnico della misura**

***II.1 Obiettivi specifici di riferimento***

Realizzare infrastrutture

***II.2 Soggetti destinatari dell'intervento***

Regione Liguria, Amministrazioni locali, Popolazione residente, Operatori del settore ed Imprese

***II.3 Copertura geografica***

L'intera area Obiettivo 2 e le aree a sostegno transitorio

**Sezione III – Procedure per l'attuazione della misura**

***III.1 Normativa nazionale (statale e regionale) di riferimento***

Legge regionale 6 giugno 1991, n. 8 concernente norme sul procedimento amministrativo.

***III.2 Beneficiari finali***

Regione Liguria

***III.3 Amministrazioni responsabili***

Regione Liguria – Dipartimento Sviluppo Economico – il Dirigente del Settore Politiche di Sviluppo, Industria e Artigianato

***III.4 Procedure amministrative, tecniche e finanziarie per la realizzazione della misura***

La misura è attuata a titolarità regionale sulla base di una strategia per la Società dell'Informazione che sarà definita e approvata entro il 30.06.2002. In attesa dell'approvazione del Piano si procede al completamento delle iniziative avviate con la precedente programmazione. L'affidamento a consulenti dell'elaborazione dello studio delle strategie regionali avverrà a mezzo di una procedura pubblica di appalto.

***III.5 Criteri di selezione della misura***

Gli interventi verranno individuati sulla base delle seguenti priorità:

- coinvolgimento delle aree interne a sviluppo rurale;
- collegamento con i distretti industriali;
- collegamenti con le aree ecologicamente attrezzate.

***III.6 Spese ammissibili (e intensità di aiuto)***

Le spese ammissibili, alle condizioni di cui al regolamento CE n. 1685/2000, devono riguardare le seguenti voci:

- a) Consulenza specialistica;
- b) Organizzazione e realizzazione di incontri e seminari;
- c) Progettazione, direzione e collaudo, compreso oneri tecnico-amministrativi;
- d) Acquisizione e installazione di impianti, macchinari ed attrezzature;
- e) Programmi informatici e realizzazione di un portale;
- f) Onere IVA non recuperabile.

***III.7 Descrizione delle connessioni e integrazioni con altre misure***

La misura si integra con le misure dall'Asse 1, con la misura 3.1 "Aree industriali ecologicamente attrezzate" e con la misura 3.7 "Animazione economica e tecnologica".

**Sezione IV – Quadro finanziario della misura**

*IV.1 Tasso di partecipazione*

FESR	STATO	REGIONE	ALTRE PUBBLICHE	PRIVATI	TOTALE
30,0	30,0	40,0	-	-	100

*IV.2 Piano finanziario annuale – Valori in migliaia di Euro*

**OBIETTIVO 2**

ANNUALITÀ	COSTO TOTALE	SPESA PUBBLICA					
		TOTALE SPESA PUBBLICA	COMUNITARIA	NAZIONALE			
			FESR	TOTALE	STATO	REGIONE	ALTRE PUBBLICHE
2000							
2001	513	513	154	359	154	205	0
2002	624	624	187	437	187	249	0
2003	635	635	190	444	190	254	0
2004	595	595	178	416	178	238	0
2005	604	604	181	423	181	242	0
2006	614	614	184	430	184	246	0
TOTALE	3.585	3.585	1.075	2.509	1.075	1.434	0

**SOSTEGNO TRANSITORIO**

ANNUALITÀ	COSTO TOTALE	SPESA PUBBLICA					
		TOTALE SPESA PUBBLICA	COMUNITARIA	NAZIONALE			
			FESR	TOTALE	STATO	REGIONE	ALTRE PUBBLICHE
2000							
2001	322	322	97	225	97	129	0
2002	358	358	107	251	107	143	0
2003	296	296	89	207	89	118	0
2004	202	202	61	142	61	81	0
2005	137	137	41	96	41	55	0
2006	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE	1.315	1.315	395	921	395	526	0

**Sezione V – Valutazione ex-ante: analisi di coerenza e quantificazione degli obiettivi specifici**

*V.1 Coerenza con gli obiettivi dell'asse prioritario*

La misura risulta coerente con gli obiettivi dell'Asse di riferimento volti alla valorizzazione del territorio, in quanto accresce la dotazione infrastrutturale, facilita l'accesso ai servizi della P.A. indipendentemente dalla localizzazione delle imprese sul



territorio, consente una diffusione territoriale delle informazioni e delle attività di animazione relative alle opportunità del programma.

***V.2 Pertinenza dei criteri di selezione***

I criteri sono conformi agli obiettivi fissati dall'asse ed in particolare sono congruenti con le linee di sviluppo della Società dell'Informazione.

***V.3 Quantificazione degli obiettivi e analisi degli effetti occupazionali***

***V.3.1 Indicatori di realizzazione fisica***

Numero postazioni pubbliche di accesso: 15

Numero di amministrazioni pubbliche collegate: 15

***V.3.2 Indicatori di risultato***

Numero servizi creati: 5

Percentuale servizi pubblici in rete: 15%

Utilizzo da parte del pubblico di servizi on line delle Amministrazioni pubbliche: 500

***V.3.3 Indicatori di impatto***

Riduzione perdite tempi per informazione e documentazione dichiarata da utenti: -60%.

Posti di lavoro creati e mantenuti: n. 25

### **3.11 Legge Regionale n. 18/1999 “Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia”**

La L.R. 18/99 “Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia” è stata emanata in attuazione del processo di decentramento amministrativo avviato dapprima con la Legge 59/97 e poi con il D.lgs. 112/98.

Ai fini dell'elaborazione del **Piano Energetico Ambientale**, è di particolare interesse il Titolo IV della Legge Regionale in oggetto, in quanto disciplina il conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di energia. Con tale Titolo la Regione Liguria si impegna a promuovere e sviluppare, in concertazione con lo Stato e con gli Enti locali, azioni ed iniziative atte a conseguire:

- Uso razionale dell'energia;
- Risparmio energetico;
- Riduzione dei gas climalteranti, attraverso la valorizzazione e l'incentivazione dell'uso delle fonti energetiche rinnovabili.

Per il raggiungimento di tali obiettivi la Regione Liguria ha riconosciuto l'**Agenzia Regionale per l'Energia** come la struttura tecnica di servizio della Regione stessa nel campo delle politiche energetiche e dello sviluppo sostenibile (art. 103, comma 4).

I compiti e le funzioni riservati alla Regione in materia di energia, articolo 104, sono relativi all'elaborazione e definizione delle linee politiche strategiche, e all'individuazione degli indirizzi e degli obiettivi da perseguire.

In tale senso l'Amministrazione regionale è responsabile dell'approvazione e dell'attuazione del **Piano Energetico Regionale (PER)**, nonché dell'adozione degli atti di indirizzo e coordinamento relativi. Infatti, la Regione riconosce nel Piano Energetico Regionale, art. 107, lo strumento di attuazione della politica energetica, che deve essere articolato nelle seguenti parti:

- a) Quadro conoscitivo: indica tutti gli elementi (economici, fisici e tecnici) che influiscono sull'elaborazione del Piano;
- b) Piano di indirizzo: individua, sulla base del quadro conoscitivo, gli obiettivi e gli indirizzi, nonché le azioni e le direttive per raggiungerli;
- c) Piano finanziario: contiene i criteri e le priorità per il finanziamento delle azioni previste nel Piano Energetico Regionale.

La Regione ha, inoltre, mantenuto le funzioni amministrative in materia di:

- Promozione delle iniziative, approvazione dei progetti e concessione dei contributi ai sensi della Legge Regionale 8 novembre 1996 n. 48;
- Assistenza e coordinamento degli Enti locali per l'attività di formazione ed informazione relativa all'applicazione del DPR 412/93;
- Promozione dell'utilizzo delle fonti rinnovabili e organizzazione dei relativi processi in funzione dell'uso razionale dell'energia;

## ***Agenzia Regionale per l'Energia della Liguria – A.R.E. Liguria S.p.A.***

- Definizione delle linee guida per la certificazione energetica degli edifici;
- Definizione dei criteri per l'individuazione delle aree idonee alla realizzazione di impianti di teleriscaldamento.

Le competenze amministrative demandate alle province sono relative alla promozione e al controllo dell'utilizzo delle fonti rinnovabili e dell'uso razionale di energia, ivi compreso il controllo del rendimento energetico degli impianti termici (di cui al DPR 412/93), in attuazione del Piano Energetico Regionale.

Inoltre, alle province sono affidate funzioni relative all'individuazione delle aree idonee alla realizzazione di impianti di teleriscaldamento, all'individuazione delle aree non idonee all'utilizzo di derivazioni idriche per la produzione di energia, alla coltivazione e stoccaggio di idrocarburi su terraferma.

Con l'emanazione della L.R. 18/99 la Regione conferisce ai Comuni funzioni e compiti in materia di uso razionale dell'energia e delle fonti rinnovabili. In particolare, le amministrazioni comunali sono tenute a certificare energeticamente gli edifici civili (ai sensi dell'art. 30, comma 3, della L. 10/91), verificare il rendimento degli impianti termici presenti sul territorio di competenza, integrare il piano regolatore con un piano annuale per le fonti rinnovabili (ai sensi dell'art. 5, comma 5, della L. 10/91).

### ***3.12 Legge regionale del 20 Marzo 2001 n. 6 “Norme per l'utilizzazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate”***

La LR 6/2001 costituisce un'integrazione alla legge regionale 11 Aprile 1996 n. 18 “Norme di attuazione della legge 4 Agosto 1978 n. 440 (norme per l'utilizzazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate)”.

Le suddette norme disciplinano il recupero produttivo dei terreni incolti abbandonati o non sufficientemente coltivati al fine di:

- 1) salvaguardare il suolo e gli equilibri idrogeologici nonché perseguire la protezione dell'ambiente mediante la valorizzazione delle capacità produttive delle aree abbandonate a vocazione agricola
- 2) favorire l'accorpamento delle superfici delle aziende agricole verso unità colturali più razionali ed economicamente valide
- 3) favorire l'occupazione in agricoltura con particolare riguardo a quello giovanile

Per le finalità di cui al punto 1) e ove sussistano gravi condizioni di dissesto, la domanda di assegnazione del territorio può essere presentata anche da Enti Pubblici.

Gli Enti Pubblici, a seguito del decreto di assegnazione, provvedono al coordinamento delle opere di rimessa a coltura e miglioramento dei terreni assegnati, secondo quanto previsto dal piano di sviluppo concordato. L'ente assegnatario può affidare i terreni a richiedenti che si impegnino a coltivarli secondo quanto previsto dal piano di sviluppo; tale affidamento tiene conto delle priorità individuate dal piano stesso ferma restando l'attività di coordinamento a carico dell'ente assegnatario.

### **3.13 Aree industriali e aree ecologicamente attrezzate**

Con la legge regionale 24 marzo 1999 n. 9 vengono attribuiti agli Enti locali, e disciplinati, i compiti e le funzioni amministrative conferiti alla Regione dal decreto legislativo 31 Marzo 1998 n. 112, nel settore “sviluppo economico e attività produttive” e nelle materie “istruzione scolastica” e “formazione professionale.

La Regione, ai sensi dell'articolo 10 di tale legge, **promuove la realizzazione di aree industriali e di aree ecologicamente attrezzate**, dotate di idonee infrastrutture e di sistemi necessari a garantire la tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente, al fine di favorire l'insediamento di attività produttive in condizioni di compatibilità ambientale. Secondo tale legge, si definiscono ecologicamente attrezzate le aree che presentino un sistema coordinato di collegamenti a reti ed infrastrutture atte a garantire la prevenzione integrata dell'inquinamento dell'aria, dall'acqua e del terreno e che siano dotate della strumentazione o degli spazi per il collegamento alle reti di monitoraggio e controllo delle emissioni nell'ambiente e dei fenomeni atmosferici.

L'art. 26 del decreto lgs. 112/98 prevede una consistente semplificazione delle procedure in quanto per l'intera area si individua un ente gestore cui fanno capo le diverse autorizzazioni anche in campo ambientale (scarichi idrici, emissioni, produzione di energia) e conseguentemente gli impianti produttivi localizzati in queste aree sono esonerati dall'acquisizione delle autorizzazioni concernenti la utilizzazione dei servizi ivi presenti. Anche dal punto di vista dei controlli questa innovazione porta a una ricaduta positiva, infatti sono effettuati una sola volta e con punti di prelievo o campionamento ridotti per più realtà industriali.

Secondo la definizione della deliberazione della Giunta regionale n. 1486 del 28.12.200, le aree industriali e le aree ecologicamente attrezzate sono caratterizzate da dotazioni e da servizi che, attraverso il coordinamento della gestione ambientale e dell'utilizzo delle risorse, tendono ad una conduzione ambientale ed economica dell'area qualitativamente elevata. Sono, in particolare, richiesti elevati livelli qualitativi e di efficienza relativamente alle seguenti dotazioni:

- a) Accessibilità diretta all'area;
- b) Connessione con i nodi logistici, i poli e le reti infrastrutturali a livello regionale;
- c) Servizi di rete e servizi comuni diretti al soddisfacimento delle specificità insediative e delle vocazioni produttive delle aree stesse (ad esempio, “utilities” quali energia elettrica, fluidi industriali (acqua, vapore, etc.), fognature industriali, impianti di depurazione, impianti o sistemi di gestione rifiuti, centri servizi alle imprese e così via);
- d) Sistemazione sotto i profili idrogeologici ed ambientali.

Tali aree devono essere, inoltre, caratterizzate da specifiche dotazioni tecniche, infrastrutturali e di servizi, in relazione alle differenti caratteristiche dimensionali, fisiche ed insediative, con particolare riferimento a:

- 1) La rete di rilevazione dei dati ambientali;
- 2) La gestione dei refluiti;
- 3) l'impianto di collettamento o di depurazione delle acque reflue;

## ***Agenzia Regionale per l'Energia della Liguria – A.R.E. Liguria S.p.A.***

- 4) L'impianto di collettamento e trattamento delle emissioni;
- 5) L'impianto di produzione o distribuzione dell'energia;
- 6) Le opere comuni di difesa idrogeologica.

La realizzazione di aree ecologicamente attrezzate è finalizzata all'insediamento di un complesso di imprese di produzione di beni e servizi, caratterizzato dall'integrazione fra le rispettive attività, al fine di massimizzarne il rendimento economico minimizzandone gli impatti ambientali. Tale risultato può realizzarsi principalmente attraverso le seguenti sinergie:

- a) Sistemi di recupero e riciclo delle materie prime e degli scarti di produzione;
- b) Sistemi per la massimizzazione dell'efficienza energetica quali la cogenerazione, l'uso estensivo di fonti rinnovabili, il recupero del calore prodotto;
- c) Sistemi di gestione delle acque al fine di razionalizzarne l'uso.

Sulle aree ecologicamente attrezzate sarà in particolare privilegiato l'insediamento di imprese:

1. Che utilizzano e/o producono tecnologie ambientali;
2. Che producono prodotti a basso impatto ambientale (green).

La gestione delle infrastrutture, dei servizi e delle attrezzature in dotazione alle aree ecologicamente attrezzate può essere esercitata da:

- a) Imprese associate, anche in forma consortile, interessate all'utilizzo o alla gestione delle dotazioni medesime;
- b) Comuni, singoli o associati, anche mediante:
  1. Società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio
  2. Società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria
  3. Concessioni a terzi

I Comuni, singoli o associati, individuano nell'ambito del proprio territorio le aree industriali e le aree ecologicamente attrezzate sulla base di:

- a) Caratteristiche fisiche ed insediative proprie delle aree oggetto di interesse;
- b) Valutazioni paesistiche ed urbanistiche;
- c) Valutazioni ambientali con riferimento ai processi localizzativi produttivi;
- d) Idonee analisi e valutazioni propedeutiche, relative in particolare al sistema economico produttivo dell'ambito in esame e alle dinamiche di domanda e offerta di localizzazioni produttive.

**Il Piano degli interventi**, elaborato dalla Regione in base all'indicazione dei Comuni, comprende gli interventi atti a realizzare aree industriali ed aree ecologicamente attrezzate attraverso:

- a) Il recupero di siti parzialmente o totalmente dismessi;
- b) L'approntamento di aree parzialmente o totalmente libere;

- c) La trasformazione di aree produttive insediate in aree ecologicamente attrezzate;
- d) L'attrezzaggio e la trasformazione di aree comprese in ambiti caratterizzati dalla concentrazione e dalla specializzazione di sistemi di imprese corrispondenti a distretti industriali o per i quali vi sia in atto un processo di individuazione degli stessi.

Il Piano comprende interventi la cui fattibilità sia tale da consentirne l'avvio entro tre anni a partire dalla data di presentazione degli studi di fattibilità sopra detti.

### ***3.14 Il progetto Ecozero***

Il progetto Ecozero, concluso nel Luglio 2001, è stato sviluppato dalla Regione Liguria in attuazione dell'Azione 5.3 "Sviluppo dei controlli ambientali e banca dati regionale" - aree obiettivo 2 - FESR - DOCUP 1997-1999.

Compatibilità ambientale e sviluppo rappresentano ormai un binomio ricorrente nel progetto del territorio e nelle decisioni delle amministrazioni e, infatti, il progetto Ecozero è nato proprio per permettere una migliore utilizzazione del patrimonio di conoscenza dell'ambiente e del territorio regionale, per favorire le opportunità di sviluppo compatibile.

Ecozero è un sistema che permette di consultare dati ambientali e territoriali, preesistenti o specificamente raccolti, in un'ottica di sviluppo del territorio compatibile con l'ambiente. Le tipologie di dati, ambientali e territoriali, sono state pensate soprattutto per fornire un supporto alla progettazione compatibile e si affiancano a una serie di linee guida di procedure di gestione ambientale pensate come strumenti operativi per gli enti e le imprese.

Le aree interessate dal progetto, e per le quali si possono facilmente consultare i dati, rappresentano il 24% del territorio regionale, dove si trova più del 50% della popolazione. In termini di estensione complessiva, la porzione di territorio esaminata comprende le aree in cui si concentra il tessuto produttivo e urbano più importante: il ponente genovese, l'area delle Bormide e le aree industriali di Savona e di La Spezia.

Qui si trova la principale utenza del sistema per quanto riguarda la ricaduta informativa per gli imprenditori. La concentrazione residenziale, inoltre, qualifica queste aree come di primaria importanza per i rischi di inquinamento (analisi epidemiologica) e l'utilizzo di risorse naturali diversamente esposte all'inquinamento e alla compromissione (risorse idriche, spazi verdi).

I sistemi di gestione, la valutazione di impatto ambientale, la programmazione e la pianificazione territoriale sono gli ambiti di azione a cui sono rivolti i dati messi a disposizione dal progetto.

### ***3.15 La Valutazione di Impatto Ambientale***

La Valutazione d'Impatto Ambientale (comunemente detta VIA) è una procedura amministrativa volta ad individuare gli effetti negativi sull'ambiente determinati dagli interventi di trasformazione del territorio. Essa interviene a monte della realizzazione del progetto, inserendosi quindi nel processo decisionale con l'obiettivo di prevenire i possibili danni all'ambiente. Come tale, fa parte delle procedure decisionali in materia di programmazione e pianificazione degli interventi sul territorio, quale strumento conoscitivo per il controllo delle qualità ambientali.

La Valutazione di Impatto Ambientale consiste nella definizione di un bilancio benefici-danni, inteso non solo sotto il profilo ecologico-ambientale, ma anche sotto quello economico-sociale, ed è finalizzata al rispetto della gestione ottimale delle risorse. La VIA è, infatti, uno strumento per la sostenibilità: a scala di singolo progetto essa verifica l'inserimento ottimale nell'ambiente della soluzione prospettata, che deve realizzare la migliore mediazione tra esigenze funzionali ed impatto.


La VIA afferma il passaggio, nella gestione del territorio e delle risorse, ad un sistema di previsione-prevenzione degli effetti delle azioni sull'ambiente, piuttosto che di ripristino. L'ambiente non deve più essere visto come un vincolo da soddisfare o come fattore limitante per lo sviluppo, ma come un aspetto da tenere in considerazione nella definizione delle scelte, portatore di nuove possibilità e proprie specifiche peculiarità.

Obiettivo prioritario della VIA è il riconoscimento di tutti gli impatti indotti da interventi di modificazione ambientale, al fine di ridurne o se possibile annullarne gli effetti negativi.

La L.R. n. 38 del 30.12.1998, in armonia con le norme statali e comunitarie in materia, individua tre procedure che fanno capo alla Valutazione d'Impatto Ambientale e che vengono attivate in base alle tipologie ed alle dimensioni dell'opera progettata (specificate in 3 allegati differenti) che possono comportare diversi livelli d'impatto sull'ambiente e implicare differenti ricadute sociali ed economiche.

La Valutazione d'Impatto Ambientale Nazionale si applica ad opere o interventi che comportano, ad esempio, lo sfruttamento di risorse energetiche o pesanti trasformazioni del territorio con effetti potenziali di notevole portata sull'ambiente e sul comparto socio-economico. La VIA nazionale viene attivata presso il Ministero dell'Ambiente mentre il ruolo dell'Ente Regionale è di tipo istruttorio - consultivo.

Nel biennio 1999–2000 sono state gestite da parte di Regione Liguria 6 istruttorie di VIA nazionale, come si può osservare nella figura, tutte concluse con espressione di un parere di compatibilità ambientale condizionato da prescrizioni.



Risulta estremamente interessante rilevare come tutte le procedure riguardassero opere di tipo infrastrutturale (porti, aeroporti e linee di comunicazione ferroviarie), a denotare come la Liguria sia un territorio la cui importanza a livello nazionale è legata anche, sia per vocazione che per retaggi tradizionali, alla sua collocazione strategica per la movimentazione di merci e persone a livello nazionale ed internazionale.

La Valutazione di Impatto Ambientale regionale si applica, invece, a trasformazioni ed attività che per tipologia e dimensione possano essere definite d'interesse regionale (elencate nell'allegato 2 della l.r. n. 38/98). In questo caso la Giunta Regionale si esprime sulla compatibilità ambientale del progetto avvalendosi dell'istruttoria dell'Ufficio Valutazione d'Impatto Ambientale, previa acquisizione del parere della Sezione per la Valutazione d'Impatto Ambientale del Comitato Tecnico Regionale per il Territorio (CTVIA). Le pratiche di VIA regionale concluse negli anni 1999 e 2000 sono state 12.

La procedura di verifica/screening, normata dall'art. 10 della L.R. 38/98, riguarda opere ed impianti, compresi nell'allegato 3, da assoggettare a VIA regionale in relazione alle caratteristiche del progetto e della zona interessata. Con la procedura di verifica/screening, che si svolge all'interno dell'ente regionale con il contributo gestito dall'Ufficio VIA delle varie strutture competenti, vengono analizzate le caratteristiche dell'intervento proposto e la sensibilità ambientale del sito interessato, derivandone una valutazione sulla necessità o meno di approfondirne gli impatti a scala di procedura di VIA. Lo screening rappresenta uno strumento di semplificazione procedurale, che ha già consentito di ridurre notevolmente il numero di procedure di VIA regionale svolte mediamente in un anno.

Le opere soggette a tale procedura sono numerose e riguardano differenti tipologie di progetti e di attività inerenti, per fare solo qualche esempio, l'agricoltura, l'allevamento intensivo, l'industria estrattiva, energetica, chimica, la realizzazione di infrastrutture, i progetti di riassetto urbano e di trasformazione sulla costa, gli impianti di smaltimento rifiuti.



## **4 STRUMENTI LOCALI ESISTENTI**

### ***4.1 Piano Energetico Comunale***

La stesura di un Piano Energetico Comunale è prevista dalla legge 10/91 “*Norme per l’attuazione del nuovo Piano Energetico Nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia*”. Secondo l’articolo 5, comma 5, infatti, i comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti sono tenuti a prevedere all’interno dei Piani Regolatori Generali uno specifico piano relativo all’uso delle fonti rinnovabili di energia. Tale disposizione è poi prevista parimenti nella legge regionale 18/1999 “*Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia*” all’art. 106, comma c.

Tale piano diventa di fatto un Piano Energetico Comunale, PEC, in quanto dovendo estendersi, in virtù dell’art. 1 della stessa legge 10/91, il concetto di fonte rinnovabile anche a quello di fonti assimilate alle rinnovabili, di fatto vengono ad essere considerati tutti gli usi energetici, in quanto la fonte primaria assimilata, che è il risparmio energetico, investe tutte le trasformazioni e le produzioni di energia, di qualunque origine.

Gli obiettivi del PEC possono essere:

- ✓ Razionalizzazione dei consumi
- ✓ Diversificazione delle fonti tradizionali e sostituzione delle fonti convenzionali con fonti rinnovabili
- ✓ Utilizzazione di disponibilità energetiche locali, di servizi energetici locali, di tecnologie energetiche prodotte localmente, di competenze energetiche locali
- ✓ Limitazione di infrastrutture energetiche, inquinamento ambientale, usi energetici non compatibili con la politica di gestione del territorio
- ✓ Sostegno alla creazione di servizi energetici locali, di nuova occupazione o conversione di occupazione preesistente, alle politiche energetiche regionali, nazionali, e comunitarie, ad altra pianificazione comunale, alla domanda di altri servizi collegati agli usi energetici

### ***4.2 Piani Territoriali di Coordinamento provinciali***

I Piani Territoriali di Coordinamento provinciali sono strumenti di pianificazione territoriale istituiti con la Legge Regionale 4 Settembre 1997 n. 36 - "Legge urbanistica regionale", allo scopo di organizzare le politiche territoriali di competenza provinciale e di realizzare un'azione efficace di coordinamento tra la pianificazione a livello regionale, costituita dal Piano Territoriale Regionale (PTR) e dal vigente Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico (PTCP) e la pianificazione a livello comunale, costituita dai Piani urbanistici comunali (PUC), dai Progetti urbanistici operativi (PUO) e dai programmi attuativi (PA).

Il Piano Territoriale di Coordinamento provinciale, redatto di norma su basi cartografiche in scala compresa tra 1:50.000 e 1:25.000, assume come riferimento il PTR e le sue specificazioni settoriali e di ambito, sviluppandone le analisi ed i contenuti secondo le indicazioni del piano stesso. In dettaglio:

- ✓ Sviluppa ed integra il quadro descrittivo del PTR, con riferimento alle peculiarità dei diversi ambiti in cui viene articolato il territorio provinciale;
- ✓ Acquisisce gli elementi conoscitivi desumibili dai piani di bacino, nonché da ogni altro atto di programmazione e di pianificazione settoriale;
- ✓ Sviluppa indagini analitiche e tematiche volte a costituire la necessaria documentazione conoscitiva delle peculiarità del territorio provinciale a servizio delle Amministrazioni locali;
- ✓ Illustra il grado di stabilità ambientale e la suscettività alle trasformazioni;
- ✓ Individua gli ambiti caratterizzati dalla ridotta complessità dei processi urbanistici ed insediativi, dalla omogeneità degli aspetti fisici e paesistici del sito, dalla sostanziale identità dei processi storici di formazione delle organizzazioni territoriali ed insediative, dalla affinità dei processi socio-economici in atto e da un assetto delle reti e delle infrastrutture di urbanizzazione appoggiate su di un impianto principale di scala sovracomunale;
- ✓ Individua le parti del territorio provinciale atte a conferire organicità e unitarietà, sotto il profilo della rigenerazione ecologica, al disegno di tutela e di conservazione ambientale delineato dalla pianificazione regionale;
- ✓ Definisce i criteri di identificazione delle risorse territoriali da destinare ad attività agricole e alla fruizione attiva, anche a fini di presidio ambientale e ricreativi;
- ✓ Individua le preminenti caratteristiche dimensionali e tipologiche, nonché i principali livelli di prestazione funzionale da attribuire alla struttura insediativa in generale e alle strutture urbane ad alta densità abitativa in particolare, con riferimento ad ambiti territoriali omogenei di livello sovracomunale stabilendo in tale contesto l'organizzazione complessiva:
  - 1) del sistema del verde a livello provinciale;
  - 2) delle attrezzature e degli impianti pubblici e di interesse pubblico di scala sovracomunale;
  - 3) dei sistemi di rilievo sovracomunale delle strutture produttive agricole, industriali, direzionali terziarie e commerciali;
  - 4) degli ambiti turistici omogenei, dettando gli indirizzi di programmazione circa il ruolo ed il carattere specifico dell'offerta turistica di ciascun ambito;
  - 5) della viabilità sovracomunale e delle altre infrastrutture per la mobilità di analogo rilievo, specificandone i requisiti;
- ✓ Definisce le azioni di tutela e di riqualificazione degli assetti idrogeologici del territorio, recepisce ed integra ove necessario, a norma della vigente legislazione in materia, le linee di intervento per la tutela della risorsa idrica, per la salvaguardia dell'intero ciclo delle acque, e coordina gli effetti dei piani di bacino sulla pianificazione locale.

Il PTC provinciale, nelle parti in cui impone vincoli preordinati alla realizzazione di opere pubbliche di interesse provinciale, prevale immediatamente sulle corrispondenti previsioni e prescrizioni dei piani di livello comunale, sostituendole e definendo contestualmente le utilizzazioni e le trasformazioni del territorio consentite in attesa dell'attuazione delle opere stesse.

A decorrere dalla notifica della deliberazione di adozione del PTC provinciale e fino alla sua approvazione non possono essere approvati PUC, PUO e strumenti urbanistici in genere nelle parti in cui si pongano in contrasto con i contenuti prescrittivi del PTC provinciale.

Attualmente è stato realizzato il solo Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico della Provincia di Genova, adottato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 55 del 26 e 27/10/2000 e quindi notificato ai Comuni e agli altri Enti interessati.

### ***4.3 Piani di Bacino***

**I Piani di bacino sono strumenti di pianificazione territoriale** istituiti dalla Legge 18 maggio 1989, n. 183 -"Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo".

Per ogni unità territoriale individuata come bacino idrografico, deve essere redatto un "Piano di bacino". Questo ha valore di piano territoriale di settore ed è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale, sulla base delle caratteristiche fisiche e ambientali del territorio interessato, vengono pianificati e programmati gli interventi per la conservazione, difesa e valorizzazione del suolo e per la corretta utilizzazione delle risorse idriche. I Piani di bacino devono necessariamente essere coordinati con i programmi nazionali, regionali e sub-regionali di sviluppo economico e di uso del suolo, nonché con altri strumenti di pianificazione.

L'attuazione dei Piani di bacino è stata spesso difficoltosa, da una parte per il fatto che il territorio era già stato interessato in passato da interventi di pianificazione (PRG, Piani Urbanistici, ecc.) e dall'altra perché l'Autorità di Bacino non è stata dotata di mezzi e poteri adeguati (carenza di risorse umane e finanziarie). Accade tuttora che le Autorità di Bacino si limitino ad interventi d'emergenza.

I Piani di bacino si configurano come strumenti di programmazione, pianificazione ed attuazione degli interventi destinati a realizzare le finalità della legge, ovvero la difesa del suolo, il risanamento delle acque, la fruizione e la gestione del patrimonio idrico per gli usi di razionale sviluppo economico e sociale, la tutela degli aspetti ambientali ad essi connessi.

La base territoriale sulla quale si articolano i Piani di bacino sono i bacini idrografici, che vengono distinti in bacini di interesse nazionale, bacini di interesse interregionale e bacini di interesse regionale in base alla loro importanza.

I Piani di bacino intervengono a regolare gran parte delle attività umane in grado di provocare modifiche nel territorio. Per quanto riguarda il settore forestale, essi curano in particolare:

- ✓ La sistemazione, la conservazione ed il recupero del suolo nei bacini idrografici, con interventi idrogeologici, idraulici, idraulico-forestali, idraulico-agrari, silvo-pastorali, di forestazione e di bonifica, anche attraverso processi di recupero naturalistico, botanico e faunistico;
- ✓ La difesa ed il consolidamento dei versanti e delle aree instabili, non ch  la difesa degli abitanti e delle infrastrutture contro i movimenti franosi, le valanghe e altri fenomeni di dissesto;
- ✓ La regolamentazione dei territori interessati dagli interventi descritti precedentemente, anche mediante la determinazione di criteri per la salvaguardia e la conservazione delle aree demaniali e la costituzione di parchi fluviali e lacuali e di aree protette.

Il piano di bacino ha valore di piano territoriale di settore ed   lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo e la corretta utilizzazione delle acque, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato.

Il piano di bacino in particolare, contiene:

- ✓ Il quadro conoscitivo organizzato ed aggiornato del sistema fisico, delle utilizzazioni del territorio previste dagli strumenti urbanistici comunali ed intercomunali, nonch  dei vincoli, relativi al bacino;
- ✓ L'individuazione e la quantificazione delle situazioni, in atto e potenziali, di degrado del sistema fisico, nonch  delle relative cause;
- ✓ Le direttive alle quali devono uniformarsi la difesa del suolo, la sistemazione idrogeologica ed idraulica e l'utilizzazione delle acque e dei suoli;
- ✓ L'indicazione delle opere necessarie distinte in funzione dei pericoli di inondazione e della gravit  ed estensione del dissesto;
- ✓ La programmazione e l'utilizzazione delle risorse idriche, agrarie, forestali ed estrattive;
- ✓ L'individuazione delle prescrizioni, dei vincoli e delle opere di stabilizzazione e consolidamento dei terreni e dei litorali marini che sottendono il bacino idrografico;
- ✓ La valutazione preventiva dell'impatto ambientale e delle risorse finanziarie per i principali interventi previsti;
- ✓ L'indicazione delle zone da assoggettare a speciali vincoli e prescrizioni, in rapporto alle specifiche condizioni idrogeologiche, ai fini della conservazione del suolo, della tutela dell'ambiente e della prevenzione contro presumibili effetti dannosi di interventi antropici;
- ✓ Le prescrizioni contro l'inquinamento del suolo ed il versamento nel terreno di discariche di rifiuti civili ed industriali che comunque possano incidere sulle qualit  dei corpi idrici superficiali e sotterranei;
- ✓ Le priorit  degli interventi ed il loro organico sviluppo nel tempo, in relazione alla gravit  del dissesto.

Il Piano di bacino, nell'applicazione regionale,   di fatto sovraordinato anche ai Piani Urbanistici Comunale.

#### ***4.4 Piani di sviluppo economico-sociale delle Comunità Montane***

La legge 1102/1971 “Nuove norme per lo sviluppo della montagna” si propone di concorrere alla eliminazione degli squilibri di natura sociale ed economica tra le zone montane ed il resto del territorio nazionale.

Proprio per promuovere la valorizzazione dei territori montani e riconoscere la funzione di servizio che gli stessi svolgono a presidio del territorio, con la presente legge vengono costituite le Comunità Montane tra i Comuni che ricadono in determinate zone omogenee, individuate da legge regionale in base a criteri di unità territoriale, economica, e sociale.

Con la costituzione delle Comunità Montane, il legislatore intende favorire la partecipazione delle popolazioni alla predisposizione e all'attuazione dei programmi di sviluppo e dei piani territoriali dei rispettivi comprensori montani ai fini di una politica generale di riequilibrio economico e sociale nel quadro delle indicazioni del programma economico nazionale e dei programmi regionali.

Detto riequilibrio socio-economico, congiuntamente alla difesa del suolo e alla protezione della natura, viene perpetrato mediante una serie di interventi tesi a migliorare le condizioni di abitabilità dei territori montani, a costituire la base di un adeguato sviluppo economico, a valorizzare ogni tipo di risorsa attuale o potenziale e a fornire alle popolazioni residenti nelle zone montane gli strumenti necessari ed idonei a compensare le condizioni di disagio derivanti dall'ambiente montano.

Per la realizzazione di tali interventi, le Comunità Montane devono redigere dei piani pluriennali per lo sviluppo economico-sociale della propria zona che, partendo da un esame conoscitivo della realtà della zona, tenuto conto anche degli strumenti urbanistici esistenti a livello comunale o inter-comunale e dell'eventuale piano generale di bonifica montana, dovranno prevedere le concrete possibilità di sviluppo nei vari settori economici, produttivi, sociali e dei servizi.

A tale scopo sarà necessario indicare il tipo, la localizzazione, il presumibile costo degli investimenti atti a valorizzare le risorse attuali e potenziali della zona e la misura degli incentivi a favore degli operatori pubblici e privati ai sensi delle disposizioni regionali e nazionali. I piani degli altri enti operanti nel territorio della Comunità devono, tra l'altro, adeguarsi a quanto previsto in tali piani socio-economici.

Le opere da eseguirsi nei comprensori di bonifica montana nonché quelle previste nei piani generali di sviluppo sono dichiarate di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge.

Oltre alle Regioni, anche le Comunità Montane e gli stessi Comuni sono autorizzati ad acquistare o a prendere in affitto, per un periodo non inferiore a 20 anni, terreni compresi nei rispettivi territori montani, non utilizzati a coltura agraria o nudi o cespugliati o anche parzialmente boscati, per destinarli alla formazione di boschi, prati, pascoli o riserve naturali. Quando sia necessario per la difesa del suolo o per la protezione dell'ambiente naturale, le Regioni, le Comunità Montane ed i Comuni possono, in mancanza di accordo per l'acquisto ai valori correnti, procedere anche ad espropriare i terreni sopraindicati.

Altro strumento utile per le Comunità Montane risiede nella possibilità di redigere, in armonia con le linee di programmazione e con le norme urbanistiche stabilite dalle Regioni, piani urbanistici di cui si dovrà tenere conto nella redazione dei piani generali di bonifica, dei piani regolatori e dei programmi di fabbricazione che i Comuni sono tenuti a adottare.

#### ***4.5 Piani di sviluppo agricolo delle Comunità Montane***

La legge regionale n. 6 del 12 Gennaio 1978 delega alle Comunità montane e ai Comuni riuniti in consorzi le funzioni amministrative in materia di agricoltura, foreste ed economia montana.

In particolare, le Comunità Montane ed i Consorzi dei Comuni, secondo le rispettive competenze territoriali, devono elaborare un Piano di sviluppo agricolo che, partendo da un esame conoscitivo della zona, contenga:

- ✓ L'indicazione delle aree agrarie da conservare o da destinare alla coltivazione;
- ✓ L'indicazione delle vocazioni colturali delle aree di cui al punto precedente ritenute destinabili alla coltivazione e gli eventuali interventi per il miglioramento agrario ed i relativi costi e benefici;
- ✓ L'indicazione della produzione in atto per le aree da conservare e di quella presumibile per le aree giudicate destinabili alla coltivazione.

Le Comunità Montane ed i Consorzi dei Comuni promuovono la partecipazione dei produttori agricoli e delle loro organizzazioni sindacali alla formazione del Piano, che, una volta elaborato, viene pubblicato e contemporaneamente inviato a tutti i Comuni compresi nella zona agraria e, successivamente, approvato dal Consiglio regionale, una volta che ne sia stata verificata la conformità al programma regionale di sviluppo.

Il Piano di sviluppo agricolo delle Comunità Montane e dei Consorzi di Comuni è uno strumento importante dal momento che i Comuni, nella formazione o nella revisione del rispettivo strumento urbanistico generale, debbono tener conto delle indicazioni in esso contenute.

Le Comunità Montane ed i Consorzi dei Comuni adottano, contestualmente al Piano, un programma quinquennale di interventi, da attuare in relazione alle materie delegate ed alla elettrificazione rurale, da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale. Il programma, che può essere articolato anche per sottozona, deve indicare il costo globale ed i tipi di incentivi che si intendono adottare. Sulla base del programma quinquennale, le Comunità Montane ed i Consorzi dei Comuni adottano, entro il 31 Marzo di ogni anno, un programma stralcio annuale che viene trasmesso alla Giunta regionale.

La Giunta regionale, sulla base dei programmi stralcio annuali ed in conformità ai criteri deliberati dal Consiglio regionale, ripartisce i fondi occorrenti per gli interventi previsti nei limiti di stanziamenti di bilancio.

#### **4.6 Piano urbanistico Comunale**

Il Piano Urbanistico Comunale (PUC) è uno strumento di pianificazione territoriale istituito con la Legge Regionale 4 Settembre 1997 n. 36 - "Legge urbanistica regionale". Il PUC attualmente in vigore è stato approvato con D.P.G.R. n° 44 del 10 marzo 2000.

Secondo la lettera della legge urbanistica la pianificazione territoriale di livello comunale ha ad oggetto la disciplina del soprassuolo e del sottosuolo ed è volta a:

- ✓ Tutelare l'integrità fisica e l'identità culturale del territorio;
- ✓ Valorizzare le risorse ambientali e le economie locali;
- ✓ Favorire il governo del territorio nelle sue diverse componenti disciplinando le trasformazioni territoriali conseguenti ad interventi di tipo edilizio, infrastrutturale, vegetazionale e geomorfologico e ad azioni aventi comunque incidenza sul territorio.

Per seguire una esigenza di semplificazione, il territorio comunale viene diviso in zone territoriali omogenee e speciali, per ognuna delle quali viene indicata una specifica disciplina degli interventi.

Le zone territoriali omogenee sono le seguenti:

- ✓ Tessuto storico;
- ✓ Tessuto urbano;
- ✓ Produttivo e ricettivo;
- ✓ Tessuto agricolo;
- ✓ Servizi.

Tra le zone speciali si segnalano:

- ✓ Infrastrutture;
- ✓ Impianti tecnologici;
- ✓ Ambiti speciali di riqualificazione urbana e ambientale;
- ✓ Distretti di trasformazione (aree caratterizzate da assetto urbano inadeguato o da presenza di attività produttive dimesse e di funzioni incompatibili).

L'attuazione del piano avviene di norma per titolo abilitativo edilizio diretto mentre per gli ambiti speciali è obbligatorio il ricorso ai progetti estesi all'intera area.

Lo sviluppo operativo del P.U.C. viene gestito tramite un Programma Attuativo che contiene le strategie e le priorità delle azioni di pianificazione individuate. Tale programma viene predisposto all'inizio di ogni mandato amministrativo ed ha validità pari alla durata in carica dell'Amministrazione Comunale. Annualmente viene presentata dalla Giunta al Consiglio Comunale una relazione di verifica dell'attuazione del piano, contenente notizie su progetti ed attività in corso e le "tecnologie impiegate per la diminuzione dell'impatto ambientale e per favorire il risparmio energetico". A tal fine il PUC individua una check-list di temi per valutare la qualità urbana, tra i quali si segnalano:

## ***Agenzia Regionale per l'Energia della Liguria – A.R.E. Liguria S.p.A.***

- ✓ Gli edifici interessati da ristrutturazioni di tipo edilizio-impiantistica ed estetico-ambientale in forma globale;
- ✓ L'incidenza dell'inquinamento atmosferico ed acustico;
- ✓ I volumi degli autoveicoli circolanti e i flussi sulle principali arterie;
- ✓ La disponibilità e l'uso del servizio pubblico e collettivo;
- ✓ Il volume di merci portuali inoltrate via ferrovia.

Il P.U.C. concorre, inoltre, alla definizione dei diversi piani di settore, tra i quali quello energetico.

L'articolo 10 delle Norme di attuazione è dedicato al “Piano comunale delle energie rinnovabili” e definisce che i contenuti del P.U.C. relativi alle reti e impianti tecnologici costituiscono il Piano comunale delle energie rinnovabili ai sensi della legge 10/1991. Il piano prevede che venga accordata preferenza ed incentivi alle soluzioni localizzative, infrastrutturali, tecnologiche e gestionali a minor domanda energetica. Stabilisce, quindi, di istituire un Repertorio dell'efficienza energetica degli immobili del Comune sul quale vengano iscritte le caratteristiche e le prestazioni degli impianti e le attività di controllo delle emissioni in atmosfera effettuate.

Il procedimento di formazione del PUC è marcatamente innovativo rispetto all'ordinamento in atto, dal momento che viene attribuito al Consiglio comunale il potere non solo di adottare ma anche di approvare il proprio strumento urbanistico generale. Detta soluzione procedurale scaturisce dall'esigenza di contemperare, da una parte, il principio di sussidiarietà fra Regione ed Enti locali, e, dall'altra, il principio di efficienza e, quindi, di snellimento dei procedimenti amministrativi.

Per gli stessi motivi la pianificazione territoriale di livello comunale è strutturata in modo da favorire la semplificazione del processo di aggiornamento, variazione e revisione.



#### **4.7 Sportello Unico per le imprese**

La legge della Regione Liguria 24.3.1999 n. 9 attribuisce agli enti locali le funzioni e i compiti amministrativi previsti dal Decreto legislativo 112/98 nel settore dello sviluppo economico e attività produttive e disciplina l'istituzione dello Sportello Unico, le modalità d'assistenza alle imprese e le procedure per le attività produttive. Prevede, in particolare, che i Comuni assicurino che un'unica struttura sia responsabile dei procedimenti autorizzati relativi agli insediamenti produttivi con il compito di raccogliere e fornire ai soggetti interessati le informazioni concernenti l'insediamento e lo svolgimento delle attività produttive nel territorio regionale, ivi comprese quelle concernenti gli strumenti d'agevolazione contributiva e fiscale a favore dell'occupazione.

Lo Sportello Unico per le Imprese, istituito formalmente dal Comune di Genova con la Deliberazione della Giunta n. 535 del 11.5.99 presso la Direzione Gestione del Territorio – Settore Edilizia Privata, è, appunto, la struttura unica responsabile dei procedimenti autorizzativi relativi alla localizzazione, realizzazione, ristrutturazione, ampliamento, rilocalizzazione, riconversione, cessazione e riattivazione di insediamenti produttivi.

La sua funzione fondamentale è quella di svolgere il procedimento amministrativo in materia di autorizzazione all'insediamento di attività produttive, la cui istruttoria riguarda gli aspetti urbanistici, edilizi, sanitari, della tutela paesistica-ambientale e della sicurezza degli impianti. Deve, inoltre, raccogliere e fornire ai soggetti interessati tutte le informazioni utili per l'insediamento e lo svolgimento di attività produttive, con particolare riguardo alle previsioni degli strumenti di pianificazione urbanistica, alla presenza di vincoli di varia natura ed agli strumenti agevolativi, anche in materia contributiva e fiscale.


Lo Sportello deve essere in grado di garantire, anche mediante le associazioni di categoria, tramite archivio informatico, l'accesso alle informazioni sugli adempimenti necessari per le procedure approvative ed autorizzative degli insediamenti produttivi.

Pertanto, lo Sportello costituisce unico riferimento per le imprese, in grado di fornire agli imprenditori certezze sui tempi e sulle modalità di realizzazione di attività produttive, attraverso una radicale semplificazione delle relazioni tra imprese e Pubblica Amministrazione.


In precedenza, diversamente, il procedimento era assai macchinoso: chi intendeva avviare un'attività produttiva, doveva ottenere autorizzazioni all'esercizio e, ove necessari, titoli abilitativi sotto il profilo edilizio. L'impresa doveva attivare, mediante presentazione di distinte istanze, più procedimenti di competenza di Enti diversi, in taluni casi procedimenti la cui conclusione era subordinata all'esito positivo di altri. Gli interlocutori dell'impresa erano quindi molteplici, con tempi e modalità di risposta non coerenti con le esigenze dell'impresa.

A titolo esemplificativo di seguito si riportano i diagrammi di flusso relativi a due processi che attengono a competenze specifiche del Comune.

Il primo relativo al rilascio di una concessione edilizia.




Il secondo per il rilascio di un'autorizzazione al commercio e relativa autorizzazione sanitaria.



Oggi giorno, invece, chi intenderà avviare un'attività produttiva, dovrà presentare allo Sportello Unico per le Imprese un'unica istanza comprensiva, ove necessario, anche della richiesta dell'eventuale titolo abilitativo sotto il profilo edilizio.

Sarà lo Sportello Unico per le Imprese, valendosi come prassi ordinaria della conferenza dei servizi, ad avviare un unico procedimento, articolato ove necessario in eventuali sub-procedimenti, da concludersi in tempi stabiliti e certi.

E' evidente il vantaggio dell'impresa che dovrà presentare un'unica istanza, avendo quale unico diretto interlocutore lo Sportello Unico, struttura che dovrà curare la conclusione dei procedimenti nel rispetto dei tempi stabiliti dalla legge.



#### **4.8 Il responsabile per la Conservazione e l'Uso Razionale dell'Energia - L'Energy Manager**

La figura dell'“Energy Manager” nasce nel mondo anglosassone ai tempi della prima crisi petrolifera, quella del 1973, secondo lo schema per cui, quando c'è un problema grave, occorre incaricare qualcuno di affrontarlo e di risolverlo, dandogli i mezzi e i poteri per farlo.

In Italia la legge 308 dell'82 prevedeva, all'art. 22, che "tutte le imprese con più di mille dipendenti e con consumo riferito all'anno precedente superiore a 10.000 tonnellate equivalenti di petrolio (TEP), comunicassero ogni anno al Ministero dell'Industria il nome del funzionario responsabile per la conservazione dell'energia; la legge, però, che non dava indicazione né di ruolo né di incarichi, non venne mai applicata.

La legge 10 del 9 Gennaio 1991, rilancia il tema dell'efficienza energetica in Italia e dedica l'articolo 19 alla figura del Responsabile per la Conservazione e l'Uso Razionale dell'Energia:

- ✓ Entro il 30 aprile di ogni anno i soggetti operanti nei settori industriale, civile, terziario e dei trasporti che nell'anno precedente hanno avuto un consumo di energia rispettivamente superiore a 10.000 tonnellate equivalenti di petrolio per il settore industriale ovvero a 1.000 tonnellate equivalenti di petrolio per tutti gli altri settori, debbono comunicare al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, il nominativo del tecnico responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia
- ✓ La mancanza della comunicazione di cui al comma 1 esclude i soggetti dagli incentivi di cui alla presente legge. Su richiesta del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, i soggetti beneficiari dei contributi della presente legge sono tenuti a comunicare i dati energetici relativi alle proprie strutture e imprese.
- ✓ I responsabili per la conservazione e l'uso razionale dell'energia individuano le azioni, gli interventi, le procedure e quanto altro necessario per promuovere l'uso razionale dell'energia, assicurano la predisposizione di bilanci energetici in funzione anche dei parametri economici e degli usi energetici finali, predispongono i dati energetici di cui al comma 2.

Le principali novità della legge sono quindi: l'estensione dell'obbligo di comunicazione del tecnico responsabile dal settore delle imprese a tutti i soggetti consumatori di energia compresa anche la Pubblica Amministrazione, almeno quella locale e gli Enti Pubblici, una indicazione precisa dei compiti e un abbassamento del limite dei consumi previsto.

La legge 10/91 continua a non dare alcuna indicazione su chi possa ricoprire il ruolo dell'Energy Manager; la circolare del 2/3/92 indica, però, come "figura ideale", un ingegnere con pluriennale esperienza nel settore.

Gli incarichi individuati dalla legge per il Responsabile sono:

- ✓ Redigere il bilancio energetico

Il primo approccio per la valutazione energetica si basa sull'analisi dei consuntivi dell'impresa, relativamente ai dati di consumo complessivo e ai dati globali di produzione.

Questa operazione permette di conoscere l'importanza della spesa e dei consumi energetici all'interno del bilancio dell'impresa sia in termini assoluti che relativi. Il dato principale è la percentuale dei costi energetici sulle spese e sul fatturato. Questi stessi parametri, dove possibile, vanno definiti per i segmenti principali della produzione: l'imputazione per gli usi finali permette l'individuazione dei centri di costo maggiormente suscettibili ad essere migliorati.

Strumento utile per questo tipo di analisi consiste nell'elaborazione di indicatori di consumo energetico per le utenze maggiormente rilevanti: possono essere consumi specifici delle caldaie, kWh/m<sup>2</sup> di superficie illuminata, kWh/posto letto nelle strutture ospedaliere, m<sup>3</sup> di gas/m<sup>2</sup> riscaldato nel settore terziario, m<sup>3</sup> di gas/acqua asportata nelle lavorazioni industriali: lavanderie e varie vie. Gli indicatori hanno vari possibili utilizzi: permettono di fare confronti fra varie attività, di seguire nel tempo gli effetti degli interventi attuati e consentono il confronto con altre strutture in contesti omogenei e, infine, il raffronto con i dati di letteratura.

✓ Proporre iniziative per migliorare l'efficienza energetica:

Sulla base dell'osservazione diretta della modalità dei consumi e sulla risultanza degli indicatori il Responsabile proporrà dapprima una serie di interventi di tipo gestionale, interventi che non richiedono particolari costi di investimento e riguardano le modalità di utilizzo delle apparecchiature esistenti. Questi interventi, basandosi sulla modifica nel comportamento degli operatori stessi, richiedono una costante azione di sensibilizzazione degli stessi, la successiva pubblicizzazione e diffusione dei risultati ottenuti, la previsione di possibili incentivazioni agli operatori in funzione dei risultati conseguiti e potranno agevolare il raggiungimento di apprezzabili risultati. In un secondo momento, specialmente in occasione del rifacimento di impianti o di reparti, avvierà la predisposizione di progetti che propongano soluzioni adeguate all'evoluzione delle tecnologie e tengano conto dei risultati ottenuti dall'elaborazione degli indicatori energetici. I progetti studiati, attraverso la definizione dei parametri tecnico-economici, devono poter consentire il proprio inserimento nelle logiche decisionali dell'impresa: ad esempio il rifacimento della coibentazione di reti di vapore, l'utilizzo di calore di recupero, l'accumulo a ghiaccio, impianti consortili di cogenerazione.

La legge 10/91 configura, quindi, per l'Energy Manager un compito tipicamente dirigenziale di supporto al decisore, in un contesto di un'impresa operante nel mercato.

#### **4.9 La Mobilità urbana – Il Mobility Manager**

L'inserimento a livello aziendale della nuova figura del **Mobility Manager** è stato disposto dal Decreto Ronchi sulla Mobilità Sostenibile emanato il 27 marzo 1998. L'articolo 3 di detto Decreto stabilisce, infatti l'obbligo per le imprese e gli enti pubblici con singole unità locali con più di 300 dipendenti e per le imprese con complessivamente più di 800 addetti di adottare il Piano degli Spostamenti Casa-Lavoro del proprio personale dipendente, finalizzato alla riduzione dell'uso del mezzo di trasporto privato individuale e ad una migliore organizzazione degli orari, per limitare la congestione del traffico. A tal fine viene individuato un **responsabile della mobilità aziendale**.

Il Decreto propone, inoltre, l'istituzione, presso l'Ufficio Tecnico del Traffico, o presso il servizio cui è stato affidato l'incarico di attuare il Piano del Traffico, di una struttura di supporto e coordinamento dei responsabili della mobilità aziendale, che mantenga i collegamenti con le strutture comunali e le aziende di trasporto.

Per tale struttura il Decreto del Ministero dell'Ambiente del 20 dicembre 2000 "Incentivazione dei programmi proposti dai mobility managers aziendali", prevede una figura dirigenziale chiamata **Mobility Manager di Area** (o di bacino sovracomunale) con finalità di:

- ✓ Promuovere azioni di divulgazione, formazione e di indirizzo presso le aziende e gli enti interessati ai sensi del decreto;
- ✓ Assistere le aziende nella redazione dei PSCL (Piani degli Spostamenti Casa Lavoro);
- ✓ Coordinare i piani della mobilità delle aziende, con significativi e sensibili abbattimenti delle concentrazioni pendolari e sistematiche di flussi veicolari;
- ✓ Favorire l'integrazione tra i PSCL e le politiche dell'Amministrazione Comunale in una logica di rete e di interconnessione modale;
- ✓ Verificare soluzioni, con il supporto delle aziende che gestiscono i servizi di trasporto locale, su gomma e su ferro, per il miglioramento dei servizi e l'integrazione degli stessi, con sistemi di trasporto complementari ed innovativi, per garantire l'intermodalità e l'interscambio, e l'utilizzo anche della bicicletta e/o di servizi di noleggio di veicoli elettrici e/o a basso impatto ambientale;
- ✓ Ridurre l'uso del mezzo privato individuale e favorire, invece, la diffusione e la sperimentazione di servizi di taxi collettivo, di car-pooling e di car-sharing;
- ✓ Fornire supporto tecnico per la definizione dei criteri e delle modalità per l'erogazione di contributi e incentivi diretti ai progetti di mobilità sostenibile;
- ✓ Promuovere la diffusione di sistemi e mezzi di trasporto a basso impatto ambientale;
- ✓ Monitorare gli effetti delle misure attuate in termini di impatto ambientale e decongestione del traffico veicolare.

La posizione di un Mobility Manager di area, quindi, è propriamente quella di definire le condizioni quadro per lo sviluppo delle iniziative necessarie al raggiungimento degli obiettivi previsti. Anziché proporre il potenziamento dell'offerta, che normalmente richiede investimenti notevoli e tempi di realizzazione lunghi per la costruzione di nuove infrastrutture, il Mobility Manager di area si concentra sullo studio dei comportamenti di viaggio dei lavoratori e della domanda di trasporto a livello aggregato, in modo da individuare e dimensionare le possibili azioni applicabili in

## ***Agenzia Regionale per l'Energia della Liguria – A.R.E. Liguria S.p.A.***

ciascuna impresa, per raggiungere gli obiettivi prefissati, migliorando la mobilità dei lavoratori stessi.

Per la realizzazione del Piano, in particolare, il Mobility Manager farà uso di appositi indicatori a partire dai quali è poi possibile calcolare il consumo energetico complessivo, l'efficienza energetica, il contributo all'emissione di CO<sub>2</sub>.

Tra gli indicatori presi in considerazione possiamo individuare:

- ✓ N. auto possedute ogni 100 dipendenti;
- ✓ N. auto utilizzate ogni 100 dipendenti;
- ✓ N. auto utilizzate ogni 100 dipendenti nelle ore di punta;
- ✓ N. biciclette utilizzate ogni 100 dipendenti;
- ✓ N. utenti del trasporto pubblico ogni 100 dipendenti;
- ✓ N. utenti a piedi ogni 100 dipendenti;
- ✓ N. utenti in car pooling ogni 100 dipendenti;
- ✓ Tempo medio porta a porta;
- ✓ Km percorsi con ogni modo.

Il Mobility Manager di area ha, inoltre, un'importante funzione di coordinamento. Mantiene, infatti, i contatti con le altre aree territoriali per scambiare idee e confrontarsi ('networking'), è la chiave di collegamento tra il livello politico e quello gestionale e funge da intermediario tra tutte le differenti parti coinvolte:

- ✓ L'amministrazione;
- ✓ Le aziende di trasporto pubblico;
- ✓ Gli operatori privati nel settore dei servizi di trasporto;
- ✓ Le imprese;
- ✓ I cittadini.



## **5 STRUMENTI IN VIA DI DEFINIZIONE**

### **5.1 Strumenti Comunitari**

#### **5.1.1 Proposta di direttiva del parlamento europeo e del consiglio sul rendimento energetico nell'edilizia**

Il principale obiettivo sotteso al progetto di direttiva, presentata a Bruxelles l'11 Maggio 2001, è di promuovere il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici all'interno della UE, garantendo per quanto possibile che siano intraprese solo le misure più efficaci sotto il profilo dei costi.

Nel 1997 il consumo energetico finale totale dell'UE ammontava a circa 930 milioni di tonnellate. Da una semplice schematizzazione del fabbisogno risulta chiara l'importanza degli edifici in questo contesto: il 40,7% del fabbisogno energetico totale proviene dal settore residenziale e dal terziario, essenzialmente per servizi energetici connessi agli edifici.

Dato l'esiguo tasso di turnover degli edifici (ciclo di vita che va da 50 a più di 100 anni), è chiaro che, se è dato di migliorare le loro prestazioni energetiche, nel breve e medio termine questo va fatto sullo stock esistente. La direttiva proposta istituisce un quadro che permetterà agli Stati Membri di coordinare meglio la normativa in questo campo, anche se l'applicazione pratica del quadro incomberà essenzialmente sulle amministrazioni nazionali.

La proposta comprende quattro elementi principali:

- ✓ L'istituzione di un quadro generale per un metodo comune di calcolo integrato del rendimento energetico degli edifici. Gli standard e i codici di costruzione attualmente sviluppati nell'UE, e al di fuori, mostrano una decisa tendenza verso un approccio integrato, vale a dire un approccio che tiene conto, oltre che della qualità dell'isolamento termico dell'edificio, di fattori quali gli impianti di riscaldamento e di raffreddamento, l'energia usata per la ventilazione, gli impianti di illuminazione, la posizione e orientazione dell'edificio, il recupero di calore, l'apporto di calore dal sole e da altre fonti di energia rinnovabili. Estendendo questo approccio alla totalità degli Stati Membri si istituirebbe un contesto omogeneo per le iniziative degli stessi a favore del risparmio energetico nel settore dell'edilizia, si permetterebbe alle utenze di operare raffronti fra edifici all'interno dell'UE e si faciliterebbe il lavoro di architetti e costruttori chiamati ad applicare le norme in più Stati Membri diversi. La metodologia comune potrebbe quindi formare la base per l'adozione da parte degli Stati Membri di limiti minimi di rendimento energetico degli edifici, adeguati alle diverse tipologie di edifici e alle specificità locali, prima fra tutte le condizioni climatiche.

- ✓ L'applicazione di norme sul rendimento minimo energetico, calcolato secondo la metodologia integrata, agli edifici di nuova costruzione ed agli edifici in ristrutturazione, quando appartengono ad una certa categoria.
- ✓ L'introduzione di un sistema di certificazione degli edifici di nuova costruzione ed esistenti in base alle norme di cui sopra e l'esposizione, negli edifici pubblici o frequentati dal pubblico, degli attestati di rendimento energetico, delle temperature raccomandate per gli ambienti interni nonché di altri fattori meteorologici pertinenti. La certificazione, che deve risalire a non più di cinque anni prima, deve basarsi sullo stesso approccio integrato utilizzato per i limiti minimi applicabili agli edifici di nuova costruzione e deve contenere suggerimenti su come migliorare le prestazioni energetiche dell'edificio. La certificazione degli edifici di nuova costruzione è attualmente obbligatoria in Danimarca, Germania e Regno Unito. Per gli edifici esistenti, solo la Danimarca dispone di un regime obbligatorio, ma numerosi Stati Membri hanno predisposto programmi di autoregolamentazione.
- ✓ L'ispezione e la valutazione specifica delle caldaie e degli impianti di riscaldamento e di raffreddamento. L'ispezione è attualmente obbligatoria in 10 Stati Membri, mentre altri applicano regimi di autoregolamentazione e programmi di informazione.

### 5.1.2 VI Programma Quadro per lo spazio europeo della ricerca

La Commissione Europea ha recentemente adottato la proposta sul Programma Quadro pluriennale 2000-2006 di Ricerca e Sviluppo Tecnologico.

La proposta -che sarà presentata in primavera al Parlamento Europeo e al Consiglio dei ministri dell'Unione Europea- definisce un quadro finanziario di riferimento pari a 16,2 miliardi di Euro (e di 1,2 per il programma Euratom); è stato, quindi, predisposto un aumento del 17% rispetto al bilancio del V Programma Quadro.

Il VI programma Quadro si inserisce pienamente nell'iniziativa volta a sviluppare uno Spazio Europeo di Ricerca e risponde alla preoccupazione di implicare maggiormente la comunità scientifica nelle scelte strategiche in questo campo. La proposta pone l'accento sul ruolo delle PMI e sulla dimensione regionale e traduce una reale volontà di decentralizzazione e semplificazione delle procedure.

La proposta della Commissione prevede un'articolazione del nuovo programma quadro in tre assi:

- ✓ **Integrare la ricerca europea**, che comprende:
  1. Sette settori tematici prioritari di ricerca (genoma e biotecnologie per la salute; tecnologie per la società dell'informazione; nanotecnologie, materiali intelligenti e nuovi processi; aeronautica e spazio, sicurezza alimentare e rischi per la salute; sviluppo durevole e cambiamenti climatici; cittadini e governo nelle società europee della conoscenza);

2. L'anticipazione dei bisogni scientifici e tecnologici dell'UE che si fonderà su bandi per proposte mirate;
  3. Le azioni complementari di ricerca per le PMI.
- ✓ **Strutturare lo spazio europeo di ricerca**, che contempla:
1. Ricerca e innovazione: scambi di esperienze, transfert tecnologico, progetti di incubazione;
  2. Risorse umane e mobilità: sostegno all'accoglienza di ricercatori e ad equipe di ricerca;
  3. Infrastrutture di ricerca: accesso transnazionale, reti di cooperazione, sviluppo di nuove infrastrutture;
  4. Scienza e società: i legami tra istituzioni a livello nazionale ed europeo, scambi di esperienze, studi statistici e metodologici.
- ✓ **Rafforzare le basi dello spazio europeo della ricerca** tramite il coordinamento delle attività di ricerca in Europa, aprendo in modo reciproco i programmi nazionali e rafforzando il collegamento in rete di attività nazionali.

Per l'attuazione del programma si prevede, inoltre, l'utilizzo di tre nuovi strumenti (i progetti integrati, le reti d'eccellenza e i programmi di cooperazione tra i vari Stati Membri) che dovrebbero permettere una semplificazione dell'attuale sistema di gestione che nel VPQ richiede l'approvazione della Commissione per ogni modifica, anche minima, nei progetti di ricerca che cofinanzia.

### 5.1.3    *Gli accordi di Marrakesh.*

La settima conferenza delle parti (COP7) che, nel quadro della convenzione delle nazioni unite sui mutamenti climatici (CCNUCC), si è tenuta a Marrakesh il 29 Ottobre 2001, è stata dedicata alla finalizzazione dei dettagli dell'accordo di Bonn di Luglio, relativo all'applicazione del Protocollo di Kyoto

Il Protocollo di Kyoto era inizialmente destinato ad imporre una riduzione delle emissioni di gas serra a livello globale del 5%, ma le regole effettivamente adottate rendono tale obiettivo sempre più lontano e più difficile da ottenere.

A Marrakesh sono stati raggiunti alcuni compromessi sull'attuazione del Protocollo, i cui punti salienti sono appresso sinteticamente riportati.

#### **Sink**

Strumento importante per la riduzione delle emissioni sono i "sink", i "pozzi assorbitori" di CO<sub>2</sub>, quali le foreste, i suoli o i prodotti trasformati del legno. A Marrakesh è stato ribadito questo concetto e sono state date ampie concessioni alla Russia per l'uso degli stessi. Sono state, inoltre, definite ed approvate le regole su come si contabilizzano emissioni ed assorbimenti.

### **Meccanismi flessibili.**

A Kyoto, per il raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni, era stata prevista la possibilità di utilizzare dei meccanismi flessibili:

- ✓ Joint Implementation: cooperazione tra paesi sviluppati e attuazione congiunta degli obblighi internazionali;
- ✓ Emission Trading: commercializzazione dei diritti di emissione;
- ✓ Clean Development Mechanism: cooperazione tra paesi industrializzati e paesi in via di sviluppo.

In questo modo, invece di imporre la ricerca diretta della diminuzione delle emissioni, si lasciava una certa flessibilità nel modo di agire, incentivando anche la cooperazione internazionale.

A Marrakesh sono state definite le regole per l'uso di tali meccanismi flessibili. In particolare, vengono definite le "unità di riduzione delle emissioni", oggetto di scambio nei meccanismi flessibili, come queste unità si certificano (unità di emissione certificate) e come vanno trasferite ed acquisite. Sono stati istituiti i "Registri Nazionali" per la registrazione e la contabilizzazione sia delle "unità" (obblighi, crediti, ecc) sia delle transazioni operate ed in corso. Inoltre, è stato istituito un "Executive Board" per il "Clean Development Mechanism", composto da 10 membri, con compiti di supervisione, gestione e controllo di questo specifico meccanismo flessibile.

### **Risorse finanziarie**

Sull'argomento delle risorse finanziarie i paesi in via di sviluppo chiedevano:

- ✓ Risorse finanziarie disponibili per coprire i danni e, comunque, le conseguenze ambientali e socioeconomiche negative derivanti dai cambiamenti climatici (ed in particolare dall'acutizzarsi degli eventi estremi e dall'innalzamento del livello del mare) nei paesi in via di sviluppo e nei paesi delle piccole isole;
- ✓ Finanziamenti per il trasferimento di tecnologie innovative ed eco-compatibili nei paesi in via di sviluppo, comprese le azioni di "capacity building";
- ✓ Il Finanziamento di progetti ed interventi per l'adattamento ai cambiamenti climatici sia del territorio, che delle strutture socio-economiche dei paesi in via di sviluppo.

A Bonn erano stati istituiti tre fondi specifici:

- ✓ "Climate Change Fund" per promuovere l'adattamento soprattutto nel campo dell'energia, dei trasporti, dell'industria e dell'agricoltura, nel campo della gestione forestale e della gestione dei rifiuti; sono previsti, tra l'altro, anche aiuti ai Paesi in via di sviluppo la cui economia è basata sulla produzione di petrolio affinché diversifichino la loro economia;
- ✓ "Least-Developed Countries Fund" per lo sviluppo sostenibile dei paesi poveri;
- ✓ "Kyoto Adaptation Fund" per finanziare specifici progetti o programmi di adattamento mirati, con riferimento particolare ai problemi di vulnerabilità ai cambiamenti climatici degli Stati delle piccole isole e dei paesi più poveri.

## ***Agenzia Regionale per l'Energia della Liguria – A.R.E. Liguria S.p.A.***

A parte quest'ultimo fondo, non erano state fornite indicazioni precise su chi e su come alimentare questi fondi. Tuttavia, l'Unione Europea, il Canada, la Nuova Zelanda, la Svizzera, la Norvegia e l'Islanda avevano promesso un contributo di 410 milioni di dollari all'anno a partire dal 2005, con una revisione del finanziamento nel 2008.

A Marrakesh sono state date indicazioni precise per il "Kyoto Adaptation Fund", mentre restano indicazioni di carattere generale per gli altri due fondi. L'argomento sarà oggetto di ulteriori approfondimenti, con l'entrata in vigore del Protocollo.

### **Compliance**

Il sistema di "compliance" riguarda tutte le verifiche e i controlli necessari per la corretta attuazione degli impegni assunti, comprese le sanzioni per gli inadempienti.

A Marrakesh è stato istituito formalmente il "Compliance Committee", costituito da 20 membri, con il compito di sorvegliare e controllare l'attuazione degli impegni e definire le sanzioni. E' stato approvato anche il regolamento per le verifiche ed i controlli e sono state confermate le principali penalità. Viene confermato che le penalizzazioni non saranno, per ora, "legalmente vincolanti", tuttavia, si è convenuto che lo saranno dopo l'entrata in vigore del Protocollo (prevista nel 2003): gli approfondimenti su questo aspetto e, comunque, su tutti gli aspetti legali dovranno essere esaminati ed attuati solo a partire dalla data prevista.

## ***5.2 Strumenti Nazionali***

### **5.2.1 I Certificati Verdi**

Dal primo gennaio 2002 i produttori elettrici italiani e gli importatori saranno obbligati ad immettere in rete il 2% di elettricità prodotta da nuovi impianti a fonti rinnovabili (sole, vento, risorse idriche e geotermiche, maree, moto ondoso e trasformazione da prodotti vegetali e dei rifiuti organici ed inorganici) o ad acquistare i certificati equivalenti.

I Certificati Verdi (CV) rappresentano il nuovo strumento di politica energetica e ambientale per promuovere contemporaneamente le fonti rinnovabili e la riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub> come richiesti dal protocollo di Kyoto.

Il decreto 79/99 di liberalizzazione del settore elettrico ha previsto la sostituzione del meccanismo di incentivazione tariffaria rappresentato dal CIP 6 con quello del principio competitivo dei Certificati Verdi.

Ogni Certificato Verde attesta la produzione da fonti rinnovabili di 100 MWh di energia elettrica.

Al meccanismo dei Certificati Verdi sono interessati tutti i produttori di energia termoelettrica con produzione superiore ai 100GWh/anno.

## ***Agenzia Regionale per l'Energia della Liguria – A.R.E. Liguria S.p.A.***

Attraverso una commissione tecnica appositamente costituita, il Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale (GRTN) effettua qualificazione degli impianti a fonti rinnovabili di produttori che intendono ricevere i Certificati Verdi a fronte dell'energia prodotta. Al momento attuale sono stati qualificati 53 impianti.

I Certificati Verdi fanno riferimento a due tipi di impianto:

- ✓ Impianti dei produttori privati a seguito della qualificazione IAFR (Impianti A Fonte Rinnovabile);
- ✓ Impianti CIP6 da fonti rinnovabili entrati in esercizio dopo il primo Aprile 99.

Il GRTN effettua anche l'emissione dei Certificati Verdi stessi ed il controllo del soddisfacimento della quota d'obbligo annuale per ogni operatore.

Rimangono ancora i problemi legati alla cogenerazione, che nell'emendamento CIP6/92 era considerata fonte assimilata, e all'energia importata prodotta da fonti non rinnovabili.

I Certificati Verdi hanno una durata di 8 anni, sono liberamente contrattabili, vengono venduti separatamente dall'energia cui si riferiscono ed il loro prezzo viene stabilito sul mercato dell'energia. Il prezzo di riferimento, come da D.M. 11.11.1999, articolo 9, è pari alla differenza tra il prezzo di acquisto ed il prezzo di vendita del singolo KWh dell'energia elettrica.

L'efficacia del meccanismo dei Certificati Verdi dipenderà dall'offerta complessiva di nuova energia verde e dalla relativa domanda. Si osservi che la domanda potenziale dei Certificati Verdi è funzione non solo della domanda nazionale di energia elettrica, ma anche della modifica dell'obbligo istituzionale del 2%, ipotizzabile ad esempio in caso di eccesso di offerta di energia verde da compensare mediante un innalzamento della percentuale soggetta ad obbligo.

La richiesta stimata di Certificati Verdi nel 2002 calcolata sui dati relativi al 2001 è di 4,36 TWh, corrispondenti al 2% della produzione elettrica nazionale. Quindi, ipotizzando un prezzo di 140 £/kWh, il mercato vale inizialmente circa 630 miliardi di lire.

### **5.2.2 I Certificati Bianchi**

L'incentivazione del risparmio energetico negli usi finali di energia e dello sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili è resa possibile da due decreti "gemelli" recentemente emanati dal Ministero dell'industria. Si tratta in particolare dei decreti:

- ✓ Individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili di cui all'art. 16, comma 4, del D.L. 23 maggio 2000, n. 164
- ✓ Individuazione degli obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali ai sensi dell'art. 9, comma 1, del D.L. 16 marzo 1999, n. 79.

Con questi decreti inizia un programma di durata quinquennale (2002 - 2006) che dovrebbe consentire la riduzione delle emissioni di gas serra, in ottemperanza al protocollo di Kyoto, sia attraverso il risparmio energetico che lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili.

I decreti definiscono i quantitativi di energia primaria che dovranno essere risparmiati negli utilizzi finali di gas e di energia elettrica, da qui al 2006, ed indicano anche il tipo di interventi da effettuare per conseguire tali risparmi. Gli interventi di risparmio energetico, già a suo tempo individuati e promossi prima dalla legge n. 308/82 ed in seguito dalla legge n. 10/91, sono ancora considerati come validi strumenti di risparmio energetico, ma ad essi vengono affiancati tutta una serie di interventi rivolti al risparmio di energia elettrica in passato un po' trascurati ed ora maggiormente considerati grazie allo sviluppo dell'elettronica.

Gli interventi dovranno inoltre consentire un'effettiva riduzione dei consumi di gas naturale e di energia elettrica e tutte le apparecchiature installate e/o i sistemi realizzati dovranno essere certificati secondo la normativa esistente. I risparmi energetici conseguiti a seguito degli interventi verranno valorizzati dando luogo a Titoli di Efficienza Energetica (TEE). I decreti recentemente usciti non entrano nei dettagli di come quantificare i risparmi, verificare i risultati effettivamente conseguiti ed assegnare i conseguenti titoli di efficienza energetica o sanzionare i mancati obiettivi.

Tutte queste attività vengono demandate all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas che entro sei mesi dall'uscita dei decreti dovrà emettere le linee guida in base alle quali attuare questo piano di risparmio energetico.

Chi però dovrà farsi promotore degli interventi di risparmio energetico saranno le aziende distributrici del gas e dell'energia elettrica con più di 100.000 clienti finali, che saranno obbligate ad ottenere nel quinquennio risparmi energetici proporzionali alle quote di energia elettrica e di gas distribuiti nel 2001, aggiudicandosi così dei Titoli di Efficienza Energetica.

I risparmi da conseguire nell'anno 2002 sono stimati in 0,10 Mtep/anno pari a 455 GWh/anno.

Alle aziende distributrici verrà concesso di incrementare la tariffa di distribuzione per i clienti vincolati o quelle di vettoriamento per i clienti del mercato libero, così da recuperare parte dei costi sostenuti per promuovere il risparmio energetico. Queste maggiorazioni tariffarie saranno decise dall'Autorità. Nella realizzazione degli interventi di risparmio energetico le aziende distributrici potranno avvalersi delle ESCO (Energy Service Company), facendo realizzare a loro gli interventi di risparmio energetico. Se in tempi brevi l'Autorità per l'energia elettrica e il gas emetterà delle linee guida chiare e di facile applicazione si creeranno notevoli opportunità per la realizzazione di impianti efficienti e per l'utilizzo di tecnologie innovative.

### **5.3 Strumenti regionali**

#### 5.3.1 La VAS nella normativa regionale

La Valutazione Ambientale Strategica di piani e programmi non è ancora stata introdotta nell'ordinamento nazionale anche se alcune leggi regionali, in materia urbanistica o di VIA, ne hanno previsto applicazioni alla pianificazione territoriale.

La Legge Regionale n. 38 del 30/12/1998, che disciplina la procedura di VIA, prevede, appunto, la valutazione di sostenibilità ambientale per gli strumenti di pianificazione e di programmazione regionali, provinciali e comunali in materia di urbanistica, gestione dei rifiuti, acque, acustica, qualità dell'aria, nonché le loro modifiche (art. 5).

In particolare, gli articoli 3 e 4 confermano quanto già stabilito dalla Legge Urbanistica Regionale n. 36 del 4/9/1997 sulla procedura di VIA relativa agli strumenti di pianificazione urbanistica. Questi vengono definiti dalla suddetta legge secondo i principi: del minimo consumo delle risorse territoriali e paesistico ambientali, della concertazione e della sussidiarietà, delle facilitazioni e della trasparenza delle procedure.

In ordine al primo principio, in particolare, la legge stabilisce che le previsioni di trasformazione territoriale prefigurate in termini localizzativi del quadro strutturale siano supportate da uno strumento di sostenibilità ambientale contenente l'indicazione:

1. Delle alternative considerate;
2. Della sostenibilità delle previsioni stesse;
3. Dei potenziali impatti;
4. Dell'esito della verifica ambientale.

Nella normativa regionale è già, quindi, presente una qualche previsione della Valutazione Ambientale Strategica anche se, ad oggi, è ancora in discussione la metodologia da utilizzare. In linea di massima, comunque, per la sua applicazione sono individuabili due indirizzi principali:

- ✓ Da una parte, l'estensione delle procedure della VIA, applicate finora ai progetti di opere ed interventi, anche agli strumenti di programmazione e di pianificazione territoriale ed urbanistica;
- ✓ Dall'altra, l'integrazione delle tematiche ambientali, ed, in particolare, della valutazione degli impatti ambientali attesi, negli strumenti di programmazione e di pianificazione territoriale ed urbanistica.

Appare, però, più consona la seconda metodologia dal momento che i principi generali definiti dalla direttiva 2001/42/CE riguardano principalmente i seguenti elementi:

- ✓ La valutazione come elemento preventivo all'adozione del piano o programma;
- ✓ Il rapporto ambientale come base per la valutazione, comprendente l'esame delle alternative e la descrizione delle misure di monitoraggio;
- ✓ Le informazioni pertinenti e ragionevoli che devono essere contenute nel "Rapporto ambientale";



- ✓ La consultazione delle autorità competenti all'ambiente e dei cittadini;
- ✓ La messa a disposizione delle informazioni sulla decisione.

E' molto importante fare chiarezza sulla metodologia da utilizzare, dal momento che l'applicazione della VAS permetterebbe uno snellimento dei procedimenti amministrativi inerenti alla Valutazione di Impatto Ambientale e contribuirebbe all'integrazione di considerazioni ambientali nella elaborazione di piani e programmi.

Al momento, un'esperienza di VAS è stata realizzata dalla Regione per il PRUSST-Riuso della linea ferroviaria costiera Ponente Ligure- e si registra anche una valutazione ambientale sulle tecnologie adottate per il Piano Regionale dei Rifiuti del 1998, ma si auspica che, nel breve periodo, l'utilizzo di questo importante strumento aumenti. Si sta già prefigurando la sua implementazione per la valutazione dei piani regolatori dei porti liguri: ad oggi solo Genova si è dotata, infatti, di un piano regolatore portuale, come previsto dalla legge 84/94, la prima nel panorama europeo a prevedere la Valutazione di Impatto Ambientale a livello di pianificazione e programmazione, mentre quelli dei porti di La Spezia e di Savona sono in corso di elaborazione. Attraverso l'applicazione della VAS sui 3 Piani portuali, sarebbe possibile ottenere l'essenziale integrazione tra le diverse realtà portuali liguri, al fine di poter avere un uso appropriato delle risorse ed una adeguata strategia nella programmazione del territorio.

### 5.3.2    *Gli accordi volontari settoriali e territoriali*

Gli accordi volontari settoriali rappresentano un importante strumento per costruire dei percorsi attuativi di politiche energetiche che coinvolgono non singoli progetti ma interi settori individuabili sia per tipologia logistica sia per ambiti territoriali che contengono una pluralità di iniziative analoghe ed omogenee fra loro o progetti collegati fra loro da finalità energetiche.

Questi accordi sono specifica attività anche degli organi statali; ne è prova l'accordo nazionale settoriale sul teleriscaldamento urbano tramite reti che è stato sottoscritto contestualmente al Patto Nazionale sull'energia e l'ambiente. Possono essere promossi accordi settoriali a livello regionale con i quali formulare le "regole" generali e le condizioni "contrattuali" che guidino un successivo percorso articolato per singoli progetti.

Gli accordi volontari territoriali rappresentano lo strumento che definisce le condizioni per la realizzazione di singoli progetti e si pone a garanzia della loro attuazione in conformità a quanto espresso dai singoli soggetti interessati sia pubblici che privati. Assume il ruolo, pertanto, di atto finalizzato a promuovere interventi, acquisire consensi ed intese nonché di elemento indispensabile per l'ammissibilità dei progetti a qualsiasi forma di incentivazione pubblica e/o ad un regime di procedure semplificate.

Il presente strumento di attuazione delle politiche si propone, inoltre l'obiettivo di acquisire un "parco progetti" che esprima le migliori opportunità di razionalizzazione del sistema energetico in relazione alle risorse territoriali ed alle opportunità presenti nella regione.

## ***Agenzia Regionale per l'Energia della Liguria – A.R.E. Liguria S.p.A.***

Per sostanziare questo percorso di politica partecipata si prevede l'attivazione della seguente procedura:

- ✓ Presentazione alla Regione, da parte del soggetto promotore dell'iniziativa, del progetto preliminare o definitivo dell'opera che intende realizzare tramite un'istanza di apertura del "tavolo di concertazione" corredata dall'elenco di tutti i soggetti a qualsiasi titolo interessati all'esecuzione dell'intervento. Tale istanza deve essere completa del progetto stesso il quale va trasmesso a tutti i soggetti indicati;
- ✓ Invito, da parte della Regione, a tutti i soggetti indicati dal promotore a partecipare al "tavolo di concertazione" che viene contestualmente costituito;
- ✓ Sottoscrizione fra le parti in causa dell'Accordo Volontario Territoriale perfezionato con l'iter dei lavori del "tavolo di concertazione" per la formalizzazione degli effetti di merito consensuale e tecnico-amministrativo che determina l'inserimento dell'iniziativa nel "parco progetti";
- ✓ Sottoscrizione fra le parti in causa dell'accordo per la formalizzazione degli effetti di merito economico nel caso in cui l'accordo preveda una contribuzione pubblica ed a seguito di specifica selezione caratterizzante le singole fonti di finanziamento.